

RACCOLTA
DELLE OPERE
DI
F. PAOLO SARPI

Dell' Ordine de' Servi di Maria, Teologo
Consultore della Repubblica di Venezia

*Migliorate, ed accresciute di varie osservazioni
Siorico-Critiche secondo la vera Disciplina
della Chiesa, e Polizia Civile*

DA

GIOVANNI SELVAGGI

VOL. VI.





NAPOLI MDCCLXXXIX.
NELLA REGIA STAMPERIA DEL REAL SEMINARIO
DI EDUCAZIONE.

Con licenza de' Superiori.



TAVOLA

DELLE OPERE CONTENUTE NEL PRESENTE VOL.

SOMMARIO.

1 *INtenzione dell'Autore di difendere l'attestazione, che della Storia di Papa Alessandro fa la Sedia Appostolica nella Sala Regia, e la Repubblica in quella del maggior Consiglio.*

2 *Autorità che hanno gl' inferiori di buon zelo nell' errore de' Maggiori.*

3 *Discordia degli Storici circa la venuta di Papa Alessandro a Venezia in che consista.*

4 *Modi diversi di provare una Storia.*

I. ISCRIZIONE DE' MARMI.

5 *Stilografia descrive le Vittorie nelle colonne, e in altri marmi pubblici.*

Esempio di quelle di Augusto, di Trajano, e di Antonino, num. 17.

6 *Vittoria navale de' Veneziani contra Federico descritta in un marmo antico pubblico dove è intravenuta.*

Opere pubbliche fondano le Storie.

7 *Colonne, e pietre pubbliche fanno fede certa di quel che è scritto in esse.*

8 *Iscrizioni pubbliche inducono il notorio, non essendo contraddette, num.* 25.

9 *Iscrizioni pubbliche contraddette, num.* 26.

10 *Pratica di contraddire alle memorie pubbliche pregiudiziali imparata da' Greci.*

11 *Iscrizioni ne' sepolcri non s' intendono pubbli-*

che, ma private; nè sono affine di memoria pubblica, quando vi sono dentro i cadaveri.

12 *Iscrizioni de' sepolcri, se non fanno prova certa, sono amminicolo di prova.*

13 *Maraviglia vana del Sabellico, perchè nel sepolcro del Doge Ziani non sia fatta menzione della vittoria navale contra Federico.*

Ragioni che ne' sepolcri de' Principi, e Capitani non si suol fare menzione delle loro vittorie.

Sepolcro del Doge Andrea Dandolo senza narrazione delle sue imprese.

14 *Uso de' Dogi antichi, di non avere iscrizione ne' loro sepolcri.*

15 *Sepolcro del Doge Andrea Contarini senza menzione delle sue imprese, così di suo ordine.*

16 *Mendacio di Giorgio Merula nell' Epitafio del Doge Ziani a S. Giorgio maggiore.*

II. PITTURE.

17 *Stilografia che fa fede pubblica delle vittorie è anche la pittura.*

Vittorie degli Antichi ordinariamente descritte in pittura.

18 *Pittura è orazione che tace, ed è di maggior efficacia nel ricordare, che la orazione.*

19 *Pitture pubbliche della Storia di Papa Alessandro in Venezia, in Siena, in Germania, in Roma nel Laterano, nella Sala Regia del*

del Vaticano di quanta efficace fede sieno da per loro.

☞ Iscrizione sotto la pittura del Vaticano.

20 Congregazione de' Cardinali istituita da Pio IV. per canonizzare la verità di detta Storia, avanti che si dipingesse nella Sala Regia da Giuseppe Salviati.

21 A' Principi liberi si deve credere, ne' quali non cade mendacio.

22 Dio non lascia, che la Chiesa s' inganni per le male conseguenze, che succederebbono.

23 Repubblica di Venezia che dica falsità, affermano i Giureconsulti, che sia bestemmia a pensare, non che a dire.

24 Consuetudine di credere alle scritture della Repubblica, dove si tratta anche del suo comodo, Autorità del Cardinal Tosco.

25 Pitture non contraddette dagl' interessati inducono il notorio.

26 Contraddizione di Federico alle pitture fatte fare da Innocenzio II. nel Laterano.

27 Intelligenza del verso di Orazio sopra la licenza de' Pittori.

28 Effetto mirabile che operano le pitture a' risguardanti, autorità del Concilio Niceno II.

III. CRONICHE.

29 Croniche fanno fede di quello, che narrano, quando è solito, che loro si presta fede.

30 Croniche che narrano la Storia di Papa Alessandro conformi alle suddette stilografie.

Cronica Delfina, e Sanuta.
Cronica del Doge Dandolo allegata dal Cardinal Baronio.
Cronica Alexandri; suo Sommario a S. Ciriaco in Ancona, ed a Parenzo.
Cronica antica ritrovata nel Monasterio delle Vergini, num. 33., de' Canonici di San Salvatore, num. 75. Generale dell' ordine de' Canonici Regolari, num. 32.

31 *Epistola del Vescovo Capitense scritta al Doge Giovanni Delfino già anni 300. in circa, che fa il transunto di detta Storia da un libro antico di Roma.*

32 *Libri antichi in buona forma sono creduti.*
Pratica del credere ad un libro antico nel Concilio Fiorentino.

IV. STORIE ESTERNE.

33 *Storie inducono il notorio giusta la fede, che loro viene prestata, num. 36.*

34 *Storia di Obon Ravennato Scrittore de' tempi di Papa Alessandro riferita dal Sabellico, Rossi, e Bardi.*
Relato s' intende nel referente con tutte le sue qualità.

35 *Storia di Aicardo riferita dal Corio.*

36 *Considerazioni sopra il Corio.*

37 *Testimonio vicino a que' tempi della fuga di Papa Alessandro a Venezia di Pietro delle Vigne.*

38 *Comentatori di Dante antichi nel Landino approvatori di detta Storia.*

39 *Benvenuto de' Rambaldi autore di trecento anni.*

40 *Il B. Antonino Santo, Teologo, Canonista, versatissimo scrittore delle Storie universali.*

41 *Laonico Calcacondila scrittore Ateniese.*

42 *Rafaello Volaterano, Giovanni Stella, considerazioni sopra essi.*

43 *Jacopo Spigelio, Ermano Schedel, Alberto Cranzio Tedeschi, Martino Cromero Polono, il Genebrardo, Giovachimo Becichemo Scodrense, Gregorio Oldonino Cremonese, Giuseppe Bonfiglio, Costanzo, Bon Orlando, Mazavolta.*

I Padri Gesuiti presso a Martino del Rio.

44 *Giureconsulti seguaci di detta Storia, Pietro Ancarano, Stefano Forcatulo, Guglielmo Bodino, Cristoforo Sturchio, Angelo Matteaccio, Jacopo Alvaroto sopra num. 19. M. Ant. Pellegrini, Camillo Bonello, Il. Dottor Marta.*

45 *Errore del Sigonio della minorità di Errigo figliuol di Federico per arguire quella d'Ottone terzo genito del* 1176.

46 *Re, e Capitani possono esser fanciulli, ma governati da' sapienti personaggi.*

Caligola voleva far Consolo un suo Cavallo.
Principi fanciulli condotti Capi negli eserciti.

47 *Errigo, al tempo che fu fatto Re nel* 1170. *prese moglie, non poteva avere anni cinque, contra il Sigonio.*

48 *Errigo insieme col Padre giurò nel* 1176. *nello Strumento della tregua fatta co' Lom-*

bar-

bardi, il quale per la legge Lombarda transunta ne' sacri Canoni non sarebbe stato accettato da essi, se fosse stato di quatordici anni, non che di undici.

49 *Prova dubbia opera contra il producente.*

50 *Ottone era di tanta età, che reggeva la Borgogna suo Stato, come erede della madre.*

51 *Ducato di Borgogna di potenza, e prerogativa Regia.*

52 *Errore di Geor. Merula, che Federico avesse solo due figliuoli Errigo, e Filippo.*

V. ATTO DI PP. ALESSANDRO.

53 ***Atto di Papa Alessandro di mettere il piè sul collo dell' Imperadore prova la vittoria precedente.***

54 ***Pittura del maggior Consiglio della legalità provata di sopra fa fede di detto atto.***
Pittura nella Sala Regia mostra lo stesso.
Breve di bronzo già nel porticale alla porta di San Marco, dove il Papa fece quell' atto.
Giureconsulti che scrivono di detto atto il Vescovo Bellamera Autore antico, il Cardinal Giacobazio, Giuseppe Stefano, ed altri, vedi al num. 67. 68.

55 ***Espositori di Dante antichi, Gio: Villani, Gennadio Patriarca di Costantinopoli. Il B. Antonino.***

56 ***Abate Tritemio, che ha veduto il libro dei fatti di Federico composto da Cristiano Arcicancelliere di Federico. Il B. Giovanni Gersone.***

57

57 *Censura Orientale*, *Giorgio Merula*, *Alfonso Ciaconio*, *Cronica de' Canonici regolari*, *num.* 32. *Giuseppe Bonfiglio*, *Costanzo*, *Lodovico Domenico*.

58 *Autori irovati dall' Avversario non niegano il predetto atto*.

59 *Atto di possesso de' Vincitori è di mettere il piè sul collo de' vinti*.

60 *Detestazione di questo atto come insolito, ed arrogante fatta dall' Avversario per negare la Storia, come non vera, errore anche degli altri, che fanno la stessa detestazione, num.* 67.

61 *Storia sacra, ed altre de' Vincitori, che hanno fatto lo stesso atto per avanti*.

62 *I Romani in vece di mettere il piè sul collo, facevano andare sotto il giogo, il quale era in forma del Pi Greco*.

63 *Il vincitor non vince, se il vinto no'l confessa in fatto*.

64 *Quello ch' è consueto, non si dice arbitrario, ma necessario*.

65 *Permissione di Dio, che gli Appostoli abbiano a far questo atto sopra i nemici, quando li fa cadere a' loro piedi*.

66 *Beati sono detti i piedi del Pontefice, forse dalla parola Caldea di calcare i nemici*.

67 *Errore del Carione, e degli altri eretici; del Bodino, e di altri Cattolici, in condannare il predetto atto*.

68 *Francesco Duareno ripreso per la detestazione, che fa di questo atto*.

VI.

VI. UMILIAZIONE DI FEDERICO.

69 *Atto insolente sopportato da Federico arguisce, che ciò facesse per ricuperare il figliuolo Duca di Borgogna preso nella giornata navale.*

70 *Umiliazione di Federico che non fosse per penitenza, e contrizione di cuore.*

71 *Lettera superba di Federico al Papa dopo la rotta dell'armata, e presa del figliuolo.*

72 *Federico dopo la umiliazione saccheggia il territorio de' Fiorentini sino alle mura della Città, perchè avevano favorito Papa Alessandro.*

73 *Federico che non conseguisse venia del suo peccato ne dà argomento il mal fine, che fece.*

74 *Dio promette venia a chi si pente.*

VII. FEROCIA DI FARAONE IN FEDERICO.

75 *Federico per qualunque caso avverso, e grave intervenutogli, sempre più è indurato come Faraone.*

76 *Amor solo, per ricuperare il figliuolo, ha potuto far umiliare Federico.*

Tormenti sopportati da' Padri nella propria persona non sono sopportati in quella de' figliuoli.

VIII. EFFETTI SEGUITI.

77 *Causa limitata si conosce dall' effetto limitato, ed e converso.*

78 *Rotta de' Milanesi data a Federico, se avesse causata la pace con Papa Alessandro l'avrebbe causata prima con essi, che non ebbero se non sei anni di tregua per intercessione, e trattato del Papa, n. 80.*
79 *Chi vince vince per se, e non per altri.*
80 *La Chiesa non fa pace senza la sicurtà dei suoi aderenti.*

IX. FESTA ANNUALE.

81 *Festa, e solennità di sposare il mare istituita, ed osservata per la suddetta vittoria.*
Obbligo che si ha di celebrare il giorno festivo per le vittorie.
Per la pace di Costanza, che fu frutto della vittoria navale, non si celebra festa, se non a Venezia, che la ottenne.
82 *Trionfo seguito la vigilia di San Jacopo ridotto alla solennità, che incomincia la Vigilia dell' Ascensione.*
83 *Versetto del Salmo 67. applicato al trionfo del Papa sopra Federico, e della vittoria precedente.*

X. CONTINUATA MEMORIA DEL POPOLO.

84 *Indulgenza alla Carità, ed al porticale di San Salvatore.*
85 *La continuata memoria di un popolo, e di una Repubblica si ha per verità.*

XI,

XI. CONCESSIONE DELLE INSEGNE.

86 *Insegne portate dalla Serenissima Signoria in cerimonia sono Imperiali concesse dal Papa per l'uffizio prestato in difendere Santa Chiesa, che è proprio dell' Imperadore.*

87 *Imperio d'Oriente poco dopo acquistato dalla Repubblica collegata co' Francesi, da che ebbe Stati, e titolo corrispondente alle insegne. Saulle prima unto da Samuele ebbe la sorte di esser Re.*

88 *Qualità della mercede fa conoscere il valore del merito.*

89 *Onori Imperiali conferiti a Carlo Magno, e ad Ottone I. per aver superati i persecutori di santa Chiesa.*

90 *Insegne maggiori dimostrano maggior prerogativa di dignità.*

XII. DIPLOMI.

91 *Diplomi de' Pontefici, dichiarando che la Repubblica non possa esser scomunicata, dimostrano il predetto merito d'aver difesa santa Chiesa.*

92 *Vincitor in difesa di santa Chiesa diventa sua colonna, che non si muove fuor di essa giusta la benedizione del Signore.*

93 *Re di Francia per lo stesso merito ha privilegio di non esser scomunicato, e, secondo l'opinione de' Giureconsulti, essendo rimuneratorio non può esser rivocato.*

94 *Opinione de' Canonisti, che non si possa concedere tal privilegio, ma concesso arguisce gran merito.*

95 *Mercede delle fatiche prestate per la salute pubblica eccede il modo di poterla stimare, per lo che si suol partire dalle vie ordinarie di ragione.*

96 *Privilegio del Re di Francia di non essere scomunicato per dichiarazione fatta si stende anche a' Magistrati del Regno, remissive.*

97 *Istorie Romane impugnate, della presa di Troja, di Penelope, di Didone, de' Greci. Storie di alcuni Santi impugnate dall' Avversario.*

98 *Concetto comune approva le Storie, e le memorie.*

99 *Considerazioni sopra le qualità degli Storici proposti dall' Avversario.*

100 *Libri senza nome d' Autore non ancora ricevuti si chiamano apocrifi, e non si debbono leggere.*

101 *Libro senza titolo è come uno Strumento senza nome del Notajo, che lo ha scritto, però non ha credito.*

102 *Autor quando non vuol sostentar le cose, che dice nel libro lasciato senza titolo, non può un altro fondarsi su detto libro per sostentarle esso.*

103 *Vangelj co 'l nome di alcuni discepoli, che furono presenti agli atti di Cristo rigettati come Apocrifi.*

104 *Libro di Romualdo prodotto dall' Avversario ha molte, e gravi opposizioni.*

105 *Strumenti imperfetti non hanno nome di Strumenti, e non si rilevano in pubblica forma.*

XIII. VERISIMILE I.

112 *Venezia fatta da Dio Città di rifugio per salvezza dell' Italia contra il furore de' Barbari.*

113 *Venezia Paradiso di delizie dove i Papi ed altri Principi rifuggiti non hanno più desiderato nè il Principato perduto, nè la Patria.*

114 *Autorità de' Giureconsulti forastieri.*
Autorità del Petrarca, e d' altri.

115 *Veneziani difendono Papa Gregorio II. e la venerazione delle sacre Immagini contra Leone Imperador Iconomaco.*

116 *Cardinal Baronio in lode de' Veneziani per la difesa del Papa, e delle Immagini; e per la loro religione.*

117 *Chiesa di San Marco carica di sante Immagini come trionfante contra l' Imperadore.*

118 *Certezza della Storia di Papa Gregorio fa argomento verisimile di quella di Papa Alessandro.*

XIV. VERISIMILE E SEGNO II.

119 *Papa Onorio onora i Veneziani con titolo di Repubblica Cristianissima per difender la Religione, per la qual sempre crebbe.*

120 *Trionfo della Chiesa per opera de' Veneziani sopra Federico la vigilia di San Jacopo 24. Luglio 1177.*
Dall' ora in poi i Veneziani nel mese di Luglio ebbero da Dio singolari grazie.

121 *Mese di Luglio per avanti infausto i Ro-*

 ma-

mani, ed all' Italia per diversi infortunj, che occorrevano.

Circuito d' armonia di Platone, che in certi tempi altera le Repubbliche come ne' giorni decretorj, ed anni climaterici i corpi umani.

122 *Romani rotti due volte nel dì XVII. di Luglio; nel XIX. due volte Roma abbruciata; osservazione di Cornelio Tacito.*

123 *Due volte il Tempio di Gerusalemme abbruciato nello stesso giorno di Luglio, che ora cade nel dì di San Jacopo; osservazione de' sacri Canoni, e di Giuseppe.*

124 *Chiesa di San Jacopo prima fondazione di Venezia per occasione di voto per estinguere un' incendio.*

125 *Allegrezze, e felici avvenimenti alla Repubblica del 1177. in quà nel mese di Luglio, nel quale indi ad anni 24. ella fece il primo acquisto di Costantinopoli.*

126 *Argomento della vendetta della morte di Cristo dal tempo medesimo, che intravenne l' eccidio di Gerusalemme dopo anni quaranta, ed altri esempj.*

127 *Primo di Luglio celebrato da' Veneziani per la festa di San Marziale, nel qual ebbero diverse vittorie.*

128 *Festa della Maddalena per l' acquisto fatto nel conchiudere la Capitolazione di pace coi Genovesi; della quale Angelo Aretino nel cons. 289.*

129 *Fatto d' arme del Taro a dì 6. di Luglio, nel quale si cominciò a ricuperare l' Italia dalla*

la

la mano de' Francesi, e la preda che da essa gloriosi portavano via.

130 *Presa di Costantinopoli la prima volta a dì XVII. Luglio nel giorno di Santa Marina.*

131 *Festa di Santa Marina celebrata, nel qual giorno la Repubblica acquistò due volte Padova, e diè principio ad acquistare il resto dello Stato occupatole dalla Lega di Cambrai.*

Parole della parte di celebrare detta festività.

132 *Presa di Castiglione, e di Lodi dopo l'ottava di Santa Marina, che cade nella vigilia di San Jacopo.*

133 *Capitolazione tra Collegati dove si confermano gli Stati di Terra ferma alla Repubblica fatta a dì 29. Luglio 1523.*

134 *La Serenissima Signoria visita solennemente la Chiesa del Redentore la III. Domenica di Luglio, nella quale la Città fu liberata da una orribile, ed inudita peste.*

135 *Repubblica riceve vittorie, ed altre allegrezze da Dio nel mese di Luglio in segno di rimunerazione del servizio prestato a santa Chiesa in detto mese.*

136 *Domenico Memmo, Proccurator di S. Marco, uno de' Capitani di galea che combattè nella giornata contra Federico.*

137 *Filippo Memmo, Dottore, guidò Ottone preso nella giornata navale al Padre, che lo fe venire a Venezia ad umiliarsi la vigilia di San Jacopo.*

138 *Dio non cessa di dar premj a' discendenti di-*

scendendo in essi per ragion ereditaria la virtù, e meriti de' Maggiori.

139 *Il Serenissimo M. Antonio Memmo rappresentante i suoi Maggiori col merito, e colle virtù esercitate ne' supremi carichi della Repubblica.*

140 *Creato Principe la vigilia di San Jacopo miracolosamente, nella quale per opera dei suoi maggiori Papa Alessandro pose il piè sul collo di Federico.*

141 *Portato fuora il dì seguente dal luogo dove Papa Alessandro fece il detto atto trionfante a sparger oro ed argento con singolar applauso di tutti gli ordini della Città.*

142 *Dio ha voluto dar segno di raccordarsi del merito pel servigio di Santa Chiesa.*

Esempio che di quanto ben si opera si trasmetta il merito anche ai posteri ben lontani.

Il fine del Sommario.

PER

PER LA STORIA

DI PAPA

ALESSANDRO III.

Pubblica nella Sala Regia a Roma, e nel maggior Consiglio a Venezia,

ALLEGAZIONE

DI CL. CORNELIO FRANGIPANE J. C.

Contra la narrazione contenuta nel Duodecimo Tomo degli Annali Ecclesiastici.

DEUS APERIAT LABIA MEA AD VERITATEM.

ALcuni pensano sottrarre alla Serenissima Repubblica di Venezia il fondamento delle sue prerogative, se impugnano la verità della Storia di Papa Alessandro III. venuto quì profugo dalla persecuzione di Federico I. Imperadore, rimesso in Sedia, dopo la vittoria navale contra questo ottenuta dal Doge Ziani. Nel che, quanto s'ingannino, ognuno potrà vedere, e conoscere dalla nostra Allegazione del Mare libero scritta contra il Vasquio, ed Ugon Grozio, Autore del libro intitolato: *Mare liberum*;

e contra altri : tanto ancora s' ingannano , negando questa Storia , dove , in vece di acutezza d'ingegno , cortezza , e scarsità ne mostrano. Alcuni con semplice narrazione diversa , altri con assai poco penetrar di penna , ma a guisa di Scorpione, la pungono ; altri scrivendo , non mano , ma calcio par che adoprino , così ben calpestano . *Aperto marte* la impugna l' Autor degli Annali Ecclesiastici , costantemente , intrepidamente tanto , che egli , come soldato glorioso , avanti che combatta , suona la tromba , vantandosi di doverla far conoscere una impostura ; quasi , per ingannar il mondo , se l' abbia finta ; e dice di proporre una pietra Lidia da paragone, per conoscere la verità dal mendacio. Ma se sia tale , o elitropia del mugnone , esamineremo nella presente Allegazione . Non resto però di compiangere l' Autor in molte parti de' suoi volumi , che , ritrovatasi una testa come di acciajo a tanta fatica di scrittura , Opera già grandemente desiderata (come riferisce il Cano) da' Padri nel sacro Concilio di Trento ; dovendosi impiegare in avvivar le memorie di santa Chiesa , e de' suoi Fedeli , e devoti , col raccontar le cose successe , come è oggetto degli Scrittori delle Storie ; si è affaticato in alcune scrivere contra il comun concetto ; come quando ha ragionato di S.Jacopo, di Santa Catterina , e di alcuni altri Santi , de' quali sono inforsati i martirj , e gli agoni : Se tacciono gl' interessati ne' diplomi di Costantino , di Carlo , di Ottone , di Guglielmo ; i quali ancora

acremente impugna, dovremmo ancora noi tacere. Ma essendo in questo interessata S. Chiesa, che, dopo una diligentissima inquisizione, ha canonizzata detta Storia nella Sala Regia, dove in luogo più eminente dell' apice di Flora la dimostra dipinta a tutto il mondo, perchè per vera la creda; nel qual luogo la Chiesa, essendo Sole, dove la vera luce ha posto il suo tabernacolo, per illuminare le genti, *Solem quis dicere falsum audeat?* è altrettanto per questo verso ancora interessata la Repubblica, che ne fa la stessa affermativa con tante antiche memorie de' Padri; tenterò divertir qualche sospetto, che potesse imprimere il predetto Autore, che da questi due capi potesse mai uscire attestazione, che fosse men che vera, e di tutti i suoi numeri men piena; tanto più, quanto che negli anni passati ritrovandomi in Germania presso ad un Prelato, Principe dell' Imperio, per negozio pubblico, trovai, che detto Autore gli aveva fatta qualche impressione, come ad altri Regnicoli, nelle addizioni delle Storie di Napoli che lo allegano: l' Autor dello squitinio nel suo squitinio se ne mostra molto persuaso, perchè lo allega, e produce per suo sostenimento; altramente, stando in piedi una tal verità, che la Repubblica abbia vinto in battaglia l' Imperadore, e lo abbia messo sotto a piedi del Papa, come si può dubitar della sua libertà? nemmeno della elezione del Pontefice, cadendo per tal vittoria tutte le prerogative contenute nel c. *in synodo dist. 63.*, il quale frustratoriamente l' Au-

tore degli annali altrove tanto si affatica d' impugnare, e sovvertire? però non ho lasciato di trattarne la sua verità, e certezza, quando mi è venuta la occasione: e per dirne una volta per sempre, farò la infrascritta Allegazione, dando agli altri esempio di assasciare le zizanie, che altrove fossero per le opere di detto Autore, come aveva incominciato il Reverendissimo Panigarola, che il primo tomo solamente sotto titolo di compendio ha portato, per purgarle; acciò le abbia il mondo a godere, e lodare, e glorificare l' Autore sì, che conseguisca il denaro meritato del buon lavoro fatto nella vigna del Signore, come egli dopo le sue fatiche desiderar dimostra (*Tom.* 12. *in fin. fol.* 168.). Quanto alla dignità che egli aveva, perchè ha inteso impugnare la detta Storia, non coll' autorità di essa, ma colla propria letteratura; quella s' intende da me sempre affettuosamente riverita, questa esaminata, perchè gli uomini, per grandi che sieno, quando si tratta di letteratura, sono come i nomi, che vanno per alfabeto, che a dar loro il luogo non si guarda alla dignità, ma alle lettere che tengono.

2 Però S. Tommaso sopra le parole di S. Paolo: „ *In faciem ei restiti, quia reprehensibilis* „ *erat*, dice: *Habent exemplum Prælati quidem* „ *humilitatis, ut non dedignentur a minoribus,* „ *& subditis corrigi; subditi vero exemplum* „ *zeli, & libertatis, ut non vereantur Prælatos corrigere, præsertim si crimen est publi*„ *cum*. (*ad Galat.* 2. *lection.* 3. *oper. tom.* 16. *fol.*

fol. 122. c. Paulus & ibi Doctor. c.secuti 2. q. 7. gl. in c. si habes, in verb. senex 24. q. 3. Soto de ration. secret. memb. 2. q. 2. concl. 5. & allegata per Card. Bellarminium de Romano Pontifice lib. 1. c. 16. objectione 5. to. 1. fol. „ 567.) Il Prelato, essendo *ex hominibus assum-* „ *ptus, qui condolere possit his, qui ignorant, &* „ *errant; quoniam & ipse est circumdatus in-* „ *firmitate*, (*Heb. 5.*) basta che abbia buon zelo: non restando di esser uomo, può avere qualche opposizione, come noi altri.

3 Pare, che la Storia di Papa Alessandro sia riferita contraddittoriamente da certi Scrittori, i quali l'Autor degl'Annali Ecclesiastici riferisce nel duodecimo tomo sotto l'anno 1177. e si appiglia alla narrazione di due Autori trovati da nuovo, contemporanei (com'egli dice) del successo: uno è senza nome, che scrive i fatti di Papa Alessandro; l'altro è un Romualdo Arcivescovo di Salerno, che scrive le Croniche del Mondo; i quali Autori dice anche esser stati presenti: però li esalta come testimonj maggiori di ogni eccezione, che loro non si possa dire in contrario; da'quali cava, che Federico I. Imperadore l'anno precedente, che fu del 1176., vinto con gran strage da' Milanesi, non Papa Alessandro, ma esso era, che fuggiva; e fu quello, che mandò a dimandar pace al Papa in Anania; e che il Papa, assentendo, non profugo, ma trionfante venisse a Venezia accompagnato da tredici galee del Re di Sicilia, che lo condussero pel mare Adriatico in Istria, e poi a San

Nic-

Niccolò del Lido, dove il Doge Ziani lo andò a levare, e lo conduſſe dentro a Venezia: indi che andaſſe a Ferrara, e poi tornaſſe, e che trattaſſe coi Miniſtri Imperiali la pace; vi veniſſe l' Imperadore, e che la vigilia di San Jacopo andaſſe alla Chieſa di San Marco a baciare il piede al Papa; il quale il dì ſeguente a richieſta dell' Imperadore cantaſſe la Meſſa, e ſermoneggiaſſe in un pulpito; e le parole che Latine diceva, acciò l' Imperadore le intendeſſe, un Prelato gli replicava in Tedeſco; e vi narra di moſche, e zanzare, e di altri ſimili particolari accaduti, e la dimora, e la partita de' detti Principi. Queſti due libri vuole, che ſieno una pietra Lidia da conoſcere la verità dal mendacio delle coſe, che narrano le Storie Veneziane. Ma queſte per principale, e in ſoſtanza, dicono: che Papa Aleſſandro fuggiſſe incognito per ſua compiuta ſicurtà a Venezia: che per lui, divotamente ricevuto, la Repubblica mandaſſe Ambaſciadori all' Imperadore per uffizio di Pace: che non ſolo non la concedeſſe, ma che mandaſſe un' armata verſo Venezia, perchè gli ſi deſſe nelle mani il Papa: che la Repubblica armaſſe, e gli mandaſſe il Doge Ziani contra: che combatteſſe, che vinceſſe, e che menaſſe cattiva l' armata con Ottone Figliuolo dell' Imperadore, che ne era Capitano, prigione a Venezia: e che egli, mandato con compagnia de' Senatori al Padre, foſſe mezzo di conchiudere la Pace: che l' Imperador veniſſe a Venezia a gettarſi a' piedi del Pontefice, il quale gli

gli metteffe il piede ful collo, dicendo le parole del Salmo : *fuper afpidem &c.* che l' Imperadore gli rifpondeffe ; che 'l Papa gli replicaffe, per la quale azione foffe iftituita la folennità di fpofare ogn' anno il Mare. Narrano anche la conceffione delle infegne, che in cerimonia la Sereniffima Signoria porta, e delle Indulgenze : ma il fodo, che vorrebbono efpugnare, è la vittoria ottenuta contra l' Imperadore ; che le altre circoftanze poco rilevano, fe non in quanto che fono amminicolo della prova principale.

4 E perchè a provar le vittorie fi fogliono allegar opere pubbliche de' marmi, o delle pitture, dove, fucceffe, defcriverfi fogliono, o Croniche, o Storie, o fefte pubbliche, o fama, che, correndo, e fuonando, a guifa di fiume nella pofterità fi diffonde, e ne perpetua la fede, e la memoria loro ; benchè una di quefte atteftazioni ci bafterebbe, le addurremo tutte ; così ben è fondata la verità di quefto fucceffo ; e moftreremo, che gli Autori, i quali pare che fcrivano fin in contrario, ne preftano il confenfo, dato anche che foffero legali, e degni di effer creduti.

5 La prima pruova fi chiamava Stilografia, che è, quando, fucceffa la vittoria, fi defcrive in colonna, o altra pietra, che fi mette in pubblico. Quefto titolo preffo a' Settanta Interpreti ha il quinto decimo Salmo, dove Teodoreto dice : *Columna* VINCENTIBUS *quoque erigitur* ,, *cælata litteris nefcientibus, victoriam indicantibus*. Come anche ordinò Augufto, che le

fue

6 sue imprese fece scrivere in colonne di metallo avanti il suo Sacrario. Se ne veggono anche di altri Imperadori, e Re per tutto il mondo. La vittoria contra Federico l' abbiamo descritta in una pietra a Salbore affissa alla Chiesa, avanti la quale successe la giornata: le lettere sono antiche; e quando fu posta, l' Istria era nel temporale sotto il Patriarca d' Aquileja: in essa i seguenti versi si leggono:

HEUS, POPULI, CELEBRATE LOCUM QUEM TERTIUS OLIM
PASTOR ALEXANDER DONIS COELESTIBUS AUXIT:
HOC ETENIM PELAGO VENETAE VICTORIA CLASSI
DESUPER ELUXIT, CECIDITQUE SVPERBIA MAGNI
IMPERATORIS FEDERICI, REDDITA SANCTAE
ECCLESIAE PAX; TVMQVE FVIT IAM TEMPORA MILLE
SEPTVAGINTA DABAT CENTVM, SEPTEMQVE SUPERNVS
PACIFER ADVENIENS AB ORIGINE CARNIS AMICTAE.

7 Questa pietra, a ragion di Scoglio, l'Autor degli Annali ha fuggito di toccare, perchè certo, se ci avesse ben pensato sopra, non sarebbe andato tant' oltre a scrivere, come ha presunto; perchè questo solo basterebbe per piena fede, e testimonio, quando anche altro non ci fosse; al che tutti gli uomini ragionevoli, e legali sono te-

tenuti a prestar compita fede, perchè queste sono vere pietre Lidie da far conoscere la verità dal mendacio, senza le quali è necessaria alcuna Storia, per attestarci la verità, secondo Giuseppe ad Apirne, che dice. *Eo quod ab initio non fuerat studium apud Græcos publicas de his, quæ semper aguntur, proferre conscriptiones, hoc etenim præcipue & errorem, & potestatem merendi posteris, vetus aliquod volentibus scriptitare concessit*; però dicono le Glose, ed i Dottori: *Si in aliquo* Lapide, *vel columna inveniatur scriptura, fides est adhibenda*. (*glos. in c. sane in verb. disticis* 24. *q.* 2. *& in c. cum caussa de probat. & ibi omnes Scribentes. Specul. de probat.* §. *videndum, num.* 12. *Jas. in l. sane, num.* 26. *d. si cert. petat. Aret. inst. de action.* §. *pœnales, num.* 2. *Hyppolyt. in l. pœnam.* §. *qui in rationibus. C. de falsis, & de probat. num.* 191. *Hier. de Monte de finib. cap.* 61. *per totum. Mascard. de probat. concl.* 105. *posteaquam, nu.* 10. *& concl.* 399. *confines, nu.* 5. *& allegata per Cagnol. in l.* 2. *num.* 67. *d. de orig. jur. & per Poydorum Ripam observat.* 68. *Cravet. de antiq. tempor. par.* 1. *vers. octava datur, num.* 13. *tract. to.* 17. *fol.* 141.) dove dicono la ragione della efficacia di tal prova.
8 *Talis scriptura in* Lapidibus, *aut columnis publice apparet, & inducit notorium: ob id imputandum videtur ei, de cujus præjudicio agitur, cur non contradixerit*, come fece lo stesso Federico, il quale contraddisse alla memoria,
9 ed iscrizione, che si trovava nel palazzo Lateranen-

nense ; tenendo egli , ma contra ragione , che fosse pregiudiziale all'Imperio : di che si ragionerà più a basso ; e come è il caso, che narra il Ceppola . (*de servit.urb. præd. c.* 70. *nu.* 9.)

10 Questa pratica forse fu appresa da' Greci , come da quelli , da' quali si hanno imparate le altre leggi ; (*l.* 2. *d. de orig. jur. T. Livius dec.* 1. *lib.* 3. *Dio. Halicarnas. lib.* 10.) perciocchè i Mantinei , avendo fatta giornata con i Tegeati presso Laodicea con vittoria incerta ; i Tegeati , avendo drizzato un trofeo , come era ordinario nelle vittorie ; i Mantinei , quasi contraddicendo , per levare tal pregiudizio alla lor gloria , ne drizzarono un' altro al dirimpetto . Lo stesso fecero i Siracusani contra gli Ateniesi ; i quali a Plimirio avendo medesimamente drizzato un trofeo, quelli al dirimpetto ne drizzarono un'altro ; come lo stesso intravenne tra essi , e i Corintj , quelli in Achaja , e questi a Lepanto . (*Thucid. lib.* 4. *pag.* 241. *& lib.* 7. *pag.* 351. 537.) Così doveva contraddire chi si sentiva aggravato del predetto trofeo di memoria; e non aspettare che ciò facesse l'Avversario in una distanza di già quattrocento anni : però , non essendo fatto ciò a que' tempi , manco a questi , senza intera cognizione , non men che senza causa , e interesse , si doveva fare . E se si rispondesse con una legge, che non sempre tali pietre possano far memoria , e fede di quel che vi han scritto sopra ; si risponde , che s'intende delle pietre de' sepolcri , dove la legge distingue , che , se vi si mette dentro il cada-

ve-

vero, resta sepolcro semplice; ma se non vi si mette: *Erit monumentum memoriæ caussa, factum* „ *in posteros prodita*: così conchiudono i Dottori, che le pietre pubbliche fanno fede; (*l. monumentum. d. de relig. & sumt. funer. ubi glos. sequitur Bald. consi.* 310. *jurispatronat. in* 10. *vol.* 5.) perchè le scritture ne' sepolcri, dove non evvi cadavero, non s'intendono rogate, cioè, fatte a posta, per far attestazione, e memoria legale; e tanto è lontano, che quello sia luogo per tal effetto, che già fu costante creder volgato, e ridotto in verità di proverbio, che chi leggeva le iscrizioni de' sepolcri perdesse la memoria; di che ne attesta Cicerone; (*de senectute in princip.*) „ *sepulchra legens vereor*, „ *quod ajunt, ne perdam memoriam*: onde di certa sorta di memorie ne' sassi vien detto appresso Tacito; *pro sepulchris spernuntur* (*lib.* 4.) Con tutto ciò non sono tanto prive di fede, che non diano amminicolo di pruova; come, per provare il buon successo del fatto di arme del Taro, del quale si parlerà in appresso al num. 129. il Guicciardini adduce la iscrizione del sepolcro di Melchior Trivisano quì nella Chiesa dei Frati Minori; per l'acquisto di Ceneda fatto dalla Repubblica, oltra altre pruove, si adduce l'epitafio nella sepoltura del Doge Tommaso Mocenigo a S.S. Giovanni e Paolo. (*Mascard. de probat. con.* 399. *confines num.* 11. *Guicciard. hist. lib.* 2. *p.* 58.) Onde, se non si cava se non tal qual pruova delle cose dalle iscrizioni de' sepolcri, non doveva il Sabellico, contrario

a se

13 a se stesso di quanto ha scritto nella Storia Veneziana, nella universal che scrive (*lib.* 5. *Eneade* 9.) maravigliarsi, che nel sepolcro del Doge Ziani non si facesse alcuna menzione di tal vittoria; perchè l' ommissione in simili luoghi può venire da diverse cause; o da umiltà, o da grandezza, che basti a dire il nome del personaggio, che si rinchiude, come quel che, detto il nome, dice *cetera norunt & Tagus, & Ganges*. Scrive il Guicciardini, che Gian Jacopo Triulzio, tanto celebre Capitano, non avesse altro scritto nel suo sepolcro, se non, in quello esso riposarsi chi innanzi non s' era mai riposato. (*lib.* 14. *pag.* 390.) Può ancora avvenire una tale ommissione per non rendere ingrati i sepolcri a' vinti, ed esporli alla loro ingiuria, col commemorare le vittorie ottenute: perlocchè Ciro, Re de' Persi, nel suo sepolcro, dove son narrate le sue grandezze, vi fè in fine aggiungere: *Itaque, ne mihi ob* „ *hoc monumentum invideas, rogo*. A questo fine „ nel sepolcro del Doge Andrea Dandolo, che è nella cappella del Battisterio di S. Marco, fu tralasciato l' Elogio fattogli dal Petrarca, che si legge nella *Lettera* 15. scritta al Benintendi, Cancellier grande, che ne lo aveva richiesto: dove commemorandosi le sue imprese di Candia, del Tirolo, dell' Istria, di Zara, della rotta data a' Genovesi a Sardegna, fu tralasciato, e postovi quello, che al presente si legge, dove non fa menzione veruna di quelle
14 imprese. Oltreachè, è stato uso de' Dogi antichi

chi ne' loro sepolcri non metter nè ornamento Ducale, nè anche il nome proprio; come nella stessa cappella si vede quello del Doge Soranzo. Il Doge Andrea Contarini sepolto a San Stefano nel chiostro non vi aveva ornamento Ducale, nè veruna lettera; e pur fu quello, che liberò la Patria dall' assedio con vittoria così singolare, e al tutto bisognosa contra i Genovesi a Chioggia. Scritte da me le suddette cose, mi è venuto a mano il Libro della Repubblica del Cardinal Contarini, il quale nel Libro primo in questo proposito così scrive: „ Ma gli antichi nostri „ tutti di uno in uno consentirono di aggran- „ dire la Repubblica senza aver rispetto della uti- „ lità privata, e dell' onore. Da questo ciascun „ può far conghiettura; che nessuna, o molto „ poche memorie di Antichi sono a Venezia, „ di uomini per altro chiarissimi in casa, e „ fuori: dirò un'esempio solo, tra molti, di An- „ drea Contarini Doge, mio parente. Al tem- „ po della guerra Genovese, importantissima, „ e pericolosissima di tutte, con incredibil sa- „ pienza, e singolar grandezza di animo, salvò „ la Repubblica; e data loro una grandissima „ rotta, fracassò i nemici già vittoriosi, tutti „ o ammazzati, o fatti prigioni. Conservata „ la Patria, ordinò nel suo Testamento, che „ alla sepoltura sua, la quale ancora al dì d' oggi „ si vede a San Stefano, non si mettessero al- „ cune insegne, nè armi della famiglia nostra; „ ma che pur ivi non vedrai scritto il nome „ di sì gran Doge „. Il nome, e adornamento,

che ora si vede, è per opera di Jacopo Contarini, Senatore di riverente memoria, il quale, tutte le buone arti, ed ogni virtù amando, ravvivarle si affaticava: Egli fu il promotore, coadjutore, e mantenitore del Bardi, che fe la raccolta della Storia di Papa Alessandro, alla quale però l' Avversario non si ha saputo acquetare.

16 Quì non debbo ommettere lo sfacciato mendacio, che contra le predette cose dice Giorgio Merula (*lib. 6. Geograph. sive antiq. Vicecom.*) che nell' Epitafio del Doge Ziani, dopo aver numerate le vittorie ottenute da altri, di questo fatto di Papa Alessandro non dica altro, se non: *binos conjunxit gladios*: se questo fosse vero, forse avrebbe qualche ragion esso, ed il Sabellico di dubitare. Ma la scrittura è molto diversa; la quale, avanti che si perdesse nella nuova fabbrica della Chiesa di S. Gregorio Maggiore, il Sansovino, tanto benemerito di questa Città, nel dar conto delle sue preclare cose memorande, l' ha registrata nel libro quinto della sua Venezia; non mi dispiacerà, quì scrivendola, farla leggere, per convincere di tanto mendacio l' Autore, qualunque i versi siano.

Hic Dux egregius, sapiens, dives cenerescit,
Vivit cum Christo, Mundo sua fama nitescit,
Sebastianus vocitatus in orbe Zianus,
Cum Papa, Princeps, Clerus, plebs hunc recolebat,
Justus, purus, castus, mitis, cuique placebat.
Consilio pollens, bona plantans, & mala tollens,
Robur amicorum, patriæ lux, spes miserorum,
Et flos cunctorum, Dux electus Venetorum.

Bi-

Binos conjunxit gladios , & more refulsit ,
Eloquium sensus , bonitas clementia census ,
Illi parebant , nulla virtute carebat .

Dove le parole : *mundo sua fama nitescit , cùm Papa Princeps hunc recolebat ; bona plantans , & mala tollens , robur amicorum , spes miserorum , binos conjunxit gladios* , non venendo a nomi particolari , per i rispetti già detti , ma applicate al fatto tanto notorio , come era allora , ed è al presente , pur troppo bastano : massime che sotto di lui non vi è da raccontar altre vittorie , nè fatti notabili , come asserisce il Merula .

17 II. Seconda stilografia è la pittura messa nei luoghi pubblici , dove si descrivono le vittorie ottenute ; come quelle marittime di Agrippa , che le fe dipingere nel portico di Nettuno ; quella di Gracco nel Tempio della Concordia ; ne' publici trionfi ancora si portavano : di quella di Messala , di L. Scipione , di Ostilio Mancino fa menzione Plinio (*lib. 30. cap. 4.*) quelle di Trajano , e di Antonino sono descritte nelle loro colonne a Roma , ma con figure di mezzo rilievo in marmo , che ancora si veggono : questa fa fede , come le lettere scolpite ne' sassi , non essendo altro la pittura , che orazione , che tace , e l'orazione , pittura che parla ; onde i Greci , non facendo differenza da Pittura a Scrittura , come considera il Cardinal Paleotto , ambe le chiamano γραφὴν : anzi per memoria è più efficace la Pittura , che la narrazione in iscritto , come si vede nell'uso della memoria artifiziale , che per via d'immagini si supplisce alla natura-

le: sopra che dice Quintiliano: (*lib. 11. cap.* „ *3.*) *pictura tacens actus, & habitus semper* „ *eosdem sic interños penetrat affectus, ut ipsam* „ *vim dicendi nonnunquam superare videatur:* „ dove i Padri nel Concilio Niceno secondo dissero: „ *major est imago, quam oratio; atque hoc providentia Dei contigit propter idiotas homines*, perchè servono per lettere degl' ignoranti. (*Action. 5. Concilior. tom. 3. fol. 501. c. perlatum de consecr. dist. 3. D. Thom. 2. 2. q. 94. art. 2. primum. Capella Tholosan. q. 303. & allegata per Cardinalem Paleottum de sacris imaginibus, & profan. lib. 1. cap. 5. Franc. Curt. de feud. part. 1. in princ. num. 16. & per Cepollam de serv. urb. præd. c. in f. & per Doct. in c. 1. in prin. de pace tenend.*) Dove l' Alvarotto, volendo addurre testimonj della verità di detta Storia, dopo aver allegate sopra ciò le croniche, e gli annali de' Pontefici, allega le pitture, che la descrivono in Venezia, ed in Siena: „ *Ut de* „ *prædictis patet in aula solemni Civitatis Venetiarum, ubi hæc historia mirabiliter picta est. Præterea dicta historia satis diffusa in aula Ci-* „ *vitatis Senarum: ex eo quod dictus Papa A-* „ *lexander fuit natione Senensis.* Così anche altri, come testimonio degno di fede, allegano dette pitture: Ermano Schedel nella cronica stampata in Norimberga, Giovanni Stella nelle vite de' Pontefici sotto Alessandro; Francesco Modesto nel libro 2. della sua Venezia di Pietro Messia nella vita di Federico; Remigio Postillator di Giovanni Villani, per supplire quello, che

ivi

ivi manca (*lib.* 5. *c.* 3.): ma Francesco Sansovino nella sua Venezia vi aggiunge quelle di Roma con le sue iscrizioni: dice, che ve ne era una nel Palazzo Lateranense con alcuni versi; gli ultimi de' quali dicevano:

Nam PROFUGUS LATET IN VENETIS *tandem manifestus*

Regi Romano pacificatus abit.

La iscrizione sotto la pittura del Vaticano nella Sala Regia si dice: „ ALEXANDER PAPA „ III. FEDERICI I. IMP. IRAM, ET IMPETUM „ FUGIENS, ABDIDIT SE VENETIAS; COGNI„ TUM, ET A SENATU PERHONORIFICE SU„ SCEPTUM, OTHONE IMP. FILIO NAVALI PROE„ LIO A VENETIS VICTO, CAPTOQ. FEDERICUS „ PACE FACTA SUPPLEX ADORAT, FIDEM, ET „ OBEDIENTIAM POLLICITUS; ITA PONTIFICI „ SUA DIGNITAS VENETÆ REIP. BENEFICIO „ RESTITUTA. MCLXXVII.

E perchè non si creda, che ciò sia stato capriccio del Pittore, come vuol inferire l'Autor degli Annali, è da saper, prima che detta Storia fosse dipinta, e col predetto Elogio sottoscritta, fu da Pio IV. ordinata una congregazione di Cardinali, tra i quali entrava l'Illustrissimo Cardinal Sirletto di veneranda memoria: di che me ne diede conto Marc' Antonio Gadaldino, suo famigliare, e gentil'uomo letteratissimo: questi fecero diligentissimo processo degli Scrittori, e delle scritture, come de' testimonj degni di fede, in guisa che si dovesse far una canonizzazione, e in quella maniera che Dio non lascia fal-

lare la Chiesa nelle sue asserzioni: pervenuto il Pontefice in fondatissima cognizione di verità, ordinò la pittura a Giuseppe Salviati, Maestro celebre, e singolare, che da Venezia fu chiamato, di tal lavoro mi disse aver avuto mille ducati, che non si spendono così in meri capricci de' pittori. E perchè la pittura così ordinata dee far pruova, e piena fede; Alessandro IV. fe dipingere in una loggia di Castel Santo Angiolo l'ossequio, e la riverenza di Carlo VIII. servente alla sua Messa Pontificale, acciò tal cerimonia si conservasse nella memoria de' Posteri. (Guicciard. lib. 1. car. 35.)

21 Questi sono istrumenti pubblici rogati da' Principi liberi, e che non conoscono superiore; che la lor gloria, e grandezza è la libertà; ne' quali quando cadesse mendacio, sarebbe imbrattar il lor splendore; perchè è qualità quidditativa di chi è libero non dire se non verità; come è qualità servile dire il mendacio.

22 Però dicono i sacri Canoni, che Dio non lascia mentire la Chiesa Romana, (*c. a recta, gl. in c. quodcumque.* 24. *q.* 1.) alla quale anche si conviene quello, che si dice delle persone pesate, e gravi:

Non dirà il falso essendo sì prudente.
(*Homer. Odys. lib.* 2.)

Qui corre la stessa ragione, che cade, se occorresse scoprire un mendace nelle sacre lettere; delle quali dice Sant'Agostino (*in Epist. ad Hieronymum transumtive in c. si ad scripturas dist.* 9.): „ *Si ad scripturas sacras admissa fuerint* „ *vel*

„ *vel officiosa mendacia*, *quid in eis remanebit* „ *auctoritatis? quæ tandem de scripturis illis sen-* „ *tentia proferetur? cujus pondere contentiosæ fal-* „ *sitatis conteretur improbitas?* „ e ne' termini nostri: se i prelati, nel canonizzare questa Storia, col pubblicarla nella Sala regia, avessero pubblicato un mendacio, dice Clemente Cardinal di „ Aracæli (*de Theologicis Institutis cap. 61. fol.* „ 34) *Si prælatus prædicans misceat mendacium* „ *jocosum, nihil auctoritatis remanet in doctrina* „ *illa: potest enim quilibet dubitare de quocum-* „ *que dicto ab eo, sicut de mendacio: vel qua* „ *ratione non assentiret illi mendacio jocoso pri-* „ *ma ratione nec alii dicto, & ita periret au-* „ *ctoritas Doctoris in docendo, & utilitas Popu-* „ *li in audiendo*: al quale sottoscrive il Cardinal Alessandrino, che nel Pontificato fu Pio V. „ lo stesso Cardinal Baronio anche egli dà ar- „ gomento a questo (*tom. 3. sub anno 305. fol.* „ 18. *Annal.*) *in hos vero plane accidit, ut,* „ *aliquo vel levi mendacio semel offensus legen-* „ *tis animus, nutet in reliquis, atque vacillet in* „ *veris; nec valeat tuto, firmoque pede consiste-* „ *re, sed vera quæque suspecta habeat qui in me-* „ *dacium semel impegit.* „ Così pur non lascia fallare i prelati di Santa Chiesa nella canonizzazione, è sua dottrina nel Vangelo: *Qui fidelis est* „ *in minimo, & in majori fidelis est*: altrimen- „ ti *quod verum est, quis credet nobis?* (*Luc.* „ 16.) La stessa riputazione perderebbe la Repubblica, della quale scrivono i Giureconsulti: „ VENETORUM DOMINATIO *falsitatem non scri-*

 „ *be-*

„ beret ; & nefas est non solum dicere, sed cogitare „ (*Joannes de Anania consil.* 53. *num.* 4. *sequitur Card. Tuscus in verb. Venetorum laudes*, *concl.* 70. *num.* 38. *vol.* 8. *fol.* 504. *ubi ait :*) „ *Creditur litteris Serenissimæ Dominationis* VENETORUM *etiam ad eorum commodum*, „ *propter excellentiam eorum :* „ però è un error di quello che scrive il Guicciardini in proposito di Papa Alessandro, che il testimonio
24 de' Veneziani sia sospetto : (*St. lib.* 8. *car.* 136.) è lunga consuetudine, che le loro scritture, come veridiche, sono adoperate ne' negozj pubblici co' Principi, alle quali è prestata piena fede : sopra di che dicono i Giureconsulti, che la pruova fatta in Venezia secondo la sua consuetudine fa fede da per tutto ; ed allegano il Canone, che dice ; „ *Si consuetudo illius Patriæ obtinet approbata, ut instrumentis illius Regis fides adhibeatur ; vos ea secure poteritis admittere .* „ (*c. cum dilectus de fid. instr. & ibi gl. Fel. n.* 42. *per Host. Card. Ant. & Abb. Barbat. in c. cum causam num.* 5. *de probat. & de civitate Vene-*
25 *tiarum in terminis probat. Jo. And. in addit. in Spec. de instr. edit.* §. 7. *nu.* 4. *in fi.*) Alle quali cose congiungendo quello, che si è detto di sopra, che questi documenti pubblici inducono il notorio, perchè gl' interessati non contraddicono, ne nasce pienissima pruova.

26 E perchè la pittura ne' luoghi pubblici fa così efficace pruova, non è maraviglia, se, avendo Innocenzio II. fatto dipingere nel Palazzo Lateranense la coronazione, che fece a Lotario della

la corona dell' Imperio colla iſcrizione preparata al num. 9., Federico vedendo, che detta pittura, e iſcrizione era iſtrumento pubblico, che, non contraddetto, faceva pruova tale, che induceva il notorio, contraddiſſe, e fece offizio ardente, che ſi levaſſe: ſi legge ancora la ſua „ epiſtola dove dice: A PICTURA *cœpit, ad ſcri-* „ *pturam pictura proceſſit: ſcriptura in auctori-* „ *tatem prodire conatur; non patiemur; pictura* „ *deleatur; ſcripturæ retractentur.* (*Chronica* „ *Sueviæ lib.* 10. *p.* 2. *Gunterus de geſtis Fri-* „ *der. lib. 6.*) In queſto ſi porta bene il Sabellico a difendere la verità della Storia colla pittura del maggior Conſiglio, che non è ſtata mai contraddetta dagl' intereſſati (*Enead. 9. lib.* 10.) anzi è tanto lontano, che gl' intereſſati contraddicano, che la ſteſſa Storia dice il Bardi eſſer dipinta in Auguſta nella caſa de' SS. Fucari; come una ſimile Storia intravenuta in Cadore ho viſta dipinta
27 ſopra una caſa a Bornic, oltra tanti Scrittori Tedeſchi che la narrano, come ſi vedrà più abaſſo. Però non oſta quello, che in contrario adduce l' Autore degli Annali col verſo di Orazio:

„ —— *Pictoribus, atque poëtis*
„ *Quidlibet audendi ſemper fuit æqua poteſtas.*

Quaſi che voglia così tal autorità togliere la fede alle pitture, contra tante che di ſopra abbiamo allegate. I Teologi, che ſcrivono delle pitture Eccleſiaſtiche, dicono, che quel verſo non ſi eſtende alle pitture di S. Chieſa; e ſoggiungono: „ „ *immo nec in profanis quidem picturis quodlibet*

au-

audendum est a pictoribus. „ (*Corradus Brunus de imaginib. Jo. Molanus de picturis lib. c.* 2.) Ma il verso veramente s' intende, quando formano animale, o cosa che repugna al senso, e al credere, com' era quello, sopra il quale parla Orazio: „ *Desinat in piscem mulier formosa superne;* „ come meglio i Filosofi dichiarano, „ *Pictoribus licet quacumque forma animal in tabula ponere, ita & animo comminisci formareque.* „ (*Temistius de anima lib.* 3. *cap.* 11. *in fi.*) Ciò si intende ancora, quando alle pitture contraddicono le scritture autentiche; come scrive Santo Agostino, il quale trovò chi prestava tanta fede alle pitture, che pretermetteva quella che gli somministravano le sacre lettere. (*de consensu Evangelistar. lib.* 1. *cap.* 10. *oper. vol.* 4. *fol.* 128.) Par certo in questo, che l' Autor non abbia mostrata la sua solita prudenza, anche per quello che i Padri nel secondo Concilio Niceno ci istruiscono dell' utile, che apportano le pitture sa-
28 cre, dicendo: *ipsæ igitur sacræ imagines, & picturæ tam musicis operibus, tam colorum delineatæ* „ *in nostrum doctrinæ zelum, & typum eriguntur,* „ *& pictæ sunt, ut & illis conformes idem certamen* „ *apud Deum exhibeamus, quo & nos in statu &* „ *parte constituat, quo illi fuerunt, & coheredes regni sui cœlestis faciat,* „ (*d. actione* 5.) di modo che le pitture di questa Storia, essendo nella Sala del maggior Consiglio, dove si riduce tutta la Nobiltà a creare i Magistrati, possono servire per specchio a' presenti per esser conformi a' loro progenitori nel prestar servizio a San-

Santa Chiesa, e nelle occasioni a non si mostrar degeneri da essi; e per conseguir quello splendore e que' premj, che quelli acquistorono alla Repubblica: ma questo si affatica per toglier la fede a tal opera; per togliere così importante frutto a Santa Chiesa, di che tante volte ne ha avuto bisogno, anzi urgentissima necessità; con che si ha conservata tante volte, come lo stesso Avversario altrove afferma, la libertà, e grandezza.

III. Le Croniche sono libri particolari delle Cit-
29 tà, dove di tempo in tempo si raccolgono le cose più antiche, come dimostra il nome: queste provano, quando è solito prestar loro fede, come insegna Bartolo. „ *Istis si a nostris ante nos* „ *creditum videmus, & nos etiam debemus credere.* „ (*in l.* 1. *num.* 22. *d. si cert. petat. & ibi Doct. Fel. in c. inter dilectos*, *num.* 12. *cum concordatis ibi de fide instrum. Grat. cons.* 9. *factis*, *num.* 9. *& per Masc. de prob. concl.* 287. *per totum. Syntagma comm. opin. Cod. tit. de Tabel. & fide instr. num.* 340.)

30 Questo fatto si narra da tutte le Croniche della Città, spezialmente dalla Delfina, Sanuta, e Dandola; questa è composta da Andrea Dandolo, Doge di Venezia, e vicino a que' tempi; ed è allegato dall' Autor degli Annali; il quale non può ricusare, allegandolo per Autor degno di fede. Questo narra minutamente il fatto conforme alle Stilografie sopra narrate. Se ne trova un'altra intitolato *Chronica Alexandri*, della quale ne era fatto un sommario registrato nella Sagrestia di S. Ciriaco in Ancona, che copiato fedelmen-

te

te colla legalità abbiamo nella Cronica Sanuta; ed è quella, che l'Autor registra, il quale, in vece di dir Cronica, dice *Canonica Alexandri*; dice averla fatta venir da Parenzo: narra le cose negate dall'Autore, cioè la fuga del Papa incognito a Venezia nel Monastero della Carità; la Vittoria de' Veneziani alla punta di Salbore in Istria; la presa di Ottone, e la umiliazione di Federico a' piedi del Pontefice in Venezia. La copia di questo transunto si truova nella Chiesa di Parenzo per la stessa ragione, che si trovava nella Chiesa d'Ancona, per l'indulgenze lasciate a quelle Chiese: quella indulgenza quì fu poi confermata con bolle espresse di Eugenio IV. e di Pio II., il transunto della Cronica così parlando, in questo proposito dice: „ *Locus ubi fuit victoria vocatur la punta di* „ *Salbore in partibus Istriæ; & ibi est una Ec-* „ *clesia S. Joannis, in qua PP. Alexander die,* „ *sicut fuit victoria; in festo omnium Sanctorum* „ *concessit plenariam indulgentiam ad perpetuam* „ *rei memoriam*. „ Nelle suddette Croniche è registrata la epistola scritta alla Serenissima Signo-
31 ria sotto il Doge Giovanni Delfino dal Vescovo Capitense, che si trovava in Roma Luogotenente del Vicario d'Innocenzio VI., dove manda la narrazione della predetta Storia: nel principio della epistola dice, che il libro, donde la cava, è antico, e degno di fede, e s'intitola: *De Historiis sacræ legis*; la particola, che è della suddetta narrazione, ha titolo: *De memorabilibus Alexandri Papæ III.*, la copia mandata è auten-

tica

tica del 1357. di mano di Notajo pubblico Romano: in somma riferisce la venuta di Papa Alessandro a Venezia sconosciuto; l'Armata che i Veneziani fecero contra Federico, e la battaglia, e la vittoria, che ottennero; la venuta di Federico a Venezia a' piedi del Pontefice, la Indulgenza lasciata nella Chiesa di San Marco, che incomincia la vigilia dell'Ascensione, per eterna memoria: dice il Vescovo esser quel libro antico, e degno di fede: è ragion legale il credere a' libri antichi: (*cap. cum causam*, *& ibi glos. & Dec. num. 3. de probat. & alleg. per Guid. Pap. decis. 193. quia in hac. in f. & per Mascard. de probat. concl. 396.*) il che fu messo in pratica nel Concilio di Firenze, dove la antichità di un testo di Basilio provò il suo detto della processione dello Spirito Santo, al quale i Greci si acquetarono. (*Synod. 8. sess. 5. in f. & sess. 25. col. 2. & seq. Concilior. tom. 4. fol. 798. & 845. Antonin. histor. p. 3. tit. 22. cap. 11. in princ.*) Questo libro di Basilio, o un simile antico, si trova nella libreria di S. Marco, tra quelli del Cardinal Bessarione, nel quale si trovano le parole, che dagli altri testi volgati sono state fraudolentemente ommesse. Lo stesso fatto di Papa Alessandro si trova commemorato in una Cronica antichissima trovata già due anni nel Monastero delle Vergini, con proposito di trattare la fondazione del Monastero, che fu al tempo, che Papa Alessandro, e Federico si trovavano a Venezia per la occasione della pace, dopo seguita la vittoria navale. Per

sigillo di queste sarà la Cronica volgata dello Ordine de' Canonici regolari, nel Monastero dei quali alla Carità venne Papa Alessandro: senza questa potrebbe qualcheduno stare coll'animo sospeso, come detti Padri non avessero memoria ne' loro archivj, che ne dia contezza: da questa, che s' intitola: *Chronica Canonici ordinis*, nel lib. 4. al c. 7. abbiamo cavato in sommario la seguente attestazione. „ *Alexander Papa III.* „ *Senensis, sedit annis XXI. & diebus xix. Vir* „ *certe strenuus, animique excellentissimi: hic* „ *continue in perturbationibus fuit. Pessimus, et* „ *iniquus Imperator (Federicus) tres successive* „ *Pontifices adulterinos adversus Alexandrum creavit: postea Romam veniens, ipsum persequitur, & cum non esset ei locus ubi lateret,* „ *mutato habitu, Venetias fugit, & tanquam* „ *Canonicus regularis incognitus de remotis partibus veniens, in Monasterio S. Mariæ de Charitate Canonicorum regularium susceptus est;* „ *ubi tandem cognitus est, & a Senatu Veneto,* „ *tamquam Romanus Pontifex, sublimatur. Audiens Federicus Romanum Pontificem Venetiis* „ *adesse, misit Othonem filium suum, ut eum sibi* „ *captivum adduceret, sed Sebastianus Zianus* „ *Venetiarum Rex ipsum Othonem comprehendit,* „ *& Venetias captivum ad Pontificem duxit, & sic* „ *inter eos pax facta est. Alexander autem pro* „ *beneficiis acceptis quibusdam gratiis, & privilegiis Ducem Venetiarum, & Senatum exornavit, & Ecclesiæ nostræ S. Mariæ de Charitate singulis annis multas indulgentias concessit.* „

Quì ſi abbiano per eſpreſſe tutte le altre Croniche allegate dal Sanſovino, e Bardi; alle quali in cambio ſieno aggiunte le ſuddette da eſſi allegate. Con paſſo pari camminano le Storie, le quali inducono il notorio delle coſe che narrano giuſta la fede, che loro vien preſtata, come ſi fa delle Croniche; ma ſono differenti in queſto, perchè le Croniche fanno memoria ſuccinta delle coſe antiche; ma le Storie ſono ſcritte diffuſamente dagli Scrittori, che o hanno inteſo da chi vi era preſente, o è ſtato vicino a que' tempi, e con tanta fede ſcrivono, quanto veduto aveſſero; dove deriva il nome della Storia da ἱστορεῖν, che è vedere, e conoſcere; perchè non ſi chiamava ſcriver Storia colui, che non aveſſe veduto le coſe, che ſcriveva: (*D. Hieron. in præf. bibliæ, ubi de modo intelligendi, gl. in c. jejunium diſt. 76. Iſidor. Ethymol. lib. 1. Gellius lib. 5. cap. 18. Budæus in comment. linguæ Græcæ col.* 1071.) perlochè le Storie prendono piede di far pruova ne' giudizj legittima, purchè ſi abbia meſſo in uſo di preſtar loro fede (*c. de quibus diſt. 20. & per omnes ſcribentes, in l. 1. d. ſi cert. petat. Hypol. in rubr. d. de probat. num. 193. Aſſlictus in præludiis feudor. nu. 192. Guido Papæ d. deciſ. 193. nu. 4. & ibi additio. Card. Pariſ. conſ. 23. prima. num. 233. vol. 1. Natta conſ. 636. multa num. 91. Dominus meus Menoch. conſ. 112. propoſitæ. 8. Gratus conſ. 9. facti num. 6. Decian. conſ. 7. in hac. num. 3. vol. 1. & conſ. 19. quamquam. num. 80. vol. 3. Purpur. conſ. 402. in hac ardua. nu. 29. &*

Margin: IV. 33

ſt-

sequen. Hier de Monte finibus cap. 62. num. 6. Mascard. de prob. conclus. 285. Chronicarum num. 6. late Melchior Canus locorum theologicorum lib. 1. per totum.)

34 Però non mancano gli Storici a far la parte loro, di testificare il fatto di Papa Alessandro, i quali si sono trovati a quei tempi, o vicini; o che da' documenti pubblici lo hanno cavato e ne parlano con tanta saldezza, quanto se avessero veduto.

Primo ci si offerisce Obone Ravennate, Autor di quel tempo, il quale nel lib. 7. e 8. della sua Storia narra particolarissimamente tutto quello, che accadde in quel tempo: nè è copia fatta già anni trecento nell' archivio pubblico; ne è parte nel libro del Bardi. Il Sabellico nella Storia Veneziana nel lib. 7. dec. 1. scrive la Storia di Papa Alessandro, (come egli professa) seguendo Obone, stimandolo esser stato a quel tempo. Girolamo Rossi nella sua Storia di Ravenna, e dell'Italia, al libro 6. così dice sommariamente, che sarà quanto leggere Obone, „ perchè *relatum censetur in referentem cum suis* „ *qualitatibus*: (*l. asse toto, & ibi Bar. d.* „ *de hered. instit. cum allegat. similibus, ut per* „ *Paris. cons. 160. difficultas. num. 18. vol. 4.* „ *Rota divers. decis. 36. p. 2. & allegat, per* „ *Annibal. in addit. ad Albam, cons. 289.* „ *caussa sub. num. 31.*) *Classe a Venetis, qui* „ *tumultuaria opera triremes triginta raptim one-* „ *raverant, & Caesarianae objecerant, commisso* „ *ad Piranum, eo loco cui est Salbore nomen,*

„ *prae-*

„ *prælio, disjecta, & triumphi ſpecie, cum om-*
„ *ni milite, atque ipſo potiſſimum Othone Vene-*
„ *tias deducto, ubi* OBO RAVENNAS *teſtis eſt,*
„ *qui Friderici, horumque temporum acta elegan-*
„ *tiſſime deſcripſit*. „ Queſto teſto, e teſtimonio di Obone è ſtata un' altra pietra, dove l' Autor degli Annali non vi ha uſato urtare, ma ha voluto copiare dal Bardi l'atteſtato della Cronica Beſſariona, che, come diremo a baſſo, ha da muover maraviglia.

35 Secondo, Storico è Aicardo, che, contemporaneo, ha ſcritto i fatti di quei tempi ſecondo che alla giornata accadevano: il ſommario di quanto ſcrive di queſto è riferito da Bernardino Corio, nella ſua Storia di Milano, nella prima parte, dove incomincia da i fatti di Federico, e così dice: „ *In queſta medeſima tempeſtate il Barba-*
„ *roſſa, avendo inteſo, come Aleſſandro Pontefice*
„ *venuto era a Venezia, ſi ſdegnò contra quello*
„ *Senato: il perchè Otho ſuo figliuolo con ſettan-*
„ *tacinque navi longhe, munite da combattere,*
„ *deſtinò verſo Veneziani: della qual coſa Aleſ-*
„ *ſandro, e Ziano, Duce della Città, avendo no-*
„ *va, trenta navilii armarono di genti ſcelte;*
„ *le quali eſſendo pervenute in Iſtria, e vicinateſi*
„ *al nemico, non aſſai longe dal promonterio de*
„ *Salborio, con grande animo fu commeſſa la*
„ *pugna; la quale alla genti Veneziana finalmen-*
„ *te voltandoſi benevola, quarantotto navi con*
„ *la regia trireme remaſinò captive. In modo che*
„ *Otho con molti principi prigione fu condotto a*
„ *Venezia, dove dopo molti concilii con licen-*

,, *za del Pontefice*, *e Ziano*, *essendosi cele*,, *brata la pace con capitolo*, *che l' Imperadore*,, *da Alessandro si conducesse a Venezia*. Nella quale narrazione è da notar primo; che, *si re-*
36 *latum* (come dicemmo) *censetur in referente*, parla Aicardo autor di quel tempo. Secondo, lo riferisce il Corio, che, come scrive nel proemio, professando di aver cavata la sua Storia da Autori fedeli, e da scritture autentiche, viene a far legalità al detto Autore. Terzo, il Corio è Milanese, e scrive la Storia della sua patria; dove, se potesse affermare, che la vittoria sola de' Milanesi avesse ridotto Federico a dimandar pace, e non quella de' Veneziani, come si affatica l' Autor degli Annali, chi non sa, e crede, che lo avrebbe fatto? Ultimo, il Corio è Autore antico, di molta gravità, della cui legalità dicono i Giureconsulti; ,, *Fuit* ,, *deputatus ab illustrissimo Ludovico Sforcia tum* ,, *tenente Ducatum Mediolani*, *qui ei hac de cau*,, *sa dabat stipendium*; *& suadetur*, *nisi fecisset* ,, *de mandato Principis*, *non potuisset habere* ,, *tot exempla investiturarum*, *& jurium*, *prout* ,, *ibi aggregavit*: *quo casu tamquam* LIBRO ,, DEPUTATO DE PUBLICO *credendum est*: ,, ,, (*Joan. Nevizan inter consilia Bruni*, *cons.* 12.
37 *partes num.* 80.). E perchè l' avversario sta su questo punto, che Papa Alessandro venisse a Venezia trionfante solamente, non fuggitivo, non è da tralasciare il testimonio di Pietro delle Vigne, il quale fiorì in que' tempi, ne' maneggi, e negozj dell' Imperadore con Santa Chiesa;

sa: nel principio dell'epistole, dove intieramente è registrato il *c. ad apostolica de re jud. in 6.* dice; „ *fece (Federico) un' altro Papa, e* „ *mise altri Vescovi nelle Chiese dell' Imperio;* „ *ma alla fine andò a Vinegia, ove il diritto* „ *Papa era* Fuggito, *e li fece suo comandamen-* „ *to:* „ la quale autorità si può aggiungere a quello, che di questo dice di aver visto il Bardi; cioè, nella vita dell' Imperadore che scrive, fa menzione della presa di Ottone. Con questa stes-
38 sa regola, *relatum censetur in referente*, si possono leggere i Commentatori di Dante, suoi scolari, che furono già trecento anni, nel commento del Landino al canto 18. del purgatorio, i quali egli afferma aver veduti, e *ad unguem* scrive la detta Storia, come i Veneziani la narrano e dipingono; parte de' quali registra il Bardi con molto numero di altri Storici, che in conformità scrivono; al quale aggiungerò i seguenti da lui tralasciati colle considerazioni sopra alcuni, che egli semplicemente nomina; quanto agli
39 altri, che egli allega, intendo, per corroborazione della verità, che quì si abbiano per repetiti. Benvenuto de' Rambaldi, Autor di trecento anni, nel suo Augustal, che tra le opere latine del Petrarca si legge sotto Federico, segue detta Storia; ed in fine dice: „ *Alexandrum* „ *Papam persecutus, apud Venetos victus, &c.* „
40 che è quanto più diffusamente scrive il Beato Antonino nella sua Storia: (*p. 2. tit. 17. c. 1. §. 10. in fi. fol. 214.*) „ *Cum Fridericus Impera-* „ *tor veniret ad Urbem, Alexander, timens ejus*

 „ *po-*

„ *potentiam*, *Venetias refugit*, *ut manus ejus* „ *evaderet: ſuper quo indignatus Imperator*, *armavit contra Venetos claſſem*, *cui præfecit Othonem filium ſuum*; *&* *ad repoſcendum Alexandrum Pontificem miſit*. *Verum Otho filius Imperatoris primo concurſu navali prœlio ſuperatus* „ *a claſſe Venetorum*, *qui juvabant partem Eccleſiæ Sanctæ*, *&* *Alexandri*, *captus*, *ductus eſt* „ *Venetias*. *Anno autem ſequenti*, *procurante* „ *Othone filio Imperatoris*, *qui captus erat*, *ablata* „ *eſt diſſenſio inter Papam*, *&* *Imperatorem*; *&* „ *facta eſt pax*. *Indeque magnus honor & gloria* „ *ſecuta ſunt Venetos*, *quibus ad perpetuam rei* „ *memoriam Pontifex ſummus quædam inſignia* „ *perpetuo ferenda donavit*. *Miror autem*, *quod* „ *nec Vincentius in ſpeculo hiſtoriali*, *nec Joannes de Coli faciant mentionem*. „ Dove è da notare, che ſcrive la fuga di Papa Aleſſandro a Venezia; la vittoria avuta contra l'Imperadore; e la preſa di Ottone ſuo figliuolo. Si attenda ancora, che la battaglia fu un'anno avanti la pace fatta; e che in queſto luogo non vi metta il calcar del piede del Papa ſul collo dell'Imperadore; il che riferiſce poi in altra ſcrittura, come diremo al ſuo luogo, al num. 55. Oltra ciò, la maraviglia che fa, che Vincenzo, nè Giovanni di Coli, non abbiano toccata queſta Storia. Conſideraſi poi la gravità dello Storico, che è Teologo, e verſatiſſimo in tutte le Storie, avendole ſcritte dal principio del Mondo ſino a' ſuoi tempi.

41 Nello ſteſſo tempo Laonico Calcondila, Ateniéſe,

se, nella sua Storia Greca al lib. 4. scrive dello stesso fatto, come i Veneziani hanno messo in Sedia Papa Alessandro dopo la vittoria ottenuta contra Federico, il quale chiama Re barbaro, insinuando il suo cognome di Barbarossa.
42 E perchè gli Scrittori delle Storie dicono: „ „ *Illud veritatis historiæ signum certum esse, si* „ *de iisdem rebus omnes consentiant* : (*Joseph.* „ *contra Appionem lib.* 1.) *omnes scilicet, quod* „ *a pluribus dignioribus* (*gl. in cap. de quibus. distin.* 20. *c. in canonicis.* §. *quidem de consecr. dist.* 1. *Barbat. consil.* 12. *illum num.* 21. *vol.* 4.) Reciterò alcuni, oltra i predetti, che seguono la detta Storia, forestieri, ed assai interessati per l'altra parte, che, non essendo vera, dovrebbono piuttosto contraddire; e sono di tal gravità, che il Mondo loro creder suole; anzi alcuni di essi, come tali, sovente sono allegati dall'Avversario. Raffaello Volaterrano in due luoghi ne scrive, (*Urbanor. commentar. lib.* 4. & 22.) il quale è da attendere, come quel che aveva alle mani, e versava i libri della libreria Vaticana, come egli attesta nel lib. 3., nè si è punto mosso dagli straccioni de' libri, come ha fatto l'Avversario, se pur vi erano al suo tempo: ha dedicata l'opera a Papa Giulio II., in faccia del quale, e di tutto il Mondo nell'aringo di Roma scrive detta Storia esser successa, come la narrano i nostri Scrittori: così sotto lo
43 stesso Giulio II. ha fatto Giovanni Stella nelle vite di 230. Pontefici che scrive. Jacopo Spigellio, Tedesco, parlando di Ottone, dice: „

„ *quem ceteri Scriptores, & externi, et noſtri, vi-*
„ *ctum navali prælio a Venetis ajunt in cauſa*
„ *fuiſſe, quod Pater ex diutina diſcordia in Ale-*
„ *xandri Papæ gratiam redierit.* „ (*in Scholiis*
ad Gunterum lib. 1. *de geſtis Friderici*) Ertemano Schedel, Tedeſco, nel ſuo volume *De hiſtoriis ætatum mundi fol.* 203. ſtampato in Norimberga, ſcrive parimente la preſa di Ottone, e la pace ſeguita per opera de' Veneziani. Alberto Cranzio, Autor diligentiſſimo delle coſe di Germania, che ſcrive, ſpeſſo allegato dall' Avverſario, ſegue la detta Storia, e dice (*Metrop. Saxon. lib. 6. cap.* 37. „ *Annus erat ſeptuage-*
„ *ſimus ſeptimus, & Euſebii continuator tradit,*
„ *octavus, ut alii nonus poſt mille centum, cum*
„ *Imperator, capto Othone filio, quem claſſi præ-*
„ *fecit,* VENETA CLASSE INTERCEPTO, VE-
„ NETIAS, *ubi erat ſummus Pontifex Alexander,*
„ PERDUCTO, *de pace, & reconciliatione efficaci-*
„ *ter cogitavit.* „ Il Continuator di Euſebio dice lo ſteſſo, tutto diretto contra quanto vuol affermare l'Avverſario; come fa Martino Cromero nella Storia di Pollonia, (*lib.* 11. *p.* 2.) e gli allegati dal Genebrardo nella Cronologia.
44 (*lib.* 4. *fol.* 611.) Vi ſi aggiungono altri foreſtieri, Giovacchimo Becichemo, Scodrenſe, nel ſuo panegirico; Gregorio Oldovino, Cremoneſe, nella ſua Venezia al lib. 3., Orlando Malavolta nella Storia di Siena p. 1. lib. 3. car. 34. tiene queſta narrazione per maggior verità. Modernamente Giuſeppe Bonfiglio, Coſtanzo, Cavalier Meſſineſe, nella Storia Siciliana p. 1. lib. 6. e p.

3. lib. 2., e per ultimo i Padri Gesuiti, nel cui seno *un tempo* unico refugio hanno *avuto* tutte le scienze, dottrine, e buone arti (mi sia lecito, quando allego uno di essi che scriva, allegarlo così in plurale; poichè i loro scritti non escono, se non purgati, ed approvati dagli altri) dicono per cosa chiara, senza veruna dubbietà, parlando de' Veneziani: „ *Vicere Filium Federici* „ *Aenobarbi Othonem, captumque obtulere Alexan-* „ *dro III. Pontifici, qui Venetias* Profugerat. „ (*Martinus del Rio disquisitio. mag. lib.* 4. *sect.* 3. *ca.* 540.) Ultimo, lasciando altri moderni, non lascierò di allegare anche i nostri Giureconsulti, i quali seguono la detta Storia, essendo Autori di professione, dove si tratta di roba, e di vita, che fa gli uomini più cauti, ed accurati; e però degni di esser seguiti in quel che seguono. Pietro Ancarano, Dottore antico, nelle sue letture canoniche (*in c.* 2. *num.* 10. *de constit.*) per confermazione della Storia: „ *pro* „ *quo* Veneti *arma sumpsere contra Imperato-* „ *rem Federicum, & obtinuerunt in bello.* „ M. Antonio Pellegrini *de jure fisci nel lib.* al titolo *de mari num.* 18. fa la stessa narrazione. Camillo Borello nel volume suo *de Regis Catholici praestantia, al cap.* 46. *nu.* 234. allega, e siegue Angelo Mattiaccio *de via juris, nel lib.* 1. *cap.* 36. e gli allegati dal Dottor Marta, i quali siegue parimente (*in stat. de jurisdictione p.* 1. *t.* 18. *n.* 21.): i Dottori Francesi parimente la seguono: Stefano Forcatulo J. C. (*de Gallor. Imper. lib.* 3. *pag.* 427.) „ *Plane Ducis* „ (*Venetiarum*) *ornatus didici non parum ad-*

„ *didisse Alexandrum III. Pontificem remunerantem scilicet Venetos, qui, Sebastiano Ziano, Federicum Aenobarbum Imp. navali prælio profligarunt.* „ Guglielmo Bodino nel luogo contra il quale scriveremo in appresso al num. 67. segue la detta Storia, come egli dice: „ *quæ omnibus omnium fere historicorum scriptis continetur:* „ e da alcune parole ivi mostra di non credere sì facilmente certe cose; e pur crede questa. Cristoforo Sturcio, Dottor di legge, Tedesco, nel suo libro *de Imperio Germanorum cap. 49. num.* 17. inerendo alla detta Storia, conferma la rotta dell' armata di Federico da' Veneziani; e giusta la dottrina legale di accordar la discordia dei testimonj in quel che dicono alcuni, che non Ottone, ma Errigo, primogenito di Federico, fosse Capitano; asserendo altri, che Ottone non avesse età abile a quel carico, egli scrive, che vi
45 fossero due figliuoli. Ma io non mi contento di questo accordo, perchè non ci è bisogno; che punto non osta l' ardito argomento del Sigonio contra la detta Storia, il quale ha tralasciata di narrare: dic' egli, che Errigo nel 1176. aveva anni undici; onde Ottone, terzo fratello, allora non poteva aver età abile a trattare negozj, pruova che Errigo in quell' anno avesse anni undici, perchè di sopra ha riferito, che avesse anni cinque, quando fu fatto Re di Germania, che fu nel 1170., le sue parole così dicono: (*de Occident. Imper. lib.* 14. *sub anno* 1176. *fol.* 543.) „ *Henricus fuit Rex Germaniæ, ut supra diximus, qui cum annis* XI. *esset natus, facile quam*

„ *æta-*

„ *ætatem agere Federicus, & Otho post eum na-*
„ *ti potuerint, idest, quam minime rebus agen-*
„ *dis idoneam, viderint ii, qui Othonem ante*
„ *hæc tempora prælio navali cum Fæderatis con-*
„ *flixisse scripserunt*; con qual pruova poi di sopra abbia detto, che Errigo avesse cinque anni, quando fu fatto Re, Dio ve lo dica; perchè egli non dice altro, che così. „ *Henricum filium*
„ *annorum quinque puerum Regem Germaniæ le-*
„ *gi, eumdemque per Philippum Coloniensem Ar-*
„ *chiepiscopum Aquis curavit*. „ Questo è quanto il libro del Battesimo adduce, per provare la sua età; con che intende aver a scrivere contra questa Storia contra le attestazioni di Roma, e
46 di Venezia, e tante altre. E' da notar ancora, che egli non vuole, che Ottone, il quale, essendo terzogenito, poteva aver otto, o nove anni, (al suo conto) non potesse esser Capitano, ma fa, che Errigo di cinque anni sia stato fatto Re: al che non si può risponder altro, che un Regno può aver un fanciullino per Re, e poi esser governato da' sapienti personaggi: perchè adunque un'esercito non può aver un fanciullo per Capitano per insegna, per dover poi esser retto col consiglio de' Veterani: perlochè Caligola confidava (come aveva in mente di fare) di creare Consolo un suo cavallo prediletto, (*Suet. in Calig. pag.* 102., *Dio. lib.* 69. *pag.* 830.) Posciachè anche egli così era stato condotto nell'esercito Romano; così anche i Re di Francia sono stati portati bambini. Non ostantè la età tenera di Corradino, i Guelfi di Toscana non

man-

mancarono di fare istanza per via di Ambasciadori in Alemagna di farlo venire contra Manfredi suo Zio, che gli occupava il Regno di Sicilia, e di Puglia: al che non acconsentendo la madre, forse impaurita dal caso di Ottone, si fecero dare un suo mantellino, e lo portarono ai suoi, che gran festa ne fecero; solamente per aver pegno, ed insegna da mostrare contra i nemici, acciò sapessero, che sotto l'ombra dell'imperio combattevano: venuto poi Corradino a maggior età, ma pur ancora fanciullo, non restò di andar contro Carlo. (*Paulus Aemilius hist. Sub. Eduardo, Jo. Villanas lib. 6. cap. 85. & lib. 7. cap. 23.*) Così Ottone non sarà stato „ il primo, *ut quem vos imperare jussistis, is* „ *sibi Imperatorem alium quaerat, sumat aliquem* „ *e populo monitorem officii sui; Sallust. de bel-* „ *lo Jugurth. pag.* 120.) della qual cosa i nostri Giureconsulti dicono: *Infans potest esse miles, & Rex.* (*Bar. in l.* 1. *in princ. C. de muner. & honor. lib.* 10. *& allegat. per Hippol. de Marsil. in l. infans. num.* 9. *d. ad l. Corn. de sicar. & Sylvan. de feudi recognitione q.* 56. *n.* 7.) Ma che Ottone non possa essere stato abile a quel carico, se così poca età avesse di otto, o nove anni, l'argomento è da retorquere contra 'l Sigonio, che, essendo stato Capitano in quella fazione, fosse stato di età abile; da che si potrebbe argomentare, che Errigo avesse molto più anni, dopo che si vuol argomentar la età di un fratello all' altro; massime di Errigo si potrebbe, non avendo altra pruova, che quella di sopra, la

la quale oltrecchè è leggeriſſima, ha congettura, che moſtra certezza in contrario; perchè nella Cronica di Ottone Frigingenſe, (*lib.* 7. *cap.fi.*) ed in altri autori ſi trova, che ad Errigo nello
47 anno 1170. quando fu coronato il Padre, diede moglie Coſtanza, figliuola del Re di Sicilia, di modo che in quell' anno, eſſendo uomo da moglie, non poteva aver anni cinque. E ſe il Sigonio ſi ſcuſa di aver ſeguito Gottifreddo Viterbienſe, il quale ſcrive, che tal matrimonio ſeguiſſe nel 1186., ſi riſponde colle ſue proprie parole „ (*lib.* 15. *de reg. Ital. fol.* 565.) *Hoc vulgari ſcriptorum, populorumque opinioni repugnat*: il che egli far non doveva per ragion legale, che ſi dirà al nu. 85., tanto meno lo doveva fare, quanto che il numero di quegli anni non corriſponde alla indizione, che vi mette: ſicchè ragionevolmente ſi può ſoſpettar eſſerne errore; però del tempo di detto matrimonio non fidandoſi il Nauclero, per la varietà degli Scrittori, dice: „ *Vides hic, quod Scriptores famoſi* „ *non ſolum diverſa, ſed adverſa ſcripſerunt*. UTRUM VERIUS SIT, DEUS NOVIT. Oltra ciò, ſi ha un' altro argomento contra il Sigonio, che Errigo in quell' anno 1176. foſſe molto maggior di età; perciocchè vi ſtende l' iſtrumento della pace fatto da Federico col Papa, e della tregua col Re di Sicilia, e co' Lombardi; dove il Padre, ed Errigo ſuo figliuolo giurano la manutenzione di detto Iſtrumento: ſe Errigo adunque nel 1176. foſſe ſtato minore in quella maniera di undici anni, non avrebbe potuto giurare, ſtante

te i capitoli de' Lombardi transunti ne' sacri Canoni, e seguiti dalla Chiesa, ed osservati nei comuni giudizj; (*c. parvuli. o. pueri. 22. q. 5. S. Thomas. 2. 2. q. 89. artic. 10. in corpore. & allegata per Afflict. in cap. 1. §. item sacramenta. num. 7. 8. de pace juram. firmand. Socin. consil. 53. visis consiliis num. 3. volum. 1.*) perchè specialmente i Lombardi non avrebbero accettato il Sagramento di un fanciullo di undici anni, se fecero querimonia contra la legge promulgata da esso Federico, che i minori costituiti in pubertà di anni quattordici potessero giurare, per validare i contratti; per la qual querimonia Errigo era risoluto rivocarla; e non lo avendo fatto; (perciocchè fu da morte soprappreso) molte Città di Lombardia le hanno derogato espressamente ne' loro Statuti, come le predette cose attestano. (*Afflictus in d. §. fin. nu. 8. Alber. Fulgos. & Paul. relat. per Igneum in authen. Sacram pub. C. si adver. vendit. Gunter. lib. 8. de gestis Friderici fol. 127.*) Avendo adunque i Lombardi accettato il giuramento di Errigo, è congettura fondata, che egli non avesse quella età di undici anni; ma per aver sottoscritto, e giurato, si dee credere, e tenere, che fosse molto maggiore di quattordici anni. (*per glo. in c. præsentia de probat. allegat. per Alciat. de præsumpt. reg. 2. præsumpt. 14. num. 6. tract. tom. 4. fol. 323. & per Menoch. præsumpt. 50. num. 22. lib. 2.*) Onde il Sigonio, fondandosi in cosa sì dub-
49 bia, non solo non prova quello, che intendeva di provare, ma s' intende aver provato tutto il contra-

trario per ragion legale, che dice: „ *Dubia probatio facit contra producentem*. (*d. c. in præsentia de probat. & ibi Card. col. 2. Abb. num. 34. Bero. num.* 138. *Mascard. conclus.* 571. *Dubia res num.* 2. *Syntag. commun. opin. Cod. tit. eod. num.* 291. *& allegat. per Vincent. Annibal. in addit. ad Albam consil.* 244. *deductum in fi. et per Cardin. Tusc. pract. conclus. in verbo probatio dubia conclus.* 766. *nu.* 8. *vol.* 6. *fol.* 594.)

50 Però, tornando ad Ottone, e retorquendo, come dicemmo, l'argomento, che Ottone essendo stato Capitano dell'armata, aveva età abile a quel carico: questo si conferma, perchè egli reggeva la Borgogna, e tutto quello Stato, successovi per eredità materna, del quale scrive Guntero, Autore, che seguiva la Corte di Federico. (*lib.* 1. *de gestis Friderici* I.)

„ —— *Dubium puer inclyte dici*
„ *Rexne, Comesne velis; veterum nam Regna*
„ POTENTER
„ *Allobrogum materna* REGIS, *regnique decore*
„ *Dignus ab excelso nomen deducis Othone*.

51 Dice, *dubium*, ec. perchè si legge, che il Ducato di Borgogna per avanti fosse Regno, ma de' popoli fieri; ebbe Re più di cento trenta anni fino a Rodolfo; il quale, non potendo più sopportare le continue sedizioni di que' sudditi, rinunziò il Regno a Corrado Imperadore, che fu ridotto in Provincia, come era di prima; ora è Ducato, ma con potenza, e prerogativa regia. (*c. volumus.* 11. *q.* 1. *cap. cum Capella de privil.* Con-

Concil. Trident. cap. 11. *ſeſſ.* 24. *de reformat, Abb, conſ. 62. in controverſia p.* 2. *Chaſſan. in princ. ſuper conſuet. Burgund. et in catalog. p.* 1. *conſider.* 44. *Sigibert. in chronico ſub anno* 1032. *late Franc. Guiliman. de reb. Heluet. lib.* 2. *c.* 8. *et* 13. *Jac. de Ardizon.* 1, *c.* 1, *quibus mod. feud. amit. Petrus. Caleſat. de equeſtr. dignitat. nu,* 120. *tract. tom.* 18, *fol.* 31.) Ma il Sigonio dice, che Ottone non aveva età abile a maneggiar negozio tale di combattere co' Veneziani; e ciò dice, come gli Storici diceſſero, che ſi abbia portato bene, e vinto; e poteva penſare, che queſta foſſe ſtata la cauſa, che, egli non avendo età di ſperienza, foſſe rotto, e preſo quaſi dalla metà meno di numero di galee; ſcrivendo Obone Ravennate: *pars Othonem increpare, qui inexplorato ex Iſtriæ ora ſolviſſet.* Or laſciamo d'inveir più oltre, come ſi potrebbe, contra queſt' uomo in altro così benemerito delle buo-
52 ne lettere. Manco error è queſto del Sigonio, che la sfacciataggine di Giorgio Merula; il quale, ſcrivendo *de antiquitate Vicecomitum* al lib. 6. per tirar ancora eſſo, che la conciliazione con Papa Aleſſandro ſia ſtata per la vittoria de' Milaneſi, nega la vittoria navale de' Veneziani, e la preſa di Ottone: procura diverſi argomenti vaniſſimi, e frivoliſſimi; ſpecialmente nega, che Federico aveſſe alcun figliuolo nomato Ottone; e dice non aver letto, che ne aveſſe ſe non due, Errigo, e Filippo: adunque ſe la Storia non è vera per lui, che non ha letto, che aveſſe altri, che i predetti due figliuoli; ſarà vera

per

per gli altri, che avranno letto, e tuttavia leggono, che ne avesse cinque, tra' quali il terzo genito era Ottone, come abbiam veduto di sopra per Guntero, Cortigiano di Federico. L'Abbate Urspergense, vicinissimo a que' tempi, e forse contemporaneo, nella sua Cronica sotto l' anno 1176. dice: „ *Imperator quinque jam* „ *genuerat filios*, *Henricum*, *videlicet*, *quem de-* „ *signavit fieri Imperatorem*, *Fridericum*, *quem* „ *effecit Ducem Suevorum*, *et Othonem*, *qui post* „ *modum habuit terram matris suæ*: „ poi tratta di Corrado, e di Filippo: quì si leggano tutti i Tedeschi, la Cronica di Suevia, la sposizione, la Cosmografia della Germania, il Tesoro delle Genealogie. Il Nauclero (*generat.* 40. *fol.* 236.) oltre ciò nega, che potesse aver armata, perchè non aveva terre marittime; sopra di che discorreremo nella seconda parte di questa allegazione: il Bardi sopra ciò dice tanto che basta; al quale aggiungeremo il Platina, Niceta, ed il B. Antonino (*hist.* *p.* 2. *num.* 17. *cap.* 9. §. 17.)

V. Notizia, e certezza della predetta vittoria
53 dimostra l' atto, che fece Papa Alessandro nel mettere il piede sul collo a Federico; il quale atto, perciocchè dall'Avversario, e da alcuni altri si nega, primamente proveremo esser successo; poi mostreremo di che ragion sia argomento: le Storie di Aicardo, e di Obone, Autori di quel tempo, recitate dal Corio, Sabellico, Rossi, e Bardi, constantemente lo affermano, cioè, che dopo la vittoria, e presa di Ottone, Federico, venuto a' piedi del Pontefice, gettato in terra;

il

il Papa gli poneſſe il piè ſul collo, e gli diceſſe il verſo: *Super Aſpidem, & Baſiliſcum am-*
„ *bulabis, & conculcabis Leonem, & Draconem;*
„ al quale l'Imperadore riſpoſe: *Non tibi, ſed Petro*; ed il Pontefice replicò, *& mihi, & Petro*; l'autor degli annali non approvando, che queſt'atto poſſa eſſer fatto da un Pontefice della modeſtia, e creanza, che era in Aleſſandro, conchiude, che la Storia non è vera: noi adunque dimoſtrando, che eſſendo queſto vero, il reſto della Storia ſia anche vero, come abbiamo propoſto, dimoſtreremo.

54 A Roma, nella pittura della Sala regia, il Papa mette il piè ſu la ſpalla preſſo al collo dell' Imperadore: a Venezia, nella Sala del maggior Conſiglio, già era dipinta per mano di Tiziano, avantichè l'incendio ſuccedeſſe del Palazzo; il quale ſebbene abolì quell'opera; e quella che di ſotto ſul muro antica a freſco ne era, ne reſta però copia fra' privati, e in lettera la deſcrive Giorgio Vaſſari nelle vite de' Pittori; in queſta maniera: „ *Federico Barbaroſſa alla*
„ *porta della Chieſa di San Marco ſta ginocchio-*
„ *ne innanzi a Papa Aleſſandro III., che gli met-*
„ *te il piede ſu la gola. num. 3. in Titiano pag.* 808.) Nel portical di S. Marco ſi vede ancora il ſegno di una figura romboide lavorata di tarſia di marmo. Vi faceva fede, e pruova il Breve di bronzo, che anticamente vi era; il quale, benchè ſia dall'ingiuria del tempo ſtato abolito, reſta però ancora nella memoria del Mondo; perchè nel libro dell' itinerario della Italia, dove ſo-

sono registrate tutte le cose delle Città degne di esser vedute da' forestieri, i quali vi capitano, vi è questo connumerato; che dice. „ *Ante* „ *principem portam templi, inter angiporti ostia,* „ *lapis magnus rubeus quadratus est, in quo æris* „ *quadrata itidem lamina infixa foliis vestita, in* „ *qua Alexander III. Federici Imperatoris* Col- „ lo *pedem imposuit: ubi propterea litteræ in-* „ *cisæ leguntur:* Super Aspidem &c. (*Itine-* „ *rarium Ital. pag. 1. p. 34. F. Sansovinus in descriptione Venet. lib. 1. pag. 34. Joseph Bonfilius Constantius in historia Sicula p. 1. lib. 6. pag. 241.*) Egidio Bellamera, Presule di Avignone, vicino molto a quei tempi (*in c. sacris de his, quæ vi metusque*) dice: „ *Alexan-* „ *der Papa, ponens pedem suum super* Cervi- „ cem *Imperatori, ipsum conando dixit: Super* „ *aspidem, & Basiliscum &c.* Il Cardinal Giacobazio nel suo libro *de Concilio* (*lib. 1. art. 18. fol. 16. col. 1.*) „ *Alexander III. postquam* „ *apud Claramontem (Federicum) Imperatorem* „ *damnaverat, & Venetiis ante fores S. Marci* „ *prostatum* in Collo *calcaverat*. Questi sono Prelati così grandi, e Canonisti dottissimi, e pur lo credono, e riferiscono, come fanno gli allegati dal Dottor Marta (*tract. de jurisdict. p. 2. c. 36. nu. 2.*) Gli antichi Commentatori di Dante, che si leggono riferiti dal Landino, nel 18. canto del Purgatorio, per quel che dicemmo sopra al num. 38. riferiscono lo stesso atto. Lo riferisce Giovanni Villani, tutti questi vicini a que' tempi, (*lib. 1. hist. cap. 3.*, Gena-

nadio, Patriarca di Costantinopoli) *de primatu Petri cap.* I. *sect.* 6.) così dice : ,, *Romanorum* ,, *Imperator Alexandro Papæ inclinata cervice* ; ,, *collum ejus pedi submisit*, *cum diceret* : SUPER ,, *aspidem*, & *basiliscum*, &c. & *ille respon-* ,, *dit* ; *non tibi*, *sed Petro obedientiam exhibeo* ; ,, & *Pontifex* : & *mihi*, & *Petro* . ,, Il B. Giovanni Gersone, sebben non loda questo atto, non resta però di crederlo : *de potest. Ecclesiast. p.* I. *considerat.* 9.) Il B. Antonino nella orazione a Pio II. (*hist. par.* 3. *tit.* 22. *cap.* 17. §. I. *col.* 4. *fol.* 185.) dice : ,, *Alexander III. ut* ,, *jubar emicuit*, *Fridericum I. Imperatorem*, *ut* ,, *aspidem*, & *basiliscum*, *persecutorem Ecclesiæ*, *proprio pede conculcans* . ,, Questo è santo, e letteratissimo Teologo, e Canonista, e ciò riferisce per trionfo della Chiesa, tanto è lontano che si scandalezzi, come fa l' Avversario. Non
56 si scandalezza manco l' Abbate Tritemio, diligentissimo in tutto quello che scrive : dice, che Cristiano, Arcicancelliere di Federico, il quale dalla Storia di Obone, e da altri è mentovato esser stato presente, abbia scritta un opera, che intitola : *Friderici Imper. gesta*, & *vita*, riferisce, (*de scriptor. Ecclesiast. sub anno* 1160. *fol.* 9.) ,, *Alexander Papa III. sedit in Cathedra* ,, *Petri annis uno*, & *viginti* : *multas injurias a* ,, *Federico Imperatore sustinuit* ; *ipsumque Impe-* ,, *ratorem tandem superans*, *in* SIGNUM SUBJE- ,, CTIONIS *ejus* COLLUM *pede conculcavit*, *dicens* ,, *scriptum est* : *Super aspidem*, &c. ,, Non si scandalezzano anche i Greci, i quali, aderendo

a

a quanto è ſtato conchiuſo nel Concilio Fiorentino, che il Primato di Pietro continui ne' Ro-
57 mani Pontefici, che di tempo in tempo ſuccedono, nella cenſura Orientale recitano la detta Storia per le parole, che diſſe Federico al Pontefice: *non tibi, ſed Petro*, eſſendogli meſſo il piede ſul collo; unendo queſte a quelle di Coſtantino dette a S. Silveſtro: (*Cenſura Oriental. cap.* 13. *pag.* 234.) Però i Moderni, che ſcrivono le Vite de' Pontefici, recitano la detta Storia in quella di Papa Aleſſandro. (*Alphonſus Ciaconius fol.* 470.) Lo recita medeſimamente Lodovico Domenichi nella Storia de' detti, e fatti de' Principi. *lib. 6. car.* 287.) Non lo ha manco ſaputo negare Giorgio Merula, dove nega il reſto della verità di queſta Storia; (*de antiq. Vicecom.*) il qual atto ſebben non è eſpreſſo così bene dagli Autori, che dice l' Avverſario eſſer ſtati preſenti, non va la conſeguenza, che non ſia ſtato vero: come non va la conſeguenza di ſopra al numero 48., il B. Antonino non lo riſeferiſce, adunque non lo ha ſaputo, nè creduto, perchè lo riferiſce poi (come abbiamo moſtra-
58 to) in un' altro libro: ma i detti Autori riferiſcono la umiliazione dell' Imperadore con certe circoſtanze, che non danno a credere, che non ſia vero il reſto. L' Avverſario riferiſce, che Romualdo ſcriva: „ *Cumque ad Papam appropinquaſ-* „ *ſet, tractus divino ſpiritu*, DEUM *in Alexandro* „ *venerans, Imperiali dignitate poſtpoſita, rejecto* „ *pallio, ad pedes Papæ totum ſe extenſo corpore inclinavit*. „ (*fol.* 450.] Recita parimente,

te che l'Autore degli atti di Alessandro dica: „ „ *Deposita chlamyde, prostravit se in terram, &* „ *deosculatis Pontificis*, TAMQUAM PRINCIPIS „ APOSTOLORUM, *pedibus*: „ che è quello, che gli altri Storici raccontano esser stato detto dallo Imperadore: *Non tibi, sed Petro*, di modo che quelle parole, *tamquam*, verranno ad es-
59 sere dell'Imperadore, e non dello Storico. Provata con tanti testimonj quest' azione, si pruova la vittoria antecedente; perchè mettere il piè sul collo, o il giogo ai nemici, è sigillo, e confermazione delle vittorie: onde i Grammatici dicono: *dare* COLLUM *est* BELLO VICTUM *esse* „ (*ex Propertio*]: come fecero i Milanesi, che vinti da Federico, si gettarono a' suoi piedi coi coltelli al collo. [*Abbas Urspergensis in Chronico fol.* 299.] Srivono di Marziano Imperadore, per monstrar che vinse i suoi nemici „ *omniumque inimicorum suorum* COLLA *Domini virtute* CALCANS, *sex annis, mense, regnans, in pace quievit*, „ [*Jornandes de Regnorum successione fol.* 78. perchè il vinto, *jure belli* restando di ragione del vincitore, con quell'atto se ne toglieva il possesso; giusta quello che è scritto nel XI. del „ Deuteronomio, *quem* CALCAVERIT *Pes vester*, „ *vester erit*: dal qual calcare de' piedi è propriamente detta *possessio*, *quasi* PEDUM *positio* „ (*l.* 1. *& ibi gl. d. de acquir. possess. & Azon. num.* 2. *Paul. de Castr. num.* 5. *Jas. num.* 2. *Afflict. decis.* 299. *Rex num.* 7. *Vacon. declar. lib.* 2. *cap.* 56. *post medium. Tholosanus in synt. juris lib.* 1. *cap.* 13. *num.* 9.] In contrario di que-

queste pruove l'Avversario dice, che Papa Alessandro non può aver fatto quest' atto, essendo vergognoso, arrogante, e totalmente insolito: così appunto egli dice. „ *Magis indecorum*, *quo* „ *asseritur*, FACTUM *illud* ARROGANS, & PE„ NITUS INSUETUM, *quod humiliatum ad pedes* „ *Pontificis caput Imperatoris pede ipse presserit* „ *atque insultaverit verbis illis*: *Super aspidem* „ *&c.* Come *arrogans & insuetum?* „ Si legge nelle sacre lettere, che Giosuè si fece condurre avanti i cinque Re umili, e tremanti, i quali, rotto il loro esercito, si aveano nascosti in una spelonca, ed ordinò a' suoi Capitani: *ite*, *& ponite* PEDES SUPER COLLA REGUM *istorum.* „ [*Josue* 10.] Virgilio induce Turno a far questo atto sopra Eumede vinto a morte, [*Æneid. lib.* 10.] „ *Semianimis lapsoque supervenit*, PEDE COLLO IMPRESSO. E' da creder questo uso esser continuato, e se non se ne fa menzione nelle Storie tal volta, sia per esser stato tanto ordinario, che, senza dirlo, s' intenda; perchè si legge a' tempi più moderni questa stessa cerimonia col verso del Salmo: *Super aspidem* [scrive Ottone Fringingense, il quale dicono esser stato Nipote di Federico] che fosse fatto da Giustiniano, il quale, preso Tiberio Apsimaro, avendosi contra lui fatto Imperadore insieme con Leonzio, dice: „ *Tyberium*, *et Leontium captos*, *& in catenis positos per plateas trahi*, *et post*, *universo* „ *populo acclamante*, SUPER ASPIDEM *&* BASI„ LISCUM, *&c.* & PEDIBUS COLLA *eorum* CALCANS. (*Chronic. lib.* 5. *cap.* 17.] La stessa

 ceri-

cerimonia scrive Zonara di Diogene Imperadore, quando fu preso in battaglia da Assan Soldano, condotto alla sua presenza: „ *Sultanus, nomine* „ *Axan, gavisus est, ut natura fert, neque tamen* „ *superbia elatus, de cujus moderatione, & justi-* „ *tia multa memorantur*, *adductus* (*Diogenes*] „ *ad pedes ejus, flens se prostravit. Tum* [*A-* „ *xanus*] *quasi numine afflatus, e solio exiliit;* „ *& de* MORE *humi jacentem.* CALCAVIT: *dein-* „ *de erexit, atque amplexus est cum hujusmodi* „ *verbis: Noli mœreri, Imperator; ita enim sunt* „ *res humanæ: Ego vero te, non ut captivum,* „ *sed ut Imperatorem, tractabo. Et statim ei* „ *tabernacula Imperatoria, mensasque adhibitas* „ *juxta se collocat, captivis quotquot redditis.* „ Quì è da notare, che il mettere il piè sul collo del vinto, per umile che si appresenti, è *de more*. *Item* che questo è atto di possesso dovuto, non di superbia; perchè dice, *neque superbia elatus*. *Item* che Assan, avendo l'animo moderato, e volendo trattare Diogene da Imperadore, non restò di calcarlo. *Item* che ciò fece come inspirato da Dio, che dice: *quasi numine afflatus*.

62 Lo stesso fecero i Romani, perchè T. Quinzio Cincinnato, volendo rilasciare gli Equicoli da lui vinti, volle però, che sottomettessero il collo al giogo: „ *ut exprimatur tandem confes-* „ *sio subactam domitamque gentem sub jugum ha-* „ *bituros*: „ come fecero anche i Sanniti a' Romani; „ *quoniam victi, & capti, fortunam fateri* „ *scirent*. „ [*T. Livius lib. 3. et lib. 9. dec. 1.*] In vece del piede, con che dovevano calcar

il

il collo a' vinti, era il giogo dirizzato con tre aste in forma del Pi Greco, che forca, come
63 ora, si chiamava. Era fatta questa cerimonia, acciò non si mettesse in contesa, come spesso si fa, la vittoria; dicendo Ennio [*ex Prisciano libro* 4.]

Qui vicit non est victor, nisi victus fatetur.

Dionisio Alicarnasseo nel libro 10. vi aggiunge, che questa era messa in cerimonia di religione, dove, così passandovi i nemici, toccando la asta di sopra, chiamata tigillo, era far confessione, come di sopra; e restavano liberi, ed assoluti; forse fu ombra di quel, che, venuta la luce, si vede nella Chiesa adoperato; come tante altre cose simili si veggono. Nè manco quella è spiegata sempre dagli Scrittori, quando fanno menzione della confessione de' vinti. Essendo vinte le navi di Antioco avanti il porto di Efeso, non iscrivono, se non „ *posteaquam con-* „ *fessionem victis satis expresserunt*. „ [*T. Livius dec.* 4. *lib.* 6. *inf.*] Visto adunque che questo atto è ordinario, che il vincitore, per modesto che sia, suol usare, togliendo il possesso del vinto, ne va conseguenza, che sia preceduta vittoria contra Federico, che non può esser stata, come si dirà a basso al num. 76., se non la Navale de' Veneziani, dove fu preso Ottone suo figliuolo, Duca, anzi Re di Borgogna. Ora
64 veggiamo, se era lecito a Papa Alessandro di pretermetterlo: troveremo che no, dicendo i Giureconsulti: „ *id, quod consuetum est fieri, non dici-* „ *tur arbitrarium, sed necessarium*. „ [*Bal. in*

E 4 *l. qui-*

l. quicumque notab. 4. *Everard. in Topica juris, loco* 63. *facit glo. in c. ad Apostolicæ in verbis satisfactionem, de re jud. in* 6. *vide Navar. in terminis in c. inter verba num.* 47. 11. *q.* 3. *operum tom.* 1. *fol.* 20. *Late Genebrardus Cro-*
65 *nolog. lib.* 3. *fol.* 509.) Ma Papa Alessandro bisognava, che lo facesse in esecuzione del precetto di Dio, per quel che è scritto nel 33. del Deuteronomio : „ *Negabunt te inimici tui, & „ tu eorum* COLLA CALCABIS : „ e nel Salmo 17. *Cadent subtus pedes meos*, conforme al verso che egli disse: *super aspidem*, dove dice Eusebio : „ *Dignitatem prophetici spiritus contempla- „ re ; qua promissionem* APOSTOLIS *Salvator fe- „ cit : Ecce, do vobis potestatem* CALCANDI *su- „ per serpentes, et scorpiones, et super omnem „ virtutem inimici*. „ [*Catena Barbati super Psalm.* 17.] Onde si può congetturare, che
66 forse per prerogativa di questa promissione i piedi del Pontefice si dicono beati. Non sarà fuor della mia professione legale dir questo; perchè i nostri Dottori prendono argomento, come loro torna bene, non solo dalle voci della lingua Ebrea, e Greca, ma anche dalla Caldea, *gl. in rubric. d. sol. matrim.* Essendo adunque questo un trionfo preordinato, e pronunziato da Dio agli Apostoli, ed alla dignità loro, Papa Alessandro non lo doveva pretermettere sotto pretesto di modestia, per mio parere; perchè avrebbe mancato, come Saule, il quale credè far meglio salvare le primizie della preda pel sacrifizio, e non quelle uccidere, come Dio aveva

va comandato. [1. *Reg.* 15. *c. sciendum* 8. *q.* 1.] Gli Atenieſi, da' quali i Romani, come dicemmo, hanno imparato le leggi, pare, che anche eſſi decidano queſto punto, come riferiſce Tucidide. Gli uomini, dice egli, dalla natural „ neceſſità ſono moſſi a ſignoreggiare, ciaſcun a „ colui, il qual è ſtato vinto da eſſo. „ Però Papa Aleſſandro, trovandoſi in queſto ſtato, gli conveniva dire, ed oſſervare quel che ſegue: *Hanc „ autem legem nos neque tulimus, neque, eà lata „ primi uſi ſumus; ſed jam receptam a Majoribus „ accepimus, et uſurpamus, perpetuam futuram re- „ licturi.* „ [*Thucyd. lib.* 6. *inſi.*] Onde ſi vede, qual ragione abbia il Cerione nella ſua Cronica, il Bodino, ed altri, benchè Cattolici, a condannare queſto atto, tra' quali danno maraviglia il Gerſone, queſto Autor degli annali, e Franceſco Duareno; [*de beneficiis lib.* 1. *cap.* 2.] uomini di tanta letteratura, a' quali ſono da riſponder anche le coſe ſcritte da Giuſeppe Stevano, ſeguace anche egli di queſta Storia: (*de Adoration. pedum Roman. Pont. cap.* 5. *col.* 2. *tract. tom.* 13. *pag.* 2. *fol.* 53.) *Alexandri III. „ factum, quod tantopere, ut tyrannicum, elevat „ Franciſcus Duarenus, commendare poteſt cum „ jure, meritoque in Religionis, et Eccleſiæ in- „ ſenſiſſimum hoſtem Federicum Barbaruſſam, non „ ut in ſalem infatuatum, quem jubet Chriſtus „ pedibus protereri, ſed potius in horrendam bel- „ luam calcibus inſultaverit.* „ Però Papa Aleſſandro non doveva mancare di eſercitar il ſuo jus per la vittoria conceſſagli da Dio colle felici

armi

armi di questa Serenissima Repubblica; col qual atto ora ne vien a fare fede al mondo a confusione de' suoi contraddittori.

VI. L'Avversario col suo argomento ci dà ma-
69 teria di fare un altra pruova di detta Storia. Se il calcar del piede è atto tanto insolente, come egli dice „ *ut ad hoc tanto labore inductum Im-* „ *peratorem atque suasum eo modo exasperatum* „ *factis, et dictis inurbanis, inusitatis, duris, aspe-* „ *ris, per Pontificem exacerbatum, eum a pœniten-* „ *tiæ remedio procul abigeret.* „ [*eod. fol.* 456.] Se adunque, facendo detto atto, l'Imperador se ne sarebbe tornato addietro, e ritrattata la penitenza, di che era compunto, come egli suppone, costando chiaro per tanti testimonj, che Papa Alessandro lo fece; ed avendolo tollerato l'Imperadore superbissimo, bisogna, che la causa sia prima; perchè il Pontefice esercitava quello, che gli competeva *jure belli*; secondo, per ricuperar il figliuolo, il quale, non seguendo la pace, stava ne' patti di restar prigione. Così allegano i Dottori. „ *Imperator Federicus Barba-* „ *rubea, ut* RECUPERARET *ejus filium, passus est* „ *Papam Alexandrum III. calcasse pedibus ejus* „ *caput.* „ [*allegata per doct. Martam d. cap.* 18. *num.* 21.] Nè si persuade l'Avversario, co-
70 me facciamo ancor noi, che l'umiliazione dello Imperadore fosse atto di vera interna penitenza, perciocchè non lo mostrano tale le parole dette al Pontefice; *non tibi, sed Petro*; stantechè *pœ-* „ *nitentia cogit peccatorem omnia libenter suffer-* „ *re; in corde ejus contritio, in ore ejus confes-*

„ *sio*

„ *sio, in opere tota humilitas* „ (*c. perfecta dist. de pœnit.*) come ne dà l' esempio il Vangelo nella Cananea, che, più che era disprezzata, ed ingiuriata, più si accendeva a dimandar la gra-
71 zia della sanità per la figliuola a Cristo. (*Mat. 15.*) Si accorda ancora, che non vi fosse contrizione nella lettera, che poco avanti l'Imperadore scrisse al Papa, piena di accuse, e d' improperj, senza niuna confessione del suo peccato; della quale lettera trovata a Roma nella Badia di S. Gregorio, ne registra parte il Bardi a car. 151. dove tra le altre dice: „ *Et quod maxi-* „ *mum est, novissime* Venetos, *&* Venetiarum Ducem *adversus nos direxisti: quorum* „ *ope, &* *auxilio terrestres, et maritimas nostras* „ *copias in unum contra Mauros congregatas, una* „ *cum* Filio *nostro, quem vi, et dolo* Coeperunt, *disperdere voluisti, et omnibus aliis* „ *modis non offendisti;* „ però, tenendosi aggravato, e non aggravante, non aveva contrizione per dimandar perdono, se egli si teneva l'offeso, come dice nella lettera: onde la sua umiliazione fu quel che si dice San Marco per forza: però la Cronica raccolta di Germania sopra le parole dell'Imperadore; e del Papa: „ *Non tibi sed Petro, etc.* dice (*H. Mutius lib. 18. in fi.*) „ *Hæc tanta vocis contentione sunt dicta, ut ne-* „ *mo, qui viderit, et audierit, non facile per-* „ *spexerit odia in cordibus reposita adhuc fuisse.*
72 Lo dimostra anche quel che fece poi, che, liberato il figliuolo, saccheggiò tutto il Contado di Fiorenza fino alle mura, perchè i Fioren-

rentini aveano favorito il Papa. (*Anton. hist.*
73 *p. 2. tit. 17. c. 9.* §. 24.) Questo si prova anche dal fine miserabile, che l'Imperadore fece; il quale, andato oltra mare, coll'esercito si affogò in un fiume a ragion di Faraone, come impenitente; sopra che scrivono i Teologi: „ *Neque tamen* „ *hac* HUMILITATE *illud a Deo impetrare po-* „ *tuit, ut non etiam morte horribili, ac totius* „ *exercitus interitu peccatum in Ecclesiam seve-* „ *rissime puniretur.* „ (*Card. Bellarmin. de translat. Imperii lib.* 1. *cap.* 5. *in fi. Card. Baronius sub anno* 1160. *tom.* 12. *fol.* 292. *in princ. Sanderus de visibili monarch. li.* 7. *nu.* 902. *Jacob. Bossius in histor. Hierosolymitan. p.* 1. *lib.* 6. *fol.* 125. Che se fosse stata in lui contrizione in
74 quell'atto, la promessa di Dio dataci per Ezechiele (35. 12.) non gli sarebbe mancata, che è: „ *impietas impii non nocebit ei, in quacumque die conversus fuerit ab impietate sua;* „ massime avendogli data l' assoluzione quel Vicario, al quale Cristo disse: „ *Quodcumque solveris* „ *super terram, erit solutum et in cœlis.* (*Matth.* 18.)

VII. Per pruova di detta Storia si ha, che Federi-
75 co, per qualunque caso contrario successogli, mai non si è condotto ad alcuna umiliazione: il che si pruova per gli stessi autori allegati dall'Avversario, i quali riferiscono, che nel 1166., venendo esso in Italia, due mila del suo esercito morirono di peste, e l'anno seguente fu rotto dall'esercito de' Milanesi con perdita di venticinque mila combattenti; e l' epistola di Giovanni Sabariense lo stesso riferisce: „ *Federicus*

„ *Exau-*

„ *Exanguſtus de faſtigio ob Eccleſiæ perſecutio-* „ *nem in paupertatem, et ignominia miſer;* „ dice, che ſi era ridotto ad ignominia, perchè ſi riduſſe a ſervire, per governar cavalli: dopo alzando la teſta ancora, dice „ (*fol.* 334.) *im-* „ *miſit Deus tantum famis cruciatum in exerci-* „ *tum illius, ut præ nimia ciborum penuria unus* „ *panis modicus ab eſurientibus emeretur pretio* „ *unius marchæ argenti;* „ il che, ciò non oſtante, era, come Faraone, impenitente; percioc-chè così egli dice: „ *quòd autem nec ſic depreſſus* „ *ab inſania ſua deſtitit novus Pharao* „ [*fol.*292. „ *et* 345.] e vi aggiunge, *Federicus, videns totum* „ *mundum poſt Alexandrum currere, orthodoxos* „ *Reges, et Principes orbis, ei, tamquam verum* „ *Pontificem, honorem, et reverentiam exhiberi,* „ ERUBESCEBAT *in ſe ipſo; et propterea, eum* „ *accuſante conſcientia, confundebatur, et terre-* „ *batur.* VERECUNDABATUR *autem ab incepto* „ *deſiſtere.* „ Se adunque era così forte contra i caſi avverſi, e duro, come Faraone, a proſeguire, e da vergogna non voleva deſiſtere, non vi è ragione, che ſi veniſſe a confeſſare vinto ſotto i piedi di Aleſſandro, per la rotta ultimamente avuta da' Milaneſi. Alcuni; per non riferire la vera cauſa, che fu la prigionia di Ottone preſo nella giornata, vedendo che la rotta data da' Milaneſi non poteva eſſer la vera cauſa, perchè mai, per ſimil caſo Federico non ſi è rimoſſo dal ſuo propoſito, hanno trovato una aſſai magra invenzione, e melenſa: dicono, che i Principi, i quali ſeco erano dopo detta rotta,

si sollevarono contra l' Imperadore, protestando non volerlo più seguire contra la Chiesa sotto il peso della scomunica. Questi dovrebbono pur sapere, che altra era la causa de' Milanesi, cominciata molto avanti, che quella di Papa Alessandro, onde altri, che in altre occasioni la loro partita vollero palliare sotto questo pretesto, venuto egli in Germania, li gastigò acerbamente, come desertori incorsi *in crimen lesæ majestatis*. [*Abbas Urspergensis in chronico fol* 310. *Naucler. vol. 3. gen.* 40. *fol.* 235.] Se altrimenti fosse, bisognerebbe ben dire i Milanesi pazzi, che se la lor vittoria sola ha ridotto Federico sotto i piedi del Pontefice, scrivessero, e togliessero a se tanta gloria, narrando esserne stata causa quella navale de' Veneziani, come di sopra abbiamo veduto.

76 Ma la vera causa distrugge tutte le altre, che falsamente si adducono, perchè appaga l'intelletto, che non vi ha bisogno di cercarne mendicatamente altre: la presa del figliuolo lo ha fatto confessar vinto; il cui amore ha ammollito ogni precedente sua durezza: come in altri Padri si è veduto, che, avendo virilmente sostenuto diverse acerbità de' tormenti, quando si è venuto di vederli, o doverli vedere ne' figliuoli, non hanno potuto tolerarli: tante Storie vi sono da farci conoscere la sperienza, che i criminalisti consigliano, per dar grave tormento a i Padri, perchè confessino il delitto, essendo correi, di tormentar prima i figliuoli alla lor presenza; [*Francisc. Brun. de tortura q.* 5. *p.* 2. *num.* 55. *Gandinus in tract.*

ma-

malef. sub rubr. qualiter sit fiden. tortur. & *allegat, per Io. Baptist. Bojard. in addition. ad Clar.* §. *fi. q.* 64. *nu.* 91. & *per Tiraq. in præf. legis si unquam. C. de revoc. donat. num.* 7. *et sequen. Bernardin. Scardonius, de molestiis conjugatorum. lib.* 4. *cap.* 14. *ubi.* „ *Quippe nulla* „ *re parentes afficiuntur atrocius, quam malo,* „ & *incommodis filiorum, ut qui sæpe etiam* „ *sævissimos sui corporis cruciatus neglexerint,* „ *eorum tormenta nequiverint ferre; repertique* „ *sunt, qui, ut servarent vitam filiis, se ipsos* „ *perdiderunt, vitæ jactura illis succurrere non* „ *verentes.*) I Canonisti, da i casi seguenti confermando; *Che Pater diligit magis filium, quam seipsum,* recitano un caso intravenuto in Puglia sotto Carlo II. di un omicidio, dove il Padre, dopo esser stato costantissimo ne' tormenti, trattandosi di liberare il figliuolo, confessò aver egli commesso il delitto, e così ne andò all' ultimo supplizio. (*And. Barbat. in c. cum in præsentia nu.* 81. *de probat. alios casus vide apud Dio. hist. lib.* 15. *de Aquilio Floro pag.* 886. *Valer. Maxim. lib.* 5. *cap.* 7. *Ravisius Textor in officina p.* 2. *tit. amor parentum*) Appresso gli esempj, che adducono i predetti Autori, si ha da aggiungere questo di Federico, al quale non avendo potuto ammollire la ferocia dell' animo alcun caso avverso, per ricuperare il figliuolo, abbia cessato, e si abbia umiliato a ricevere gl' insulti ordinarj, che fanno i vincitori a i vinti, ma ordinati da Dio a i sommi Pontefici.

VIII.

VIII. Si dice per argomento legale: la causa limi-
77 tata produce effetto limitato; onde da tal effetto si conosce la causa, & e converso da tal causa l'effetto. (*Bal. in rubr. d. si cert. pet. vers. & dicto de causa. Card. in c. cum dilecti vers. & nota argumentum de accusat. Tiraquel. tract. cessante causa* §. 2. *nu.* 147. & *alleg. per Affl. in const. si quis aliquem q.* 5. *in fi.* & *alleg. Card. Tuschum pract. conclus. in verb. effectus regulatur concl.* 49. & *per Menoc. consf.* 416. *in eadem. num.* 6. *Cæph. cons.* 133. *multa num.* 31.]
78 Se la rotta data da' Milanesi a Federico avesse causata la pace, e la umiliazione a' piedi del Pontefice, ciò avrebbe causato prima a' Milanesi: e se essi ebbero appena sei anni di tregua, bisognava, che il Papa avesse tregua di altrettanti: onde, essendo questi effetti diversi, bisogna, che non sia una la causa, ma diversa. Oltra di
79 ciò, non può stare, che, chi ha vinto, acquisti manco beneficio di quello, che ha acquistato, chi non ha vinto: nascerebbe una stravaganza, dicendo i Giureconsulti: „ *Qui vicit, alium vincit propter* „ *se, non propter alium*, (*Bald. in l. si defun-* „ *ctus nu.* 4. *C. de suis et legitim. liber. et in* „ *l. si quis vel si quæ. num.* 2. *C. ad Tertul.* „ *Corn. cons.* 271. *de hac conclusione nu.* 5. *vol.* 4.) Altra era la contesa de' Milanesi, come abbiamo detto, che era, per liberarsi dal giogo de' ministri imperiali; altra era quella di Papa Alessandro, che era, di esser messo in Sedia, esclusi gli Antipapi: però, combattendo i Milanesi, per se dovevano vincere, ed ottenere il fine, per

cui

cui combattevano, non erano come i Veneziani, che combatterono, e vinſero, per mettere in Sedia Papa Aleſſandro. Però ſe i Milaneſi per la detta rotta aveſſero aſtretto l'Imperadore alla pace, ed alla umiliazione a' piedi del Pontefice, ed a conceder la tregua di anni quindici al Re di Sicilia, avrebbero vinto per altri, e non per ſe, che non ebbero, ſe non i ſei anni di tregua: biſognava bene dir loro: per altri, e non per voi, avete arato, o buoi. Onde ben ſi adagia la rotta, che diedero, con la tregua che ottennero, e la rotta dell'armata, e preſa del figliuolo con la umiliazione, e pace col Pontefice. E ſe ſi vorrà trovar cauſa, perchè, nel trattare
80 la pace con Papa Aleſſandro, ſi trattaſſe la tregua co' Milaneſi, e col Re di Sicilia, ſi troverà, che il Papa, favorendo i Milaneſi, e le altre Città confederate; e, vice verſa, eſſe favorendo il Papa, ma non per ragion di Lega; non doveva conchiuder pace ſenza la ſicurtà di eſſi: il che è atto proprio della Chieſa Romana, come ne ſcrive Papa Innocenzio (*in. dicto c. Apoſtolicæ. nu. 3. et ibi Joan. Monach. nu. 5. de re judic. in 6.*) *Nota fidelitatem Eccleſiæ Romanæ, quod nunquam voluit habere pacem, nec pacis tractatum, niſi prius exprimeret de pace ſibi adhærentium, et de perpetua ſecuritate eorum.* „ Oltre di ciò, ſe i Veneziani, invigilando alla ſollevazione, e liberazione dell'Italia, fecero far eſſi la Lega delle Città di Lombardia, per liberarle dalla mala amminiſtrazione dei miniſtri Imperiali, ma con patto, che oſſervaſ-

fero la fede data all'Imperadore, (*Blond. dec.* 2. *lib.* 1. *Sigon. de Regno Ital. Lib.* 13. *fol.* 518. *et* 525. *Baron. d. tom.* 12. *sub. anno* 1164. *fol.* 514.) è ben da credere, che, trattandosi di pace in Venezia coll'Imperadore, non abbandonassero la causa di quelli, che per opera loro erano stati messi in guerra; professando la Repubblica di non aver mai mancato di fede ad alcuno; come segnalatamente narrano le Storie, (*Sabell. dec.* 1. *lib.* 1. *c.* 58. *Guicciard. lib.* 3. *c.* 99.

IX. Fa pruova della detta vittoria la festa, che si
81 incomincia a solennizzare la vigilia dell'Ascensione colla Indulgenza nella Chiesa di San Marco, e colla cerimonia di sposare il mare il dì seguente, pel trionfo che in essa Chiesa celebrò il Papa per detta vittoria: sopra che dicono i sacri Canoni: „ (*anniversaria recordatio repræ-* „ *sentat, quod olim factum est, et sic nos facit* „ *moveri, tamquam videamus.* „) *c. semel. dist.* 2. *de consecr.*) Per lo stesso effetto di memoria dei felici successi anche le genti istituivano solennità di feste: nel qual proposito scrive Arnobio nel lib. 5. „ *Ac ne illam (historiam) vis tem-* „ *poris, et vetustatis obsolesceret longitudo, per-* „ *petuitatis honore mandastis:* perocchè questa solennità di sposare il mare, che si facesse col concorso di tutti i popoli circonvicini, già trecento anni ne fa fede il Petrarca (*Senilium lib.* 4. *epistola* 4.) A que' tempi, ne' quali ancora il fatto era recente, ancora seguiva a giubbilarne l'Italia, ridotta in libertà fuor del dominio dei Barbari per tal impresa, perchè per le vittorie acqui-

acquistate è stato costume de' Popoli, ed è messo in obbligo dalle leggi, istituir un giorno festivo, che serve come Stilografia dell'allegrezza pubblica, e serve per riconoscere il Signore Dio, che l'ha donata. (*l. 1. C. de public. lætit. lib. 12. et ibi And. de Barul. num. 2. Jo. de Platea in princip. Joseph. Moniard. vers. nunc quibus*, *num.* 2.) dove scrivono: „ *ob victoriam, quam* „ *sibi gloriosam Imperator consecutus fuisset, festi* „ *dies celebrari consueverunt, sicut gentes se injuste* „ *facturas, si Diis dies* IN PERPETUUM *opti-* „ *me rei gestæ, et muneris memoriam non dedi-* „ *cabunt*; però conchiudono, che della pace, che seguì a S. Chiesa, ed a tutta la Lombardia, nominata la pace di Costanza, che fu parto, e frutto della detta vittoria, se ne doveva far allegrezza pubblica solenne. (*allegat. per Jo. de Platea ibi Restaurus q. fi. Castald. tractat. de Imperat.*) Conforme a questi dice il Cardinal Baronio per la pace seguita: (*tom. eod. fol.* 455. *B*) „ *quis hæc, tanta non deficiat admirando lin-* „ *gua? vero victorialem occinat hymnum Christo* „ *Victori, cui et erigat simul de superatis hosti-* „ *bus, insuperabilibus inimicis, trophæa perpe-* „ *tuo permansura* „. Il che non si vede fatto, se non a Venezia, perchè ivi è successa la vittoria, e la pace, essendo scritto nella Apocalisse. 2. VINCENTI *dabo calculum candidum:* dove dicono i Teologi: „ *constat apud* „ *Veteres* VICTORIARUM DIES *publicis fastorum* „ *tabulis inscriptos consuevisse candido lapillo* „ *prænotari, a quo clarius a ceteris diebus di-*

„ *scerneretur: posuit autem hoc loco calculum can-*
„ *didum, quod is notus esset his, in theatris,*
„ *ac stadiis certabant, et* VINCENTIBUS *trade-*
„ *batur. Sixtus in bibliotheca p. 1. lib. 2. in*
verb. calculus, facit glo. in l. 1. in verb. erro-
rem. C. de error. calculi.) Se adunque si deb-
bono celebrar le feste, si debbono celebrar dal
vincitore, perchè così è consuetudine; ed il te-
sto dice: „ VINCENTI *dabo calculum candidum.* „
Ma della vittoria contra Federico, onde seguì
la pace alla Chiesa, ed a tutta la Lombardia,
non si celebra festa altrove, che a Venezia, vie-
ne la conseguenza certa, che i Veneziani abbia-
no ottenuta la vittoria, e non altri: così quelli
che combattono, debbono aver la corona, non
82 quelli, che stanno a vedere. Se muove qualche
scrupolo, perchè la commemorazione del trionfo,
intravvenuto nella vigilia di San Jacopo si sia
ridotta all' Ascensione, si può dir con buona
ragione, che ciò sia, acciocchè in quel giorno
nel giubbilo, che fa la Chiesa colla memoria
dell' ascender di Cristo in Cielo, esprimesse an-
che quella del trionfo, che ebbe sopra la perso-
na del suo persecutore; perciocchè in quel gior-
no nella colletta de' divini uffizj si legge nelle
lezioni: „ *humilia respicit, et alta a longe co-*
„ *gnoscit: illa ut extollat, hæc ut deprimat*: le
quali parole fanno memoria di quel che l' Im-
peradore rispose all' orazione del Papa, come
riferisce il Baronio: (*to. 12. sub anno. 1177. fol.*
„ 451. *B*) *sicque factum est, quod ille, qui humilia*
„ *respicit, et alta a longe cognoscit, patientiam*
„ *no-*

„ *nostram, & adversæ partis humilitatem conside-*
„ *rans, more suo potentes de sede deposuit, et humiles*
„ *exaltavit.* Oltre a ciò nella Epistola alla messa, e ne' responsorj si legge „ : *Ascendens in altum*
83 *captivam duxit captivitatem*, che è del Salmo 67., nel qual avanti per tanto tempo dallo Spirito Santo è stata descritta minutamente questa vittoria, come dimostreremo in altra carta; quì bastandoci dire, che, siccome il versetto: *Ascendens in altum*, scritto da Davidde per una vittoria, che doveva succedere, è ridotto dall' Apostolo, e dalla Chiesa all' Ascensione di Cristo, al giorno di essa è ridotta la celebrazione di detta vittoria colla stessa colletta, che scrive all' una, ed alla altra.

X. Perchè tutto l'argomento dell' Avversario ver-
84 sa sopra questo, che gli Autori da esso trovati dicono, che Papa Alessandro sia venuto a Venezia accompagnato da tredici galee mandategli dal Re di Sicilia: che pare sia totalmente contrario a quello, che noi asserimmo, che venisse incognito in abito di Cuoco, e si accomodasse nel Monastero della Carità; pare di averci convinti di falso in tutto, avendo per costante, che questo sia falso: però ci resta un' altra pruova, che è la indulgenza della Carità, dove ogni anno concorre tutto il popolo a riceverla con questo concetto, che Papa Alessandro la lasciasse, per quando sconosciuto ivi capitò per refugio, come ne fa memoria, e fede la Cronica di que' Padri memorata di sopra. Il Popolo concorre parimente alla porta della Chiesa di San Salvatore, dove

ha per coſtante, che il Papa, giunto la prima notte a Venezia, vi dormiſſe ſotto la cuppola, che vi era: la qual memoria è regiſtrata in una Cronica di que' Padri, ſi trova copiata nella Cronica Sanuta, che così dice, *Alexander III. Pontifex*, „ *dum moram traheret Venetiis*, *con-*
„ *ſecravit altare S. Salvatoris*, *præſente Fede-*
„ *rico Imperatore*, *ſuper quod etiam Miſſam ce-*
„ *lebravit anno* 1177. *die* 29. *Auguſti*, *et Ec-*
„ *cleſiam dedicavit*, *& multas indulgentias con-*
„ *ceſſit*: *et in feſto Transfigurationis*, *& omnibus*
„ *tranſeuntibus per porticale*, *ſub quo ipſe dor-*
„ *mierat prima nocte*, *quando Venetias applicuit*,
„ *erat Prior D. Vivianus*, *qui poſtea anno* 1180.
„ *menſe Martii fuit conſecratus Epiſcopus Einus.*

85 Queſta continuata antica memoria di un Popolo ſi tiene per pruova di verità infallibile; ſopra di che, come teſtimonio ordinato da Dio ſenza altra ſcrittura, è ſcritto nel Salmo 77. „ *Quan-*
„ *ta mandavit patribus noſtris nota facere ea fi-*
„ *liis ſuis*, *ut cognoſcat generatio alia*. *Filii*, *qui*
„ *naſcentur*, *et exurgent*, *et narrabunt filiis ſuis.*
Per queſta via i Principi mandavano i raccordi importanti a' loro Paſtori, come faceva Antigono, „ *qui præcepiſſe filiis diceretur*, *ut et ipſi me-*
„ *miniſſent*, *et ita poſteris proderant.* „ (*T. Livius dec.* 3. *lib.* 10. *p.* 505.) Però dicono i Giureconſulti: *Longa*, *et tenax* POPULI, *ſeu*
„ REIPUBLICÆ *memoria pro veritate habetur* „
(*Bald. conſ.* 48. *ſes. probibito. num.* 2. *vol.* 1. *ſequitur Tiraquel de præſcript.* §. 1. *num.* 48. *Cravet. de antiq. tempor. p.* 1. *verſ. viſo in hac*

pri-

prima parte nu. 2. *tract. tom.* 17. *fol.* 142.) perchè dicono: „ *Raro falsum invenitur*, *quod* „ Universi *dicunt*; però danno il precetto di Catone, che doveva essere osservato dall' Avversario: „ *Judicium* Populi *nunquam contempserit unus*. (*Alex. consi.* 53. *prospectis num.* 10. *vel.* 4. *Barbato. in c. tertio loco num.* 36. *de probat*. *Afflict. de pace tenend. quarto notabili num.* 22.) il che serve per il resto detto di sopra, essendo anche di quella tenace, e continuata memoria appresso tutto il Popolo.

XI. Seguendo ancor io l'antica memoria della Re-
86 pubblica, e di tutto il Popolo, ricevuta ancora da quelli, che non scrivono punto della vittoria contra l' Imperadore; i quali dicono, che Papa Alessandro concedè le insegne, le quali porta la Serenissima Signoria in cerimonia; dico esser singolar argomento di quanto i Veneziani hanno operato per lui, e per la Sedia Apostolica; perchè quelle insegne sono le stesse, che portavano gli Imperadori Orientali, come si può vedere nel Curopalata, (*de officialibus Palatii Const.*) come altrove pienamente abbiamo dimostrato. Questo dichiara, che la Repubblica prestasse l' ufsizio d' Imperadore nel difendere Santa Chiesa; che è proprio di chi ottiene l' Imperio di esser suo Avvocato, e difensore. (*c. venerabilem*, *et ibi gl. Jo. And. nu.* 26. *Abb. num.* 4. *de elect. Clem. Romani*, *et ibi gl. in verb. advocatus de jurejuran. Barbat. in c. novit. de judiciis*, *ubi multa cumulati Petr. de Monte*, *de potestat. Pontif. num.* 3. *tract. tom.* 13. *p.* 2. *fol.* 144.

F 4 Card.

Card. Tusch. pract. conclus. in verb. Imperator, quibus nominib. cancl. 35. *num.* 11. *tom.* 4. *fol.* 399. *Gygas de crim. læsæ Majest. q.* 8. *tract. tom.* 11. *p.* 1. *fol.* 36. *Jo. de Lignano de bello. cap.* 15. *tract. tom.* 16. *fol.* 373.) Dio poi accordò il successo, e l'effetto colle insegne; come fece a Saulle, che prima Samuello, avendolo unto, gli fece toccare il Regno d'Israello, credendo il Popolo per gli atti pubblici, che a sorte fosse; perciocchè indi a pochi anni la Repubblica miracolosamente fece l'impresa dello Imperio Orientale collegata co' Principi Francesi, (*Glos. in cap. quanto de consue.*) ed acquistò quei titoli, e que' stati convenienti alle insegne; come diremo anche più a basso: e fu mercede uguale al merito; poichè, *ei qui operatur*,
88 *merces imputatur secundum meritum*: (*Rom.* 4.) onde, misurando la donazione col merito, conviene, che l'una all'altro sia equivalente, e, conosciuto il valore della donazione, si abbia a conoscere la qualità del merito. (*D. Thom.* 3. *q.* 49. *Doct. in l. si donatione. C. de collation. Oldrad. cons.* 226. *quidam Episcopus num.* 8. *Barbat. consi.* 46. *Deum invoco num.* 7. *col.* 3. *et allegata per Tiraquel. in d. l. si unquam in gl. donatione largiens num.* 81.) E perchè regolarmente è rimesso all' arbitrio del giudice il conoscer l'equivalenza del merito alla donazione, non potrà nascer altro giudizio, che la concessione sia stata uguale all' opera prestata dai Veneziani, di aver ottenuta la vittoria contra
89 Federico colla presa del figliuolo: perchè simile

con-

concessione ebbe Carlo Magno da Leone Pontefice, per la presa di Desiderio Re de' Longobardi, altresì presecutore della Chiesa; lo stesso ebbe Ottone I. da Giovanni XII. per aver represso Berengario Re d'Italia, ma incorregibile contra la Santa Chiesa al par di Faraone. Considerate ancora le insegne solamente non concordano a gran lunga col merito di aver dato il solo ospizio al Papa pel congresso coll'Imperadore, pel qual bisogno, secondo essi, furono proposte tre altre Città, Modena, Bologna, e Pavia; e dicono, che fu eletta Venezia. Chi è quel d'intelletto tanto ottuso, che dica, che fosse andato in una delle tre altre, la quale avesse dato lo stesso ospizio, le fossero state concesse le stesse insegne dal Pontefice? Non se ne vede alcun esempio giammai, che, per simil servizio, alcun Principe, Comunità, o Repubblica abbia riportato simil premio così eccessivo al concedere ospizio. E'eccessivo, perchè con tali insegne si accresce la dignità, e prerogativa di quelli, a'quali si concedono; dicendo i Giureconsulti: *Qui*
90 „ *majoribus insignibus utuntur, majoribus hono-*
„ *ribus persulgent, & in digniori loco collocari*
„ *debent; & pretiositate ornamentorum augetur*
„ *dignitatis prærogativa. Chassaneus in catalog. par. 1. consi. 38. & p. 4. consi. 32. vers. Duodecimo. Abbat. Gemin. & Franeus in c. ad Apostolicæ de privileg. in 6. Jo: Paul. Balzar. in rubr. quæ sint regalia num. 3. Fulvius Pacian. de probat. cap. 26. num. 127. Carol. De grossal. regal. Franciæ p. 1. pag. 37.* Molto meno le avrebbe

dato

dato altri titoli, che quì non tocchiamo, avendone scritto ampiamente nel Mare libero, dove trattiamo della giurisdizione del Golfo.

XII. Tenendo che la rimunerazione dimostri la qua-
91 lità del merito; argomento ci dimostrano i diplomi fatti da' Pontefici posteriori: ve ne è un pubblico di Clemente V. il quale, coll'occasione dell'interdetto che fece alla Repubblica per le cose di Ferrara, esaminati i suoi gran meriti, per quel che ha prestato alla sedia Appostolica, pronunziò, che mai dovesse essere scomunicata, nè gravata d' interdetto; il che riferiscono le pubbliche Storie. (*Sabel. lib.* 1. *dec.* 2. *Petr. Just. hist. lib.* 4. *fol.* 67. *Jo. Nicolaus Dojan. hist. lib.* 4. *car.* 196.) perchè, avendo la Repubblica ottenuta una vittoria tale in difesa di Santa
92 Chiesa, si fece colonna, sopra la quale cadeva la benedizione del Signore, siccome suona la lettera nell' Apocalisse al cap. 3. „ *Qui vicerit, faciam* „ *illum columnam in templo Dei mei & foras* „ *non egredietur amplius; nec per apostasiam, nec* „ *per* EXCOMMUNICATIONEM, come dichiara ivi la glosa; perchè quelli, che difendono la Chiesa, e la sostentano, sono le sue colonne; le quali mai moversi non debbono, dicendo la dottrina Canonica: „ *Columnæ concutiendæ non sunt, nec hono-* „ *rabiliora membra.* (*Innocentius in c. per tres* „ *cl. primo, num.* 3. *de Simon. facit textus in* „ *c. accusatio* §. *hac, & alia* 2. *q.* 7. *et ibi gl. c. gloria* §. *item ejusdem* 12. *q.* 2.) Per questa
93 stessa ragione scrivono i Dottori Francesi, che lo stesso Clemente V. dichiarò, che i Re di Francia

cia non poteſſero eſſere ſcomunicati ; ed i Dottori Romani ſcrivono, che que' privilegi, eſſendo rimuneratorj, non poſſono eſſere rivocati. (*Carol. Degroſſalius regalium Franciæ nu.* 19. *tract. to.* 16. *fol.* 176. *Neviz. inter conſil. Brun. conſi.* 12. *punctis. num.* 12. *Mandoſ. in regulas Cancellariæ reg.* 13. *q.* 8. *num.* 12.) Benchè ſi allega Giovanni Andrea, ed altri Canoniſti, (*in capit. cum inſtantia de cenſibus . Marian. in c. accepimus*, *col.* 3. *de privileg. Fel. in c. cum non liceat in fi. de præſump.*) i quali dicono (ed è gran parola) che il Papa non lo poſſa fare, quando ſi veda fatto : ma queſto preſta maggior argomento di merito di colui a chi vien fatta tal conceſſione ; perciocchè la mercede delle fatiche preſtate per la ſalute pubblica eccede il modo di poterla ſtimare. (*l. ſi pater in fi. d. de donation. Roman. ſingul.* 520. *et ibi additio . Jaſ. in l. ſi donatione. num.* 9. *C. de collation. Card. Tuſch. pract. concluſ. in verb. præmium concl.* 514. *tom.* 6. *fol.* 366.) onde dicono : „ *propter* „ *merita receditur a regulis juris*.

Quanto all' opinione di Giovanni Andrea, su che gli altri ſi fondano, l' addiziona l' Abbate nel detto capitolo *cum inſtantia*, e dice „ *Sed ad-* „ *verte*, *quia Io. Andreas ſentit oppoſitum*, *dum* „ *dicit Regem Franciæ ex privilegio Apoſtolico* „ *non poſſe excommunicari ab homine*, *nec a ca-* „ *none*. Scrivono di più i Dottori Franceſi eſ-
95 ſere ſtato dichiarato, che tal privilegio ſi eſtenda ancor agli Uffiziali, ovvero Magiſtrati del Regno ; perchè il privilegio conceſſo al Padrone

com-

comprende anche la ſua famiglia: (*c. eccleſia* 12. *q.* 2. *gloſ. in c. clericorum* 11. *q.* 1. *refert. Io. Ferald. de jur. et privil. Reg. Franc. nu.* 9. *Carol. Degroſſal. Regalium Franciæ d. verſ. novum jus* §. *hinc eſt, et ſecundo et allegata per Probum in addit. ad Io. Monach. in c. ne aliquo de privil. in* 6.) le quali coſe s' intendono quì introdotte rimeſſivamente con tutte le loro oppoſizioni, eccezioni, ed intelletti; perchè quì a me baſta dire, che, eſſendo ſtata fatta una tal conceſſione fuori delle regole di ragione, ſi cavi argomento, eſſer grandiſſimo il merito della Repubblica; che vicino a que'tempi fu a combattere, e vincere in difeſa della Sede Appoſtolica

Mi reſtano certi altri argomenti, i quali in fine del preſente diſcorſo, per finirlo in ricreazione, ho deliberato riſerbare; e dirò le ſeguenti coſe, traponendole come intercalari.

Abbiamo viſte tante pruove tratte da memorie pubbliche di marmi, di pitture, da Croniche, da Storie ſcritte dagli Autori di quel tempo, e da' vicini, e da' tanti altri poſteri, che han loro creduto: oltre di ciò, da tanti altri argomenti neceſſarj, ſicchè a Roma, nella ſala Regia, ſe ne è fatta pubblica atteſtazione. Non è però da prender maraviglia, che vi ſieno così arditi, che la vogliono impugnare; perchè ſinchè vi ſarà Satanaſſo al mondo, vi ſaranno ſpiriti di contraddizione, che a vele piene urteranno, ed opporranno alla verità, come le tenebre
97 ſi agitano alla luce. Chi a ciò guardaſſe, non leggerebbe mai Storia, ſe non a ragion di Roman-

manzi. Volendo il mondo anche nelle azioni passate de' miseri mortali aver mano con innalzarle, abbassarle, ed a suo arbitrio anche annullarle, e come alle cose future, non lasciarvi verità determinata. „ *Adeo maxima* (dice Ta„ cito *lib.* 3.) „ *quæque ambigua sunt*, *dum alij quoquo modo audita pro compertis habent*; „ *alij vera in contrarium vertunt*, *et gliscit* „ *utrumque posteritate*. Cicerone nel Bruto imbrutta tutte le Storie Romane, dove dice: „ *multa scripta sunt in eis*, *quæ facta non sunt*; „ *falsi triumphi plures consulatus genera etiam* „ *falsa*, *& ad plebem transitiones*: de' Commentarj di Cesare dice: *quæ enim Cæsar nunquam* „ *fecit*, *neque fecisset*, *ea nunc ex falsis commen-* „ *tarijs proferuntur*„ . Ed Asinio Pollione tira de' calci a questi, ed a Livio: „ *quod pleraque* „ *per alios gesta temere crediderit* . „ dice parimente Dione; (*hist. lib.* 53. *pag.* 667.) *est* „ *enim suspicio omnia dici*, *agique ad arbitrium* „ *Imperatorum*, *eorumque*, *qui horum sunt poten-* „ *tiæ comites*: *inde fieri ut multa conficta divul-* „ *gentur*, *multaque*, *quæ vere acta sunt*, *igno-* „ *rentur*? *denique omnia secus*, *quam evenerint*, „ *edantur*. „ E perchè il volgo non ne sia delle predette cose ignorante, collo stesso ariete l'Ariosto batte la fama d'alcuni passati, spennacchiandoli, perchè gloriosi, come sin' ora, per la bocca degli uomini non volino; (*cant.* 35.) posciachè questo anche da' nostri Dottori, al par di Omero, e Virgilio, è allegato. (*Hippolyt. Riminal. cons.* 217. *num.* 74. *lib.* 2. *& cons.* 422. *nu.* 67. *lib.* 3.) *Non*

Non fu sì santo, nè benigno Augusto,
Come la tuba di Virgilio suona,
L'aver avuto in poesia buon gusto
La proscrizion iniqua gli perdona.
Nessun sapria che Neron fosse ingiusto,
Nè sua fama saria forse men buona,
Avesse avuto e terra, e ciel nemici,
Se gli Scrittori sapea tenersi amici.

E per meglio divolgar il detto di Giovenale „ „ *& quicquid Græcia mendax finxit historia* „ volgarizza in sostanza quello, che, per mostrar bello ingegno, vuol mostrare Dione Grisostomo, che Troja non sia stata presa; contra la fama impennata da' tanti Scrittori, ed anche dalle nostre leggi: (*l. verbum in fi. d. de verb. sign. Barbat. in rubr. de probat. nu.* 29.) volgarizza anche il detto di Pausania, e di Licofrone, che Penelope non sia stata pudica:

Omero Agamennon vittorioso,
E fe Trojan parer vili, ed inerti,
E che Penelopea fida al suo sposo
Da i proci mille oltragi avea sofferti:
E se tu vuoi che'l ver non ti sia ascoso,
Tutta al contrario la Storia converti,
Che i Greci rotti, e che Troja vittrice,
E che Penelopea fu meretrice.

E quel che di Didone scrive il Petrarca nelle epistole senili; (*lib.* 4. *epist.* 5.) dove si vanta di aver egli scoperto tal mendacio; perlochè due volte nel capitolo della castità colle stesse cadenze di rima (cosa stravagante) riferisce, se ben Trago, ed Ausonio tra' nostri, oltre i Greci, nar-

narrano lo stesso, e li seguono Marulo, e Pomponio Gaurico ne'suoi epigrammi; perciò l'Ariosto traduce:

Elisa, ch'ebbe il cor tanto pudico,
Che riputata vien una bagascia,
Solo perchè Maron non le fu amico.

Dove vi andò la disgrazia, che l' Ariosto, per necessità di rima, ha convenuto dire, che Didone sia reputata una bagascia; non è vero, che alcuno la reputi tale, sebbene innamorata di Enea, dicendo Plauto in Mostellaria:

Matronæ, non meretricum, est unum inservire amantem,

I nostri Dottori dicono: „ *Meretricem non esse,* „ *si, amore vehementi capta, sui copiam amanti* „ *faciat* „ (*allegata per Menoch. de arbitr. cas.* 328. *nu.* 3. *& opportunius in nostro de Auctoritate & judicio petitorum*,) ma Virgilio la scusa d'avvantaggio in quel verso di tanta energia:

Una dolo Divum si fœmina victa duorum est.

98 Ho toccato queste, per lasciare le narrazioni sacre, alcune delle quali lo stesso Avversario ha, come dicemmo di sopra, con molto studio, ed acremente impugnate; non però con cattivo affetto, *absit*, che si pensi mai tal cosa.

Ma contra questi prevale il comun concetto infuso, e ritenuto nella posterità, dalla quale convien esser sbandito il credere contrario, come puro mendace: questa è una di quelle pietre da conoscere la verità dalla falsità della Storia, della quale abbiamo scritto, per autorità di Giuseppe, di

di ſopra al num. *6.*, ed oltre ciò, ſi vede oſſervato nelle Storie quello, che ſi dice da'Legiſti: *Statur magis teſtibus affirmantibus, quam mille negantibus. (gl. in l. dico. §. ſi plures. d. de arbitris, & Doct. in l. heredes pelan. de teſtib. & in cap. quid per nonale de verb. ſign. et per alios, quos allegat & ſequitur Franciſ. Curtius de teſtib. concl. 2. & 25.)* però ſe uno Storico narrerà un fatto, ed un' altro non ne dirà niente, ſi ſtà a quel che lo narra, perchè può eſſer tale omiſſione per intereſſe d'affetto, o per ſimili umori: come nella Storia de' Ruſci non ſono narrate due vittorie, che contra eſſi ottennero i Poloni; ma il Cromero, che i fatti di queſti ſcrive, gli narra nel lib. 3. delle ſue Storie. T. Livio ſi tiene con quelli che narrano i due fatti d'arme ſucceſſi con vittoria contra i Latini, guidati da Q. Fabio in aſſenza, e ſenza ordine del Dittatore Papirio; e li tien per veri. Sebben, dic'egli „ *apud antiquiſſimos ſcriptores una hæc pugna invenitur, in quibuſdam* „ *annalibus tota res prætermiſſa eſt* (*dec.* 1. *lib.* 8. *pag.* 508.) Riferiſce medeſimamente la giornata contra gli Etruſci ſotto M. Valerio Dittatore, ſebbene vi ſieno Autori, che dicono la Etruria eſſerſi acquietata dal Dittatore ſenza alcuna memorabile battaglia. (*dec.* 1. *lib.* 10. *pag.* 593.) Non valerà adunque, che Autori trovati jeri, e non jeri l'altro, non facciano menzione della Vittoria Navale contra Federico; perchè ſi dee credere, e tenere per fermo quello, che tanti altri, già tanti anni, di eſſa hanno ſcritto; e

non

non a quelli, che la tacciono, i quali Dio sà chi sono, e quando nati, e quando scrissero.

99 Ora, presso queste Considerazioni, vediamo le qualità de' due Storici: quando l' Avversario ci pone in campo all'incontro, vuole, ch'essi sieno pietre lidie da conoscere la verità dal mendacio; ma non hanno alcuno de' requisiti proposti, nè meno di quelle qualità, ch' egli stesso ha scritto, debba avere uno Storico, per fare, che se gli creda (*tom.* 1. *sub. anno* 34. *num.* 177. *fol.* 141.): perchè nè l'Autor degli atti di Alessandro III., nè Romualdo, scrittore della Cronica, hanno alcun uso di esser creduti, essendo ora inventati dallo Avversario: non hanno manco opera pubblica, alla quale si conformi la loro narrazione; ed a ragione di prescrizione di quattrocento anni hanno perdute le ragioni, che debba loro esser creduto.

100 Ma venendo a' più particolari, il libro degli atti di Alessandro è apocrifo, non avendo nome di Autore; però tanto è lontano, che se gli abbia da credere, che forse non si può leggere, dicendo di questi libri i sacri Canoni: „ *singulari cautela in Romana Ecclesia non leguntur*, „ *quia eorum, qui scripsere*, Nomina Penitus „ Ignorantur. „ *c. sancta* §. *item gesta sanctorum dist.* 15.) dove la glosa, e l' Arcidiacono dichiarano, che apocrifo sia quel libro *cujus*

101 *nomen ignoratur*. I libri, che non hanno il titolo del nome dell' Autore, non hanno credito, perchè può avvenire, che l' Autore lo abbia lasciato, per non aver obbligo di difender le cose, che vi narra: così scrive S. Girolamo in una

sua epistola (*ad Evagrium vol.* 3. *fol.* 38.) così scrivono i Canonisti (*Jo. Andr. in Data. lib.* 6. *num.* 23. *vers. quartus quando id agit.*). Titolo, secondo i Grammatici, vien detto a *tuendo*; onde un libro senza titolo viene a dir senza difesa, che ne abbia a fare l'Autore, tolto il traslato da' soldati, che si chiamano *Tituli*, *quasi tutuli, quod patriam tuerentur.* (*Festus*, & *Blondus triumphantis Romæ lib.* 6. *ex Ulpiano* (*ait*) *de militari testamen.*) ed è passato in comun parlare, che, riprovandosi un libro, sebbene si sà l'autore, non ne avendo il nome, si dice, che è senza titolo, e così senza autorità. (*Averrohes lib.* 4. *physic. comm.* 15. *Boccacius in quarta dieta Decameronis in princ.* & *allegata in libro nostro de Auctoritate*, & *Judicio peritorum tit. de libris legatis.*) Dove un' Auto-
102 re non volendo sostentare le cose, ch'egli narra, ciò non può fare un' altro; come quando uno rinunzia ad una lite occorsa sopra la fede di suo istrumento, il quale si presume, che abbia confessato, che possa esser falso, non può egli, nè altri mai usarlo (*l. posteaquam liti C. de pact.* & *l.* 3. *C. de fide instrum. Barbat. cons.* 12. *illud afferam nu.* 9. *vol.* 4.): di modo che, se l'Autore non ha voluto mettere il nome, per non aver obbligo a sostentare le cose, che dice de' fatti di Papa Alessandro, per la incertezza, che ne ha di esse, manco lo può fare l'Avversario.

Le stesse opposizioni ha Romualdo; perchè ora uscendo in luce, non ha uso di essergli creduto; e non

non ha opera pubblica, come si è detto, che se gli conformi; nè farà, che se gli creda, sebben dica essere stato presente, perchè chi finge un mendacio di un libro, finge anche il nome di Autore, che sia stato presente: lo conferma lo stesso Avversario in altra materia: *Felices omnes „ forent impostores, si ex falso tantum superpo- „ sito titulo, quod cuperent, probatum haberent.* (*tom.* 12. *sub anno* 1191. *fol.* 535.). Però non
103 si legge il Vangelo di Nicodemo, nè gli altri con nome di quelli, che sono stati presenti, di Taddeo, Tommaso, Barnaba, Bartolomeo, Andrea; perchè, non si avendo certezza, che sieno stati scritti da essi, come apocrifi, non hanno acquistata fede; anzi sono rigettati da santa Chiesa (*D. Augustin de consensu Evangelist. lib.* 1. *cap.* 1. & *d. cap. Romana* §. *item Chronicam. Concil. Trident. sess.* 4. *in princip. cum concordantis ibi. Cardin. Baronius tom.* 1. *sub anno* 44. *fol.* 234.). E se il libro è di Romualdo, dove è fede, che fedelmente sia stato copiato, che non vi sia stato aggiunto, o diversificato? Ma come smi-
104 nuito sia, lo stesso Avversario il conferma; che di due copie, una trovata, dice, nella Libreria Vaticana, l'altra a Salerno (*fol.* 444. *tom.* 12.) „ *in Codice Longobardo Salernitano, ubi desinit,* „ „ IMPERFECTE, *sicut etiam idem S. Petri codex est* IMPERFECTUS: ed altrove (*eod. fol.* 720.) *collatus cum codice S. Petri in Vaticano* HAUD INTEGRO, SED FINE CARENTE. „ Abbiamo in jure, che le cose imperfette si hanno per nulle (*l. cum Sillejanum. C. de iis quibus*

 ut

ni indign. & per Canones concordantes ibi. Gravet. de antiqu. tempor. pag. 3. verf. vidimus, num. 23. tract. tom. 17. fol. 149. Menoch. conf. 42. juris num. 13.) perlocchè conchiudono. ,, Imperfecta autem instrumenta instrumentorum nomen non retinent ; ob id in publicam formam levari, et redigi non possunt. ,, onde se questo libro era al tempo del Volaterano nella libreria Vaticana da lui, come afferma, maneggiata, meritamente, e sanamente ha fatto a non tenerne alcun conto, avendo scritto in altra forma, come lo abbiamo allegato sopra, al numero 42. Non ne hanno manco tenuto conto i Cardinali della Congregazione sotto Pio IV., che non abbiano persuaso il Papa a fare la iscrizione di tale Storia nella Sala Regia, come non hanno tenuto conto del libro degli atti di Papa Alessandro.

106 Sa bene il Cardinal Baronio come riuscirebbero i suoi volumi degli Annali, se vi mancasse il fine di alcuni tomi, dove tante volte con appendici muta, e rimuta; aggiunge, e ridice quanto per avanti aveva detto, ed ingenuamente confessa l' errore. ,, A priore sententia recedere, et quæ firmiter stabilisse videbar, retractare minime diffidam. ,, E più oltre. ,, Re autem vigilantissimo studio exactius pervestigata, atque attentius disquisita a priore sententia volens, libensque discedens, in eam potius venio, quam veritas persuadet. ,, (Annal. tom. 3. fol. 86.) Se il libro non fosse intero, e vi mancasse questa parte, e quella delle

le appendici, si direbbe, che l' Autore avesse una opinione, la quale avendola ritrattata, non ebbe per vera.

107 Nel margine, che vi è messo al testo di Romualdo citato dall' Avversario [*fol.* 444.] si dice „ *Incipiendo ab illis verbis: in hoc capitulo* „ *Federicus Imperator, etc. usque ad illa verba* „ *Ecclysationes Solis. s. in signo Virginis:* „ le quali parole però si è scordato di porre; o che si è scordato di levare dal margine; non avendole poste nel testo; forse per non levar la fede all' Autore, il quale pare attesti, che sia in quel tempo succeduto Ecclissi del Sole nel segno della Vergine, il che è falso; perchè per quanto si ha dal Calcolo Astronomico non son successi tali Ecclissi, nè succeder potevano, non servendo alcun de' nodi a quel segno. Secondo i Computisti del 1177. furono due Ecclissi della Luna; il primo fu il dì 26. d' Aprile, l' altro a' 19. d' Ottobre; Ecclissi del Sole non fu se non del 1180. a' 28. di Gennajo, e del 1181. a' 13. di Luglio; nel qual tempo il Sole non poteva essere in Vergine; di che l' Avversario, forse avvisato, non ha posto le parole del testo promesse nel margine. E' vero, che scritte le suddette cose, mi è occorso vedere di un Ecclisse accaduto in quell' anno 1177. nel dì 8. Settembre, presso Vincenzo Belvacense nello Speculo Istoriale lib. 29. cap. 21. ma questo appunto ci pone il sospetto, che il detto Autore Romualdo, seguendo l' error del Belvacense in questa sua Cronica, sia autor posteriore al 1244. sin dove scrisse il Belvacense

 e non

e non presente al successo del 1177., come vuole l' Avversario. Della quale falsità di Eccliffi non avendo veduto il testo di Romualdo, se non quanto scrive l' Avversario nel margine, non so assolutamente fondamento fino che non lo vegga.

Ora questi Autori dicono, che Papa Alessandro venisse trionfante con tredici galee mandategli dal Re di Sicilia, così negano, che avesse bisogno dello ajuto de' Veneziani, per vincer Federico, che già era vinto, e ne richiedesse la pace; e vogliono far mentire gli altri, che venisse profugo, e di nascosto, che scoperto poi, la Repubblica togliesse la sua difesa, e ne seguissero le cose prenarrate. Quì lascio di considerare le stampite, che dicono in numero assai, dove, dato che detti Autori fossero senza quelle mende, che li mostrano mendaci, e senza credito, è in obbligo chi vuol por loro pensiero, e tener conto di adoprare le 108 regole legali, che insegnano quello si ha a fare, quando vi sono testimonj discordi, per fuggire la falsità di essi, per risolversi come si abbia a credere. Se trattano di atti iterabili, la contrarietà fa, che si abbia a presumere esser successi più d' una volta (*c. cum tu. de testib. & ibi glos. & omnes Scribentes*, *& in cap. in præsentia de probat. Bar. tract. de testib. col.* 1. *Aret. in §. si minus in fi. Instit. de actio. Anchar. cons.* 335. *licet priores, num.* 2. *Franc. Curt. tit. eod. pag.* 7. *num.* 156. *vers. secundo reducuntur. Pet. Ant. Pietra de fideicommiss. q.* 12. *Nicolaus Lescut. de testib. vers. consequenter tract. tom.* 4. *fol.* 237. dove si dice in terminis: *Concordatur sicut Evan-*

ge-

gelistæ, juxta quod dicitur, distingue tempora, et concordabis Scripturas, hoc magis observandum circa diversitatem Historicorum Chronographorum. Questa Dottrina circa gli Evangelisti insegnò santo Agostino molto avanti, *de Consensu Evangelistarum lib. 2. cap. 50. oper. Tom. 4. fol.* 153. *Sic ubi simile invenitur factum a Domino, quod in aliquo alteri Evangelistæ ita repugnare videtur, ut omnino solvi non possit, nihil aliud intelligitur, quam utrumque factum esse, et aliud ab alio commemoratum esse.* Così si dee fare degli altri Storici; così doveva far l' Avversario nel caso di Papa Alessandro: il che non avendo egli fatto, lo faranno gli altri, dando loro ampia materia, e testimonio i proprj Avversarj.

109 I Nostri affermano, che Papa Alessandro venisse incognito a Venezia avanti la Vittoria, la qual sia successa nel 1176. e l' anno seguente seguisse la pace; così lo attestano anche i Forestieri *Beat. Anton. Historico par. 2. tit. 17. cap. 1. §. 10. Volater. lib. 22. fol.* 254. *Corius par. 1. fol.* 51. La venuta poi, dicono, colle Galee del Re di Sicilia fu del 1177. cioè nell' anno, che si fece la pace; così per i suoi Autori lo attesta l' Avversario *l. D. Thom. 12. sub anno* 1177. *fol.* 430. Gli Storici dunque, parlando di due anni distinti, danno all' Avversario obbligo di dire, che due sieno state le venute del Pontefice; una quando venne incognito, dove dimorasse, finchè la Vittoria succeste contro Federico, ed il trattamento, e la conclusione della Pace lo assicurasse, che potesse andare liberamente, dove più

gli piacesse, poi dovendo venire Federico ad umiliarsi a' suoi piedi a Venezia, il Papa venisse la seconda volta trionfante con tredici Galee del Re di Sicilia: non ostante dunque l' improperio, e la opposizione, che hanno gli Storici addotti dall'Avversario, concedendo ancora, che interi sieno, punto non contraddirebbero ai nostri, quando l' Avversario ha un obbligo di credere, e dire, come insegna Santo Agostino, *Utrumque factum esse, & aliud ab alio omissum.* Stante le quali cose, sebbene all' ora per opera de' Veneziani fu levato quello scisma, e conosciuto il vero Pontefice, ed ottenuta la pace, ben sarebbe conveniente ancora, che da quì fosse levato lo scisma tra gli Storici, e fermata concordia tra essi; fosse conosciuta la verità certa di quanto appresso la Sede Apostolica nella Sala Regia, e nella Regia del Maggior Consiglio in Venezia è confermato.

Alle predette cose si aggiunge per argomento più riservato, che si cava dal verisimile, prova efficace, certa, e concludente ne' Giudizj, con che si fanno le Leggi, e si diffiniscono i litigj, come si tenga per vero quel, che è verisimile *Allegat. per Hipolit. in rub. de probat. num.* 108. *& seq. Tiraq. in præfat. l. si unquam num.* 37. *& seqq. C. de revoc. donat. & Mascard. de probat. concl.* 1402. *verisimilitudo in princip. & nu.* 22. *& seq. Parsam. de probatione lib.* 1. *Cap.* 8. *num.* 20. *& seq. Mandos. in regul. Cancell. præfat. per totum late Card. Tusch. pact. Concl. in verb. verisimile quid sit nu.* 2. *& seq. tom.* 8. *fol.* 575. Chi

Chi dirà, che un Vascello travagliato da grave tempesta di Mare, o da persecuzione de' Corsari, non sia ridotto in Porto sicuro, che gli sia vicino ogni altra pendice, minacciando cattività, e morte? E dove Papa Alessandro, per assicurarsi andò? prima raccontano: *Dimisso Lateranensi Palatio, ad tutas domos Frangipanas ad Cisternam Neronis, in qua latuit Nero fugiens Romanos insequentes, metu ab urbe fugam meditantem Guglielmus Rex suis Triremibus, e Terracina in Franciam deduxit, postea Franciæ, & Angliæ Regum Consilio Romam. Ex Ottone Fringensi de rebus gestis Frider. lib. 1. cap. 66. Thom. Favelli de rebus Siculis dec. 2. lib. 7. fol. 410. & ex alleg. per Baron. D. Thom. 12. fol. 342.* Di modo che è verisimile, e così si dee tener per vero quello, che scrive Obone Ravennate: *Desperatis rebus Vilielmi, ad tantos Friderici Exercitus vires imbecilles suadebant, ne illi salutem suam facile crederet; Profectionem in Galliam ut inanimum, & qui præter fugæ diverticulum, nihil ei adversus Fridericum præstitura esse damnabant, Venetam Civitatem liberam, & ob id minime suspectam, quam item amicam potius, & suarum partium fuisse cognoverat maxime ad eumdum probabat.*

Chi può dunque in questa disperazione di cose non credere, che egli si sia ridotto a Venezia, la quale Iddio, in vece delle Città di rifugio concesso al suo popolo, ha fatta risorgere per salvezza d'Italia contra il furor de' Barbari? Per lochè Leone IX. suo Predecessore, vi si trasferi-

ri perseguitato da' Greci, e da' Normanni, dove sono cacciati tanti altri Principi da' loro stati soccorsi, e ne hanno ricevuta tanta consolazione nelle estreme loro miserie, che hanno confessato non aver più desiderio nè della Patria, nè del perduto Principato, *Sabel. dec. 3. lib. 1. pag.* 152. ne suona la tromba per tutto il Mondo.

I nostri Giureconsulti, benchè esteri, di lei dicono: *Urbs præclarissima, decus, splendor totius Italiæ, virtutibus, divitiis, ac Religione ornata, Paradisus delitiarum. Bald. consf. 411. quidam num. 2. vol. 4. Cuman. consf. 72. de Jure Col. 3. Menoch. consf. 75. hæc jam dict num. 98. Jas. in l. si Insulam num. 9. d. de verb. obligat. Gomes. 12. si fuerat instit. de action. Nevizan. lib. 5. num. 59. Catelian. Costa Memorab. in Verb. Venetiæ. Thomas Deplovat. in Additio. ad Cepollam de servit. rustic. pred. c. 26. Mandos. reg. 13. qu. 6. in fine Pietro Antonio Petra de Principe Cap. 3. qu. 4. num.* 34. Ai quali si aggiunge Pietro Bellino Consigliere del Serenissimo Emanuello Duca di Savoja nel suo trattato *de re milit. tit. 5. in princ. tract. tom. 16. fol.* 335. Il quale così dice, *Hanc Urbem Novam Romam dixit Fulgosus, & Communem Patriam vocat Cuma, eamque & nos non immerito culmen, & decus Italiæ dicemus, cum sola, vel exoriens contra Barbaricas Gentes, & rapinas, & vastationes tutissimum præbuerit Italis refugium, solaque hodie Italicam libertatem, & dignitatem conservet, & tueatur.* Il Petrarca, che godeva lo stesso rifugio, *Senilium lib.*

4. *Epist.* 4. *Augustissima Venetiarum Urbs, quæ una hodie libertatis, ac pacis, & Justitiæ Domus est, unum bonorum refugium, unus Portus, quem bene vivere cupientium, tyrannicis undique bellicis tempestatibus quassæ rates petant, Urbs, auri dives, sed ditior prudentia, potens opibus, sed virtute potentior; solidis fundata marmoribus, sed solidiori etiam fundamento Civilis concordiæ stabilita, salsis cincta fluctibus, sed salsioribus tuta Consiliis* &c. Onde Sabba Castiglione ne' suoi ricordi num. 114. dice, *Venezia, honore, reputatione, ed ornamento dell' afflitta, e sconsolata Italia: per la cui conservazione ogni buon Italiano dovrebbe pregar nostro Signor Iddio.* E certo a me pare mirabile la continua conservazione della prima libertà fino a' presenti tempi e per Mare, e per Terra, in Levante, e Ponente, col Senno, e colle Mani valorosamente conservata, mantenuta, e difesa, così possiamo sperare in Dio, che si conservi per l'avvenire di bene in meglio per la vera Giustizia, per la Religione, pel cattolico Culto di Dio, e per le opere pie, e sante, che in quella abbondano ad onore e servizio di nostro Signor GESU' CRISTO: Onde in modo di profezia è introdotto parlare l' Angelo nell' Italia liberata *da Gior. Giorgio Trisin lib.* 9.

Mira quella Città, ch' a mezzo all' acque
Sorge tra 'l Sile, l' Adige, e la Brenta.
Quella è Venezia gloria del Terreno
Italico, e rifugio delle genti
Dalla Sevizia Barbara percosse.

Que-

Questa Regina è di tutto il Mare
Specchio di libertà, Madre di fede,
Albergo di Giustizia, e di quiete,
Le cui virtù sempre saranno eccelse,
Ed ampie in ogni sua futura etade.

Però la fama, che con simili Trombe suona, poteva invitar Papa Alessandro ad aver quel ricorso, coll' esempio de' suoi Predecessori, che ebbero soccorso, e difesa contra i Persecutori loro, e di Santa Chiesa.

Lo doveva spezialmente inanimare il caso di *Gregorio II.* quasi simile, quando *Leone Imperadore*, essendosi messo all' impresa di distruggere tutte le Santi immagini della Cristianità, far ciò ostinatamente ne lo richiese; qual visto che 'l Papa non volle, come non poteva ubbidirlo, richiese il Duca Orso, ed il Popolo di Venezia, o a dargli in mano il Pontefice, o che lo ammazzassero; arditamente gli risposero quel che è registtato da Bernando Giustiniano nella sua Storia al Libro X. *Responsum ab iis magno animo advertere potuisse, quanto semper studio, & honore omnibus temporibus Imperatoriam exolvere Majestatem: maxime tamen novissima Ravennæ Urbis receptione, non veritos in eorum gratiam Regem amicum, & fœderatum bello lacescere: esse tamen ita a Majoribus institutum, ut ubi de sacrosancta agatur Religione Romanæ Ecclesiæ saluti, honori nullo modo desint, cum omnipotenti Deo, potius quam ulli mortalium sit parendum. Itaque Romanum Pontificem non deserturos.*

Ma

Ma sarà meglio seguitare il fatto con quel, che registra, e dice da se per maraviglia il Cardinal Baronio, *Sub anno 726. num. 37. tom. 9. fol. 18. Igitur permoti Venetiarum Exercitus Jussioni Imperatoris restituerunt; Ista ingenti praestantique animo Veneti licet terra, marique proximi essent Imperatori, a quo deleri timere potuissent, si adhuc viribus, adeo fortes pro Pontifice certamen inire adversus ipsum aliquo modo praesumerent, sed ubi de Religione scient esse certamen, cuncta ei post habenda merito censuerunt.*

Indi ne ebbero tal gloria, che contrariandosi all' empietà dell' Imperadore, ne riportarono trionfo, che ad onta sua hanno fabbricata la Chiesa di San Marco carica di Sante Immagini di dentro, e di fuori in iscultura di Marmo, d'oro, e d'Argento, di Bronzo, di Mosaico, nel Tetto, nelle Pareti, nelle Colonne sino nel Pavimento, ma proporzionatamente collocandone. Ed ivi contra la pazza eresia dell' Imperador Iconomaco, che asseriva ciò esser Idolatria, scrisse in Mosaici verso la Canonica. *Nam Deus est quod Imago docet, non Deus ipsa. Hanc videas, sed mente colas, quod cernis in ipsa.*

Chi è quegli dunque, che avuta un ardentissima, e mortale febbre, se n' è risanato per opera di un suo valoroso Medico amorevole, ed affezionato, che trovandosi con gli stessi segni, e parosismi, ma, non torni allo stesso medico come certo di liberarsi. Però la Chiesa, ed il Papa liberato dalla persecuzione di un empio Imperadore per opera de' Veneziani; chi dirà, che tor-

tornatigli gli stessi travagli non sia ricorso agli stessi, o incognito per istar sicuro; o scoperto per esser difeso? Certo il verisimile, e la presunzione è per l' affermativa; perchè dalle cose passate, si conoscono le presenti, *C. mandata C. Scriban. de præsumpt. Menoch. eod. lib.* 1. *præsumpt.* 24. *nu.* 8. La Storia di Papa Gregorio certamente vera, lo scrive il Bibliotecario, allegato, e seguito dal Cardinal Baronio, è registrata nel Pontificale *Tom.* 3. *conf.* 416. è scritta parimenti da Paolo Diacono nella Storia dei Longobardi nel Libro 6. Cap. 49. Se questa di Papa Alessandro non fosse stata vera, nè la Sede Apostolica l' avrebbe fatta dipingere, nè i Veneziani, lasciando quella di Papa Gregorio vera, e di tanta gloria; *Usquequo gravi corde, ut quid diligitis vanitatem, & quæritis mendacium? Psalm.* 4. perchè il proverbio, *ille qui potest stare certo, non stet incerto, glos. in l. quia ratio d. de condit. instit.*

Alla fine non resterò di farne un altro argomento dal segno, e verisimile, non lasciando però mai i primi certi veri, reali, e parenti al senso. Il Cardinal Baronio, narrata la suddetta Storia di Papa Gregorio nel sostentare le sante Immagini difese da' Veneziani contra l' Imperadore; e per avanti essendosi gli stessi adoperati contra gli Scismatici in favore di Papa Onorio, dice, che acquistarono dal Papa titolo di Repubblica Cristianissima, e di Dominio ampio per Terra, e per Mare, perchè *Nullum bonum irremuneratum Tom.* 5. *sub anno* 630. *n.* 17. *fol.* 623. *to.*

9. *sub*

9. sub ann. 726. n. 37. fol. 58. questo si vede conseguito subito dopo la vittoria con Federico, e messo in sedia Papa Alessandro, perchè miracolosamente la Repubblica collegata co' Francesi, fece l'acquisto dell'Imperio d'Oriente, che di sopra al numer. 78. abbiamo narrato, e poi sempre più crebbe.

Il trionfo, e fine quando il Papa mise il piè sul collo di Federico, e sigillò la pace, fu a dì 24. Luglio la Vigilia di San Jacopo come dicemmo del 1177. d'allora in poi il Signor Iddio si è compiaciuto di donare diverse grazie, ed allegrezze immense alla Repubblica fino ad oggi giorno nel detto Mese, che ben dà segno in ricompensa di quanto merito sia.

Per avanti il Mese di Luglio era infausto ai Romani, ed all'Italia per gli sfortunati avvenimenti, che loro intervenivano, e par che avesse principio da peccato di Religione; per lo che alcuni Politici, e Giure-Consulti, persuasi della Dottrina di Platone, osservato, che certi casi si trovavano iterati quasi all'istesso tempo, dissero, che era un circuito di proporzione armonica, che girava, e giunto alle corde dello stesso numero iterasse lo stesso tenore di cose, come nel Corpo umano, quando è infermo, per lo periodo degli umori si fanno le crisi ne' giorni decretorj, e l'altre alterazioni negli anni climaterici, *allegat. per Valentin. Forsterum de hist. jur. civilis l. 1. in princip. tract. tom. 1. fol.* 25.

Alli 12. di Luglio i Romani ebbero due rotte di Eserciti in diversi tempi, cioè *l'Aliense*, e la

e la *Gremerense*; però quel dì fu chiamato *nè fausto, nè infausto*, *Corn. Tacit. lib. 18. Titus Livius dec. 1. lib. 6. Macrob. Saturnal. l. 1. c. 16.* Alli 12. nacque Giulio Cesare, che diede nome al Mese, prodigiosamente uscito a guisa di serpe, tagliato il ventre della Madre, e ne seguì con tanta uccisione l'estinzione della libertà della Patria, della quale ben disse il Poeta, *Socerque, Generque perdidisti omnia*. Successero poi a dominarla i *Tiberj*, i *Caj*, i *Neroni*, e tanti altri serpi. Alli 19. cominciò l'incendio in Roma, comandato come alcuni vogliono da Nerone, che tutta l'arse: nel quale giorno per avanti da' *Galli Senoni* fu presa, ed abbruciata, *Tacito lib. 15.*

Alli X. Tito non valse ad impedire, che a suo dispetto i suoi Soldati non abbruciassero il Tempio di Gerusalemme, abbruciato la prima volta da Nabucodonosor nello stesso giorno, che fu il decimo del Mese quinto, che appresso i Latini è il Luglio, però detto *Quintile*, ma contandosi per Kalende, che retrocedendo, principiano a' sedici; si chiama Agosto, il qual giorno per questi incendj Giuseppe chiama fatale, e caderebbe a' 25. Così si salva quel, che dice S. Girolamo sopra Zaccheria 8. *Transumptive in c. jejunium dist. 76. Josepho de bello Judaico libro 7. c. 9.* e dove in tal giorno per mestizia era istituito il digiuno.

In contrario quì si celebra la festa di San Jacopo in Rialto, quella Chiesa, la quale la Città volle, che fosse prima Pietra, e fondamento della sua

la sua fondazione, quando ottenne grazia subito fatto voto, che si estinguesse l'incendio appiccato, che di già abbruciate 24. Case era per abbruciarla tutta, così avendo colle sue felici armi ottenuto, che si estinguesse l'incendio di tanta guerra con Federico, che affligeva la Chiesa, e consumava tutta l'Italia.

Quel Mese d'allora in quà Dio costituì, che fosse tempo di dar la paga a' suoi Soldati benemeriti, perchè in esso se, che la Repubblica cominciasse a fare il predetto acquisto, prima col romper l'armata dell' Imperadore nello stretto di Costantinopoli, e dopo assediata, e presa la Città, fugato il Tiranno Alessio, col rimetter in sedia Isaccio, ed Alessio suo figliuolo, i quali subito uccisi da Marciso occupò la seconda volta l'Imperio, dico la Città, e l'Imperio; non ancora partito l'Esercito, nè l'armata dalle mura, ucciso Marciso, a lui rimase la Grecia; del quale primo acquisto, scrive Niceta, *Annalium lib. 3. Col. 12. fol. 177. Actum hoc est mense Julio anno* 1711. che risponde all'anno del Signore 1201. cioè anni 24. dopo la detta impresa; lo anno seguente fu poi il totale acquisto: la quale impresa ora di mano di Jacopo Palma rendè splendida la sua arte colla pittura nella sala del maggior Consiglio a dirimpetto dell'impresa fatta per Papa Alessandro, quasi due partite di libri de' Conti all'incontro di dare, e d'avere.

Dalla morte di Cristo fino all'impresa, e distruzione di Gerusalemme, che seguì per vendetta, passarono anni quaranta, e quì 24. soli,

volendo il Signor esser assai più presto alla rimunerazione, che alla pena, dove Eusebio *In Cronicà* considerando il tempo della Pasqua, nel quale per quella impresa seicento mila Ebrei furono uccisi, ne cava argomento, che ciò fosse per divina vendetta dal segno del tempo, come intendiamo ora di far ancora noi, e dice, *Oportuit enim iisdem diebus Paschæ eos interfici, in quibus Salvatorem crucifixerunt.*

Però nel Mese di Luglio la Città festeggia per diversi altri felicissimi avvenimenti, come per avanti forse per altre simili cause se intervenivano il dì di San Pietro. Nel primo celebra la festa di San Marziale per tre Vittorie da lei in diversi tempi in detto giorno ottenute; Al che si aggiunge, che nello stesso giorno il Doge Andrea Contarini si rese a Chiozza trionfante per la vittoria contra i Genovesi narrata di sopra al num. 15.

Contra gli stessi ai 22. si conchiuse la Capitolazione, e pace con tanto onore, ed acquisto della Repubblica, che ancora si celebra per memoria di allegrezza pubblica la festa di S. Maria Maddalena.

Alli 6. successe il fatto d'arme al Taro, nel quale il Re di Francia ricevè così buon accordo, che fuggito per voto, come riferisce il Guicciardini *lib.* 2. *car* 58. e sbigottito da quell'angoscia, gli scappò la voglia di saper dove più fosse l'Italia, intento all'ora solamente al passar avanti, non volendo intender più pratica alcuna, con celerità seguitando il suo cammino, levandosi

dosi a guisa di vinto senza suonar la Tromba, *Guicciard. lib. 2. car. 59. e 69.* ed ivi quello stesso giorno cominciò a cedere forzatamente i luoghi, che teneva confederati della Repubblica richiestigli da' Provveditori Veneti nella risposta data al suo Araldo, quando richiese il passo, *Bembus lib. 2. car. 44. Alexand. Benedict. in diario ejusdem belli, Jovius lib. 2. car. 86.* perchè allora angosciato a difendere la propria persona più colla ferocia del suo Cavallo, e colle orazioni, che da' suoi, essendo anche essi occupati nel difender la sua, cosicchè lo avevano abbandonato, non potè mandare, come doveva, la gente sul Genovese, però uscita l'armata da Genova, preso senza difficoltà il Borgo di *Rapallo* col presidio de' Francesi, che lo teneva, e presa l'Armata loro, che ritirata in quel Golfo, di là a poco il Re Ferdinando ricuperò il Regno di Napoli, ed il Duca di Milano Novara: pel quale fine la Repubblica si armò e combattè, ed avendolo ottenuto da Dio, ne viene aver avuta la vittoria allora felice per l'Italia, colla ricuperazione della ricca, e grossa preda, che dalla misera Italia spogliata in Francia gloriosi riportavano.

Alli 17. che si fece appunto il primo acquisto di *Costantinopoli*, come di sopra al num. 120. si festeggia la memoria di Santa Marina, perchè in quel giorno, scrive il Bembo, si fece l'acquisto di Padova due volte, ma la seconda Dio fece, che siccome era dì di Santa Marina fosse luce di Stella Marina per rasserenar le tenebre

della Repubblica, in mezzo della fiera tempesta della Lega di Cambraj; sopra che dice la Parte presa nel Serenissimo Senato per solennizzare detta Festa 1712. *Die XXV. Junij fuit principium liberationis a conventu malignantium, & a faucibus inimicorum nostrorum, quo Civitas Paduæ non humana ope, aut Consilio, sed Divino auxilio fuit recuperata*, e per darne qualche argomento, e segno dice; *In cujus etiam Templo appensæ Claves & Sigilla Civitatis sub sepulcro Serenissimi Ducis D. Michaelis Steno in monumentum primæ ipsius acquisitionis*. Questo giorno fu principio tale, che da indi la Repubblica ricuperò tutto il suo Stato, che aveva perduto, e ciò con tanta gloria, che il Guicciardini dice *lib. 4. c. 327. Con effetti leggieri, e poco durabili si terminarono i movimenti dell' armi senza utilità, ma non senza ignominia del nome di Cesare, e con accrescimento della riputazione de' Veneziani, che assaltati dagli Eserciti di Cesare, e del Re di Francia mantenessero alla fine le medesime forze, ed il medesimo Dominio*.

Indi all' ottava, che è la Vigilia di San Jacopo, *Renzo da Ceri* uscito da Crema prese Castiglione, e menò prigione il Capitano, che lo teneva, e subito prese *Lodi*, e consegnollo ai Collegati. *Aleman. Tinus in Hist. Erement. lib. 8.*

Alli 29 di Luglio del 1523. fu fatta la Capitolazione della pace, colla confermazione di quanto possedeva la Repubblica in Terra ferma.

La Signoria visita solennemente la Chiesa del Redentore la terza Domenica di Luglio, nella

quale

quale fu liberata la Città da una gran peste.

Così il Mese, temporale per avanti degli Infortunj, è divenuto stagione di grazie, e favori celesti alla Repubblica, mediante essa all'Italia, che dà argomento, che il Circuito, dove si sentivano se non dissonanza al Signor Iddio, abbia convertito a soavità di armonia, e di giubilo per rimunerarla dell'uffizio prestato a Santa Chiesa; è così ha avuto effetto quel, che, parlando de' Veneziani, ha detto il Cardinal Baronio, *Sic enim crevere Respublicæ, cum Religionem ceteris omnibus prætulere. d. tom. 9. fol.* 58.

Ma non finiscono quì ancora gli argomenti, e segni; perciocchè nella giornata Navale contra Federico era uno de' principali Capitani di Galea *Domenico Memo*, e fu principale in tutti quei maneggi, ed ebbe poi la dignità di Proccurator di San Marco. *Obo Raven. lib. 8. Bard. car.* 24.

Filippo Memo, Dottore, andò ad accompagnare Ottone, che fu preso all'Imperador suo Padre, *Cronica Sanuta M. S. fol.* 84. ed ambi ebbero in tal fatto merito, uno per la Vittoria, l'altro per la conchiusione della pace col ridurre l'Imperadore a' piedi del Pontefice nella Vigilia di San Jacopo.

E perchè discendendo le virtù de' Maggiori pel sangue nelle anime de' posteri per ragion ereditaria l'accompagna anche il merito, che hanno con Dio, ed esercitando in diverse azioni mondane, ricevono il premio delle sue, e di quelle de' maggiori nel Serenissimo Marco Antonio

Memo, esercitate da lui con tante varie azioni, fuori in tanti Reggimenti, e Generalati, e dentro in tanti Magistrati; miracolosamente è stato creato Principe con universale consenso di tutti nel giorno stesso della Vigilia di San Jacopo, nel quale fu celebrato il predetto trionfo di Santa Chiesa, e nel dì seguente dal proprio luogo del Porticale, dove Papa Alessandro pose i piedi sul collo dell' Imperadore, uscì portato trionfante a gettare oro, ed argento, festeggiando così gloriosa Assunzione col concorso, ed applauso di tutto il popolo.

Così Dio ha voluto dar segno di raccordarsene con così gran rimunerazione in quel giorno, e celebrandosi l' annuale dell' Ascensione ravvivar la gloria della Repubblica con ravvivare la memoria del trionfo, conseguito contra i Persecutori di Santa Chiesa; e spiegare esempio a' presenti, che abbiano a perseverare, e non essere degeneri a' suoi Progenitori, dovendo per le proprie conseguirne premio singolare in perpetuo, e trasmettere il merito anche a' posteri, per lo che ogn'uno deve desiderare, e pregare con devoto Inno di Policronio, che il Signore Iddio faccia perpetua questa santa, gloriosa, ed a lui gradita REPUBBLICA, che sia custodita dagl' Angioli. Grazia.

DO.

DOMINIO
DEL
MAR ADRIATICO
DELLA
SERENISSIMA REPUBBLICA DI VENEZIA

SERENISSIMO PRINCIPE

IL Dominio della Sereniſſima Repubblica ſopra il Mar Adriatico è così celebre, e famoſo, che forſe non ſi troverà alcun'altro, del quale dopo la declinazione dell'Imperio Romano più Storici, e Giureconſulti abbiano fatta menzione, ed approvato di comune conſentimento per legittimo, e giuſtiſſimo; nel che eſſendo tutti concordi, ſi ſono però trovati differenti nell' aſſegnarvi l'origine, e varj nell' allegare il teſtimonio, fondandolo, chi ſopra privilegio conceſſo dal Papa, chi ſopra privilegio, e conceſſione dell'Imperadore, ed alcuni ſopra la preſcrizione, altri ancora ſopra antica conſuetudine.

L'opinione, e ragioni de' quali avendo io confrontato con le Pubbliche Scritture, che per comandamento di Vostra Serenità mi sono state mostrate per dover mettere insieme una intera relazione, ed informazione delle ragioni di questa antichissima, e nobilissima giurisdizione, considerato il tutto accuratamente, ho creduto, che questa materia possa esser ben dilucidata, ponendola in cinque considerazioni.

La prima tratterà il vero testimonio, e possessione, de' quali questo Dominio costa, mostrandolo non acquistato, ma anche insieme con la Repubblica conservato, ed aumentato con la virtù delle armi, e stabilito con la consuetudine, che eccede ogni memoria.

La seconda sarà in dimostrare non esser vero, nè utile il dire, che la serenissima Repubblica abbia il Dominio del Mare per privilegio del Papa, o dell'Imperadore, nè meno per prescrizione.

La terza considerazione sarà vedere, se il Dominio del Mare comprenda i Seni, i Porti, ed altri ridotti, ed inclusi i Lidi ancora, e se questa guirisdizione si estenda a stabilire, ed imporre Leggi a'Naviganti, facendo quelle ordinazioni, che ricerca la pubblica utilità, ed a punire i delitti commessi in Mare, e ad imporre gravezze a'quelli, che si vaglino dell'uso di esso.

La quarta sarà in spiegare, e risolvere le opinioni di alcuni, che vengono fatte in contrario.

Nella quinta metterò insieme le ragioni particolari, e proprie della Sava di Goro, ed in

que-

queste considerazioni non mi valerò, se non di cose, che si possono dimostrare per le Scritture pubbliche, ed autentiche di Vostra Serenità, ovvero per testimonj, ma degli Storici, e Giureconsulti approvati.

Il vero Testimonio, pel quale la Serenissima Repubblica ha il Dominio del Mare, è quello stesso, pel quale ella ha la sua libertà, sicchè al principio del suo nascimento per una stessa causa ella nacque libera, ed ebbe l'Imperio marittimo, e questa causa fu l'esser edificata, e costrutta in Mare, il quale all'ora non era sotto il Dominio di alcuno.

E' termine indubitato appresso i Giureconsulti essere *de Jure Gentium*, che ogni Città sia libera, se è fondata nel suo, siccome le Città in luogo dominato sono dal suo nascimento soggette al Dominante; quelle, che nascendo in Terra non soggetta ad altri, nascono libere per quella ragione, che sono libere, per la stessa sono Padrone della Terra, dove hanno il loro principio.

Così questa inclita Città nata nel Mare, del quale non era alcun Padrone, è nata libera, e per la stessa ragione Padrona dell'acqua, dove ebbe il suo principio; perlocchè tanto è il ricercare l'Imperio Marittimo di Venezia, quanto ricercare l'origine della libertà sua, ovvero la sua fondazione.

A questo non osta, che ne' tempi precedenti la Repubblica Romana abbia signoreggiato lo stesso Mare; imperocchè non si ricerca per l'edifica-

zio-

zione ad una libera Città; che il luogo mai fu alcun tempo sia stato dominato da altri, essendo che per istabilità delle cose mondane, non vi è ragione, che non sia stata soggetta ad innumerabili mutazioni, ma bensì ricerca, che nel tempo della edificazione il luogo non fosse soggetto ad alcuno.

L'Imperio di tutto l'Adriatico per molti secoli innanzi il nascimento di Venezia, fu dello Imperio Romano, ma ne' Dominj de' Popoli avviene quello stesso, che ne' Privati; cioè che ciascheduno per tanto tempo è Padrone della sua casa, per quanto la tiene in proprietà sua, nel qual tempo non g'i può esser levata senza ingiustizia; ma s'egli l'abbandona, o non tiene il possesso, o non ne può più tener conto, quella disoccupata può essere privilegiata per propria di qual si voglia, che primo le metterà la mano sopra. Così le Città, che soggette ad un Principe, non possono essergli levate senza ingiustizia, ma s'egli abbandonerà la loro custodia, e non la governerà, o perchè non voglia, o perchè le forze gli sieno tanto mancate, che non possa, saranno di quello, che prima ne piglierà il governo, e protezione; e per legge divina, ed umana dovranno stare sotto di quello, mentre egli continuerà a reggerle.

Anzi il Dominio così acquistato anderà prendendo sempre maggiori radici, e confermandosi per quanto maggior tempo durerà, in modo che avendo continuato in così lungo spazio d'anni, che non vi sia memoria di uomini in contrario,

sarà

sarà perfettamente stabilito, e si potrà dire acquistato per consuetudine.

Certa cosa è, che innanzi l'anno 400. dalla Nascita di nostro Signore, gl' Imperadori possedevano le acque del Mare Adriatico, particolarmente le Lagune, dove questa inclita Città è fondata, ma essendo declinata la forza dell' Imperio in Occidente per l' occupazione di gran parte dell' Italia da' Barbari, queste acque furono dagl' Imperadori abbandonate; onde restando senza Dominante, per legge divina, ed umana, poterono i Popoli, che si ritirarono per l' inondazione de' Barbari, istitiuire in queste acque una Repubblica libera, e per virtù della sua Natività Padrona del luogo, abbandonato da chi prima lo dominava, era allora senza Padrone, e disoccupato.

Ma mentre dico, che 'l Dominio del Mare sia naturale a questa Repubblica, e nato insieme con lei, non voglio intendere, che tutto in un tempo abbia acquistata la padronanza di tutto l'Adriatico, perchè le forze nel principio non erano tante di poterlo custodire, e guardare tutto; ma nel suo principio ebbe Dominio di quel tanto, che con la virtù delle sue forze poteva custodire, e proteggere, che fu il tratto contenuto tra Ravenna, ed Aquileja, restando il rimanente senza Padrone, come abbandonato dall' Imperadore, e non dominato da' Barbari, che s' impadronirono dell' Italia senza forze marittime, fintanto che Giustiniano mandò per la ricuperazione dell' Italia Esercito terrestre, ed

Ar-

Armata di Mare, e scacciati i Barbari, ripigliò il Dominio, e custodia dell' Adriatico, nel che avendo avuto favorevoli i Popoli di Venezia, non toccò, ma lasciò nella sua libertà la parte, che è da Ravenna in quà, come posseduta legittimamente dalla Serenissima Repubblica, contentandosi di quell' altra parte, che è oltre Ravenna: sicchè il Serenissimo Dominio della Repubblica in Mare fu di quella sola parte di esso, che è prossima a questa inclita Città.

Ma in progresso di tempo fatti gl'Imperadori un'altra volta deboli, cessarono di mandare Armata in Ravenna, ed abbondanata quella parte, che è dal fiume di Tronto in quà, si ritirarono nella Puglia, il che mise in necessità questa Repubblica, la quale era cresciuta anche di forze a pigliar custodia più ampia del Mare, e tenerlo netto da'Corsari per mantener sicura la navigazione, incominciando dalla Riviera della Marca Anconitana, e dal Quarner sino a Venezia: il che le costava ogni anno molto sangue de' suoi Cittadini, e molto tesoro.

Seguite le cose per alcun tempo in questa maniera, fu mossa guerra da' Normanni all' Imperador Costantinopolitano nella Puglia, il quale, non essendo bastante a difendersi per se stesso in quella regione, ricercò l' ajuto della Serenissima Repubblica, il che fu occasione, che ella passasse con le sue armi anche nella Riviera di Puglia. Molte fazioni seguirono, nelle quali avendo Alessio Comneno Imperadore sostenuto la guerra più con l' ajuto Veneto, che con le forze proprie, per

tre

tre anni in circa, il quarto abbandonò l'impresa, nè mai più mandò l' armata nell' Adriatico; perlochè restò la Puglia occupata dai Normanni, i quali essendo senz'arme marittime, il Golfo da quella parte sino a capo d'Otranto, abbandonato dall' Imperadore, non poteva esser protetto, e custodito, salvochè dalla Serenissima Repubblica; onde per necessità di render sicura la navigazione a' suoi sudditi, essa, che già aveva con la forza acquistato quel Mare, continuò a custodirlo, e difenderlo da' Corsari, e dagli altri turbatori, e ne acquistò il dominio come di cosa abbandonata, e non posseduta da alcuno. Per lo che siccome si è detto, che 'l Dominio del Mare è naturale alla Repubblica, principiato insieme con lei nelle parti prossime a questa inclita Città, così anche insieme si dee dire, che sia amplificato successivamente nelle altre parti di esso Mare, che sono abbandonate da quelli, che le possedevano prima, e prese in protezione, e custodia dalla Repubblica fin tanto ch'ella si è fatta Padrona di tutto il Golfo, e perchè ciò eccede sei centinaja d'anni, supera, e di già molto ha superato ogni memoria, sicchè è confermato con la consuetudine immemorabile.

Di tal consuetudine convien fare ogni capitale, perchè la legge la presuppone sempre buona, ragionevole, e lodevole, e che sia intervenuto tutto quello, che era necessario a far cosa legittima, che sia equivalente ad ogni contratto, e convenzione. Per dottrina de' Giureconsulti a stabilir una giurisdizione per consuetudine irrevocabile si ri-

ricercano, che sieno stati fatti atti giurisdizionali continuamente da tempo che non vi sia memoria in contrario, e che altri non abbiano esercitato atto alcuno, se non con licenza del Possessore: e che da questo, se alcuno ha tentato di farlo, gli sia stato proibito, tutto ciò non occultamente, ma con saputa, e tolleranza di quelli, che avrebbero potuto pretendere altramente; le quali cose tutte sono intervenute nella continuata possessione di questo Mare.

Da tempo che non vi è memoria in contrario è stato eletto continuamente un Capitano di Golfo, sono state tenute Galee, ed altri Legni armati per custodia ordinaria, continuamente è stato proibito efficacemente, o con tutta trattazione, o con forze a qualunque altro Potentato il tenervi Legni armati; ed i Pontefici, gl'Imperadori, ed altri Principi hanno assentito a questa giurisdizione, o col confessarla in parole, ovvero per effetti, ricorrendo, implorando l'ajuto, e quando hanno voluto trasportar vettovaglie, o altre cose pel Mare ricercando licenza, ricevendo le Patenti della concessione; ed alle volte anche sono le licenze state negate, ovvero concedute limitatamente, e non quanto la loro dimanda richiedeva.

A' Naviganti sono sempre state date le Leggi sopra la navigazione, così quanto al luogo, dove dovevano far la scala, come alla qualità delle merci; gli contrabbandi sono stati confiscati, e sono state imposte esazioni de' Dazj, azioni tutte di giurisdizioni, e supremo Dominio.

Non

Non vi è memoria quando avesse principio l'elezione d'un Capitano di Golfo, ma nel 1393. si vede una lettera dell' Eccellentissimo Senato scritta al Capitano di quel tempo con precetto, che scorresse la Riviera della Marca Anconitana, e la Puglia sino a Capo d' Otranto, e dal tenor di quella lettera appare, che 'l carico di Capitano non cominciasse all' ora. E' notoria la custodia tenuta continuamente con Galee e Vascelli armati per difenderlo da' Corsari, e Ladri marittimi, ed opporsi a quelli, che volessero impadronirsene; e si sà insieme, quante fatiche, sudori, e sangue vi sieno stati impiegati. La spesa grande, anzi la profusione, è notissima; e niuno può negare, che le spese fatte per necessaria custodia, e guardia non dieno ragione sopra la cosa custodita, e non l' appropriino anche tutta, quando eccedono il valore di quella, ma le spese fatte, ed il sangue sparso per guadagnar il Mare ascendono a tal valore, che con quel prezzo si comprerebbe la giurisdizione di più Mari.

L'aver proibito ad altri il tener legni armati, è parimente cosa di molta antichità; imperocchè nella pace fatta co' Pisani; dopo una lunga guerra, fu convenuto, che essi non potessero per qual si voglia causa entrare con Legni armati nel Golfo. Nella pace fatta co' Genovesi, sopra la quale consigliò Angelo da Perugia fu espressamente convenuto, che essi non entrerebbero con Legni Armati nell' Adriatico. Nel 1377. quei di Fermo offesi dagli Anconitani ricercarono la Serenissima Repubblica di tener alcune Galee per guar-

guardia della sua Riviera, a' quali fu risposto non poter consentire, che nè essi, nè altri violassero il Mare con legni armati. Ed al Pontefice Gregorio XI., che fece lo stesso uffizio per Como, fu risposto esser costante opinione della Repubblica, che niun altro tenesse in Golfo Galee, e Legni armati, con risoluzione di trattar da nemico qualunque contraffacente. In quello stesso anno furono sforzati gli Anconitani a disarmare alcune Navi. Nel 1391. fu proibito a quei di Otranto di armar una Galea per custodia di quella Riviera, e due anni dopo fu data commissione al Capitano di Golfo di scorrere tutta la Riviera fino a Capo d' Otranto, e combattere tutti i Legni armati, che avesse trovati. Molti uffizj sono stati fatti con diversi per rimovere dal Golfo Galee, e Fuste, e molte volte anche sono state combattute.

Ma notabil cosa è, che l'anno 1460. avendo il Re Ferdinando di Sicilia di qua dal Faro mandato alcune Galee, e Fuste armate in Puglia, fu dal Senato scritto, che questa era un offesa alla giurisdizione sua, la quale il Re tanto più doveva rispettare, quanto in virtù di quella era stato proibito al Duca di Calabria suo Nemico di mandar Legni armati in Golfo, come ricercava.

Al che il Re Ferdinando rispose, aver mandato alcune Galee armate in Golfo per soccorrere le sue Terre in Puglia, con ordine che subito tornassero al Mar di sotto, come credeva fosse stato fatto. Lodava il senato di non aver concesso al Duca di poter andar con arma-

ta in Puglia, e lo ringraziava di aver presa sopra di se la guardia di quella Riviera; e l' anno seguente essendo tornate tuttavia le Galee, e Fuste di quel Re in Puglia, fu dato ordine al Capitano di Golfo di combatterle.

E' notabile ancora, che nel 1463. a Papa Pio Secondo venne in pensiero di armar due Fuste in Ancona, e lo significò al Senato per un suo Ambasciador espresso, al quale fu risposto, esser noto a sua Santità, ed a tutti i Principi, che la Repubblica aveva sempre tenuto netto il suo Golfo, e che aveva costretto poco prima il Principe di Taranto ad uscirne, dove era entrato con quattro Galee armate; però supplicava Sua Santità a non offendere la giurisdizione, la quale il Senato aveva deliberato di conservare illesa.

E' fresca la memoria dell' istanza, che fecero nel 1542. e nell' anno seguente così l' Imperadore, come il Re di Francia di mandar Legni armati per causa della presa di Marano, e come all'uno ed all' altro fu costantemente negato; e gl' Imperiali, che avevano armato alcune Galeotte, furono costretti a disarmarsi, restando documenti dell' assenso de' Principi, parte con espressa confessione di parole, e parte con l' implorazione dell' armi marittime della Repubblica, ovvero con pace, e convenzione nelle Storie, e nelle Scritture pubbliche. Per le Storie si ha, che nel 1176. al Dominio marittimo della Serenissima Repubblica fu dato assenso da Papa Gregorio Secondo, e dall' Esarco Ministro Imperiale

in Italia, avendo ricercato amendue il Duca Orso Ipato a porgere ajuto con la sua Armata per la ricuperazione di Ravenna occupata da' Longobardi.

Circa l' anno di Nostro Signore 1000. tutte le Città di Dalmazia implorarono l' ajuto della Serenissima Repubblica contra i Narentani, che la tiranneggiavano, e tentavano di usurparsi anche quelle Riviere. Per lo che essendosi venuto alle armi, fu da Dio favorita la giusta impresa della Repubblica, ed i Narentani restati vinti, si ritirarono da ogni loro pretensione sopra il Mare, confessando esser legittimamente sotto la protezione del Vincitore.

Fu un espresso consenso Imperiale l'unione fatta tra Cristiano Arcivescovo di Magonza Vicario Imperiale in Italia con la Serenissima Repubblica nel 1174., che Ancona fosse assaltata con le Armi Imperiali per Terra, e con quelle della Repubblica per Mare, siccome fu anche pugnata, ed espugnata.

Fu ancora un espresso consenso del Papa, e dell' Imperadore Federico insieme l' anno 1177. imperocchè avendo il Pontefice Alessandro Terzo implorato le pie Armi della Repubblica per difesa sua, e della Sede Apostolica dall' Imperadore combattuta, ed avendo l' Imperadore dopo la rotta della sua Armata acconsentito di venir a Venezia, l'uno, e l' altro confessarono in queste sue azioni legittimo il di lei Dominio marittimo, e sebbene alcuni pochi Storici non fanno menzione di battaglia, e vittoria marittima,

atte-

atteſtano non di meno, che il Principe Ziani incontrò prima il Papa, e poi l' Imperadore con potentiſſima Armata, con la ſteſſa li conduſſe nella Marca Anconitana, ed aggiungono, che fu eletta la Città di Venezia da ambe le parti, come quella, che non ſoggetta ad alcuno aveva forze d' impedire, che dall' uno non foſſe fatta violenza all' altro di quei Principi valendoſi del Dominio maritimo della Repubblica, come lo confeſſarono.

A queſta ſi aggiunge, che 'l medeſimo Federico Imperadore, quando l' anno 1188. ſi miſe in viaggio per Terra Santa, ſcrivendo una lettera comminatoria al Palatino, e magnificando le forze del Criſtianeſimo, che erano in ſuo ajuto, miſe fra le principali aver in lega, e compagnia la Repubblica di Venezia, entrata a ſua difeſa ad iſtanza, e preghiere del Pontefice Romano, laſciato ben governato, e cuſtodito il Mare: il che tutto moſtra non ſolo l' aſſenſo di eſſi Pontefici, ma anche quanto foſſe loro grato per ſervizio pubblico della Criſtianità, che la Repubblica aveſſe forze non ſolo da proteggere il Mare Adriatico, ma da mandare anche in Paeſe lontano.

Celebri furono tra le altre le ſpedizioni fatte ad iſtanza di Urbano Secondo, e nel 1122. a preghiere di Calliſto Secondo; ma ſoprattutto è notabile la ſpedizione a Coſtantinopoli l' anno 1202. con sì potente Armata, che inſieme con la Nobiltà Franceſe, che vi era ſopra, fu ſufficiente di reſtituire in Coſtantinopoli l' Imperadore, ſcaccia-

to il Tiranno, e dopo la morte di esso Imperadore acquistare il Dominio della Città, e dello Imperio, lasciando però tanta Armata in Golfo, che fu sufficiente a guardarlo, ed a ricuperar Zara, che allora si ribellò senza muover le forze, che erano in Costantinopoli. Forse la più notabil memoria è, che nel 1273. avendo congiurata quasi tutta la Riviera della Romagna, e Marca Anconitana per usurparsi il Dominio di quei Mari, turbando la possessione della Serenissima Repubblica, fu mandata potentissima Armata per reprimerli; e dopo alcune battaglie fu fatta pace con quei di Romagna, de' quali erano Capi i Bolognesi, è convenuto, che la Serenissima Repubblica continuasse nella possessione sua di custodire, e dominare quel Mare; Per lo che quelli della Marca, restati soli, non potendo far resistenza, fecero ricorso al Pontefice Romano Gregorio Decimo, il quale tentò di far comandamento al Doge di quel tempo di desistere, al che avendo egli risposto, che il Dominio del Mare era della Repubblica, e che voleva in ogni modo difenderlo, e proibire a tutti il tener Legni, e Galée armate, e trattare da nemici quelli, che avessero preteso di tenerli, il negozio fu portato dallo stesso Pontefice nel Concilio Generale di Lione, dove fu commessa la causa degli Anconitani all' Abbate Naversa, il quale udite le loro ragioni, solamente perchè la Serenissima Repubblica non consentì di mettere in litigio quello, che da tanto tempo possedeva, conobbe il Giudice, che gli Anconitani non avevano fonda-

damento alcuno; onde furono costretti di acquietarsi, e cedere. Fece parimente guerra la Serenissima Repubblica col Re d' Ungheria, tra le altre cause, anche pel Dominio del Mare dirimpetto alla Dalmazia, ed in fine si fece la pace in Torino nel 1381., dove fu convenuto, che la giurisdizione di quelle acque restasse alla Repubblica. Di questa ultima guerra, e pace sono le Scritture pubbliche in Segreteria; le altre cose narrate di sopra sono tratte dagli Storici, essendo cose successe innanzi l' anno 1231. quando furono abbruciate tutte le Scritture pubbliche.

Più efficace prova ancora si cava da' ricorsi fatti da diverse Città, e Principi posti sopra il Mare Adriatico, i quali avendo ricevute ingiurie nel Mare da' Corsari, ovvero altri Ladri marittimi, sono ricorsi a questo Principe, dimandando ragione, e giustizia.

Per le Scritture pubbliche appare, che nel 1377. gli Anconitani presero ardire di far diverse novità in Mare contra i Mercanti di Fermo, e di Ascoli. Quelli di Fermo fecero ricorso a Venezia, e dal Principe fu mandato in Ancona a ricercarli della conveniente emenda, ed a dolersi delle novità da loro fatte in Mare, la cui guardia era acquistata con tanto sangue: al che avendo essi finistramente risposto, e non cessando di violare il Mare, fu perciò mandata una potente Armata per reprimerli; nel che volendo interponersi il Pontefice Papa Gregorio Undecimo, al qual effetto mandò un Ambasciadore a Venezia, gli fu risposto con aperte parole, non esservi altra ma-

niera di accomodamento, se non cessando gli Anconitani di molestare i Naviganti, perchè la custodia del Mare era stata dalla Repubblica acquistata con sudori, e sangue da tanto tempo, che non vi è memoria in contrario, come è ben noto; e perciò facevano intendere a Sua Santità, e così erano per dire a tutto il Mondo, che volevano soli custodire il Mare, e proibire ad ognuno l' offendere in esso chi si sia.

Furono costretti in fine gli Anconitani a desistere: ed a soddisfare ancora a' danni dati nel Mare a quelli di Fermo, e di Ascoli.

Ebbero ancora ricorso quelli di Spoleti all' Eccellentissimo Senato nel 1393. per essere stata presa una loro Barca sopra la spiaggia di Recanati, onde fu commesso al Provveditore di andare in Ancona, e sforzare gli Anconitani alla restituzione, come di cosa presa indebitamente nel Golfo di giurisdizione della Repubblica acquistata con sudori, sangue, e spesa.

E nel 1408. corseggiando intorno alla punta d' Italia alcuni Genovesi con una Nave, una Caravella, ed una Fusta, facendo danni particolarmente a' Sudditi del Principe di Taranto, egli scrisse una lettera al Doge, avvisando i danni ricevuti, e soggiungendo, che le forze sue sarebbero state bastanti per risarcirsi de' danni de' suoi Sudditi; con tutto ciò aveva voluto prima darne notizia a Sua Serenità, sperando, che vi rimedierà, sicchè non sarà necessario per altra via provvedere alla immunità de' suoi Sudditi.

L' istesso anno essendo fuggite due Galee al

Re

Re Ferdinando di Sicilia di quà dal Faro, ed entrate nel Golfo Adriadico, quel Re non giudicò gli fosse lecito il seguitarle, ma mandò a pregare il Serenissimo Dominio, che essendo entrate nel Mar suo, volesse perseguitarle, e prenderle.

In quegli stessi tempi del 1461. essendo fatte diverse novità, e prede da' Corsari nelle acque della Marca, sicchè anche il viaggio alla divozione della Madonna di Loreto era impedito, quei della Riviera mandarono a significarlo al Principe, avvisandolo della violazione della giurisdizione del suo Mare, e che le prede fatte in quello erano con danno, e vergogna sua, pregandolo a provvedere con la sua potenza, e giustizia, massime per sicurezza di quelli, che dovevano andare alla Madonna di Loreto.

La stessa istanza fu fatta nel 1464. dallo Ambasciadore dello stesso Re Ferdinando per le Riviere della Puglia.

Nel 1483. essendo state predate da un Corsaro alcune robe del Re di Ungheria, i suoi Ministri ebbero ricorso al Principe significandogli, che le offese erano fatte a lui essendo occorse nel suo Mare, e dimandò provvisione, acciò la Navigazione fosse libera.

E quello, che è di maggior momento, nel 1486. avendo i Turchi fatta una incursione nella Marca Anconitana, predando uomini, e robe, Papa Innocenzio Ottavo con un suo Breve, che ancora si vede, ordinò al suo Nunzio Appostolico di fare doglianze con l'Eccellentissimo Senato, e si-

gnificarli, che all' onor suo conveniva, che il Mar Adriatico fosse tenuto libero da' Corsari, e far anche efficaci istanze, acciò raffrenasse l'ardire di quei Turchi, che corseggiavano il Mare con vergogna, e disprezzo della Serenissima Republica, aggiungendo, che, così facendo, farebbero opera gloriosa, e gratissima alla Sede Appostolica.

In questi ultimi tempi ancora nel 1577. Papa Gregorio Decimoterzo fece pregare l' Eccellentissimo Senato di liberare il golfo dalla infestazione di una Galea del Marchese di Vico, dicendo, che alla Serenissima Repubblica spettava la custodia d'esso Golfo. Non è da tralasciare una sorta d'attestazione de' Pontefici Romani, che il Dominio di questo Mare spetti alla Repubblica, alla quale hanno fatto alcuni di essi nel conceder le Decime particolarmente per le spese della guardia del Golfo. Vi è un Breve di Adriano Sesto nel 1523. un' altro di Clemente Settimo nel 1526. uno di Paolo Terzo nel 1538. ed uno di Pio Quarto nel 1564. che ciò dicono espressamente, e forse chi ricercasse più minutamente ne' tempi innanzi, e dopo, ne troverebbe degli altri dello stesso tenore.

Similmente manifestissimo consenso degl' Imperadori sono le sei Bolle Imperiali di Errico Quarto, Lotario Secondo, Federico Primo, Errico Sesto, Ottone IV., e Federico Secondo, l' esemplare de' quali è nella Segreteria, dove ciascheduno di essi pattuisce, che i Sudditi Veneti possano liberamente transitare per

le

le Terre, e Fiumi dell' imperio, ed i Sudditi Imperiali pel Mare, e Fiumi di Venezia.

Non si dee tralasciare tra le dichiarazioni Imperiali la pace con Carlo Quinto, e Ferdinando Secondo nel 1529., nella quale vi è un Capitolo, dove si contiene, che i Sudditi possano negoziare in Terra, ed in Mare, che è ben una chiara confessione, che la Repubblica ha il Dominio del Mare. Ma che questo Mare si debba intendere tutto l'Adriatico, lo mostra uno altro Capitolo, dove dice, che la Serenissima Repubblica continui a possedere, come in quel tempo possedeva Terre, Fiumi, Laghi, ed Acque; il che non si può intendere se non delle acque del Mare, avendo prima detto Fiumi, Laghi, ed Acque; ma allora possedeva tutto l' Adriatico, perchè ella in quel tempo vi aveva l'armata dentro: Adunque quei Principi acconsentirono la possessione dell' Adriatico.

La cerimonia ancora di sposare il Mare, che annualmente si fa in presenza degli Ambasciadori, e Ministri del Papa, e dell' Imperadore, che non è stata mai interrotta, è un indizio dell' attestazione di quei Principi.

Mostrano ancora il consenso di molti Principi, e Potentati le licenze chieste da loro per transitare con vettovaglie nel Mare.

Ve ne sono innumerabili concesse a' Marchesi di Ferrara, alla Città di Cesena, a' Signori di Ravenna, a' Malatesta Signori di Rimini, a' Re d' Ungheria, a' Ragusei, a' Re di Napoli, ed all' Imperadore stesso, ed al Pontefice an-

ancora, che sarebbe troppo lungo riferirle tutte. Io ne ho da' Libri pubblici raccolto trenta nove, e sono certo, che ve ne sono delle altre.

Fra questi sono notabili per la grandezza dei Principi, che le hanno richieste, le concessioni fatte a petizione del Pontefice, e de' suoi Ministri, come nel 1469. all'Arcivescovo di Spalatro Governadore della Marca, e Patriarca Antiocheno Governadore della Romagna di poter condurre grano dalla Marca, e nel 1477. il Pontefice Sisto Quarto per un suo Breve ricercò di poter trasferire grano dalla Marca in Cesena, e nel 1505. Giulio II. per un suo Breve chiese licenza di portare frumento dalla Marca a Roma. Similmente le licenze richieste dall' Imperadore Federico III. nel 1478. e nel 1479. di condurre vettovaglia a' suoi Castelli di Cherso, e di Puglia.

Ma ne' Principi minori è notabile una, che nel 1399. essendo contratto matrimonio tra Guglielmo Arciduca d'Austria, e la Sorella di Ladislao Re di Napoli, la quale volendo il Fratello, ed il Marito condurre per il Mare di Puglia alla Riviera di Dalmazia con 12. Vascelli, tre Galee, e Navigli, dimandarono salvocondotto per i legni, e per le persone, ed il salvocondotto fu concesso, a compiacenza di que' Principi, a tutte le persone, eccetto quelle, che fossero bandite da Venezia per delitto di Maestà offesa, o per omicidio; col quale salvo condotto la Sposa passò con tutta la sua Compagnia; pruova notabilissima della superiorità del Mare; poichè

chè i Banditi da Venezia sono banditi dall' Adriatico, come da Territorio suo; e non è loro permesso il semplice passaggio, transitando di Terre aliene in Terra aliena, ed in compagnia di gran Principi. Aggiungerò con questa occasione, non esser leggiera pruova di giurisdizione in tutto il Mare il costume antichissimo di bandire da' Navigli armati, e disarmati, che si vedi eseguito eziandio ne' Navigli di altri Principi, come nelle occasioni narrate.

Dell' aver stabilite leggi, ed ordinazioni sopra la navigazione, e della esazione de' Dazj, sarà il luogo di discorrere al particolare nella terza Scrittura, siccome anche il testimonio de' Giureconsulti si riferirà nella seconda, come in luogo proprio. Per compimento di questo resta solo raccogliere con brevissime parole tutte insieme le conclusioni proposte, o per dir meglio provate.

Ogni Dominio costa di titolo, e possesso. Il titolo del Dominio della Sereniſſima Repubblica sopra il Golfo contiene quattro condizioni essenziali. La prima, che non è in modo alcuno acquistato, ma nato insieme colla Repubblica, e colla libertà sua in acque libere, non soggette allora a giurisdizione di alcuno: la seconda, che si è aumentato, e dilatato per legittime occasioni sopra le acque; dappoichè furono abbandonate da chi le possedeva, e restavano senza Padrone, che vi avesse giurisdizione; la terza, che è conservato colla forza delle armi, con ispargimento di sangue, profusione di tesori, e tutto a cagione di rendere più sicura la navigazione; la

quar-

quarta, che è confermato per una lunghissima consuetudine, il principio della quale supera ogni memoria.

Ma oltre queste quattro condizioni intrinseche, ed essenziali, si aggiungono altre tre, che sebbene non apportano ragione, servono a maggior decoro, e manifestazione della verità, e sono queste.

La prima, l' assenso di molti Principi collo implorar gli ajuti marittimi, o chieder licenza di trasportare robe, o con pace, o convenzione; la seconda il testimonio degli Storici, la terza l' attestazione, ed approvazione de' Giureconsulti, la possessione continuata, attuale, e veduta in tutti i tempi, e si vede ancora al presente da tutti per quattro continuati, e non mai interrotti esercizj di Dominio.

Il primo per la continuata elezione de' Magistrati, che esercitano il Governo particolare pel Capitano di Golfo.

Il secondo per la custodia armata continuamente tenuta, con proibire ad ognuno di entrarvi armato.

Il terzo per le leggi ogni tempo stabilite sopra la navigazione, ed eseguite con pena contra i trasgressori.

Il quarto per l' esazioni imposte, e riscosse in ogni tempo; le quali cose essendo tutte notorie, non può questo Dominio esser dedotto in controversia, nè disputato; ma resta solo il continuar la possessione coll' esercizio de' medesimi atti giurisdizionali, opponendo la forza a' tentativi,

vi, che fossero fatti in contrario; perchè siccome le ragioni, ed i titoli de' privati sono cadaveri senz'anima, quando non sieno vivificati dalla forza della legge e del giudizio, che danno il vigore; così la ragione, ed il titolo del Principe sono cadaveri, quando non sieno animati dalla forza, ed uso di quella, dalla quale ricevono la vita.

I Principi tengono vive coll'esercizio, e colla esecuzione le proprie ragioni, per uno di questi tre rispetti, o perchè portino dignità, ed utile; o per esser necessarie alla conservazione del Governo.

Si vede con quanta accuratezza i Regni di Francia, e di Spagna sostentano le loro pretensioni di precedenza, dove non vi è punto di utilità, senz'aver riguardo a' disgusti, che perciò si danno l'uno all'altro, ed agl'impedimenti, che portano alle negoziazioni: E questo solamente per conservare l'onorevolezza. Delle ragioni, che portano utile, non occorre parlar più innanzi, essendo certo, che gli Stati non si mantengono senza spese, e la spesa non si fa comodamente, se non si cava l'utilità: dove la necessità interviene, ella ha tanta forza, che non permette dubbio, nè lungo consiglio; ma spinge immediatamente alla esecuzione.

Ma la giurisdizione di questa Repubblica sopra il Mare ha le due prime qualità: la dignità; essendo un titolo molto specioso, ed onorevole l'esser chiamato Signore di tutto l'Adriatico. Che se i Re di Portogallo ebbero per titolo

lo d' onorevolezza il chiamarsi Padroni di un Commerzio delle Indie Orientali, che s'intitolavano nelle loro pubbliche lettere; molto maggior dignità si dee fare l' esser detti Signori non del Commerzio marittimo, ma del Mare stesso.

L'utilità è manifesta; poichè oltre il benefizio de' Dazj, riduce il Commerzio in Venezia, accresce il negozio della Città, e quella si fa più ricca, ed abbondante; dacchè il Principe può cavare maggior frutto pubblico; ma all'utilità, e dignità si aggiugne la necessità ancora; poichè la vita di questa inclita Città sta nel Mare, e suo Commerzio, con quel solo è ridotta a questa grandezza; se quello è diminuito, bisogna ancora, che questa indebolisca, onde per conservarla è neccessario mantenerlo, e se è diminuito, restituirlo come prima; e dove sono congiunte tutte queste tre ragioni insieme, non si può aggiungere eccitamento maggiore.

E questo è quello, che ho giudicato rappresentare a V. S. per ispiegazione del vero titolo, e possessione sua sopra il Golfo: il che apparirà maggiormente necessario, quando nell' altra Scrittura tratterò gl' inconvenienti, che seguirebbono, valendosi di altro titolo.

SCRITTURA SECONDA.

AVendo spiegato nella prima Scrittura, che il titolo di V. S. sopra il Dominio del Golfo non è in alcuno modo acquistato, ma nato colla libertà della Repubblica, aumentato e con-

conservato colla virtù delle armi, e spese di tesori, e conservato per immemorabile consuetudine conseguita necessariamente, che prescrizione, o privilegio non vi abbiano luogo; ne sarebbe bisogno considerare gl' incovenienti di questi titoli, quando l' usarli non fosse di pregiudizio.

Non è solo opinione mia, che sia cosa pregiudiziale allegar privilegi in questa materia, ma alcuni ancora de' Consultori, che per comandamento pubblico hanno scritto per lo passato, avvertiscono, come cosa principalissima in questo negozio, non si debba mai usare tal titolo; il che essendo stimato da me di sommo momento, acciocchè la sua importanza resti ben impressa, mi pare necessario di esporre particolarmente le molte ragioni, che necessitano ad astenersene; una è, perchè chi riceve per privilegio, non è mai supremo, ed assoluto Padrone, nè può dire, che la cosa concessagli sia assolutamente sua; ma sempre resta dipendente da chi glie l' ha concessa; ma il Dominio della Serenissima Repubblica è assoluto, supremo, ed indipendente; dunque non può nascere da privilegio in contrario. Trattandosi di questa materia nel 1596. il Nunzio Appostolico a dì 2. Agosto nell' Eccellentissimo Collegio presentò una lunga Scrittura, nella quale tra le altre cose disse, che avendo la Sede Appostolica concessa la preminenza del Mare alla Repubblica, ella non dee chiamarlo suo, avendolo per benefizio di quella Santa Sede; alla qual obbiezione non potrà mai dar buona

na risposta chi avrà questa falsa opinione, che il Dominio del Mare provenga da privilegio.

L'altra ragione è, perchè chi ha ricevuto per privilegio; si può valere di quello contra altri, ma non contra chi l' ha concesso; e pure in materia di custodire il Mare, o di navigare per quello con niun Principato possono nascere maggiori, e più frequenti differenze che con Roma, e coll'Imperio; perchè è molto pregiudiziale, dovendo trattare con loro, ammettere, che alcuna cosa sia riconosciuta da essi. Nella stessa Scrittura sopraddetta il Nunzio presupponendo pure, che la giurisdizione sopra il Golfo abbia origine da privilegio Papale, usò questa ragione, dicendo, che la Repubblica non dovrebbe usare contra la Sede Appostolica, e contra i suoi Sudditi i privilegj, che da quella le erano stati concessi: e Martino Laudense dopo aver detto, che il privilegio non si può interpretare contra chi l'ha conceffo, soggiugne, che 'l Papa avendo concesso il privilegio a' Veneziani, non dovrebbe far pagar Dazj delle vettovaglie, che vanno dalla Marca a Bologna; obbiezione, che sarebbe molto difficile da risolvere, quando fosse stato ricevuto il Dominio del Mare da alcun Sommo Pontefice; ma perchè ciò non fu mai vero, riceveremo solamente il Giureconsulto, in quanto attesta, che a suo tempo si pagava per transito delle vettovaglie dalla Marca a Bologna, tenendo, che avrebbe anche approvato il costume, se non si fosse ingannato, presupponendo privilegio.

Un

Un altro pregiudizio porta il valersi di privilegio, perchè quello può essere per diverse cagioni rivocato da chi lo ha concesso, e da' Successori suoi, ed anche da' medesimi può essere ristretto, limitato, e dichiarato; onde il fondarsi sopra non è altro, che sottoporsi alla descrizione altrui, ed essere sempre incerto; nè vale il dire, che per rivocare un privilegio, o per restringerlo, si ricerca cagione legittima, e che la dichiarazione conviene, che sia ragionevole, perchè tocca ciò a chi ha concesso il privilegio, ovvero al suo successore, i quali potendosi muovere per affetti, o per false opinioni, sempre chi possede per privilegio ha la possessione precaria; e veramente con buona similitudine si può dire, che il fondarsi sopra privilegj sia come edificare un edifizio sopra suolo alieno.

Appresso di ciò è cosa certa, che niuno può concedere dominio ad altri di cosa, che non sia sua; ed insieme è certo, che nè il Papa, nè lo Imperadore da Carlo Magno in quà, dal quale viene l'origine di questo Imperio, mai hanno avuto Dominio, nè custodia di questo Mare; nè mai hanno tenuta Armata in esso: dunque non hanno mai potuto concederlo ad altri; laonde se V. S., che tiene questo Dominio da se stessa, dicesse di averlo avuto dal Pontefice, o dall' Imperadore, si priverebbe di quello, che è suo; e darebbe loro quello, che non hanno, nè mai hanno avuto.

A questo si aggiunge, che chiunque asserisce di possedere per privilegio alcuna cosa, oltre lo

obbligo di confessare, che il concedente sia legittimo Padrone, e suo Superiore quanto a quella, è tenuto anche a mostrare la concessione, se fu fatta in tempo, del quale vi sia memoria; il che non è necessario, se è da tempo immemorabile; nel qual caso basta la fama, ed opinione comune, che il privilegio vi sia, e basta allegarlo; ma oltre di ciò è obbligato chi l' allega a rispondere a quelli, che volessero provare, che non sia vero; E gli Ecclesiastici si sono dichiarati di voler combattere la verità della Storia di Alessandro terzo, quanto spetta alla vittoria avuta dal Principe Ziani contra il figliuolo dell' Imperadore; e però hanno fatto scrivere al Baronio un lungo discorso nel Tomo secondo in contrario, dove si sforza con molti artefizj, e con grande affettazione di mostrare, che allora il Papa era al di sopra, e che non ebbe bisogno d'ajuto, nè v' intervennero le forze della Repubblica: e molte cose dice, abbassando anche, e vilipendendo quanto può il Governo, e la potenza della stessa Repubblica in quel tempo; il qual discorso, sebben è impresso da lui con protesta di verità, e sincerità, non asconde però affatto il vero fine Romano, che è di stabilire due pretensioni loro; una, che il Mare debba essere riconosciuto da Roma; l'altra, che è per pura, e mera grazia, e non per ricompensa d'ajuti prestati. Lo scopo di tutta l' Opera del Baronio non è altro, se non mostrare, che tutti i Principati hanno dipendenza dal Papa, ed ora tocca questo, ora quello. Nel XI. Tomo scrive contra la Monarchia

di

di Sicilia, siccome nel XII. contra la Storia di Alessandro; ed il Serenissimo Re Cattolico, con tutto che parrebbe, che la sua potenza lo dovesse rendere illeso da tutte le macchinazioni, che potessero esser fatte con iscritture, e libri, nondimeno vi ha fatta riflessione sopra, e l' ha stimata cosa da non disprezzare, ed è venuta quella Maestà in risoluzione, non solo di proibir quella parte d' opera del detto Cardinale in tutti i suoi Stati con pene gravissime a chi la portasse, o ritenesse appresso di se; ma ancora con suo Editto pubblico per tutti i suoi Stati pronunziò una severissima Censura contra il Cardinale; il qual esempio mostra, che questo altro tentativo del Baronio circa la Storia di Alessandro Terzo merita, che dalla Serenità Vostra vi sia avuta sopra la dovuta considerazione, acciò in progresso di tempo non partorisca qualche scandalo; ma perchè quasi tutti i Giureconsulti attestano questo Dominio del Mare, e l' attribuiscono a privilegio, alcuni pochi dicono del Papa, altri in gran numero dicono dell' Imperadore, è necessario scoprire la cagione del loro errore, per aver che rispondere a chi l' allegasse.

Quelli, che l' attribuiscono a privilegio Papale, sono i Fautori delle pretensioni Romane, che hanno tentato di sottoporre con varie invenzioni tutti gli Stati ai Pontefici più vecchi, innanzi che le forze marittime della Repubblica si stendessero a' luoghi lontani; si arrestano però per non aver verisimilitudine; ma l' esser fatta in Venezia con tanta solennità la pace tra Papa

Primieramente il nome di ſpoſare è quello ſteſſo, che ſi uſa nel parlare del Sagramento del Matrimonio: v' interviene benedizione; tutte coſe, che niun Principe temporale avrebbe ardito d' iſtituire da ſe medeſimo, maſſime in que' tempi, quando i Principi, e Monarchi dipendevano tutti da' ſemplici cenni del Papa; le quali ben conſiderate ſervono a levar l' equivocazione, e moſtrare, donde ha avuta origine queſta falſa fama.

Più abbiamo da penſare a que' Giureconſulti Legiſti, i quali ſoſtengono, che qualunque Potentato poſſeda Mare, *de facto* l' abbia per conceſſione Ceſarea, ma ancorchè non poſſa eſſere legittimamente da alcuno tenuto, ſe non per privilegio dell'Imperadore, e ſono molti, e famoſi, che diſcendendo a tal particolare ancora dicono, che per privilegio Imperiale la Sereniſſima Repubblica tiene il Mare Adriatico, ed ogni altro ſuo Dominio; e la libertà ſua medeſima; ed Alberico da Roſates antico Giureconſulto atteſta d' aver veduto egli ſteſſo il privilegio Imperiale autentico bollato con bolli d' oro, ed i Dottori ſeguenti, ſecondo che è loro coſtume di citarſi l'un l' altro, fanno menzione del ſuo teſtimonio occulto, e lo ſeguono: anzi il Dottor Marta conſiglia la Repubblica a guardarſi dal dire di dominare il Mare per altro titolo, che per privilegio Imperiale, perchè ogni altro ſarebbe uſurpativo, e tanto peggiore, quanto più antico. I fondamenti loro ſono, che il Mare è del Principe, e del Popolo Romano, perchè da niu-

niuno può essere posseduto, nè occupato, nè usurpato; onde se alcuno lo possede, conviene, che ciò abbia avuta origine da concessione Imperiale, della quale, se la memoria non resta, si dee presuporre, che per l'antichità sia perduta, perchè altrimenti il principio sarebbe vizioso.

Ma questi Eccellentissimi Dottori soliti a studiare nelle antiche leggi Romane, e quando con verità que' Principi si chiamavano Padroni del Mare Mediterraneo, e de' Golfi di quello, e spesso anche Padroni del Mondo, intendendo però del Mondo praticato da' Romani, hanno pensato, che siccome gl' Imperadori di questi Secoli succedono a quelli il nome, così succedono in ragione, ed in potestà, e che tutto sia di questi quello, che fu di quelli; ed ancora in questi tempi vi sono de' Legisti, che scrivono, che l'Imperadore è Padrone di Francia, e di Spagna *de jure*, se bene *non de facto*.

Ma l'Imperadore è stato Padrone del Mondo Romano, mentre ha avuto forze terrestri da dominarlo, e del Mare, mentre ha avuto forze marittime per difenderlo, e custodirlo; e quando non ha avuto forze con che tenere, e guardare il Mare, quello è restato senza Padrone, e passato poi nel Dominio di chi avendo forze ha preso a custodirlo, e proteggerlo. E' verissimo, che le cose pubbliche del Principe non possono essere appropriate da alcuno, ma s'intende con due limitazioni; l'una da niun privato; perchè da niun altro Principe possono esser vinte con guerra, l'altra limitazione è, che s'inten-

tende, mentre esso le custodisce, e protegge; perchè se le abbandona, affatto restano di chi prima colla sua protezione le occupa; onde le leggi, le quali dicono, che il Mare è del Popolo Romano, o dell'Imperadore, s'intendono mentre il Popolo Romano lo custodiva, e proteggeva colla sua Armata, e non pel tempo presente, quando non resta della Repubblica Romana altro, che il nome.

E quando dicono, che la consuetudine immemorabile presuppone privilegio, conviene intendere così, quando si tratta del supremo Principe al suo suddito, il quale possedа alcuna giurisdizione, che spettasse già per l'addietro al Principe, si dee presuporre privilegio, perchè per nessun altro titolo la giurisdizione può passare dal Principe al privato, salvo che per concessione; ma quando si tratta tra due Principi supremi, ed uno tiene da tempo immemorabile Territorio, o giurisdizione, che l'altro avesse prima, non si ha da presupporre privilegio; imperocchè non cade tra i supremi: ma bensì una delle altre ragioni, colle quali i Dominj passano da Principe a Principe, che sono ragioni di guerra, convenzioni, patti, ovvero mancamenti di forze; onde avendo la Serenissima Repubblica da tempo immemorabile il Dominio del Mare, che già fu del Popolo Romano; se per le Storie non si sapesse, come sia passato in lei, si dovrebbe presupporre uno de' suddetti titoli; il che non occorre trattare alternativamente; essendo certo, che v'intervenisse la debolezza di quello a po-

terlo più tenere, e le forze della Repubblica a custodirlo; e se passò qualche Scrittura, che quella fosse una confessione di legittimo titolo già acquistato. Ed in fatti è così; perchè nella segreteria di V.S. vi sono lettere di sei Imperadori Errico Quinto, Lotario Secondo, Federico Primo, Errico Sesto, Ottone Quarto, e Federico Secondo, che durarono più di cento anni, incominciando dal 1111. fino al 1220., nelle quali sono descritte le convenzioni, ed i patti loro colla Serenissima Repubblica, ed è specificatamente convenuto, che sia amicizia tra i popoli sudditi dell' Imperio in Italia, ed i sudditi della stessa Repubblica, e fatta nominatamente menzione di quelli, e di questi; soggiungendo, che i sudditi di Venezia possano andare per le terre, e Fiumi dell' Imperio, ed i sudditi dell' Imperio possano andare pel Mare, e Fiumi di Venezia; dalle quali convenzioni si veggono tre cose chiare.

L' una, che l' Imperadore non aveva Dominio di alcun Mare.

L' altra, che la Repubblica aveva Mare dominato da lei, e non concessole da loro.

La terza, che si convenne del pari tra la Repubblica, e l' Imperadore, che i sudditi dell' uno sieno sicuri per i luoghi dell' altro. Al presente le convenzioni tra' Principi si fanno per un istrumento, che poi è ratificato da loro. In quei tempi la grandezza dell' Imperio non costumava di fare Istrumento; ma le contrattazioni si spedivano solamente per Bolla Imperiale, appunto come costumano di fare al presente i Turchi nel trattare con Principi Cristiani. Ma

Ma di queſte Bolle Imperiali o alcuna non ſarà ſtata veduta da Alberico, o egli pel troppo affetto, che i Legiſti in particolare portavano all'autorità Imperiale, che perciò fu anche in poca grazia della Corte Romana, e ſegui Lodovico Imperadore contra Papa Giovanni XXII. e per onorar più l'Imperadore, avrà voluto chiamarla privilegio, ovvero avrà veduta la Bolla col ſigillo in oro, e letto il nome dell'Imperadore, e non paſſando più oltre, avrà per congetture inteſo il ſoggetto, ed avrà dato quel nome, che ſarà ſtato cagione dell'errore degli altri, che ſenza eſaminare più oltre hanno ſeguito il ſuo teſtimonio.

Sono altri Giureconſulti, che aſſeriſcono il Dominio del Mare alla Repubblica per titolo di preſcrizione, il quale non ſi può, nè ſi deve in modo alcuno uſare; principalmente perchè non è vero; poi ancora, perchè mette in campo molte difficoltà.

Si dice acquiſtata per preſcrizione quella coſa; la quale eſſendo veramente di un altro, uſando per lungo tempo con buona fede come propria, per virtù del lungo uſo muta Padrone, e paſſa dal primo di chi era al ſecondo, che l'ha uſata, in modo che per titolo di preſcrizione non ſi poſſedono ſe non coſe d'altri.

La natura della preſcrizione è queſta, che lo uſo accompagnato dalla buona fede leva la ragione, e 'l titolo, che un altro ha, e trasferiſce il domino in chi ha poſſeduta ultimamente la coſa. Riferiſcono i Dottori, che diſcorrono di

giu-

giurisdizione, che il mare fosse dell' Imperadore di Germania, e che la Repubblica usandolo per lunghissimo tempo, del principio del quale non vi è memoria, senza che esso Imperadore si sia opposto, ne ha acquistato il Dominio.

A questa dottrina diverse opposizioni si fanno; una che 'l Mare Adriatico non fu mai dell'Imperadore Germanico, sicchè possa essere prescritto contro di lui, l'altra, che la prescrizione è cosa odiosa, pigliando ad uno per darlo all' altro, e però conviene interpretarla quanto più strettamente si può, siccome per lo contrario lo acquisto di cosa disoccupata, e non posseduta da altri è favorevole, e merita essere amplissimamente interpretata; ma la più importante è, che la prescrizione ricerca necessariamente la buona fede, la quale in questo particolare sarebbe molto difficile difendere, e spiegare, in che modo possa occorrere, che il Mare fosse dell'Imperadore, e la Serenissima Repubblica credesse, che fosse suo proprio, che non ricevesse consiglio da que' Dottori, che esortarono a difendersi, dicendo di credere, che i Maggiori abbiano avuto privilegio dall' Imperadore; cosa, che per le ragioni dette, è falsa, e perniziosa, perchè si dee fuggire affatto il titolo di prescrizione.

Ho letto insieme coll'Eccellentissimo Signor. ..... col quale ho conferita questa parte, i libri stampati, e tutti i Giureconsulti, che trattanò questa materia, le opere de' quali abbiamo potuto trovare, ed osservato, che un solo Spagnuolo moderno si oppone, e nega, che il Mare

possa

possa essere dominato: ed in particolare oppugna il Dominio del Mare di Venezia, e di Genova, al quale sarà risposto nella quarta considerazione.

In contrario ne abbiamo 23. Scrittori di diversi Secoli, cominciando dal 1210. fino al presente, i quali chi in uno, e chi in più luoghi delle loro opere tengono il Dominio del Mare di Venezia per giusto, e legittimo.

Questi sono Alberico di Rosate, Bartolo, Baldo, Angelo Bottario, Bartolommeo Saliceto, Selino Sardeo, Paolo da Castro, Angelo Aretino, Giasone, Bartolommeo Cepolla, Lorenzo Colca, Giovanni da Imola, Carlo...., Egidio Bosco, Giulio Foresto, Giovanni Beitachino, Benvenuto Inaccia, Martino Laudense, Francesco Balbo, Nicolò Tristavio, Angelo Mussio, Gio: Jacopo Marta, e'l Collegio d'Ingolstad, de' quali si pone la sola conclusione, che la Repubblica di Venezia ha il Dominio dell'Adriatico, senza discendere a spiegare il titolo; otto l'ascrivono a privilegio; quattro a prescrizione.

Ma i più celebri, che sono Bartolo, Baldo, Saliceto, Paolo da Castro, e Francesco Balbo, tengono il fondamento, che è la sola possessione per antichità di tempo, e lunghissima consuetudine immemorabile; al quale io aggiungo, anzi mando innanzi quello di esser nato insieme colla Repubblica, aumentato, e mantenuto con virtù sempre, con sangue, e spesa; e vi aggiungo poscia il consenso degli altri Principi, il testimonio degli Storici, e l'approvazione de' Giureconsulti, quantunque non debbano essere ricevu-

ti

ti quelli, che si vagliono di privilegio, o consuetudine tacita, ovvero espressa, o presunta; nè quelli, che si fondano in prescrizione. Quanto a quella ragione, dove fanno il fondamento, dobbiamo però valerci della loro autorità, in quanto tengono il Dominio della Repubblica sopra il Mare per giusto, e legittimo ed in quanto rendono chiaro testimonio, che già 300. anni a tutta l'Italia era noto, che il Mare si possedeva già tanto tempo, che allora non vi era memoria del principio.

E se alcuno dicesse, che non è lecito di valersi di parte nel detto di un testimonio, se non ricevendolo tutto, risponderemo ciò esser vero nelle cose *de facto*, che il testimonio dice di propria scienza, ma non di quello, che egli congettura sopra, ovvero discorre esser *de facto*.

Questo sta *de facto*, che ne' tempi de' 23. Giureconsulti sopraddetti era notorio il Dominio della Serenissima Repubblica sopra il Mare, e che del principio di esso allora non vi era memoria; ma qual fosse il titolo di questo Dominio, non apparteneva ad alcuno il dirlo per congettura; ma solo a chi fossero state mostrate le ragioni pubbliche: onde con buone ragioni si riceve il loro testimonio di quello, che hanno per licenza *in facto*, e si riprovano le loro congetture *in jure*. Dal che si avrà come rispondere a quelli, che hanno introdotti falsi titoli di privilegio, o prescrizione, o secondo il mio riverente parere, il quale rimetto al giudizio di VV. EE. si userà il vero, e 'l proprio tante volte replicato. Grazia.

SCRIT-

SCRITTURA TERZA.

Oltre la considerazione del Dominio del Mare in generale resta il terzo capo proposto, cioè particolarmente parlare de' Porti, Ridotti, e Seni, non per que' luoghi, dove lo stesso Principe è Padrone del Mare, e della Terra, come in Istria, e Dalmazia, ma rispetto a quelli, dove il Mare è sotto la giurisdizione di un altro, e la Terra sotto quella di un altro, come occorre in Puglia, Romagna, ed altre parti dell' Adriatico: la qual diversità di Dominj può far nascere disputa, se le acque vicine a terra debbano seguire le condizioni dell' altro Mare, ed essere sotto la giurisdizione della Signoria d' esso, ovvero quella del Continente, stando soggette al Signore della Terra; e vi è apparenza, che non si dovesse aver riguardo al Mare; perchè le acque de' seni sono così poco profonde, che piuttosto si possono dimandar Terre; appresso ciò si può allegare l' autorità di molti Dottori, i quali dicono, che ogni Città è Padrona del Mar vicino a se; e maggiormente de' Porti, i quali alcune Città hanno edificati di nuovo, serrandoli con Moli, o con altri Edifizj, che sarebbe grande inconveniente volerli sottoporre ad altri.

Ma in contrario è l' opinione universale dei Giureconsulti, che de' Seni, e de' Porti (degli aperti parlando, che de' serrati si dirà a suo luogo) abbia il Dominio quello stesso, che è Padrone del Mare, e nominatamente dell' Adriati-

tico. Que' Dottori, che attestano il Dominio della Serenissima Repubblica, spiegando, ch' essendo a' Seni, e Ridotti, che essi chiamano stazioni, ed a' Porti, adducono per ragione, che quelle acque, che sono continuate a quelle del Mare, sicchè fra loro non si può metter termine, che le divida; nè si può trovare un confine, dove l'uno fornisca, e l'altro principj, non potendo essere sotto il governo di due, restano alla considerazione del Mare, del quale sono i Porti, non mettendo differenza tra acqua profonda, e non profonda, poichè può anche essere in qualche luogo vicino a terra maggior profondità, che in un altro molto lontano.

Ma la formal ragione, per la quale tutte le acque marine debbono essere sottoposte a chi signoreggia il Mare, è, perchè il Dominio del Mare si dice protezione, e custodia per sicurezza dei Naviganti, ed i Seni, Ridotti, e Porti hanno maggior bisogno di questa protezione, e difesa, come luoghi, dove i Corsari, e Ladroni marittimi hanno maggior comodo di far ruberie; adunque sopra questi il Signore del Mare ha da esercitare la sua custodia, e protezione, come nell'alto Mare è più, essendo il bisogno maggiore:

Si aggiunge, che vana sarebbe la difesa dell'alto Mare, quando i Violatori di quello fossero salvi ne' Seni, e Porti, potendo essi dopo aver fatta la preda loro, aver dove ritirarsi, senza timore di alcuno, il che riuscirebbe anche a danno delle Città vicine, le quali non hanno forze marittime da reprimerli, se non fossero raf-

fre-

frenati da chi domina il Mare, farebbero le prede senz'alcun impedimento: per la qual ragione la giurisdizione del Mare si stende anche a' Lidi, che hanno bisogno della stessa custodia, e protezione: e buona parte de' Giureconsulti attestano nominatamente, che la Serenissima Repubblica abbia anche la giurisdizione ne' lidi, e si può provare con una legge, la quale dice, che il Padrone del Mare ha insieme Dominio di tutte le cose, che il Mare non lascia altri usi, come il suo fondo, che col flusso, e riflusso ordinariamente copre, e discopre, sia con molta, o poca acqua, e quella poca arena appena, che copre nelle sue escrescenze, se ben d'ordinario non è cotidianamente coperta.

E' ben necessario metter differenza tra i Seni, Ridotti, e Porti aperti a' Porti serrati, per risolvere quell' incoveniente, che seguirebbe, se le Città non fossero Padrone de' Porti edificati tra loro. I serrati, siccome sono custoditi da Terra, così appartengono ad essa, e non al Mare; e sono sotto la giurisdizione del Padrone della Terra; per lo che il Dominator del Mare non ne ha ragione, dove non è Signore anche della Terra; ma gli aperti, non essendo custoditi da Terra, ma solo da Mare, e colle forze marittime fanno una stessa giurisdizione coll'alto Mare.

Il detto di alcuni Giureconsulti, che ogni Città marittima posseda la parte del Mare vicina a se, non conchiude, che il solo Mar alto sia sotto il Dominio del Principe; ed il prossimo a Terra appartenga alla Città, se sarà inteso il loro

ve-

vero senso; il qual è, che il Dominio universale del Principe sopra tutto il Territorio sta insieme con un altro speziale, che ciascun privato ha sopra una parte di esso, la quale possede, e non si oppugna l'un l'altro, anzi per lo contrario l'uno senza l'altro resta imperfetto.

E dove il Principe ha la giurisdizione, e più di una Città vi è un terzo Dominio, intermedio, che ciascheduna Città ha sopra il suo Territorio, il quale è superiore a quello del privato, ed inferiore a quello del Principe. Questo si stende sopra certe cose comuni, le quali benchè ad uso sieno di ciaschedun privato; da niuno però possono essere appropriate, ed usurpate per se solo, ma restano in comune della Città.

Il Mare non può cadere in Dominio del privato; perchè non potendo per la sua istabilità esser diviso, non può parimente il privato occupare in parte, e circondarlo, e custodirlo per se solo; eccetto che dove fosse qualche recesso, che potesse esser serrato co' pali, e così fatto proprio. Ma perchè il Mare prossimo alla Terra può ben essere usato continuamente dagli Uomini della Città ora da uno, ora da un altro per transitare con barche, ovvero per passarvi; per tanto vi è oltre il Dominio del Principe sopra il Mare, anche quello, che ciascheduna Città ha sopra la parte contigua a se.

Cercano i Giureconsulti quanta parte del Mare appartenga a ciascheduna Città: ed alcuni di essi hanno detto cento miglia; ma parlando propria-

priamente ella è tanto grande, quanto può ad operare a suo uso, senza ingiuria de' vicini; perchè una grande, e popolata Città sul Mare, la quale abbondi di siti terrestri, dove cavi il suo vitto, avrà pochi, che vogliano fare il mestiere di pescatore, e si valerà di poco Mare, dove una picciola Città con un poco di comodità in terra attenderà a cavare il vitto dal Mare, e si valerà di gran parte di esso, e non altrimenti hanno voluto intendere i Giureconsulti dei cento miglia; ponendo un numero determinato per un incerto: cioè le Città sono Padrone di tanta parte di Mare, di quanta hanno bisogno di valersi senza ingiuria d'altri, se fossero ben cento miglia.

Questa sorta di Dominio, che le Città hanno nelle parti vicine a loro, non ripugna a quello, che ha sopra se stesso un Padrone di tutto il Mare; imperciocchè non si stendono alle medesime ragioni. Quello del Principe sta nella custodia, difesa, protezione, e giurisdizione; e quello della Città è nel valersi delle acque a benefizio comune de' popoli. Vi è differenza, se quelli sieno Sudditi dell'istesso Principe, o pure di un altro; ma siccome del Dominio, che ha la Serenissima Repubblica in tutto il Mare, ne hanno la parte loro le Città di Istria, e di Dalmazia suddite, così anche ne hanno le Città di Romagna, e della Marca non suddite; ma nè queste, nè quelle per poter custodire la detta parte colle armi, ma solamente per poter valersene a' loro usi.

L Essen-

Essendo risoluto, che 'l Dominio del Mare si stenda anche a tutte le parti di quello, resta a vedere con che sorta d'azione si esercita quello nel Mare Adriatico, e nel Territorio di Venezia, dove ha quella stessa potestà, che ciascheduno Principe ha nel suo Territorio; per lo che ha da esercitare in Mare quelle azioni, che sono esercitate da Principi nelle terre di loro soggezione. Il Signor del Territorio per virtù della sua giurisdizione ha potestà di dar legge a tutti gli Uomini, che si ritrovano in quello, di punire i delitti fatti contra le leggi, ed imporre contribuzioni, e gravezze per sostenere i pesi, e le spese di chi ha della sua custodia, e protezione bisogno, adunque per la ragione della giurisdizione, e custodia del Mare, la Serenissima Repubblica può metter leggi a' Naviganti; gastigare i delitti commessi in Mare, ed esigere Dazj, ed altri diritti.

Che possa far leggi a' Naviganti, secondo che giudica necessario per la sicurezza della Navigazione, è cosa chiara; altrimenti non potrebbe custodire il Mare, dove ciascheduno potesse usare il suo arbitrio, e senza timore di violar l'altro.

E' la Repubblica in continua possessione di questo, avendo fatte ordinazioni, che niuno possa entrare nel Golfo con Legni armati; la quale ordinazione ha fatta sempre osservare con gastigo ancora de' Contravvenienti. Gli esempj sono molti antichi, e recenti, de' quali alcuni più notabili sono narrati nella predetta Scrittura. Non

si

si può mettere in dubbio, che 'l dire, che niuno entri in Golfo con Legni armati, sia un dar legge a chi vorrà entrarvi.

Tengono Gio: d'Anania, Felino, Giasone, Bartolommeo Cepolla, Francesco Balbo, Benvenuto, Strana, e Niccolò Tritaccio, che la Serenissima Repubblica può proibire, che niun altro navighi nel suo Mare; al che fare, sebbene non dubito punto manchi l'autorità: così è da lodare l'equità, e mansuetudine di questo governo, che ha sempre voluto, che la Navigazione sia libera per ogni nazione. Ha ben fatte leggi, che proibiscono di portar certe sorti di merci, ed ha obbligati i Naviganti a fare scala in Venezia: le quali ordinazioni si provano esser legittime per la stessa ragione, che 'l Principe Padrone di una Regione può mettere in contrabbando quelle merci, che gli piace; può ordinare per quali vie debbono passare i Mercanti, e Conduttori, e dove debbano far ricapito.

Per maggior confermazione si aggiunge, che Bartolommeo Saliceto, Gio: Bertachino, e Bartolommeo Cepolla Giureconsulti apportano per giusta, e legittima questa legge di far capitare tutti i Vascelli a Venezia. L'antica osservanza di questa legge si vede, perchè è ancora approvata da sei Imperadori nominati nella seconda Scrittura, i quali nelle Convenzioni fatte dal 1111. sino al 1220. colla Serenissima Repubblica parlano, che i Sudditi Imperiali potessero andare pel Mare, e per i Fiumi de' Veneziani *usque ad tres, & non amplius*; in modo che navigando

per il Mare di Venezia, non potevano capitare altrove, che a Venezia.

E' ſtata ancora queſta legge approvata dagli altri Principi. Nel 1257. Manfredo Tutore di Corrado Re delle due Sicilie dichiarò, che i Sudditi del Re non poteſſero portar merci oltre il tratto di Zara, e di Ancona, ſe non a Venezia; e nel 1259. fatto Re, dopo la morte di Corrado, confermò lo ſteſſo, ed atteſtò, che ſotto il Regno di Guglielmo Secondo, che regnava cento anni innanzi, tutti gli Uomini de' Regni ſuoi oſſervavano lo ſteſſo, e conſentì, che i ſudditi trovati a contraffare, foſſero liberamente ſpogliati delle merci per contrabbando.

Reſta ancora un ordine del Senato fatto nel 1327. che da Badelino, e Primentore in qua non poſſa alcuno portar merci altrove, ſe non a Venezia, ovvero altrove con licenza; ed in eſecuzione vi è una proibizione fatta nel 1378. a quelli di Rimini, Ancona, Fermo, ed Aſcoli, che non navighino in Iſchiavonia; ed 88. anni dopo, cioè nel 1406. avendo richieſto gli Anconitani di eſſere liberati da quell' obbligo, riſpoſe il Senato, che 'l Golfo era reſo tranquillo per le molte fatiche, ſpeſe, e ſangue de' ſuoi Cittadini; che tutte le ſue entrate venivano di Golfo: che le coſe ordinate dalla Repubblica ſopra la navigazione avevano avuto corſo perpetuo, e che 'l conceder loro di navigare in Iſchiavonia, ſarebbe un detrimento della giuriſdizione, e delle entrate: per le quali ragioni non potevano eſſere compiaciuti; e due anni dopo tornarono a di-

dimandare di poter portare le loro merci a Rimini, che parimente fu loro negato come cosa contra la legge, dalle quali cose non solo si vede, che le leggi sono state fatte, ma ancora conservate per lunghissimi corsi d'anni ancora dai Sudditi alieni, che navigano pel Mare; e che la potestà di fare ordinazioni da immemorabile, e lunghissima consuetudine è stabilita.

Il punire i delitti commessi in Mare, ha la stessa radice, perchè vane sarebbero le leggi, quando non vi fosse la potestà di punire i delinquenti; con tutto ciò non è da tralasciare, che Paolo da Castro, e Bartolommeo Cepolla specificatamente attestano la consuetudine de' Capi di Mare Veneziani di punire i delitti commessi in qualsivoglia luogo di esso Mare: e nello Statuto Veneto vi è un Capo, dove è ordinato, che sia fatta ragione de' delitti commessi in qualsivoglia luogo di Mare, come se fossero fatti in Venezia.

L'autorità d'imporre gravezze a chi naviga pel Mare non è cosa, che si possa mettere in difficoltà, è cosa decisa per universal dottrina di tutte le genti, confermata anche per la dottrina di S. Paolo nella Pistola a' Romani, e questa è, che Dio ha posto i Principi, e Potentati per protezione de' buoni, e gastigo de' cattivi, e perchè sono Ministri di Dio in questo: per tanto i protetti sono in obbligo di pagare i tributi, e le gabelle, siccome al Principe, che ha custodia, e guardia della Terra, per conservazione della pubblica tranquillità: quelli, che ne

godono, debbono contribuire alle spese, che si fanno, e non solo i sudditi; ma anche gli alieni, che transitando per la Regione godono la sicurezza del cammino, sono obbligati a pagar passaggi, e pedagi; così tutti quelli, che transitano pel Mare: e pertanto godono la sicurezza da' Corsari, e Ladri cagionata dalla custodia armata del Dominante; la quale non si può tenere senza dispendio, sono obbligati e per ricognizione di quella protezione, e per contribuire alla spesa, a pagar l' imposizione, eziandio che non toccassero Terre del Padrone del Mare per cagione di quella custodia, che li rende sicuri.

E tanto è da dubitare, se i Naviganti sieno obbligati a contribuire per la custodia del Mare, quanto è da dubitare, se nel transito terrestre chi passa per le strade di un Dominio senza toccar le Città sia obbligato a pagar dazio: Di questo nessuno dubita, ma confessa, che dee riconoscere quello, che gli tiene la riva sicura; così nell' alto Mare per la stessa ragione ha da riconoscere, chi glielo tiene sicuro: e questa verità è stata praticata per i tempi passati nel Mare Adriatico, onde resta memoria nelle Storie, che nel 1225. il Duce Tiepolo mettesse un Dazio a qualunque Navigante pel Mare; la quale imposizione però non si dee credere, che fosse la prima, ma che fosse sempre in uso pel tempo innanzi, dappoichè fu presa la protezione, e custodia del Golfo. A questa imposizione hanno acconsentito i Principi possessori del Con-

ti-

tinente intorno al Golfo, i quali volendo trasportar robe per Mare da un luogo all'altro, eziandio essendo ambedue sotto il loro Dominio, hanno richiesta licenza, il che è stato quanto riconoscersi obbligati a' pagare; perchè chi dimanda esenzione da un pagamento, confessa il debito.

Sono state concesse licenze a' Pontefici, Imperadori, Re di Ungheria, Re di Napoli, Potentati, e Commissarj della Marca d'Ancona, e di Romagna, Duchi di Ferrara, ed altri Potentati, che restano registrate ne' libri pubblici, onde ho fatto menzione nella prima Scrittura.

De' Dazj imposti dalla Serenissima Repubblica particolarmente sopra le Merci de' Naviganti per l'Adriatico trattano i Giureconsulti da me veduti, Baldo, Angelo da Perugia, Bartolommeo Saliceto, Gio: d'Anania, Bartolommeo Cepolla, Martino Laudense, Giulio Ferfetto, Gio: Bertachino, Egidio Basso, e tutti approvano tal sorta d'imposizioni come legittime, ed alcuni di essi dicono, che tanto la Serenissima Repubblica ha autorità d'imporre Dazj nel Mare, e confiscare i contrabbandi, quanto nella medesima Città di Venezia.

Le gravezze quando sono antiche, ed usate, pare, che non sieno da' popoli malagevolmente sopportate, quando di nuovo s'impongono; e disusate, sono rinnovate, vengono riputate gravami, e siccome la Serenissima Repubblica è stata consueta per i tempi passati a mettere imposizioni sopra i Naviganti, e costringerli a fare scala in

 Ve-

Venezia; così potrebbe in avvenire tornar la stessa necessità, se l'osservanza sarà stata negletta, e l'esazione disusata; il rimetterla sarà una difficoltà, e mala soddisfazione; il che avendo però legge antica, ed eseguita, sarà con giustizia, ed utilità presente, e futura il continuare colla stessa equità, e moderazione osservata così nella istituzione, come nell'esecuzioni passate.

Quelli, che per lo passato hanno voluto metter difficoltà al giusto, e legittimo Dominio della Serenissima Repubblica sopra il Mare, hanno usato tre sorti di ragioni; la prima, perchè il Mare di sua natura è libero, e comune; la seconda, perchè la Serenissima Repubblica ha convenzioni con diversi Principi, che la navigazione del Mare restasse libera a' loro sudditi; la terza è una Capitolazione, che dicono esser contratta con Papa Giulio II.

Per la prima ragione dicono, che nelle leggi spesso si ritrova, che il Mare non è di alcuno; che è comune di sua natura, che è pubblico per ragione delle genti, che non può esser occupato, perchè non può esser confinato, nè posto dentro i termini; e però non può essere posseduto.

Aggiungono, che siccome l'aria, ed il lume sono comuni, perchè per l'uso di uno non viene impedito il poter valersi dall'altro, così parimente è comune il Mare; perchè per l'uso, che uno abbia di esso, navigandolo, non viene impedito, che non lo possa navigare un altro; per la qual ragione anche difendono, che il Mare non si possa acquistare eziandio per lunghissima;

ed

ed immemorabile prescrizione; delle quali ragioni si vagliono alcuni Scrittori Olandesi per mostrare, che dagli Spagnuoli non può esser loro proibita con ragione la navigazione all' Indie; e Ferdinando Vespio Dottore Spagnuolo trattando questa materia fa grand' invettive contra que' Giureconsulti, i quali hanno detto, che i Veneziani, ed i Genovesi sieno Padroni ne' loro Mari, e possano proibire la navigazione ad altri, dicendo, che sono opinioni contrarie alla Natura; cioè, che nel Mare niun può avere uso, se non comune.

Ma questo Scrittore, ed altri, che seguono la sua opinione hanno poco considerato, come s' intende, che il Mare per legge naturale sia comune; imperocchè non è comune altrimenti per Natura; nè più, nè meno di quello, che è comune la Terra, la quale Dio, e la Natura hanno concessa tutta al Genere umano, e non l'hanno divisa; hanno però lasciato nella potestà degli Uomini di dividerla, secondo la loro comodità, ed utilità, siccome giustamente un popolo, che ha trovata una Regione non posseduta da alcuno, ha potuto occuparla, e farla tutta sua, proibirne l' uso ad un altro senza offesa di Dio, e della Natura, anzi con divina permissione, ed approvazione; così parimente chi ha trovato un Mare non custodito, e non guardato da alcuno ha potuto per sua utilità pigliarne la custodia con consentimento di Dio, e degli Uomini; anzi come in Terra a pubblico servizio del genere Umano comple, che le regioni sieno divise, e custodite, perchè così si rendono sicure dalle vio-

violenze; e quelli, che ne hanno assunto il Dominio, usano le forze nella custodia; dove che se non fossero appropriate, per l'imperfezione umana di trascurar le cose comuni resterebbono neglette ed esposte ad ogni ingiuria; così torna a pubblico servizio di tutti, che i Mari sieno resi sicuri; nè mai alcuno potrà trovar ragione di questa chimerica differenza, che vogliano mettere fra la terra, e l'acqua; anzi le stesse ragioni di occupazioni, possessioni, prescrizioni, e consuetudini, le quali danno ragione in terra, la danno parimente in acqua.

Perchè il Mare non si può dividere con fossi e fabbriche, come si divide la Terra, segue, che un privato non può appropriarsi quella poca parte, che colle sue forze può ottenere; ma siccome è divisibile in Golfi, e Tratti, così quelli possono esser posti sotto la giurisdizione di quei Principi, che possono custodirli; altrimenti, se non fosse divisibile, non potrebbe aver pure diversi nomi particolari. Non si potrebbe chiamare il Golfo di Venezia, se non fosse diviso dal rimanente del Mediterraneo; nè questo potrebbe avere tal nome, se lo stretto di Gibilterra non fosse diviso dall'Oceano.

L'esempio dell'aria, e del lume non sono a proposito, perchè nell'aria non possono mettere impedimento i cattivi Uomini all'uso; e perciò non ha bisogno di essere custodita dall'ingiuria loro; ma il Mare sarebbe da' Corsari turbato, e reso senza alcun buon uso, nè si fanno pagar dazj a' Naviganti, perchè usano navigando il Ma-

Mare; poichè quello non si consuma, ma si fanno pagare, perchè non si può tenere il Mare sicuro senza spese, secondo quella sicurezza, e 'l benefizio loro; onde è di dovere, che contribuiscano, cosa naturale, che chi è a parte della utilità, sia anche a parte del peso; ed avendo così stabilito la Maestà Divina, che chi è protetto dal Principe lo riconosca colle contribuzioni, e coi Dazj.

Non è pari la controversia tra gli Spagnuoli, e gli Olandesi alla causa della Serenissima Repubblica, prima perchè le pretensioni degli Olandesi non sono sopra un Mare serrato, limitato, posseduto, e custodito con fatiche, e spesa da tempo immemorabile, come è questo di Venezia; trattano dell'Oceano, che per la sua immensità da niuna Potenza umana può esser guardato tutto. Più si aggiugne, che ancora non eccede la memoria degli Uomini il principio della navigazione degli Spagnuoli già meno di cento anni principiata; laddove nell'Adriatico il Dominio è nato colla Repubblica, e stabilito da consuetudine immemorabile; Perlocchè non si ha da fare alcuna comparazione di queste ragioni.

Ma alla seconda, cioè che la Serenissima Repubblica abbia convenzione con diversi Principi, particolarmente co' Successori di Carlo V. e di Ferdinando Imperadore, e forse anche col Sommo Pontefice per una pace fatta in Bologna nel 1529. nella quale specificatamente si contiene, che i Sudditi loro possano transitare sicuramente e liberamente ne' paesi dell'altro: e questo perchè

ne'

ne' tempi della guerra l'oſtilità non ſolo è contra i Principi, ma ancora contra i Sudditi; niuno però mai inteſe, che perciò i Sudditi dell' uno doveſſero eſſer eſenti ne' paeſi dell' altro così dalla oſſervanza delle leggi, come dal pagamento delle gravezze. Eſſendo ſtate innanzi il 1526. guerre tra i ſuddetti Principi, e la Sereniſſima Repubblica, e per conſeguenza anche oſtilità verſo i Sudditi, ed impedimento al tranſitar, e negoziar ne' paeſi dell' uno, e dell' altro così per terra, come per mare: e nella pace levandoſi l'oſtilità tra Principi, per un capo ſpeziale, conforme all' uſo degli altri Paeſi, è data la ſicurezza di tranſitare, e negoziare per terra, e per mare. S'intenderà dunque il navigar ſicuro, e liberamente nel Golfo Adriatico, ſervate le ordinazioni di quella navigazione.

Poter fare una coſa con libertà, e ſicurezza non vuol dire arbitrariamente, e ſecondo l' appetito irragionevole di ciaſcheduno; ma vuol dire ſicuramente, e liberamente, ſervate però le leggi. Quando ſi dice, che ciaſcheduno può liberamente far teſtamento, non s' intende però, che lo poſſa fare inoffizioſo, ed impertinente, ma che dee ſerbar le leggi teſtamentarie, e chi può far viaggio liberamente, e ſicuramente, non può navigare, ſe non ſervate le leggi di chi domina il Mare; che ſono di fare ſcala a' luoghi determinati, non portar coſe proibite, pagare i Dazj, e diritti ſtabiliti.

E che così ſi debba intendere lo dichiarano le medeſime parole, le quali dicono, che i Sud-

diti

diti dell'altro Principe possano transitare, e mercantare così per terra, come per mare *tute*, *&* *libere*; ma se per terra non possono mercantare, salvochè servate le leggi, e pagati i Dazj; dunque neppure per Mare lo possono fare, se non con tutte le suddette condizioni. Ciò si conferma, perchè non è di ragione, che i Sudditi del Principe amico sieno maggiormente privilegiati, che i proprj; dunque se i proprj sono soggetti alle proibizioni, ed a' Dazj; debbono essere così anche gli stranieri. Oltre di ciò dimostrano lo stesso chiaramente le parole del medesimo Capitolo, il quale dopo aver detto, che possano negoziare per terra, e per mare *tute*, *&* *libere*; soggiunge, come per dichiarazione, che sieno ben trattati, e con umanità, come fossero Abitanti, e Sudditi proprj; ma i Sudditi proprj non sono esenti; dunque non debbono essere pure gli altri. Per maggior dichiarazione soggiunge, che abbia cura il Principe, che non sia fatta al Viandante, o Mercatante alcuna violenza, ovvero ingiuria, e che gli sia somministrata giustizia. In somma tutte le seguenti parole del Capitolo manifestamente dichiarano, che la clausola del navigare *tute*, *&* *libere*, non significa arbitrio, od esenzione, ma solo si oppone alla trattazione, o stile: sicchè non si faccia come durante la guerra, quando i Sudditi sono trattati come nemici, e nel transitare, e negoziare, ovvero per le persone, e robe.

Una tal convenzione fu fatta anticamente tra la Serenissima Repubblica, ed i Genovesi, per la

quale

quale Angelo da Perugia fa il Consiglio 260. dove tratta, che stante l'accordo suddetto, pel quale i Genovesi possono navigare pel Golfo di Venezia, possono i Veneziani accrescere i Dazj, ed obbligarli ad osservar le leggi di arrivare alle Scale stabilite. Questo fu supposto per deciso, e chiaro; solamente si dubitò, se i Dazj potevano essere accresciuti stante i patti, purchè l'accrescimento non fosse in frode della libertà concordata, cioè che non fosse un'accrescimento apparente; ma in verità un'esclusione dalla navigazione, come se fosse stato un esorbitante Dazio messo sopra i Genovesi soli; perchè sarebbe stato in nome un accrescimento, ed in fatti sarebbe stato altrettanto, quanto dire, non voglio, che i Genovesi navighino; ma un accrescimento reale, e non fraudolento. Angelo lo stima lecito, e giusto; e non contrario alle convenzioni; onde fu intesa un poco sinistramente la suddetta Capitolazione del 1526. da' Commessarj Cesarei; pretendendo, che per virtù di quella i sudditi dell'Imperadore potessero capitare ad ogni luogo in Mare, esenti anche da' Dazj; ma fatti capaci con buone ragioni dalla parte della Repubblica si dipartirono dalla loro opinione, e si confessarono obbligati a' Dazj, ed alla osservanza delle leggi.

Sopra la certa capitolazione con Giulio II. della quale non si vede, che mai il medesimo Pontefice, nè gli altri in que' tempi prossimi si sieno valuti; ma solo da pochi anni in quà la Corte Romana ha dato principio a nominarla, sono stati scritti diversi Consigli da' Consultori pubblici;

ci, e molte altre cose sono poscia venute all'uso, per le quali evidentemente si può mostrare, che è senza fondamento, e di niun valore.

Io raccoglierò insieme le cose da altri poscia osservate, e la spiegazione in termini intelligibili da tutti, riducendo le considerazioni in cinque ragioni.

La prima, e principalissima; perchè sebbene tutti gli Storici attestano, che passarono Capitolazioni fra la Repubblica, e Papa Giulio, nondimeno la Scrittura, che mostrano i Romani, non solo non è autentica, ma neppure vi sono Capitolazioni con Papa Giulio, nè induce obbligazione veruna, nè fa alcuna fede.

La Seconda; perchè quando anche si trovasse una Capitolazione nel modo, e forma, che i Romani vorrebbero, cosa che non è credibile, che sieno mai per ritrovare, non sarebbe di alcun valore, come fatta per violenza d'ingiuste censure.

La terza; perchè dato anche, che non vi fosse intervenuta la violenza, ella non sarebbe di alcun valore, per essere non solo ingiusta, ma ancora nulla, come fatta dal Pontefice contra tutti i termini della ragion divina naturale, e della legge Canonica.

La quarta; perchè posto anche che dal suo principio fosse stata valida, nondimeno è stata annullata per l'uso contrario con consenso del medesimo Papa Giulio, e de' suoi Successori.

La quinta; perchè quantunque le fosse concessa ogni validità, nondimeno in proposito di navigare non dice, nè comprende tutte le cose,

che

che essi pretendono, ma assai meno.

E per cominciare da questa ultima, come quella, che è la meno forte; pretendono gli Ecclesiastici di poter ergere nelle terre loro un traffico, e commerzio, ricevendo ogni sorta di Vascelli, che vogliono far scala presso a' loro; il che l'asserta Capitolazione non contiene; dice solamente: i Sudditi della Chiesa non possono essere impediti di andare a qualunque luogo del Mare Adriatico, e di qualunque altro Mare, ed acqua dolce, senza pagare gravezza alcuna, ma non dice però, che non possa essere impedito ad altri non Sudditi della Chiesa l'andare a' luoghi Ecclesiastici; per lo che per virtù di quest' asserta Capitolazione non verrebbe loro conceduto il poter drizzare senza impedimento un luogo di commerzio, e ricevere qualsivoglia Vascello; e potrebbono essere impediti tutti gli altri Sudditi della Chiesa dal navigare da' luoghi loro, senza contravvenire all' asserta Capitolazione; in modo che sarà un debole traffico, e commerzio quello, che co' soli Navigli loro potranno introdurre, e l' asserta Capitolazione non li favorirà quanto pretendono.

Ma dato, e non concesso, che comprendesse tutte le loro pretensioni, viene la quarta risposta, che l' uso contrario abbia annullata quella asserta Capitolazione, se pure vi fu; perchè nel medesimo Pontificato di Papa Giulio II. egli nel 1512. per un suo Breve ricercò la Serenissima Repubblica, che fosse dato il possesso a Giovanni Stafilao suo Uditore creato da lui Vescovo di

Se-

Sebenico; e per un altro ricercò, che fosse dato possesso di alcuni Benefizj nel Padovano pel Cardinal Bissa, e continuamente anche in que' tempi, e negli altri seguenti si è dato il possesso de'Benefizj in questo Stato; il che è contra il quarto Capitolo dell' asserta convenzione; siccome in tutti que' medesimi tempi si trova, che sono stati giudicati gli Ecclesiastici ne' casi enormi, e che sono stati fatti rinunziare *ab impetratis* a quelli, che hanno ottenuta cosa nel Foro Ecclesiastico a pregiudizio della potestà temporale; le quali cose sono contra il quinto Capitolo dell' asserta Capitolazione, e poi è manifesto a tutto il Mondo, che non vi fu in uso alcuno.

Quanto al settimo Capitolo, dove viene convenuto di non essere mai contra il Pontefice Romano; il che si vede non osservato nè nello stesso Pontificato di Giulio nel fine, e poi nel Pontificato di Leone suo Successore; e 'l nono Capitolo di non ricever mai nelle Terre del Dominio alcun nemico, e fuoruscito dello Stato della Chiesa, non è stato osservato in alcun tempo.

Un' altra assai efficace pruova è, che nella Capitolazione del 1529. non si presuppone alcuna di queste; adunque si ebbe per nulla; ma quello, che sopra tutte le cose importa, è, che avendo la Repubblica messa la mano nel 1527. sopra Ravenna, e Cervia; il Pontefice Clemente Settimo della suddetta traslazione del 1529. le dimandò non come occupate contra la Capitolazione di Giulio; nè si lamentò, che quella non fosse sta-

ta osservata, ma come quelle, che non poterono esser difese da lui, che era prigione: ed avendo la Serenissima Repubblica convenuto, e capitolato di restituirgliele, riservate le ragioni sue sopra quelle Città, il Papa ha accettato, e consentito quel Capitolo; il che non avrebbe potuto fare, se avesse tenuto, che l'asserta Capitolazione di Giulio avesse vigore; perchè nel secondo Capitolo di essa si confessa di non aver alcuna ragione in quelle Terre; dunque Papa Clemente Settimo vidde bene, che quella non era di alcun valore; poichè eziandio senza nominarla si contravveniva.

Con ciò si risponde ad una obbiezione, che fece il Nunzio Appostolico in Collegio nel 1596. dicendo, che siccome la legge fatta con Papa Pio Quinto nel 1571. sebbene non fa menzione della Capitolazione del 1529. non però s'intende, che sia annullata, anzi, che sia stabilita; e così pure quella del 1529. che non fa menzione di quella di Giulio, s'intende, che la confermi, e non che l'abbia per annullata; perchè si risponde: doversi sempre intendere, che si abbia per annullata quella, alla quale si contravviene, sebbene non sia nominata. Papa Clemente colla riserva delle ragioni sopra Ravenna, e Cervia vi ha apertamente contravvenuto: e forse la ragione, perchè non volle Papa Clemente, che si nominasse, è, perchè riputò cosa troppo vergognosa far menzione di azione riprovata da tutto il Mondo; senza che si può dire, che altro è parlar di Lega, ed altro di Capitolazione, quale è

quel-

quella del 1529. e l'afferta di Papa Giulio; perchè la Lega è contra i nemici d' ambi i Principi Collegati o per offesa, o per difesa; e quel genere di Capitolazione è una sorta di transazione, o di cessione di quello, che si possede, onde non avendo che fare insieme, non conveniva, che la Lega del 1571. nominasse la capitolazione del 1529. per confermarla; ma bensì, che quella del 1529. confermasse quella di Giulio, volendo, che fosse valida.

Venendo alle nullità contenute nell'afferta Capitolazione; che quando gli Scomunicati hanno soddisfatto alle cose contenute nel Monitorio, l'assoluzione non può loro esser negata. Avendo Papa Giulio formato il suo Monitorio contra la Serenissima Repubblica per cose, che pretendeva darle, le quali erano molte, parte in materia di Giurisdizioni Ecclesiastiche, parte di Benefizj, parte in detenzione di Terre; in detto Monitorio non fece alcuna menzione, che i Sudditi Ecclesiastici fossero aggravati nella navigazione; e però avendo la Serenissima Repubblica data soddisfazione quanto alle cose, per le quali era stato fulminato contro di lei, il Papa era in obbligo di darle l'assoluzione, e non poteva in alcun modo cercare altre condizioni, che quelle, le quali erano dimandate nel Monitorio medesimo; onde fu una ingiustizia, ed una nullità il voler aggiugnervi l'obbligazione di esentare i Sudditi Ecclesiastici da' dovuti Dazj; del che non si era fatta menzione nel Monitorio fulminato.

La seconda nullità più esorbitante è contra la

 leg-

legge Divina, la quale proibisce il contrattare, o convenire, dando cosa spirituale per una temporale; ma l'obbligazione di esentare i Sudditi Ecclesiastici dal pagar Dazj è cosa temporale, dunque il Papa ha venduto l'assoluzione, cosa spirituale, per una obbligazione temporale, che sarebbe una nullità Simoniaca; e se alcuno dicesse in difesa, che il Papa teneva, che il pagar Dazio fosse usurpazione, e peccato, e'l Papa volesse, che si desistesse da questo peccato? si replica, che se fosse usurpazione, e peccato far pagar a' Sudditi Ecclesiastici, sarebbe anche stato peccato far pagare a' Sudditi degli altri Principi; dunque il Papa avrebbe voluto, che fosse fatta penitenza di una parte del peccato con perseveranza nella altra cosa, che sarebbe empia; e veramente quel Papa non l'ebbe per peccato, perchè l'avrebbe messa nel Monitorio.

Vi sono bene alcuni Canonisti, i quali scandalosamente hanno detto, che sebbene non si può ricevere cosa temporale per l'assoluzione sagramentale, si possa ricevere per l'assoluzione della Scomunica; ma le orecchie Cristiane non possono sentire tale disordinanze; perchè se l'autorità di assolvere dalle Censure viene da Dio, egli ha comandato severamente, che il tutto sia dato *gratis*, come donato da lui.

Si aggiunge ancora a questo la terza nullità non meno considerabile; perchè o Papa Giulio pretendeva, che la Serenissima Repubblica desistesse dalla custodia del Mare, che si faceva con tanta spesa, o intendeva, che continuasse in quella; se preten-

tendeva, che desisteſſe senza pigliar a custodirlo nè egli, nè altri, era una cosa iniqua contra il ben comune di tutti i Naviganti, e di tutte le Riviere; ma se voleva, che la Sereniſſima Repubblica continuaſſe la custodia, e che i Sudditi Ecclesiastici foſſero esenti dal pagar Dazj, ed i diritti dovuti per quella; questa era un'altra ingiustizia, e nullità contra la legge Divina, la quale comanda, che sieno pagati i tributi a quelli, che difendono, e proteggono.

La quarta è degna di stupore; perchè in quell'asserta Capitolazione si dice, gli Ambasciadori per nome della Sereniſſima Repubblica costituirono Proccuratori legittimi ed irrevocabili *in solidum* tutti i Notaj di Camera, e tutti gli altri Proccuratori, e Notaj allora viventi, e che saranno ne' seguenti tempi, acciò ciascheduno di loro poſſa comparire, ed esercitare innanzi qualſivoglia degli Uffiziali della Corte Romana, e loro Luogotenente, quando la Repubblica non oſſervaſſe tutte le cose contenute nell'asserta Capitolazione, dando loro autorità di sottomettere la Repubblica al giudizio di qualſivoglia di eſſi Uffiziali, a ricever ogni sentenza contra i beni, e le persone, e Terre del Dominio; a che ogni minimo Giudice Pedaneo di Roma, anzi Luogotenente minore colla semplice citazione di un Proccuratoruccio, o Notaruccio di Roma, che comparir consenta, avrà autorità di scomunicare il Principe, la Repubblica, tutti i Sudditi, mettere Interdetto in tutte le Città, e dar via anche lo Stato tutto; e s'intenderà, che il consenso del-

M 3 la

la Repubblica v' intervenga per virtù di questa bella Capitolazione. Non credo mai, che al Mondo sia stata udita una tal stravaganza (*a*).

Passiamo all'ultima nullità, che contiene la seconda proposta: cioè che l'asserta Capitolazione fosse nulla per intervento di violenza; Questa è stata lungamente trattata da' Consultori, che hanno scritto da quel tempo sino al presente: i quali tutti hanno posto per fondamento, che i contratti fatti per timore ingiustamente imposto sono invalidi. E' notorio il pericolo, il quale era con ottime ragioni tenuto da questa Serenissima Repubblica, quando non avesse acquietata, in qualunque modo si fosse, l'esorbitante maniera di procedere di quel Papa. A ciò si aggiunge dallo Stella uno de' Consultori, che la cessione delle cose temporali fatta per forza, e per timore è valida, perchè quelle per forza si possono riacquistare, e possedere; ma la cessione di cosa temporale, come sono le giurisdizioni, fatta per forza, o timore, non è valida; di che, dice lo Stella, si valesse Francesco I. Re di Francia per osservare la Convenzione fatta a Madrid con Carlo Quinto Imperadore, le quali ragioni sono da usare con molta circospezione; perchè

(a) *Abbastanza abbiamo esaminato nella* nostra Digressione su le Censure Vol. V., *qual sia la natura delle scomuniche, ove il cortese Lettore puole esattamente istruirsi.*

chè la cessione fatta dal Re Francesco fu stimata buona; non perchè allegasse timore di perdere lo Stato, ma allegando la prigionia, la quale annullava tutte le obbligazioni personali: nè si può dire, che la Serenissima Repubblica in quel tempo fosse come prigione, avendo lo Stato suo di Mare, e questa Città inespugnabile.

Nè pure è cosa tanto chiara, che il timore di perdere lo Stato sia tale, che possa indurre un Pontefice costante a promettere cosa indebita; altrimenti si metterebbero in dubbio tutti i Cittadini cogli Assediati con gran pertubazione della ragione delle Genti; ma questo è ben certo, che tra due Principi Supremi, se uno con ingiusto timore violenta l'altro, è cosa iniqua, [mutate poi le cose] il Principe ingiustamente violentato possa risentirsi dell'ingiuria, e costringere l' altro a desistere dalle cose estorte per timore. Ben si può usare la ragione del timore delle Censure inique, il quale da tutti i Canonisti, e dalla decisione di Rota viene stimato per timor giusto, che rende nullo ogni contratto, perchè siccome Iddio non vuole, che le armi spirituali servano per ministero della ingiustizia, così egli annulla tutto quello, che per forza di censure ingiuste viene estorto, E questa difesa, cioè, che se alcuna cosa fu capitolata con Giulio, fu per timore delle Censure; stante l'universale opinione de' Canonisti, non può aver alcuna replica; e più sicuro usarla in que' termini; perchè non è utilità in alcun Principe il vanamente temere della salute dell' Ani-

M 4 ma

ma sua, e per quella abbandonare le cose Mondane; che, quando non sia istruito dagli Uomini dotti, e Consultori eccellenti, avrà anche paura di Censure ingiuste, e nulle; e per rispetto di cosa Mondana non è decoro promettere, se non con risoluta volontà di osservare.

Quanto alla prima risposta, cioè che la Capitolazione non si trovi, la quale è anche la principale, non osta l'attestazione degli Storici, e la Serenissima Repubblica, quando egli rivocò le Censure, nè è pure la pubblica opinione, e fama; poichè non basta dire, che fu capitolato; ma convien portare la forma distesa per mostrare l'obbligazione particolare. Io ho osservato, che in diverse occasioni dagli Ambasciadori è stato risposto al Pontefice, che quella Capitolazione non si trova autentica; il qual modo di parlare non è commendabile, se pel mio riverente parere si dee usare; ma convien dire assolutamente, che la Capitolazione non si trovi; imperciocchè gli Ecclesiastici non hanno potuto mostrarla nè autentica, nè non autentica. Ma in luogo di Capitolazione essi mostrano un Istrumento di Proccura fatto dalla Serenissima Repubblica a' suoi Ambasciadori: il quale, mostrato autentico quanto si voglia, non induce obbligazione di sorta alcuna; cosa che ad ogni persona di mediocre cognizione legale, ovvero che sappia l'arte del Notariato, mediocremente, è chiara, ed evidente, che non ha difficoltà alcuna; ed io ho creduto bene spiegarlo in termini intelligibili, sebbene potesse esser superfluo.

Aven-

Avendo Giulio II. pubblicato il Monitorio contra la Sereniſſima Repubblica ſotto il giorno de' 21. Aprile 1509. ed eſſendo ſuccedute altre Scritture dall'una, e dall'altra parte, la Sereniſſima Repubblica fece deliberazione di riconciliarſi col Papa, ed eleſſe ſei Nobili per Ambaſciadori, a'quali fece Mandato di Proccura ſotto il giorno de' 31. Luglio, dando loro poteſtà di comparire innanzi il Pontefice a ſupplicarlo di renderle la ſua grazia, ed in caſo che la Repubblica foſſe incorſa in alcuna delle Cenſure del Monitorio, dimandargli l'aſſoluzione, e rinunziare ad ogni appellazione, e poteſtà fatta, e generalmente a fare ogni altra opportuna operazione circa le predette coſe.

Gli Ambaſciadori andati a Roma negoziarono; ma per iſtabilire il Negoziato il Pontefice non contento della Proccura, ne ricercò un altra più ampia. Per lo che ſotto il giorno degli 11. Dicembre ſuſſeguente fu fatto un altro Mandato di queſto tenore: che volendo il Papa trattare alcune coſe cogli Ambaſciadori, ſebbene perciò fu fatto loro mandato ampliſſimo ſotto il giorno de' 31. Luglio, nondimeno di nuovo coſtituiſcono gli ſteſſi ſei Nobili Proccuratori della Repubblica a trattare, e conchiudere col Papa, o con Deputati di lui qualunque coſa, quantunque foſſe di quelle, che ricercano Mandato ſpeziale, tanto come foſſero eſpreſſe ſingolarmente, promettendo *de rato*. &c.

La Negoziazione ſeguì fino al Febbrajo ſuſſeguente, e dovendoſi conchiudere, il Papa non

si contentò de' due Mandati; ma colla severità del suo animo avendo stabilito il giorno de' 24. di quel Mese, che era la seconda Domenica di Quaresima per giorno di trionfare a dare pubblicamente l'assoluzione, fermò una modula, o minuta dell'Istrumento, che voleva, che fosse fatto in quell'azione, contenente i Capitoli, che ricercava gli fossero accordati; e volle, che la Serenissima Repubblica facesse un'altra Proccura inserendo di parola in parola quella Minuta. La proccura fu fatta sotto il giorno de' 15. Febbrajo, e vi fu inserita la modula dell'Istrumento, che il Papa voleva stabilire, e data autorità agli Ambasciadori di convenire con que' Capitoli.

Questo Istrumento è quello, che si produce, ed a nome di Capitolazione, fatta con Papa Giulio II. Se abbiamo questo Istrumento autenticato, o no, io non lo so; ma dato, che fosse in forma approvante, basta solo per mostrare, che per quello è data autorità agli Ambasciadori, ma non appare, che essi l'abbiano eseguita. Oltre questo Mandato si ricerca necessariamente, che gli Ambasciadori innanzi il Notajo in Roma mostrassero questa loro Proccura prenarrata, e pregassero il Notajo a fare un' Istrumento, come essi per autorità data loro dalla Repubblica promettevano le tali, e tali cose al Proccuratore del Papa, o ad alcun suo Ministro, o ad esso Notajo, che riceveva la Proccura, di che era pregato da ambe le parti a fare l'Istrumento. Questa sarebbe la stipulazione, la quale se

fosse

fosse fatta, io non lo so; ma veggo certamente, che i Romani non la possono produrre; ed in luogo di quella producono il Proccuratorio colla modula stessa, che non serve; perchè, come si è detto, sebben la formula vi è dentro inserita, altra cosa però è il Mandato Proccuratorio, altro è la Convenzione stipulata. Il Proccuratorio dà potestà di convenire, ma non fa, che sia convenuto; nè mai prova: che la cosa sia fatta. Innumerabili volte occorre, che sarà data autorità ad un Proccuratore di contrattare una cosa, che non viene poi contrattata per qualche rispetto; anzi quello, che più importa, si trovano Mandati autentici, ed Istrumenti stessi, ma non stipulati per qualche occasione nata poscia sull'esecuzione. Ebbero i Proccuratori autorità dalla Serenissima Repubblica di convenire col Pontefice in que' Capitoli sotto il giorno de' 15. Febbrajo in nove giorni, che passarono sino al giorno de' 24., che fu quello dell' assoluzione, in tempo che tutta l'Italia era in armi. Infinite cose possono essere occorse, che abbiano fatto aggiungere, sminuire, od alterare i Capitoli.

Bisogna però mostrare non quello, che fosse commesso di fare, ma quello che sia stato fatto, e stipulato; il che essi non mostrano nè autentico, nè non autentico. A' Proccuratori si dà autorità di contrattare, ed essi sul fatto veggono quello, che occorre; non possono trapassare il Mandato, ma cercare di eseguirlo totalmente, ovvero usarlo limitatamente a favore del loro Principale. Chi vuol sapere, che dalla Se-

re-

reniſſima Repubblica non foſſe data l'iſtruzione agli Ambaſciadori di conſentire a que'Capitoli, ſe non con qualche condizione dal canto del Papa; la quale non conſentita da lui gli Ambaſciadori foſſero reſtati di conchiudere la Capitolazione nella formula data? In ſomma Mandato di capitolare non è di aver per capitolato; e ſe la Repubblica, veduta la modula mandata da Roma, foſſe ſtata riſoluta, che ſi aveſſe per conchiuſo in quella forma, poteva fare l'Iſtrumento del ſuo conſenſo quì in Venezia, e non dare autorità, che foſſe fatto a Roma; tanto non è buona conſeguenza dal vedere l'autorità di capitolare, dire, dunque ſi è capitolato. Quando penſavano i Romani di valerſi di queſto Proccuratorio in luogo di Capitolazione ſtipulata con Laurilio Notajo della Camera, ſi aggiunſe una nota ſotto, aſſerendo, che la Capitolazione fu fatta, ed i Proccuratori promiſero, e giurarono i Capitoli, e queſta nota fu fatta dopo la morte di Giulio; il che appariſce; perchè in eſſa è chiamato più volte *felicis recordationis*, titolo, che ſi dà a' Papi morti. Non ha il Notajo poſto il tempo, quando l'ha notata; ma ſi congettura, che foſſe 15. ed anche 20. anni dopo. In queſta forma Papa Gregorio XIII. diede l'aſſerta Capitolazione agli Ambaſciadori del 1579. a dì 17. Settembre. Di queſta nota non è da tener conto alcuno, poichè le Scritture di Notajo non fanno fede, ſe non fatte per decreto del Giudice, ſe non Giudiziali; e ſe ſono contratti, fatti in preſenza de' Teſtimonj, e

delle

delle parti con rogito di esse.

E quì un Notajo molti anni dopo l' asserte parti scrisse quello, che successe, e con parole anche piene di ambiguità, perchè chiama quella sua Scrittura *Transunto*, e dice di averla collazionata coll' Originale senza dire, che Originale sia quello, e da chi fatto.

Questi difetti furono superati da' Consultori di V.S. il che venne a notizia della Corte Romana, onde nel 1606. per occasione de' moti passati stamparono l' asserta Capitolazione colla fede dello stesso Laurilio, ma corretta, non intitolando più Giulio di felice memoria, e mettendovi il tempo stesso dell' assoluzione 24. Febbrajo 1529. Ma non avendo ardire di dire, che fosse rogata dagli Ambasciadori, sottoscrisse non come Notajo, che facea Istrumento tra le Parti contraenti; ma come quello, che scriveva un Decreto giudiziale, dicendo *de Mandato subscripsi*; onde fuggendo un inconveniente hanno dato in un maggiore.

Ma vi è chiaro documento, che quell' anno 1259. Laurilio non era Notajo di Camera; perchè nell' asserta Capitolazione sono nominati tutti i Notaj di Camera per nome proprio, e questo non è in quel numero. Tra diverse pretensioni Romane appariscono molte assordità; ma nessuna ha tante opposizioni, come questa, della quale quando in avvenire venisse parlato dagli Ecclesiastici, il mio riverente parere è, che, se l' allegheranno solamente, sia loro risposto, che da pochi anni in qua si è dato principio a ro-

nominarla; nè però mai è stato veduto nè l'autentico, nè l'esemplare di quella Capitolazione; perchè così veramente è. E se produrranno quella, che dal Papa Gregorio fu data, ovvero la stampata, sia risposto, che quella è un mandato procuratorio per capitolare. Resta, che mostrino, che la stipulazione sia fatta, e se vorranno venire con argomento, dicendo, che trovandosi il Proccuratorio, si dee presupporre la stipulazione, sia replicato, che tutto è contrario per le molte ragioni spiegate di sopra.

Dalle cose mostrate in questa Scrittura apparisce chiaro, che le difficoltà promosse sopra il Dominio di V. S. nel Golfo hanno vera, e facile risoluzione, che è quanto col mio riverentissimo Zelo ho saputo ritrovare, rimettendolo però come mio umilissimo parere alla prudenza di VV. EE.



DO-

DOMINIO

DEL

MAR ADRIATICO

E SUE RAGIONI PEL JUS BELLI

DELLA

SERENISSIMA REPUBBLICA

DI VENEZIA

Descritto dal P.

F. PAOLO SARPI

Suo Consultore d'ordine pubblico.

SERENISSIMO PRINCIPE

TOrna molto a proposito nelle cause forensi, come insegnano i Dottori, tralasciar le dispute sopra le ragioni dell'Avversario, quando sono tanto forti, e gagliarde, che non si possono distruggere; però si suole parlar fuor di proposito tirando la Causa fuor del suo alveo, per tirare il Giudice fuor di buon stato, che

che non attenda alle buone ragioni, e faccia sentenza ingiusta. Questo artifizio viene usato da alcuni Dottori messi su non da altro, che da diabolico spirito a far novità per turbazione della pubblica quiete, con far venir Vascelli forestieri in questo Golfo, in futura pernizie del comun commerzio, e della sicurezza delle Città marittime, contra le antiche, e legali ragioni, che ne ha questa Serenissima Repubblica inveterate, approvate, ed acconsentite da tutto il Mondo, da' Grandi, e da' piccioli, da' Principi, e da tutti gli Ordini fino agli ultimi plebbei, con prescrizione di Secoli, che vi aveva posto silenzio; Operazione per certo diabolica per mettere alle mani i Principi, che non abbiano a goder la pace, la quale il Signor nostro in ministero, e tutela ha loro lasciata. Segno di questo è, che nel principio cominciano a scrivere contra l'autorità del Papa, che è il primo assalto de' Novatori, i quali il Diavolo mette in battaglia per rovinare il Mondo, e, come a questa disgusta si tirano, fingono, che i Signori Veneziani fondino le loro ragioni sopra privilegj di Papa Alessandro, e dell' Imperadore; e per distruggerli fuori di proposito li mutano contra l'autorità loro, e li meschiano come fossero le Carte dei Tarocchi, che al fine sono pazzie, bagattelle, e giuochi di mano, trattando materia di tanta importanza con forme non degne nè del nome di Dottore, nè di Cristiano; così infamano se stessi, ed in certo modo i Ministri de' Principi, come a bella posta

ſta vadano ad incontrar briga, per eſſere adoperati, e mettere di ſe medeſimi neceſſità a' Principi loro in tali maneggi, maſſimamente nel Regno di Napoli, dove è fama, che le contenzioni ſono ſtate maggiormente nutricate per conſentimento de' Re (Guicc. l. 5. Cart. 151.). Non è vero altrimenti, che i Veneziani fondino le loro ragioni del dominio del Golfo ſopra privilegio di Papa, o d' Imperadore; che ſe ciò foſſe, forſe per certe ragioni non tornerebbe conto aprir bocca, però queſti Dottori fondano la loro diſputa su così sfacciato e vano mendacio, fanno alle pugna, danno de' calci a roveſcio, e combattono ſenza incontro, come i Tori, che hanno perduta la Vacca, dicendo, ché neppur ſono ſognate dalla Repubblica di Venezia, ed artifizioſamente laſciano quelle, che pubblicamente ſi leggono ſcritte da Marco Antonio Pellegrini nel libro ottavo *de Jure Fiſci*, da Angelo Macacio nel libro primo . . . . da Giambattiſta Leoni nel libro delle Conſiderazioni del Guicciardini, da Auguſto Treo nel ſuo Panegirico, da Jacopo Chizzuola nel ſuo Conſiglio, ed allegazione pubblicata nel ſupplemento della Storia degli Uſcocchi, e da Proſpero Urbani nella difeſa fatta contra Emanuello Tortoviglia Spagnuolo.

Gli antichi Giureconſulti, non avendo trovato chi abbia ſcritto, o detto in contrario del dominio, che ha V. Serenità ſopra il Golfo, diſſero, che aveva preſcrizione immemorabile, volendo dire non eſſervi biſogno di mo-

strare altro titolo, facendo questo effetto la prescrizione tanto antica, che si abbia a credere il maggiore, e 'l più saldo, e forte, che possa mantenere tal possesso; contra i quali non conviene straparlare, dicendo, che sono ignoranti delle Storie, benchè abbiano acquistato nome di prudenti, e che da loro si governi il Mondo. Quelli, che scrivono per la Repubblica gli allegano, e se ne servono come di testimonj, essendo stati in tempo della prescrizione non mai interrotta a' loro tempi. A questi gli Avversarj oppongono testimonj di Storici, che riferiscono diversi Re in diversi tempi esser venuti in Golfo con Legni armati; e però aver interrotta la prescrizione; nel qual caso, secondo i termini legali, bisognerebbe, che cercassero di accordare tali testimonj, come facilmente si propone, quando si dice, che que' Re sieno venuti con aver ottenuta licenza dalla Serenissima Repubblica; perchè i suoi Consultori Marco Antonio Pellegrini, e Jacopo Chizzuola nella disputa fatta, presenti i Commessarj Imperiali, adducono Principi, che vi sono venuti, ed hanno dimandata la licenza; dove bisogna dire, *quod solitum est fieri; præsumitur factum*, quel che è solito a farsi, si presume fatto; ed è bene spiegato *ad allegata* da Corn. Conf. 287. num. 12. vol. 7., sopra di che i Contraddittori si riducono a dire, che bisognerebbe mostrare, che almeno due volte ne avesse fatta resistenza; ma dalle cose seguenti lo intenderemo, oltre molte altre risposte legali, che si possono dare a tale istanza;

ma

ma perchè contra sì gran legge della prescrizione si ardisce di parlare, così si dee render conto di titolo di così antico possesso per ovviare per via di ragione, se si può, a quel male, che potrebbe nascere per mala ed ingannevole persuasione di costoro. Se ne parlerà altrove, ma per urbanità.

Ora questi tra gli altri fingono di parlare sopra il *Jus belli*, che ha la Signoria Serenissima, il qual titolo toccano, come parlano appunto. Non sanno, ma saper dovrebbono, quando la guerra è giusta, questo essere il più saldo titolo, che possa aver una Repubblica; e qualunque altro Principe dei suoi Stati; perchè questo vince il *Jus naturale*, e mette servitù, dove la Natura, non che il *Jus gentium* ha messa libertà, e comunione; onde si vede, quanto ridicolo riesce il disputare, che nè l'un Potentato Ecclesiastico, o Secolare possa far leggi, dar termini, o conceder cosa in pregiudizio della legge naturale, e con questo gli altri intesi vogliono, che riescano bagattelle. Vuole il *Jus belli*, o *Jus gentium*, che vinto il Nemico, tutto quello, ch' egli possede, s' intenda del Vincitore. Il primo premio, che *de jure*, gli viene, è il Campo, dove si ottenne la vittoria; perciò suo Territorio si chiama; dacchè chi ottiene vittoria in Mare, ne conseguisce il suo Dominio, come *in terminis* si trova in fatto essere seguito in tante Storie, che si leggono. Ora vediamo, se la Repubblica di Venezia ha ottenute vittorie nel Mare Adriatico, che le abbiano dato il Dominio, che da tempo immemorabile

possede. Troveremo vittorie contra i Goti, contra i Francesi, contra gl' Ungheri, contra i Re di Sicilia, e di Napoli, e contra l' Imperador Federico Primo, sopra il quale ci fermeremo, essendo in questo stato Principato, che ha titolo di Signore del Mondo. Porta egli in mano il Mondo per simbolo di tal nome; alcuni dicono, che sarebbe eresia dire altrimenti. In segno di questo tutti i Principi gli danno il primo luogo, e tanto i Principi si stimano grandi, quanto dicono avere tra loro Stati la stessa potestà, che ha lo Imperadore nel Mondo. Pare, che a lui sia riservata la suprema autorità contra i Principi, e le Comunità, che delinquono, gastigandoli o con armi, o con presunzioni di bando Imperiale. I Dottori Napolitani hanno opinione in contrario. Dicono, che non vi sia altro Principe di tutto il Mondo, se non quegli, che dichiara il Vangelo; nondimeno Carlo V., che pur fu Avo del Serenissimo Re Cattolico Signor loro, usò questo titolo, quando giunto in Africa mandò a dimandar Algieri a Arsanaga Capitano, e Governadore, che lo teneva, facendogli dire, che era Imperadore Signor del Mondo, e che ivi giunse per gastigar que' Ladroni. Dicono, che questa è invenzione de' Legisti; ma l' invenzione, che l' Imperadore si chiami *Dominus Mundi* è negli stessi Giureconsulti, dove essi trovano, che il Mar sia comune; se è quella, anche questa sarebbe invenzione.

Con questo titolo Federico occupava sulla Sicilia, della quale finalmente s'impossessò col matrimo-

monio di Errigo suo figliuolo in Costanza erede del Regno, che poi pervenne in Federico Secondo suo Nipote: con questo titolo Federico si aveva arrogata anche l'elezione al Pontificato, e sostentava gli Antipapi contra Alessandro vero Pontefice, non essendovi alcun Principe in difesa di Alessandro. Questi incognito, e pauroso, si condusse a Venezia, dove palesato al Doge Ziani, ed all'Imperadore; quegli si adoperò con buoni uffizj di pace coll' Imperadore, il quale non volendo acquietarsi, mandò una possente armata nell'Adriatico sotto il Comando di Ottone suo figliuolo, che giunto in Istria mandò a dimandare con minacce al Doge, che gli desse il Papa nelle mani. Udita l' ingiuria delle minacce, e che era venuta l' Armata nel Golfo, del quale per le vittorie avute spezialmente contra i Re di Sicilia, e di Napoli, la Repubblica era senza alcuna contraddizione Padrona, e trattandosi della libertà della Chiesa col mantenere il vero Papa, il Doge con venti Galee, e col popolo di Venezia, che vi concorse ad armarle, andò ad incotrar l' armata Imperiale al Promontorio di Salbore, dove combattendo, vittorioso la prese con Ottone figliuolo dell' Imperadore. Venuto il Doge con formal trionfo a Venezia, il Papa lo incontrò, e ricevendolo con gran festa gli pose un anello in dito, ed istituì la famosa solennità dello sposalizio del Mare, e disse in fine; *ut omnes intelligant Maris possessionem jure belli vestro deberi Imperio*, cioè a dire; acciocchè tutti intendano, che la possessione del Mare, che ora

 voi

voi tenete *jure belli*, è dovuta al vostro Imperio. Al che non reclamò, nè punto disse Guglielmo Re di Sicilia, ma si contentò di 15. anni di tregua coll' Imperadore: mandate a prendere a Venezia 13. Galee, accompagnò il Papa ne' suoi viaggi in emenda di quanto avesse mancato o per impotenza, o per fellonia, per la quale meritava di perdere il Regno; ma per certo o per l' una, o per l' altra ragione, se pur ne aveva avuta sul Mare Adriatico, l' ha perduta, per essere stato a veder la festa, e non essersi congiunto con altri a difendere il Papa. Quindi è continuata la solennità nel dì dell' Ascensione del Signore, che 'l Doge va col Bucentoro fuor de' Castelli a sposare il Mare col gettarvi dentro un anello d'oro giusta l' ordinazione predetta con queste parole. *Desponsamus te Mare in signum perpetui Dominii*; cioè facciamo questa Commemorazione di sposarti, o Mare, per segno di perpetuo Dominio, e ciò si fa alla presenza degli Ambasciadori de' maggiori Principi del Mondo, rappresentanti le loro persone, e questo pel corso di tanti anni, senza alcuna contraddizione. Questo è un principal articolo, che a guisa di Baluardo fortissimo difende la causa. Tutte le oppugnazioni, che gli si facessero, appena gli spezzerebbonò una pietra. Non ha le Mura di Gerico; e ci vuol altro, che le voci o le penne, che adoperano per farlo cadere. Dissimulando questo punto, fuor di esso parlano, e con artifizio palliato fuor di proposito lo trattano.

Di-

Dicono, che 'l Papa non hà autorità temporale, se non in ordine allo spirituale, e che in Mare non essendo spiritualità, nè in ordine a quello, il Papa non poteva concederlo alla Repubblica.

Secondo dicono, che si dice questo privilegio esser negli atti del Senato a Venezia, che si possono mutare a suo modo, ed attestano anche, che si fonda la pruova sopra una Cronica del Cardinal Bisaccione esistente in quegli Archivj.

Terzo, che quando pur ne apparisse prova reale di tal privilegio, fu quando Papa Alessandro era in Venezia in istato di non libera volontà; e che tal concessione sia stata per minacce, o per timore.

Quarto; glosano il privilegio, che dice *Hoc Mare, vel ipsum Mare*; cioè quel tratto, che è tra Venezia, e Chioggia.

Quinto; parlano con poco proposito, e vanamente in quanto vogliono negare la vittoria contra Federico, dicendo, che ciò sia una favola; Adducono Romoaldo Arcivescovo di Salerno Ambasciadore per la pace per Guglielmo Re di Sicilia e di Napoli, che non ne fa alcuna menzione nella sua Cronica, la quale pare, che sia fatta a bella posta, affinchè non si abbia a vedere questo fatto, cominciando tanti anni avanti, e terminando alla pace, che fu nel 1178. Citano però altri Storici: e così vengono a negare la nostra vittoria sotto nome di negare il privilegio.

A' quattro primi argomenti, sebbene non fan-

no punto a proposito della Causa; perchè la Repubblica non fonda il Dominio del suo Golfo sopra privilegio Pontificio, nè d'altri, si potrebbe non rispondere; ma per mostrare, che costoro non intendono, al primo rispondo. Il Papa è in possesso di fare queste Concessioni, e chi pretende, che ciò sia senza ragione, vada in giudizio petitorio, dia il suo conto, e faccia far giustizia, dove Baldo dice, essere come dar della testa nel muro; in questo mezzo bisogna mantenere il possesso a chi lo tiene.

Al secondo si risponde, che, quando la Repubblica fondasse le sue ragioni sopra privilegi, le basterebbe la fama di essi; Così conchiude Mariano Coccino ne' suoi Consigli: come fa la Sede Apostolica trattando la ragione de' suoi Stati, che non l'è necessario mostrare alcun Istrumento de' suoi acquisti. Sarebbe error grave monstrarli per farli leggere, diffidando della fama. E quando la Repubblica avesse a mostrare gl' Istrumenti riposti nella Segreta, se le presterebbe pienissima fede? A questo proposito dicono i Giureconsulti non essere lecito dire, nemmeno pensare, che la Repubblica dicesse una falsità, benchè del suo comodo si tratti; così allega il Cardinal Tosco ne' suoi Volumi delle Capitolazioni praticabili.

Al terzo si risponde; che se il Papa avesse conceduto tal privilegio, senza la libera volontà; quando ritornò in Roma lo avrebbe rivocato, come fece Pasquale II. de' privilegj concessi ad Errico IV. Imperadore, quando era nelle sue ma-

mani; il quale subito giunto a Roma in pubblico Concistoro li rivocò, come estorti in istato, dove non era in suo potere di negare; e se durano i titoli, e privilegj ne' Re di Napoli concessi a Guiscardo da Leone IX., quando lo fecero prigione co' Cardinali nella guerra di Benevento, perchè non li rivocò quando tornò a Roma, meglio avrebbe a durar questo fatto da Papa, che non fu mai prigione in Venezia; e se avesse voluto la Repubblica estorquere tal privilegio, ed altri titoli, gli avrebbe avuti molto prima dallo stesso Leone IX., quando venne a Venezia, del qual anche la Repubblica aveva presa la difesa.

Al quarto si risponde, che Papa Alessandro, quando disse, *Hoc Mare, vel ipsum Mare*, ha detto di questo Golfo, il quale comincia da questa parte, ed intero, senza mutar nome, si stende fino a Corfù; nè manco più oltre vogliamo, che passi. Così si ha inteso da tanto tempo in quà, che non vi è memoria in contrario, che sino al presente si chiama Golfo di Venezia. Ben i Dottori Napolitani avevano imparato nella disputa tra i Francesi, e Spagnuoli per causa de' confini del Capitanato, se fosse dell' Abruzzo, o della Puglia, dove fu tenuta conclusione per gli Spagnuoli, che nella differenza de' nomi, e de' confini delle Provincie, si debba attendere sempre all' uso presente. Fu confermata questa ragione colle armi contra i Francesi; però quando si nomina una parte di un corpo intero, s' intende toccarlo tutto; onde comune-

nemente quando si dà il possesso di un podere, basta una gleba di esso; così per *hoc Mare* si è inteso tutto l'Adriatico, dove si ebbe la Vittoria, che era avanti gli occhi.

Ma questa disputa è frustratoria, o perdimento di tempo, che la Repubblica non dice di esser Padrona del Mare, perchè il Papa le abbia conceduto privilegio, nè il Papa in quella parte fa concessione; ma dichiarazione, e concessione, che la Repubblica sia Signora del Mare *jure belli*, che questo l'ha *de Jure gentium*; e di tale dichiarazione se n'è compiaciuta la Repubblica, ad imitazione di Nostro Signore, le cui azioni sono istruzioni nostre, il quale si compiacque della confessione, che Pietro fece, qualmente era Figliuolo di Dio; quando non si voglia, che il Papa, il quale è nel possesso prenarrato anche di maggior autorità, non abbia fatta tal dichiarazione; questo non leva alla Repubblica il Dominio *Jure belli* acquistato, per aver vinti non solamente i Re di Sicilia, ma i Saraceni, ed altri Infedeli, e persecutori di Santa Chiesa; nel qual caso dicono i Giureconsulti, che senza altra dichiarazione, o Concessione Pontificia si acquista piena ragione negli Stati conquistati di mano d'essi. Ne danno esempio de' Re di Spagna nell'acquisto di que' Regni fuori delle mani di tali nemici, e però ivi non riconosce superiore l'Imperadore, in quanto gli abbia a comandare. Conchiudendo sopra questi quattro capi anche a modo degli avversarj, che 'l Papa non abbia detto quelle parole, e se detto le ha, non ab-

abbia avuto autorità di dirle; considerino bene e vedranno con qual azione avrà potuto dirle il Papa.

A chi vince i Nemici in Mare, che occupavano, si dee *Jure belli* l'Imperio del Mare; La Repubblica di Venezia ha vinti i nemici in Mare, che occupavano; adunque a' Veneziani si dee *jure belli* l'Imperio del Mare. Si prova la maggiore per i Giureconsulti, i quali dicono, che la Vittoria dà in mano del Vincitore tutte le cose, e di quello, che alcuno ha preso in guerra, ne ha il Dominio: ed altri Dottori dicono, che finite le guerre i popoli vincitori, tutte le terre, dalle quali hanno scacciati i Nemici pubblicamente, ed universalmente, dicono loro Territorio; *Sic Flac. de Condit. Agr. seq. Bap. Aym. de Alluvionibus Cap.* 17. *nu.* 9. *lib.* 11. E ne' termini del Mare, che si faccia Territorio, e possessione di chi vittoriosamente vi ha combattuti, e vinti i Nemici diremo, come allega ancora Gio: Francesco da Ponte uno dei Dottori avversarj nel suo lib. *de Potestate Proreg. cap.* 17. *Ubi Rex fertur contra hostem cum Exercitu, ibi est Territorium Regis, & tale Territorium dicitur a potestate tenentis, & sicut dicitur Genesis primo; Spiritus Domini ferebatur super aquas, sic fertur super Mare potestas habentis Jurisdictionem*. Cioè dove il Re va con esercito contra i Nemici, ivi è il Territorio del Re, perchè Territorio è detto dalla potestà del tenere; siccome si dice nel primo del Genesi; Lo Spirito del Signore si trasferiva sopra le acque,

que, così si trasferisce la Giurisdizione sopra il Mare a chi ne è restato Padrone.

Perlocchè i Romani sotto Scipione, vinti i Cartaginesi, dice Polibio nel lib. 3. *Devictis hostibus Imperio Maris potiti sunt*; cioè vinti i Cartaginesi, tolte le loro Navi, e messi i rostri nelle loro, restò l'Imperio del Mare a' Romani; *Livius dec.* 1. *lib.* 4. *Sabell. dec.* 4. *lib.* 4.

Gli Ateniesi parimente dopo la vittoria di Salamina contra i Parti conseguirono, dice Leuda, l'Imperio del Mare. Quì anche fa a proposito il caso allegato dagli Avversarj, che Ferdinando figliuolo del Re Ferrante con 53. Galee passò tutto l'Adriatico, e fugò la numerosa Armata de' Veneziani fino a vista del lor Generale Marcello; distrusse la Dalmazia con tanto terrore de' Veneziani, che dice il Sabellico *dec.* 4. *lib.* 2. *Existimantes actum esse de Imperio Maris*; perchè da questo si cava parimente, che chi fuga, e vince le armate nemiche nel Mare, togliendo ad altri, ritiene per se l'Imperio del Mare divenuto suo Territorio dal tener fuori i Nemici, di modo che l'Adriatico sarebbe allora divenuto tutto Territorio de' Re di Napoli, ma vi lasciano il più bello da narrare. Del vincere, e del perdere nella guerra si fa conto in fine; di sopra abbiamo detto *Bellis habitis*, dove questo avviene, come negli altri giuochi; che chi nel principio vince, al fine disperatamente perde; come avvenne a Pompeo nella guerra contra Cesare; nel principio gloriandosi di certa poca vittoria, come appunto

ora

ora fanno gli Avversarj; non sanno scrivere di certo poco disordine accidentale; onde perchè la narrazione di quel fatto abbia a castigare i Millantatori de' primi successi nelle guerre; e, perchè torna a proposito per provare la suddetta nostra minore proposizione stenderemo il luogo del Sabellico, che lo narra.

Federico Errico di Ferdinando figliuolo più giovane con 43. Galee, e Fuste entrò nel Porto di .... Diede questo assai a temere al Senato; ed era verisimile, che il Nemico ivi fermandosi potesse contendere a Venezia il Mare. Tutta la Città aveva gli occhi rivolti a Marcello, cadauno a lui, ed alla sua Armata guardava, creduto aver perduta la Signoria del Mare, quando non fosse cacciato a forza il Nemico di quel luogo, il che era manifesto non potersi fare senza grave conflitto. Stava adunque la Città in aspettazione, che Marcello, il qual era a Geldra, o ardesse l' Armata, che aveva nel Porto Anconitano, sopravvenendovi all'improviso, ovvero la conducesse al fatto d' armi, e la scacciasse di là; ma frattanto, che egli supplisce a' bisogni delle Navi condotte dal Pò, mentre si apparecchia la vettovaglia, ed ogni altra cosa bisognevole, il Nemico non tenendosi sicuro in quel luogo, fatta vela, si partì d' Ancona, prima che vi venisse l' Armata Veneziana. Partorì tal cosa grande odio contra Marcello spezialmente del Volgo, il quale misura il tutto dall' avvenimento; e giudicò, che non fosse stato ardito di andare contra il Nemi-

mico venuto in alto Mare per mostrare di non essere venuto in vano, assaltando all' improviso Lissa Isola della Dalmazia, quasi tutta con ferro, e fuoco la disertò.

Così parla il Testimonio allegato dagli Avversarj, dove è prima da notare, che l' Armata Aragonese non fugò la nostra. Secondo, non vi è narrato il tanto tremore de' Veneziani. Terzo si vede, che non i Veneziani, ma l' Armata di Napoli era alquanto tremante; imperocchè dice, che il Nemico, non tenendosi sicuro in quel luogo, fece vela, ma vediamo più oltre, chi ebbe il tanto tremore, perchè l' Autore di quella Scrittura non ha ben letto il Sabellico. Si vede dall' errore, che prende circa il nome di Fernando figliuolo di Ferrante con 53. Galee; in vece di Federico figliuolo di Ferdinando con 43. Galee, e Fuste, dice il Sabellico; adunque questi dopo aver messa Lissa a ferro, ed a fuoco andò ad assalire Corfù; Pietro Giustiniani, e Niccolò Bigan, dicono Curzola, dove da principio furono sì terribili gli assalti, che ad un tempo vi posero le Scale alle mura, onde avevano spaventati i Terrazzani, Giorgio Viaro ivi Capitano, diffidando del poco numero dei suoi, rispetto a quel de' Nemici, per intimorirli fece sparger voce per la Terra, che l' Armata Veneziana lo veniva a soccorrere, e fece dare il suono delle Campane per tutto, e levar dalle mura un lieto grido, che già venisse l' Armata. I Nemici dalla paura del pericolo agitati, perduti circa 200. si ritirarono in Mare come ombre,

e spi-

e spiriti tenebrosi di procelle, anzi come Cornacchie, che fuggono il suono delle campane, e de' Campanili, dove si aggirano.

Vi hanno anche lasciato di dire, che l' Armata Veneziana andò a prendere a forza Gallipoli in Regno, dove si stende la Colonna in confine dell' Adriatico, e Ionio; e che Trento Terra de' Tolentini, Rudis, ed altre vicine Terre impazienti del caso di Gallipoli, si arrenderono: oltre di ciò hanno lasciato, che Ferdinando vedendo sì grave rotta in casa sua, pensò alla pace. La guerra fu la sfortuna di tutti i Principi d'Italia congiurati contra i Veneziani per causa della guerra di Ferrara, della quale scrive il Giovio nel principio delle Storie, ed il Guicciardini nel libro ottavo nel principio, dove si legge, come i Veneziani conseguirono la pace onorevolmente per se, e vituperosamente pel resto d'Italia, che con sentimento tanto grande, e nel tempo che fioriva di ricchezze, di armi, e virtù si era unita tutta contra. Per conchiuderla vi fu lasciato tutto il Polesene di Rovigo, ed i Re di Napoli per la fuga, se pur avessero avuta qualche ragione nel Mare Adriatico, l' avrebbero perduta.

Vi sarebbe anche per provar la minore la fuga dell' armata di Federico II. Imperadore Re di Sicilia, e Napoli, recitata da Pandolfo Colleruvio nel libro 4. delle Storie di Napoli, oltre di ciò la rotta data da Ruggiero Re di Sicilia, il quale infestando l' Imperio Greco aveva preso Corfù, dove, fatto un Arsenale, dominava tutto il Mare. La Republica, che aveva giustamente la

pro-

protezione di quell' Imperio, se gli mosse contra con Armata, lo incontrò, e ruppe, dice Tommaso Gazzilio Siciliano Scrittore della Storia Siciliana lib. 7. dec. 2.; *Commisso prælio ex suis Triremibus, undeviginti amissis, submersisque, Rogerius victus cum paucis dissipatis Siciliam profugit, & postea bello se subtraxit*. Cioè successa una sanguinosa battaglia Ruggiero perdette, e sommerse 19. delle sue Galee, con poche, e dissipate vinto se ne fuggì in Sicilia, e poi stette ritirato fuor de' travagli della guerra. Parliamo adunque, siccome abbiamo deliberato contra Federico Imperadore, come quegli, che abbiamo detto esser chiamato *Dominus Mundi*, ed è quello, che i Dottori dicono, che il Mare si possa far proprio, questo concedersi, e se egli vinto ha ceduto al Vincitore il luogo, siamo nella regola, *Vinco vincentem*. La Repubblica ne aveva il Dominio *exclusivè ad omnes*, questa dunque sarà per finita pruova della minore.

Ed in risposta del quinto argomento degli Avversarj, col quale parlano, come dicemmo a proposito, ma vanamente in riguardo alla verità della Storia, come a questo invigilano tutti i Regnicoli, eccetto il Costanzo autore, e testimonio degli Avversarj, l'Autor degli Annali Ecclesiastici, parte per emmenda, e parte per rifacimento di quanto ha scritto contra la Monarchia di Sicilia, si è messo a questa impresa, ci ha prodotto per apparenza di testimonio uno Straccio scritto da penna di un altro Regnicolo, ed un altro Apocrifo senza nome, trovati solamente a questo

tempo tutti due a farsi leggere di successi di quattrocento anni, vogliono anteporli agli Scrittori pubblici di quel tempo, a tante memorie antiche di Marmi, e pitture antiche nommai contraddette. Se Romoaldo Arcivescovo di Salerno, del quale dicono esser uno degli Stracci prodotti, non fa menzione di quella vittoria, non va la conseguenza, che non sia successa; possono esservi mille cause di una tale ommessione, o per invidia, o per iscoprire il mancamento, e l'impotenza del Re di Sicilia suo Signore, o per non confessare il Dominio di Vostra Serenità, o che non ha scritto, o che gli è stato levato, e simili. Si adducono anche altri, che non ne parlano punto; a' quali si allega in contrario la regola legale, che si abbia più a credere ad un testimonio, che afferma, che a mille, che negano. Questa è regola ordinaria osservata dagli antichi, e moderni; che se uno Storico racconta una vittoria, ed un altro la tace, anzi anche quando la negasse, si segue, e si crede a quello, che la narra, ed afferma. Questi Signori Dottori si fondano sopra questi Autori; e però nel loro incominciato artifizio non parlano della ospitalità, e dell' onore fatto a Papa Alessandro dalla Repubblica, e tralasciano d'incontrare ciò, che tanti Autori, Storie, Cronache, e Pitture palesano.

Il Padre Jacopo Gordano Gesuita in una sua Cronologia scritta in questa materia seguita per suo Autore il Compositore degli Annali, ma non nega questa vittoria, ed i Padri Gesuiti, che hanno mandato fuori in Colonia un libro intito-

lato *Defensiones Annalium Ecclesiasticorum*, non la negano; però per prova della minore, e per risposta del quinto argomento, si presenta alla Serenità Vostra: e perchè in essa sotto titolo dei moderni seguaci della Storia della vittoria predetta contra Federico è tralasciato il Costanzo Cavalier Milanese, perchè si vegga con quanta lealtà trattino gli Avversarj, poichè lo allegano per testimonio a lor favore, lo allegherò io quì, come ne fa menzione in due luoghi della sua Storia Siciliana nella prima parte lib. *6.* cart. 245. e nella terza lib. 2. c. *63.* dove introduce il Cardinal di Monopoli a dire al medesimo Pontefice dell'Italia, come la sua libertà, e grandezza risiede nelle Lagune del Mare Adriatico; e come si debbono bilanciare i servigj della Repubblica antica, e moderna fatti a Santa Chiesa, ed a tutta la Cristianità parimente; siccome ampiamente si leggono in molte Storie i validi ajuti dati per l'acquisto di Terra Santa, e le vittorie ottenute contra gl'Infedeli, l'ubbidenza verso la Santa Sede, ed i suoi Sommi Pontefici nei più urgenti bisogni; siccome ad Alessandro III. fugato, e scacciato dall' Imperadore Federico Enobarbo, per la cui libertà, ed onore prodigo fu il Principe Ziani, e quel Senato delle facoltà, e della vita in acquistare quella famosa vittoria in Istria al Capo di Salbore con la cattività di Ottone figliuolo dell' Imperadore, e non essendo men liberale ne' tempi di Leone X., ed altri Pontefici ec. Onde gli Avversarj non offendono la Repubblica, ma i loro Principi, mentre voglio-

gliono indurre i Ministri non solo a far guerra, ma a commettere infame latrocinio, dicendo S. Agostino nel lib. 4. c. 4. e *6. de Civitate Dei*: *Remota Justitia quid sunt Regna, nisi magna latrocinia?* e più oltre muover guerra a' vicini, e procedere ad altre conseguenze, e per cupidità di Regno affliggere, e soverchiare i Popoli, che non danno impaccio, che altro si dee chiamare, che gran latrocinio? Penso di aver adempito a ciò, che per tal materia brevemente si abbia potuto dire.

GRAZIA.

DIMOSTRAZIONE SUL DOMINIO DEL MARE ADRIATICO E SUE RAGIONI A FAVORE DELLA MONARCHIA DI SICILIA.

ABominevole errore fu quello di credere, che la forza regolasse il diritto, e che la giustizia dipendesse dalla volontà de' Potenti a seconda de' proprj comodi. Non mancarono adulatori in difendere tal opinione, contraria alla Natura, ma non cessarono i Savj in opporsi alla loro durezza, ravvisando negli uomini differenti nella fisonomia, nella educazione, nella Religione, nel linguaggio, nelle passioni, nel clima, nelle condizioni, &c. esser tra loro una naturale armonia, e corrispondenza di umanità, che gli stringe in società, la quale conserva le sue leggi scritte negli animi di ciascuno. Al Principe non meno, che al Popolo è vietato resistere al dettame delle leggi

N:-

Naturali. Le Città, ed i Regni da questo Codice ripetono la santità delle proprie costituzioni. Le cose create all' uso dell' uomo sono destinate. Tra queste altre a tutti appartengono, altre a' privati. Le prime non possono gli uomini, e le Città ricusare senza la propria destruzione: delle seconde liberamente ne dispongono. L' umanità non sa raffrenarsi nel mirare gli uomini rimossi per l' altrui potenza dall' uso comune de' principj elementari; Or come un Principe libero potrà non risentirsi della resistenza usata nella libera navigazione? Sedizioso riputasi quel Popolo, che violenza ne' suoi concittadini commette. Al Principe spetta vindicarne l' ingiuria, perchè Depositario della Pubblica sicurezza, e tranquillità. Ma se questa violenza da un Regno contra l' altro si pratica, nè risarciscasi l' ingiuria, in tal caso i rei sono sottoposti dall' Autore della Natura a due giudizj; cioè al rimorso della propria coscienza, ed all' altrui riputazione. In questi tribunali riclamano i deboli. In questi sono vinti coloro, che si prevalgono della forza; che si abusano dell' autorità; e che fanno spargere l' umano sangue; O barbara crudeltà! A difendere le leggi Naturali la Natura medesima mi obbliga, mentre quì non trattasi del Dominio di una Isola, di un fiume, di una riva, o di un albore posto ne' confini di due fondi, ma trattasi del Mare, della sua libera navigazione, e della libertà del commercio. Tra Noi, ed i Veneziani verte la controversia sul Mare Adriatico, vantandone essi l'as-

foluto, e proibitivo Dominio in forza di conceffione Pontificia, d' immemorabile prefcrizione, di confuetudine, e di altre ragioni *Jure belli*. Tutti quefti titoli dimoftreremo infufficienti dietro alla Storia più efatta de' tempi antichi efaminandola col mezzo della vera Critica, dietro alle più coftanti difpofizioni del diritto di Natura, delle Genti, e Civile; e dietro alle noftre memorie Napoletane, dalle quali cofe tutte potrà rilevarfi il Dominio del Mare Adriatico, la libera navigazione, e la libertà del commercio.

Per natural condizione umana puole ognuno fcorrere le regioni ftranieri, efercitandovi negoziazione per foccorrere a' bifogni della vita, giufta il comun proverbio; *licere cuivis genti quamvis alteram adire, cumque ea negotiari*. La Natura, noftra provvida Madre, in diverfi fiti della Terra producendo differenti cofe, che abbondano più in un luogo, che nell' altro, fi trafmettono quefte per terra non men, che per Mare a' popoli bifognofi. Dalla varia diftanza delle regioni, e de' popoli lo fpirar de' venti per mezzo dell' iftabile elemento riunifce gli uomini a supplire alle comuni indigenze. Così cantò Virgilio *Ænead. VII. littufque rogamus innocuum, & cunctis undamque, auramque patentem*. Narra Mosè ne' *Numeri cap.* 20., e come riflette Santo Agoftino *l.* 4. *q.* 44. *fuper Num.*, che gl' Israeliti giuftamente guerregiarono contra gli Amorrei, perchè denegavafi loro il libero paffaggio del Mare, che per diritto dell' umana focietà loro competeva. Con ragione

ne presso Tacito *in hist. German.* vengono biasimati i Romani, perchè toglievano a' Tedeschi la libertà de' colloquii, il congresso de' popoli, e la navigazione del Mare, e de' Fiumi; Noi adunque umanissimi Cristiani, nudrendo un vicendevole amore dell' un verso l' altro, non dobbiamo a' nostri simili negare gli uffizj di umanità.

Non voglio quì definire la gran controversia agitata tra l' incomparabile Ugon Grozio *de mari libero*, e Giovanni Seldeno *de mari clauso*, ma ognuno potrà da se determinare, quale delle due sentenze meglio convengasi. L'originario Dominio delle cose terrestri acquistasi per mezzo della *Invenzione*, dicesi *invenire* una cosa, quando cogl' occhi si usurpa, e col possesso si occupa. *Vide Donnell. de Jure Civ. cap.* 10. *lib.* 4. I Grammatici affermano, che niuna differenza sievi tra *invenire*, ed *occupare*, a cui si oppone il vocabolo *perdere*. Ad acquistare il Dominio delle cose sì mobili, che stabili, circoscritte ne' loro confini, basta ritrovarle, ed occuparle, quante volte ad altri non appartengono, *l.* 3. §. *Neratius in fin. d. de acq. possess.* Nell' istabile elemento del Mare ripugna la natura del *Dominio*. Or io scrivendo su le Opere di F. Paolo Sarpi nel VI. vol. di questa Raccolta ho dovuto inserirvi l' allegazione scritta da *Cornelio Frangipane* sul Dominio del Mare Adriatico contr' alcune scritture fatte da' Napoletani. Narra questo Scrittore varie favole, cioè, che Alessandro III. sotto mentito abito di peregrino

fuggì a Venezia, facendo per qualche tempo nascostamente l'uffizio di Cuoco, ed indi riconosciuto fu onorevolmente da S. Niccolò a Lido portato da' Veneziani nella Chiesa di S. Marco. Narra la pugna navale tra l'armata de' Veneziani con quella finta di Federico, che rimasto sconfitto venne ad inchinarsi a' piedi del Pontefice, il quale pronunziando le parole del Salmo *super aspidem &c.* pose il piede sul collo dell'Imperadore, che rispose *non tibi &c.* ed altri sognati avvenimenti. Sostiene parimente, che Papa Alessandro in questo incontro abbia conceduto ai Veneziani grandissimi privilegi sulla superiorità, e Dominio del Mare Adriatico, e da ciò sia nato il costume di sposare in ogni anno il Mare nel dì dell'Ascensione. Tiene per fermo il Frangipane, che al Romano Pontefice appartenga concedere il Dominio de' Mari.

Il Dottissimo Teologo, e Consigliere di Stato della Serenissima Repubblica di Venezia Fra Paolo Sarpi con chiari argomenti ha riprovato queste false opinioni de' suoi concittadini, e si è impegnato nelle tre Scritture *sul Dominio del Mare Adriatico* provare, che i Veneziani sieno Padroni del Golfo, non per concessione di Alessandro, o di altri Pontefici, o Imperadori, ma che questo diritto e Dominio sia nato insieme colla Repubblica, essendo ciò derivato da quel titolo, chiamato da' Giureconsulti *pro derelicto*, volendo con queste scritture sostenere, che gli Imperadori di Oriente, perchè distratti in altre imprese, e perchè sforniti di forze marittime,

aves-

avessero abbandonato quel golfo, e perciò i Veneziani divenuti potenti in Mare *jure belli* avessero occupato quel golfo, il di cui Dominio con tanto impegno, e calore si sono adoperati a custodire non meno libero dall'altrui occupazione, ma anche dalla invasione de' Barbari Corsari.

Ben ravvisa ognuno la differenza, che passa tra il possesso del Mare, e gli spazj della Terra: questi o dalla natura ne' monti, nelle valli, o ne' fiumi; o dalla industria ne' confini manofatti per mezzo di validi Presidj vengono circondati, e divisi. Le Alpi separano l'Italia dal rimanente di Europa. Le vaste provincie del Romano Imperio non ebbero altri confini, che i naturali. Ma gli ampj spazj del Mare, non avendo confini certi, non si possono dominare, nè possedere senza una continua, e perpetua difesa di armate navali. Or dunque per aver legittimo Dominio del Mare richiedesi l'occupazione, e possesso continuato per mezzo di una perenne navigazione, e custodia. Valentissimi Giureconsulti, dopo *Grozio*, e *Seldeno*, hanno disputato intorno alla occupazione del Mare, e con questi sodi principj non si è potuta tra loro comporre la controversia. Il dottissimo Giureconsulto Olandese *Cornelio Bynkershoek* seguendo la Dottrina del *Seldeno* non ha saputo sfuggire quella del Grozio. *Dominium Maris*, insegna nel capit. 3. *primo ab origine non fuisse quaesitum, nisi occupatione, hoc est navigatione eo animo instituta, at qui libera per vacuum ponit vestigia Princeps, ejus*

ejus quod navigat Maris velit esse Dominus, certum est, & porro consequi, non aliter id Dominium retineri, quam possessione perpetua, hoc est navigatione, quae perpetuo exercetur ad custodiam maris, si exterum est, habendam: ea namque remissa remittitur Dominium, & redit mare in caussam pristinam, atque ita rursus occupanti primum cedit. Richiedesi nell' animo dell' occupante una ferma costanza di mantenerne il Dominio in guisa tale, che *post occupationem mare ita pergat possidere, ut vires suas explicet ad tuendum, quod nactus est, Dominium.*

Su questi principj poggiano le leggi della Natura, e delle Genti. Da questi non vanno lungi le Storie, poichè i Romani nel florido Imperio divenuti Padroni dell' Europa, dell' Asia, e della Africa, possederono il Mare Mediterraneo, i suoi Porti, ed i due Sretti Erculeo, e Tracio con impedirne agli stranieri navigli la navigazione, la quale non poteasi esercitare, sì perchè il mare era nella loro perpetua custodia, e difesa, come anche perchè quel mare era circondato da certi confini di Terra ferma, di cui essi n' erano padroni, e non permettevano, che altri lo potessero scorrere, ed occupare, mentre quattro classi marittime stavano alla perpetua custodia, e navigazione, la prima era in Miseno, la seconda in Ravenna, la terza in Frejus nella Gallia Narbonese, e la quarta in Bizanzio. In questa guisa si conservò da Romani il dominio del Mare Mediterraneo, ed a questo oggetto volle alludere l'Imperadore Antonino nella *l. deprecatio d. ad l. Rhodiam*

de

de Jactu, quando rispose ad Eudemone: *Ego quidem mundi dominus, lex autem maris*. Se dunque tutta la terra ferma, in cui è racchiuso il mare, appartiene ad una Potenza, questa può dare le leggi a' naviganti, che volessero scorrere quel mare, e discacciarne le nazioni estere. L'instabilità di questo elemento, facile a ricevere armate straniere, quando non viene custodito, non può dirsi essere nel dominio suo, e perciò essendo interrotto il possesso o per la trascurata custodia, o per mancanza di forze marittime; allora una Potenza più florida puole occuparlo. Non altro argomento più forte seppe ritrovare *Giovanni Seldeno* per provare il perpetuo dominio del mare Britannico, che la perpetua custodia tenuta dalle armate del Re *Edgardo*: *qui omni aestate*, egli dice *l.* 2. *maris clausi C.* 10., *emensa statim Paschali festivitate, Naves per omnia littora coadunari praecipiebat, & Insulam circumvectus mare explorabat, ne quid piratae turbarent, viriliter hoc agens ad defensionem contra exteros Regni sui*. Da questo argomento a chiare note rilevasi, che 'l titolo più costante per lo Dominio del mare sia quello della perpetua custodia, la quale convalida il possesso; ma se questo per le mondane vicende va a cadere, allora si mutano i dominj, e le leggi del Mare. Soggiogati i Cartaginesi in mare i Romani sotto Scipione s'impadronirono delle loro navi, come narra Polibio *lib.* 3. *devictis hostibus, imperio maris potiti sunt*. Dopo la decadenza del Romano Imperio i Greci, divenuti potenti nelle forze marittime, s'impadronirono

del

del seno Adriatico, e quelle affatto mancate, la Serenissima Repubblica di Venezia a proporzione delle sue forze ne acquistò il possesso.

Niente difformi dal gius delle Genti stabilirono i Romani Giureconsulti le istabilità degli acquisti, e delle perdite nelle *l.* 5. §. 1. *l.* 6. *pr. d. de rer. divis.*, e *l.* 14. §. 1. *d. de acqu. rer. dom.* I lidi del mare sono a tutti comuni. Chi fabbrica ivi, è padrone del suolo, finchè esista lo edifizio, il quale cadendo, o cessando di possederlo, ritornerà il luogo all'antico suo stato, finchè un'altro si renderà padrone occupandolo.

Gravi furono pel dominio del mare Adriatico le contese tra i Veneziani contra gl' Imperadori Greci, Carlo Magno, e suoi figliuoli; ma questi deboli di forze marittime non poterono superare la loro potenza. Similmente i Longobardi valorosi negli eserciti terrestri, e padroni di tutte le provincie mediterranee, perchè deboli di armate navali non valsero a togliere agli Imperadori Greci le Città marittime della Puglia, e della Calabria, le quali stavano sotto l'Imperio Greco.

A' tempi di Carlo Magno gl' Imperadori Greci erano Signori dell'Adriatico, nel quale spedivano le loro forze marittime per la custodia, e difesa di quel mare; anzi sovente i Veneziani collegati co' Greci s' impegnarono di resistere agli sforzi di Carlo Magno, per lo qual' effetto i Veneziani soffrirono dal bellicoso Pipino fiera strage, perchè concorsi con ajuto di gente, e di danaro in favore de' Greci. In questa guerra fu distrutta

l'ar-

l'armata de' Greci, ed i Veneziani soffrirono gran danno negli ultimi recessi del golfo, ed in varie isolette componenti la Città, la quale sarebbe stata ridotta sotto il Dominio di Pipino, se i Veneziani non avessero da Carlo Magno suo Padre cercato la pace; ed in fatti nell'anno 805. secondo lasciarono scritto gli Annalisti de' Franchi, *Obelerio e Beato* Fratelli, Dogi di Venezia, insieme con *Paolo* Duca di Iadra, e *Donato* Vescovo di quella Città, Legati della Dalmazia, giunsero alla villa di Teodone, con varj regali si presentarono a Carlo Magno cercando la pace, e la lega; Carlo Magno tosto diede loro la pace, incolpando dell'ajuto prestato a' Greci i Dogi, non già i Veneziani. In questo atto i Veneziani si ritirarono dalla soggezione, o lega, che aveano co' Greci. Si confermano questi fatti su la testimonianza di *Dandolo* accuratissimo scrittore Veneziano, che *Fortunato Patriarca di Grado* essendo fuggito in Francia ritornò nell'Istria con *Cristoforo Vescovo d' Olivola*; e non stimando utile di andare a Venezia si fermò in Torcello. *Giovanni* avendo usurpato quel Vescovado fu posto prigione nell'incauto arrivo, che colà fece, d'onde fuggito rapportò in Venezia i ricevuti maltrattamenti, per cui i Dogi maggiormente si sdegnarono contra Fortunato dimorante in Torcello, che non apparteneva al dominio Veneto. In questo stesso tempo ricorse Fortunato a Papa Leone III. il quale nella lettera undecima scritta a Carlo Magno (Labbè conc. tom. 7.) si lagna de' maltrattamenti fatti da' Veneziani al

Pa-

Patriarca, che ſtava in eſilio in Francia *propter perſecutionem Græcorum, ſeu Veneticorum*. Dall'epoca della guerra fatta da Pipino contra i Veneziani fu ſtabilita quella grande, e magnifica Città di Venezia con la reſidenza de' Dogi, e Pubblico Conſiglio, mentre tutte quelle iſolette, che ſtavano diſperſe intorno a Rialto col mezzo de' ponti ſi unirono inſieme, laſciando una gran parte di quella gente gli antichi ſtagni, e lidi: Ed ecco già fabbricata la Città di Venezia. *Vide Murator. Diſſ. Ital. diſſ.* 2.

Il dottiſſimo Padre Sarpi pag. 121. *Dominio del Mar Adriatico*, ſoſtiene, che 'l vero teſtimonio, pel quale la Sereniſſima Repubblica di Venezia abbia il dominio del Mare Adriatico ſia quello ſteſſo, pel quale ha la ſua libertà, ſicchè al principio del ſuo naſcimento per una ſteſſa ragione ella nacque libera, ed ebbe l'Imperio marittimo, e queſta cauſa fu l'eſſere edificata in mare; perlocchè tanto è il ricercare l'Imperio marittimo di Venezia, quanto ricercare l'origine della ſua libertà, ovvero la ſua fondazione; e colla virtù delle armi, e ſpeſe di teſori ſia ſtato aumentato, e conſervato per immemorabile conſuetudine, ſenza che preſcrizione, o privilegio vi abbiano luogo.

Or qui rifletto ſulla ſcorta degl' Iſtorici, come non intendo affatto contraſtare alla Sereniſſima Repubblica di Venezia la libertà della ſua Città, la floridezza delle ſue armate navali, nè la ſaviezza del diligentiſſimo Conſiglio in far cuſtodire, e difendere dalle incurſioni de' barbari il

Ma-

Mare Adriatico, ma solamente dimostrerò, che la Repubblica di Venezia sia stata un tempo soggetta agl' Imperadori d' Oriente, e d' Occidente. Non vi ha dubbio, che le Provicie Venete, e d'Istria col seno del Mar Adriatico nella decadenza dell' Imperio d' Occidente ubbidivano agl' Imperadori d' Oriente. Quando *Giustiniano* per opera di *Belisario*, e di *Narsete* riunì l' Italia al suo Imperio, allora l' Istria, e le regioni Venete spettavano all' Oriente. *Procopio lib.* 1. *de bell. Goth. cap.* 15. ci assicura, che le regioni marittime de' Veneziani dall' Istria si stendevano fino a Ravenna: *Sequitur, cui Dalmatiæ nomen, & quæ cum ipsa Occidentalis Imperii finibus comprehenduntur; proxima Liburnia; huic Istria; deinde Regio Venetorum, ad Ravennam urbem porrecta.* Lo stesso *Procopio lib.* 4. *de bell. Goth. Cap.* 24. e 28. ci attesta, che nella invasione fatta all' Italia da' Francesi passarono nel loro dominio i luoghi terrestri de' Veneziani, restando i marittimi sotto l'Imperio Greco; ma da Giustiano furono discacciati.

Dopo la morte di Giustiniano dominò Giustino in queste provincie, ed allora fu istituito l'Esarcato di Ravenna, a cui gran parte del territorio Veneto apparteneva: *Regio Venetorum ad Ravennam urbem porrecta*; narra Procopio, al di cui sentimento con antichi monumenti convengono *Girolamo Rubeo hist. Ravenn. lib.* 4., e *Lugewig in singularibus Juris publici Vol.* 1. *cap.* 2. §. 17., i quali nella vita di *Giustiniano* affermano: *Venetum agrum, vel territorium*

rium portionem fuisse Exarcatus non infimam. Sotto Carlo Magno, e Pipino suo figliuolo, quando i Greci, ed i Longobardi furono discacciati da una parte d'Italia; le Venezie sottratte dall' Imperio Orientale divennero *Provincie del Regno Italico*, come scrisse Costantino Porfirogenito *de adminis. Imp. Orient. C.* 28. Dopo questa divisione ebbero con Carlo Magno gl' Imperadori d' Oriente or guerra, or tregua, or pace, nella quale, al riferir di Eginardo, *Vit. Car. M.C.* 15. e di Andrea Dandulo *in Chronic. lib.*7. *c.* 21. *par.* 21. *tom.* 12. Le due Pannonie, l' Istria, le Venezie, la Liburnia, e la Dalmazia toccarono a Carlo Magno, ed all' Imperadore Greco spettarono le Città marittime della Dalmazia, la Puglia, la Calabria, e la Sicilia: *Carolus utramque Pannoniam, & appositam in altera Danubii ripa Daciam, Histriam quoque, & Liburniam, atque Dalmatiam, exceptis maritimis Civitatibus; quas ob amicitiam, & junctum cum eo foedus Constantinopolitanum Imperatorem habere permisit, adquisivit.*

Nell' anno 806. i Dalmatini, e Veneziani mal soffrendo l' Imperio Francese ricorsero allo Imperadore *Niceforo* per essere sollevati, come narrano Duchesne, e 'l Muratori *annal.* In Gennaro del 807. giunse in Venezia l' armata navale di Niceforo sotto il comando di *Niceta*: *Classis a Nicephoro Imperatore, cui Niceta Patritius præerat, ad recuperandam Dalmatiam mittitur*, nello stesso anno fu stabilita la pace tra *Pipino* e *Niceta*. *Niceta Patritius, qui cum*

Classe

Classe Constantinopolitana in Venetia se continebat, *pace facta cum Pipino Rege*, *& induciis usque ad Augustum constitutis*, *regreditur*. Nello anno 809. per la seconda volta sotto *Paolo* fu spedita in Venezia l'altra armata de' Greci, che fattasi sul principio padrona di Comacchio, fu poi fugata ne' porti di Venezia da Pipino: *Classis de Constantinopoli missa*, dicono gli Annali, *primo Dalmatiam*, *deinde Venetiam adpulit*, *cumque ibi hiemaret*, *pars ejus Comiaclum Insulam accessit*: *commisso prælio*, *victa atque fugata Venetiam recessit*. Diffusamente il Muratori narra le varie vicende, e successioni de' Dominj nelle Venete provincie, come scorgesi negli *annali* an. 806. 807. 808. 809. 810. 811. &c.

Non vi è dubbio, che i Veneziani dagl'Imperadori Greci fossero protetti, mentre le Potenze Greca, Longobarda, e Francese erano nella continua voglia d' ingojare i vicini. Quando nell' anno 726. fu Ravenna da' Longobardi occupata, Gregorio II. per autorità ricevuta dall' Augusto Greco scrisse *Urso Duci Venetiarum* di accorrere con le forze navali per liberare quella Città dalle mani de' nemici. Il titolo di *Doge* per qualche tempo cessò in Venezia, chiamandosi il Rettore di quella Repubblica col nome di *Magister Militum*, ovvero *Ipato*. Il primo di questi nell' anno 740. fu Giuliano, come rilevasi dalla Cronica di Andrea Dandolo lib. VII. cap. 7. *Hic ex munificentia Imperiali Hypatus*, *idest Consul Imperialis*, *jam factus*, *hunc honorem promeruit obtinere*. Dopo pochi

anni Deusdedit *Imperialis Hypati honore fungebatur*. Di questo titolo fu decorato anche un certo Maurizio, ed altri. Questa dignità certamente non da altra Potenza fu conferita, se nonchè dal Greco Augusto. Questa mia opinione vien garantita dal Sansovino nella sua *Venezia illustrata*, mentre racconta aver letto l'esame fatto nell'anno 804. per ordine di Carlo M. da Izzone (forse Azzone) Cadaloo, ed Ajone Conti, spediti nell' Istria contra Giovanni Duca di quella Provincia a cagione delle estorsioni ivi commesse. *Ab aliquo tempore*, dicono gl' Istriani, *dum fuimus sub potestate Græcorum Imperii*, (erano passati sotto l'imperio Franco) *habuerunt parentes nostri consuetudinem habendi actus Tribunati, domesticos, seu Vicarios, necnon Lociservatores; & per ipsos honores ambulabant ad communionem, & sedebant in consessu unusquisque pro suo honore. Et qui volebant meliorem honorem habere de Tribuno, ambulabant ad* IMPERIUM (cioè all' Imperadore Greco) *qui illum ordinabat* HYPATUM. *Tunc ille, qui Imperialis erat Hypatus, in omni loco secundum illum, Magistratum Militum præcedebat*. Per attestato di Dandolo sappiamo, che *Niceta*, Generale della Flotta Greca, *Venetias accedens*, *Obelerio Duci Spatarii titulum ex Imperiali largitione gratiose concessit*; Angelo Doge successore mandò a Costantinopoli uno de' suoi figliuoli per conseguire l'onore d'*Ipato*, *qui ab Imperatore Leone honorem Hypati, seu Imperialis Consulis, obtinuit*. Nell' anno 840. Teodoro Pa-

trizio

trizio Greco giunto a Venezia, *Imperiali nomine Petrum Ducem Spatarium Imperii constituit, & Venetos requisivit, ut contra Saracenos apparatum bellicum mittere velociter procurarent*. E nell' anno 880. *Ursus Dux Venetorum per Apocrisarios Basilii Imperatoris Protospatarius effectus, magni ponderis campanas Imperatori delegavit*. Finalmente le insegne Ducali, come il manto, il corno, &c., e gli abiti talari alla Greca, dimostrano, che all' Imperio Orientale erano i Veneziani sottoposti.

Giova quì rapportare un Monumento, che si conserva presso l' Archivio delle Monache di S. Zaccheria di Venezia stampato nel 1678. nel libro intitolato, *Il Silenziò di S. Zaccheria snodato*, nel quale si dice quel Monastero fondato, ovvero ampliato dall' Imperadore *Leone V. Armeno* nell' anno 813., coll' obbligo alle Monache di pregare Iddio per la salute dell' Imperadore, e suoi eredi. Eccone le parole: *Cognitum sit omnibus Christi, & Sancti Romani Imperii Fidelibus tam præsentibus, quam ex illis, qui post nos futuri erunt, tam Ducibus, quam Patriarchis, atque Episcopis, seu ceteris Primatibus, quod ego Justinianus Imperialis Hypatus, & Venetiarum Dux, per revelationem Domini nostri Omnipotentis, & jussione Domini Serenissimi Imperatoris pacis, seu & Conservatoris totius Mundi* Leonis, *post multa nobis beneficia concessa, feci hoc Monasterium Virginum hic in Venetia, secundum quod ipse jussit, ædificare de propria Camera Imperiali, & secundum quod*

jussit mihi statim necessaria auri, sive argenti dari. Tum etiam nobis Reliquias Sancti Zachariæ Prophetæ, & lignum Crucis Domini, atque Sanctæ Mariæ pannum, sive de vestimentis Salvatoris, & alias reliquias Sanctorum nobis ad Ecclesiam Sanctam consacrandam dari fecit. Ad necessaria hujus operis etiam Magistros tribuit, ut citius opus explerent, & expleto opere, Congregatio Sancta incessanter pro salute Serenissimi Imperatoris, & suorum heredum oraret. De thesauro vero, quod manifestat sua carta cum litteris aureis, & totum donum, quod in hoc loco ipse transmisit, in ipsa Camera salvum esse statuimus. Tamen ipsam Cartam in Camera nostri Palatii volumus, ut semper permaneat, & ut non valeat aliquis hoc dicere, quod illud Monasterium Sancti Zaccharie de alicujus thesauro esset constructum, nisi de Sanctissimi Domini Nostri Imperatoris Leonis. Questo monumento è troppo chiaro, e vergognoso per i Veneziani, i quali dovrebbero badare a sopprimerlo.

Per l'istabilità delle mondane vicende furono i Greci da' valorosi Normanni discacciati dalla Sicilia, dalla Puglia, e dalla Calabria, quando nell' assedio di Palermo il Duca Roberto Guiscardo scorrendo l'Adriatico con 58. navi corse in ajuto di Ruggiero suo Fratello al riferir di Lupo Protospata nell' anno 1071. *Mense Julii dux transmeavit Adriatici Maris pelagum, porrexitque Siciliam cum 58. navibus.* In questi fortunati tempi le vittoriose armi de' Normanni superando quelle degl' Imperadori d' Oriente riportarono

no sempre trionfi, e piene vittorie non pur nella Dalmazia, nella Tracia, ma anche nelle porte di Costantinopoli, e nell' Africa coll' acquisto di molte Città, e Provincie. Le forze marittime, e le armate navali de' Normanni giunsero in questi tempi ad un eccessivo numero, in guisa che non bastando un Ammiraglio a tenerne il comando, fu necessaria la creazione di molti, a' quali fu proposto uno chiamato *Admiratus Admiratorum*. Così nell' imperio di Ruggiero fu creato G. Ammiraglio *Giorgio Antiocheno*, e *Majone* ne' tempi di Guglielmo. In ogni angolo del Dominio Normanno il G. Ammiraglio esercitava ne' lati marittimi amplissima giurisdizione per mantenere libero il commercio marittimo, e sicuri i Porti da qualunque incursione de' barbari corsari; a quale oggetto con somma vigilanza attendeva alla continua costruzione di navi, vascelli, ed altri legni marittimi. Avendo il mare Adriatico nelle nostre Provincie diversi Porti, questi erano custoditi, e difesi da' diversi legni scorrendo quel mare, nel quale approdavano i navigli, che venivano da Sicilia; e specialmente nel Regno di Ruggiero, de' due Guglielmi, e de' suoi successori sempre fu quel mare ripieno delle Siciliane armate navali. Anzi in occasione de' viaggi, e delle spedizioni quei porti furono destinati a tal oggetto, come quello di Vesti, di Barletta, di Trani, di Bisceglia, di Molfetta, di Giovenazzo, di Bari, di Mola, di Monopoli, di Brindisi, d' Otranto, di Gallipoli, e di Taranto. Le

 spe-

spedizioni, e pellegrinaggi per Terra Santa in Soria si facevano per l'Adriatico. In questi porti si fermavano le armate di Federico, e di Errico Imperadori; ed in fine tutte le intraprese per la Grecia, e per Levante si disponevano in questo Golfo.

Ne' tempi degli Angioini, e degli Aragonesi mancarono a' nostri Re le poderose armate navali, e si avanzarono al contrario quelle de' Veneziani, i quali scorrendo per l'Adriatico, senza temere la resistenza de' vicini Principi cominciarono le pretensioni di un libero Dominio sull' Adriatico col diritto di sbandire le altre nazioni, che volessero navigare senza loro permesso; volendo con ciò imporre leggi a' Naviganti; escludere le armate navali entrate senza loro licenza; vendicare le prede nel golfo da altri fatte; ed impedire il trasporto delle merci. Giunsero le pretensioni de' Veneziani nella decadenza delle forze marittime de' nostri Re al segno di escludere i nostri Principi dalla libera navigazione in quel Golfo, siccome avvenne, quando Maria Sorella del Re Filippo IV. impalmata con Ferdinando Re d'Ungheria figliuolo di Cesare con Regia pompa era condotta per l'Adriatico; si opposero i Veneziani per non pregiudicare al loro preteso Dominio, e vollero portare essi la Regina su 13. Venete Galee, altrimenti sarebbe convenuto alla Regina passare alle nozze tra le battaglie, e cannoni. A queste pretensioni cederono le armi Spagnuole o per la mancanza delle forze marittime, o per altri po-

litici

litici interessi, mà non perciò possono vantare quella decantata nativa libertà, e libero Dominio del mar Adriatico, mentre dalle narrate vicende piuttosto in favore de' nostri Principi, che de' Veneziani dovrebbe vantarsi il Dominio di questo mare, essendo ciò stato sempre un punto controvvertito, come scorgesi nel Chioccarelli, *in indice tom. 21. var.*

E' costante massima di diritto, che ogni dominio legittimo costa di titolo, e di possesso: se quello è vizioso, cade ben'anche questo. Il titolo del Dominio della Serenissima Repubblica di Venezia è soggetto a quattro opposizioni essenziali. La prima, che questo è stato acquistato colla potenza delle loro armi vittoriose dopo la decadenza dell' Imperio Orientale, ed Occindentale, non già sia nato colla libertà dal suo nascere nelle acque libere, mentre le provincie Venete sono state sottoposte alla giurisdizione di varj Principi. La seconda, che questo Dominio dalla Repubblica siasi acquistato nelle occasioni, che le forze marittime degl' Imperadori Orientale, ed Occidentale divennero più deboli, e cessarono di esercitare giurisdizione nell' Adriatico, onde fù, che il Dominio restò sospeso, non già abbandonato, nè senza Padrone, che vi vantasse giurisdizione. La terza, nella occasione di guerra o per mezzo della pace, o della convenzione i Principi belligeranti si sono sempre uniti colla Serenissima Repubblica di Venezia; la quale, perchè potente nella forza delle armi, ha sempre ottenuto migliore condizione

ne ne' combattimenti navali ; La quarta , che poggia nella prescrizione , e consuetudine , che supera ogni memoria , ed è più perniziosa , e viziosa di quegli altri titoli , come dimostreremo in appresso .

Alle quattro intrinseche, ed essenziali eccezioni vi si aggiungono altre tre, che servono a manifestare la verità. La prima, che abbiano diversi Principi dopo la decadenza degl' Imperj Occidentale, ed Orientale chiesto licenza per trasportare robe, o implorato gli ajuti marittimi della Repubblica ; ciò ad evidenza dimostra piuttosto la floridezza della loro armata navale, che 'l Dominio dell' Adriatico. Al testimonio poi degli Istorici, ed attestazione de' Giureconsulti, per la maggior parte Veneziani, non dobbiamo assentire, perchè sospetti secondo le Regole della vera critica , come diffusamente abbiamo dimostrato nella *nostra Arte Critica per la retta interpretazione delle leggi*.

Lo stato finalmente attuale della giurisdizione esercitata, e continuata dalla Repubblica di Venezia non costituisce legittimo Dominio sull' Adriatico ; mentrechè gli stessi atti giurisdizionali sul Golfo conservarono i valorosi Normanni per mezzo del Grande Ammiraglio , e gl' Imperadori Greci per mezzo dell' Ippato ; come oggi la Repubblica di Venezia tiene un particolare Magistrato chiamato il *Capitano del Golfo* . La continua custodia armata , le Leggi sopra la navigazione, e l' esazioni imposte , e riscosse sono effetti della sua potenza marittima , non già della sua nati-

nativa libertà. Se non vagliono le ragioni dei privati, quando non sono animate dalle Leggi, così non giovano ne' Principi le ragioni, ed i titoli, quando non sono vivificate dalla forza, e suo esercizio nell'esecuzione delle proprie Leggi.

Al vero si oppongono le ampollose espressioni de' Veneziani Scrittori, in vantare la loro *Libertà nata colla Repubblica stessa*; il che non sarebbe con franchezza asserito, se avessero voluto badare ai più costanti monumenti della Storia. E' cosa indubitata, che dopo le rovine dello Imperio, profittando Carlo M., furono le provincie Venete aggiunte al Regno Italico, ed allora *Lodovico*, e *Lotario* divenuti padroni esercitarono libera giurisdizione con battervi moneta. Da varj Musei se ne conservano molte di sicura fede. Il Signor Petau Consigliere nel Parlamento di Parigi ne fece imprimere quella di *Lodovico il Buono*, nella quale da una parte si legge. Hludovicus jmp., dall' altra Venecias. Il Signor le *Blanc des Monnoyes des Rois* pubblicò una sua moneta, nel cui diritto sta Hlotharius jmp. au., e nel rovescio Venecias Riputò Eccardo *rer. Franc li.* 31. *c.* 2., che questa moneta fosse bastante a farci conoscere, che la Città di Venezia fosse in quei tempi sottoposta al Dominio Francese. Ma bisogna quì riflettere, che la Venecia di questa moneta si riferisce alla Città di *Vannes*, che i Latini chiamano *Venecia*.

A dimostrare la soggezione della Città di Venezia è degno di osservarsi l' attestato di Dando-

lo

lo *in Chronic. tom.* 12. *Rer. Italic.*, quando nel anno 925. del quarto Regno di Rodolfo Re di Italia, Orso Particiaco, ovvero Participazio, Doge di Venezia, spediti per suoi Ambasciadori a quel Re *Domenico Vescovo* di Malamocco, e *Stefano* Caloprino, chiese a Rodolfo la confermazione di tutte le esenzioni, e libertà, concedute al Popolo di Venezia dagli antichi Re, ed Imperadori. Il Re Rodolfo con suo diploma dichiarò, *Ducem Venetiarum potestatem habere fabricandi Monetam, quia ei constitit antiquos duces hoc continuatis temporibus perfecisse*. Da questo diploma ben si ravvisa la concessione di batter moneta, il che dimostra la soggezione di Venezia ad altri Imperj, non già quella vantata nativa libertà.

Il grande, e poderoso Ottone ristabilendo lo Imperio di Occidente nello stato primiero esercitò Sovranità, e tutte le più eminenti, ed imperiali preminenze sopra quelle Provincie, che costituivano il Regno Italico, concedendo privilegi, ed immunità. Così i Veneziani chiesero per le loro Chiese l'esenzioni dall'Imperadore, che co' suoi Precetti, chiamati *Mundiburdj*, concedè alle Monache di S. Zaccaria nell'anno 963. come si legge nell'istromento di Ottone presso il *Giannone Stor. Civil. Tom. 2. lib. XIII. Cap. 1. pag.* 515.

Per le umane vicende sotto gli Errici, e dopo gli Ottoni, cadde l'Imperadore Occidentale. Cominciò *Federico Barbarossa* a ristabilirlo, ma distratto dalla guerra di Soria, dalle brighe del-

le Città di Lombardia, e de' Pontefici Romani non potè eseguire questa grande impresa. Lo stesso avvenne sotto *Errico* e *Federico II.* Dopo la di costui morte al vivo si accesero le contese, che afflissero lungamente queste nostre Provincie. In siffatta opportunità si avanzarono le Forze marittime de' Veneziani, ed uscirono in campo varie loro pretensioni, e libertà nativa, volendo essi un alto Dominio sull'Adriatico, non in forza di concessione; nè di privilegio, nè di convenzione; nè di prescrizione, mentre questi titoli sono di picciol peso, ed usurpativi. Falso dunque rilevo dalla Storia essere il sentimento del Sigonio lib. 4. de Regn. Ital. ann. 802. che i Veneziani fossero stati dichiarati immuni, e liberi da qualunque soggezione dell'Imperio Occidentale, ed Orientale; *Venetos inter utrumque Imperium positos, liberos atque immunes, & ab utroque Imperatore securos vixisse*; e nell'anno 812. *novo pacto libertati, atque immunitati Venetorum in primis cautum*. A confermare questo sentimento del Sigonio non trovo nè Istromento, nè Istorico, nè Cronica, ne' antichi Annali, onde potessi credere sincera, e costante l'autorità del Sigonio; perciò bisogna riputarlo un detto favoloso, ed insussistente.

Nel regno degli Aragonesi le indebolite loro forze marittime, e poderose quelle de' Veneziani, furono cagione, che niente temendo la Repubblica di armata di Principe vicino con vigore ripigliò la custodia, e difesa dell'Adriatico con far leggi a' Naviganti, e vietare l' ingresso di al-

trui

trui armate navali. Nelle deboli forze marittime di *Ferdinando* d'Aragona la Repubblica si oppose all'inseguire delle due galee Napolitane entrare nell'Adriatico, dicendo, *che a quel Re non gli fosse lecito il seguitarle*, *ma mandò*, dice Fra Paolo, *a pregare il Serenissimo Dominio, ch'essendo entrate nel mare suo volesse perseguitarle, e prenderle*. Troppo esaggera il Sarpi nel riferito luogo questa sommissione di Ferdinando, volendone dedurre la libera navigazione del Golfo a prò della Repubblica; ma non si dimenticò rapportare il detto del Sabellico, e la pugna navale tra i Veneziani, e *Federico* Figlio del Re Ferdinando, il quale con 43. Galee, e fuste, scorrendo l'Adriatico, fugò la numerosa Armata de' Veneziani sino alla vista del loro Generale Marcello, e con attaccar fuoco a Lissa assalì Corfù, per cui scrisse *Sabellico decade* 4. *lib.* 3. *Existimantes actum esse de Imperio maris* da ciò dunque risulta, che la perduta custodia fa ritornare il Mare *in pristinam causam*. Nel Regno di Filippo III. per le contese insorte tra la Corte di Spagna, e la Repubblica di Venezia trovandosi Vicerè in Napoli *D. Pietro Giron* Duca d'Offuna, posero in campo i nostri Giureconsulti le loro scritture legali in difesa del Golfo a prò della Monarchia di Sicilia. L'Autore della storia Civile narrando le brighe di queste due Corti nel 1616. così dice. „ Essendosi il „ Senato Veneto per cagione degli Uscocchi disgustato coll'Arciduca *Ferdinando*, fu d'uopo „ assistere all'Arciduca cotanto a lui stretto di

„ pa-

„ parentela, e di sovvenirlo. Si aggiunse anco-
„ ra, che per morte di *Francesco Gonzaga* Duca
„ di Mantova, per le cagioni rapportate da *Bat-*
„ *tista Nani storico Veneto lib.* 1. Filippo III.
„ fu indotto ad entrare in questa nuova guerra
„ accesa in Italia, opporsi al Duca di Savoja, ed i
„ Veneziani all' incontro favorivano il Duca con
„ forze e danari; onde maggiormente s' innas-
„ prirono i disgusti fra la Corte di Spagna, e
„ la Repubblica. Contuttociò nè si era fra la
„ medesima, ed il Re dichiarata guerra aperta,
„ nè licenziati dalle loro Corti gli Ambasciado-
„ ri. Ma il Vicerè Ossuna per l' odio, ed avver-
„ sione, che avea co' Veneziani, non solamente
„ aderiva alla parte dell' Arciduca, ma fomen-
„ tava gli Uscocchi alle prede, favorendoli, dan-
„ do ricetto, se erano da' Veneziani perseguita-
„ ti, li allettava a ricoverarsi nel Regno con
„ porto franco, e co' premj, quelli più accarez-
„ zando. E persuaso il Vicerè, che fosse una
„ pretensione pur troppo insoffribile quella dei
„ Veneziani di riputarsi Signori del Golfo, ed
„ impedire in quello la libera navigazione, era
„ tutto inteso col pretesto della guerra, che per
„ cagione degli Uscocchi si faceva dalla Repub-
„ blica agli Stati dell' Arciduca, ad armar va-
„ scelli per infestare l' Adriatico, e molestare i
„ Veneziani, minacciando di sorprendere i porti
„ dell' Istria, saccheggiar Isole, e penetrar nei
„ recessi medesimi della Città dominante. Spin-
„ se però dodici ben armati vascelli nell' Adria-
„ tico sotto il comandò di *Francesco Rivera*, ed

„ an-

„ ancorchè la Repubblica avendo comandato al
„ *Belegno* d'accorrere colla sua armata per resi-
„ stergli, obbligasse il *Rivera* a ritirarsi a Brin-
„ desi, non però l'*Ossuna* si ritenne d'inviare sotto
„ *Pietro di Leyva* 19. Galere ad unirsi al *Rive-*
„ *ra*, il quale passato con questo nuovo soccorso
„ a Santa Croce, e trovati in Lesina i Vene-
„ ziani inferiori di forze, tentò di tirarli fuori
„ a combattere; ma costoro fermi alla difesa
„ sfuggirono il cimento: e quantunque i Vene-
„ ziani, seriamente pensando all'importanza dello
„ affare, ingrossassero la loro Armata, dall'altra
„ parte non mancò l'*Ossuna* di accrescere la sua
„ a diciotto Navi, e 33. Galere, la quale com-
„ parve sopra Lesina con animo di provocare la
„ Veneta alla battaglia. Le due Armate però in-
„ torno a Lesina, ancorchè la Spagnuola avesse
„ provocata la Veneta, non vennero mai a bat-
„ taglia, sicchè il *Leyva* vedendo, che i Vene-
„ ziani si erano posti su la difesa del Porto,
„ allargandosi si diede ad altre imprese, i suc-
„ cessi delle quali, e ciò che ne avvenisse sino
„ alla Pace, che finalmente trattata a Parigi si
„ distese a Madrid, dove si conchiusero le con-
„ dizioni di essa, accettate dalla Repubblica,
„ possono leggersi nel *Nani stor. Venet. ann.*
1617. *lib.* 3. e *Stor. Civ. lib.* 35. *cap.* 4. Dal-
le preledate cose costa, che il Dominio dello
Adriatico, se vogliamo attendere all'Imperio dei
Normanni, con maggior ragione possono vantar-
lo i Re di Sicilia piuttosto, che i Veneziani.
Favolosa in ogni tempo riputarsi dee l'asser-
tiva

tiva de' Veneziani nel pretendere Dominio ſul Golfo per la Donazione fatta da Aleſſandro III. Soſtiene il *Frangipane* nella ſua allegazione, che il Pontefice ſotto il mentito abito di Pellegrino foſſe di naſcoſto per lungo tempo dimorato in Venezia facendo il meſtier di cuoco per iſcampare lo ſdegno dell' Imperador *Federico Barbaroſſa*. I Veneziani, nella battaglia navale debellato *Ottone* figliuolo dell'Imperadore Federico, il quale fu ad inchinarſi avanti il Pontefice, che vedendolo proſtrato a terra, dicono, che gli aveſſe ſuperbamente calcato il piede ſu la cervice, recitando le parole del Salmo LXVIII., e che allora il Papa vedendo ſconfitto Federico, giurato nemico del Ponteficato, in ſegno di gratitudine aveſſe alla Repubblica conceduto il Dominio di quel Golfo, di cui nel dì dell' Aſcenſione celebrano in ogni anno i Veneziani lo ſponſalizio, vantandoſi *Dominatori del Mare*. Diverſe favole nella ſua Allegazione affaſtellò il *Frangipane*, ſi perchè non avea preſenti le vere regole della Critica, nè gl' Iſtorici contemporanei, anzi ſcriſſe con ſoverchia paſſione per la ſua Padria. Tralaſcio quì di far l' analiſi de' pregiudizj adottati dal Frangipane, perchè con profonda dottrina, e gran penetrazione di ſpirito ſono ſtati queſti ſcoverti dal P. Paolo Sarpi. Solamente dimoſtrerò favoloſa la conceſſione di Papa *Aleſſandro*, il quale non conſervando dominio, nè titolo ſul Golfo, non avea diritto di donare ad altri ciò, che non gli apparteneva. Similmente ſnoderò l'impoſtura addoſſata alla veneranda memoria di quel gran Pontefice

Aleſ-

Aleſſandro, il quale con paterni uffizj accolſe l'Imperadore, non già ſuperbamente, quando alla preſenza del Doge, del Patriarca, della primaria Nobiltà Veneta, e di tutto il Popolo diede Federico termine alle conteſe proſtrato a terra umile, e riverente. Dalla veridica Storia ſarà prodotta la memoria di queſti fatti, che niun decoro apportano alla Repubblica nel narrarſi l'indegno trattamento del Pontefice ad un Imperadore.

E' coſa indubitata preſſo tutti i Teologi, Canoniſti, e Giureconſulti, che il Romano Pontefice non abbia il Dominio nè Civile, nè temporale di tutto il Mondo, poichè abbaſtanza dal Vangelo ſappiamo, che Criſto Signor noſtro ſi ſpogliò di ogni qualunque Principato, e poteſtà terreſtre (Luc. 12. 14. Joan. 18. 36.). Dunque niun Dominio ebbe egli, come Uomo, nè volle traſmettere in Pietro, e ſuoi ſucceſſori, alcuna giuriſdizione, dando loro ſoltanto la ſpirituale giuriſdizione, e la temporale a' Principi Secolari, i quali conſervano il poſſeſſo, e Dominio delle coſe Mondane. Nella vantata donazione di Papa Aleſſandro III. manca il titolo del Dominio, e poſſeſſo, e ſarebbe vano ed uſurpativo qualunque diritto, che ſu di ciò potrebbero i Romani Pontefici produrre, poichè la donazione preteſa non ha fondamento alcuno nelle coſe poſte fuori dell'umano commercio. Laonde appartenendo il Mare, e la di coſtui libera navigazione a tutto il Popolo, ne deriva ſicura conſeguenza, che 'l Papa non abbia potuto queſta

ſta ad altri donare, nè eſſi accettarla, poichè i diritti del Popolo non ſoffrono diſtrazione. Al pari che all' Imperadore è vietata l' alienazione delle Provincie Imperiali; Così non puole il Papa deſtinare al privato uſo di una Nazione quello, che non gli appartiene, ed è comune a tutti. Il mare, e la libera ſua navigazione, non contiene affatto coſa ſpirituale; Dunque non è ſottopoſto al ſuo Diritto, nè la navigazione, nè l' impoſizione del Dazio. I Principi nettampoco, ſenza offendere il dettame della legge naturale, poſſono eſcludere gli altri dalla libera navigazione, mentre ad eſſi compete non il Dominio, ma la cuſtodia, e protezione dalla incurſione dei Barbari.

Nel felice corſo dell' anno 1176. ebbe fine nella Chieſa di Dio il fiero Sciſma, che per 17. anni lacerato avea tutta la Criſtianità. Le paſſate differenze tra la Chieſa Romana, e l' Imperador Federico erano ſtate con articoli ſegreti compoſte. Erano pendenti ſoltanto le conteſe con i Lombardi, le quali cercava il Pontefice di terminarle. Le Città di Ravenna, e di Bologna, al riferir del Cardinal di Aragona *in vita Alexand: III.*, erano ſtate deſtinate per l' aggiuſtamento: Quindi il Pontefice prima di partirſi da Anagni volle prima la ſicurezza della ſua perſona, autorizzata dal giuramento per mezzo dei Plenipotenziarj; A tale uopo furono ſpediti il Veſcovo d' Oſtia, e 'l Cardinal di S. Giorgio, i quali, ritrovato Federico ne' contorni di Modena, furono onorevolmente accolti. Allora fù,

che *Corrado* Figliuolo del Marchese di Monferrato in nome di Federico concedè al Papa il firmato salvocondotto, al quale assentirono tutti i Principi della sua Corte. Postosi Alessandro in viaggio trovò nel Vasto sette Galee ben guernite di armi, e di viveri, che'l Re di Sicilia aveva allestito. Nel dì 20. di Marzo giunse il Pontefice a Zara, e nel dì 24. felicemente in Venezia, ove riposò nel monistero di S. Niccolò a Lido; nel seguente giorno il Doge *Ziani* co' Patriarchi di Aquileja, di Grado, e loro suffraganei, e con immensa nobiltà, e Popolo Veneto andò a levare il Papa, conducendolo nella Chiesa di S. Marco, ed indi al Palazzo del Patriarca nobilmente destinato a tal uopo. Dimorava intanto in Cesena l'Imperador Federico, il quale, appena inteso l'arrivo del Papa in Venezia, subito inviò colà l'Arcivescovo di Maddeburgo, il Vescovo eletto di Vormazia, e'l suo Protonotario a pregare il Pontefice di fare mutare il Congresso destinato in Bologna, perchè era questa Città sospetta al suo Cancelliere *Cristiano Arcivescovo* di Magonza. Il saggio Pontefice da se non volle niente conchiudere, desiderando su di ciò il consenso de' Collegati, a quale effetto scrisse a' Deputati di trovarsi in Ferrara nella Domenica di Passione, ove sarebbesi il Pontefice portato, siccome comparve colà con undici galee nel giorno destinato. Giunto in Ferrara il Pontefice, furono a prestargli ossequio *Algisio* novello Arcivescovo di Milano, e l'Arcivescovo di Ravenna; i Consoli delle Città Lom-

bar-

barde, diversi Abbati, e Nobili della Città. Tirò alla lunga il dibattimento tra i Lombardi, ed i Ministri dell'Imperadore; quelli per Bologna; questi per Venezia, i quali prevalsero con l'approvazione del Papa, che a 9. Maggio ritornò a Venezia, ove si trasferirono i Deputati dell'Imperadore con quei destinati dalle Città della lega, cioè i Vescovi di Torino, Bergamo, Como, ed Asti, con altri dell'Ordine Secolare. Le pretensioni delle Parti, ed i maneggi di quel Trattato si riducevano a questo, cioè, che l'Imperadore voleva, che i Lombardi eseguissero quanto era stato decretato nella dieta di Rongaglia nello anno 1778. col Consiglio de' Dottori Bolognesi intorno alla cessione della Regalia, o pure, che rimettessero le cose nello Stato, in cui erano, allorchè il vecchio Arrigo, cioè il quarto fra i Re, e 'l terzo fra gl'Imperadori venne in Italia. Alla lunga si leggono queste pretensioni riferite da *Romoaldo Salernitano in Chron. Rer. Ital.* dal *Muratori Antiq. Italic. dissert.* 48.; e dal *Sigonio de Regno Italiæ*. In questo Trattato le dispute andarono in lungo senza conclusione, non volendo l'una delle Parti cedere all'altra. Il Muratori nel riferito anno pag. 25. Tom. VII. così narra ,, . Allora fu, che Papa Alessandro
,, propose una tregua: il che riferito all' Impe-
,, dore Federico, diede nelle smanie. Ciò non
,, ostante, segretemente fece intendere al Papa, che
,, si contenterebbe di accordare ai Lombardi una
,, tregua di sei anni, e di quindici al Re di Si-
,, cilia, purchè il Papa permettesse, che egli per

 ,, quin-

„ quindici anni godesse le rendite de' beni della famosa Contessa Matilda, che erano in sua mano, dopo il quale tempo ne dimetterebbe il possesso alla Chiesa Romana. Contentossene il Papa, ed in questa maniera si stabilì la concordia. Lagnaronsi di poi non poco i Lombardi del Papa (*Sire Raul. hist. tom. 6. Rer. Ital.*) perchè egli avesse acconci i fatti proprj, con lasciare essi tuttavia in ballo, quando eglino avevano portato tutto il peso della guerra con tanto loro dispendio di gente, e di roba per ridurre pur Federico a far la pace colla Chiesa. Ma il più ordinario fine delle leghe suol essere questo. Cercano prima i Potenti il maggior loro vantaggio, e tocca poi a' minori l'accomodarsi al volere degli altri, e ringraziar Dio, se non anche restano abbandonati. Non erano ancora bene smaltiti tutti questi punti, quando l' Augusto Federico venne a Chioggia. Suscitossi allora una gran commozione fra la Plebe di Venezia, mostrandosi essa risoluta di andare a condurlo tosto in Città; il che fu quasi cagione, che 'l Papa, ed i Ministri del Re di Sicilia si ritirassero da Venezia; e già n' erano partiti alla volta di Trivigi i Deputati de' Lombardi. Ma il Doge, uomo saviissimo, trovò riparo a questo disordine, e diede tempo, che fosse giurata la pace, e concertato l' abboccamento di farsi in Venezia (*Romuald. Salern. in Chr. tom. 7. Rer. Italic.*, *Cardinal. de Aragon. in vita Alexandri III. par. 1. tom. 3. Rer.*

„ *Ita-*

„ *Italic.*) Nel giorno adunque 24. di Luglio,
„ giorno di Domenica, saputosi, che Federico
„ Imperadore veniva a Venezia, il Papa di buon
„ ora con gran solennità si trasferì a S. Marco,
„ e mandò ad incontrarlo i Vescovi d' Ostia,
„ di Porto, e di Palestrina, con altri Cardina-
„ li, che gli diedero l' assoluzioue della scomu-
„ nica; ed allora *Cristiano Arcivescovo* di Ma-
„ gonza con gli altri Prelati abjurarono Ottavia-
„ no, Guido da Crema, e Giovanni da Stru-
„ ma Antipapi. Andò il Doge con gran corteg-
„ gio di Bucentori, e barche a levare l' Im-
„ peradore da S. Niccolò del Lido, e processio-
„ nalmente poi col Patriarca di Grado, e Clero
„ il condusse fin davanti alla Basilica di S.Mar-
„ co, dove il Papa in abito Pontificale con tut-
„ ti i Cardinali, col Patriarca d' Aquileja, e
„ molti Arcivescovi, e Vescovi lo stavano a-
„ spettando. Allora Federico alla vista del ve-
„ ro Vicario di Cristo, venerando in lui Dio,
„ lasciata da parte la dignità Imperiale, e git-
„ tato via il manto, con tutto il corpo si pro-
„ strese a' piedi del Sommo Pontefice, e glieli
„ baciò. Non potè contener le lagrime per la
„ gioja il buon Papa Alessandro, e sollevato-
„ lo con tutta benignità, gli diede il bacio
„ di pace, e di benedizione. Allora fu intuo-
„ nato ad alta voce il *Te Deum*: e Fede-
„ rico, *apprehensa Pontificis dextera*, il condusse
„ fino al coro della Basilica di S. Marco, dove
„ ricevette la benedizione Pontificia, e di là
„ passò ad abitar nel Ducal Palagio. Nel gior-

„ no seguente, festa di S. Jacopo Apostolo, cantò il Papa solenne Messa, e predicò al Popolo in S. Marco. Federico gli baciò i piedi; fece l'oblazione, e dopo la Messa gli tenne la staffa; prese anche la briglia del Cavallo Pontificio, era in procinto di addestrarlo; se il Papa affettuosamente non l'avesse licenziato. Seguirono poi visite, conviti, e colloquj; e nel dì primo di Agosto fu solennemente ratificata la pace, e tregua suddetta.

Dal veridico racconto di questo accuratissimo Scrittore apparisce il glorioso fine dello Scisma, la prudenza, e saviezza del buon Papa Alessandro, che dalla sua mansuetudine colse il frutto della sospirata pace tra la Chiesa, e l'Imperador Federico. Adunque manifeste imposture sono le favole narrate dal Frangipane nella sua allegazione, cioè che Federico andò nell'anno 1176. coll'esercito suo ad Anagni, perseguitando Papa Alessandro, il quale travestito se ne fuggì a Venezia, dove fu riconosciuto, ed onorato. Che esso Federico passò fino a Taranto in cerca del Papa. Che una flotta di settantacinque galee da lui messa in ordine fu disfatta da' Veneziani, con restarvi prigione Ottone, figliuolo di esso Augusto. Che quando Federico fu a' piedi di esso Papa, mettendogli Alessandro il piè su la gola, prorompesse in quelle parole: *super aspidem &c.* e Federico rispondesse: *Non tibi, sed Petro.* Questo racconto è ben vecchio; e si oppone alla veridica Storia de' tempi, all'autorità degli Scrittori contemporanei, ed alla modestia, e piace-

vo-

volezza del buon Pontefice Aleſſandro III.

Al favoloſo racconto del Frangipane, ed alla miſterioſa pittura del Papa delineata nella Sala Regia della Sede Appoſtolica, e del Maggior Conſiglio di Venezia, ſi oppone il teſtimonio ſicuro dello ſteſſo Pontefice, deſcrivendo tutto il ſucceſſo a due Veſcovi, *Ruggiero Eboracenſe*, e *Ugone Dunelmenſe* in queſte parole. *Nono verò Kal. Auguſti præfatus Imperator, ſicut tractatum fuerat, & diſpoſitum, venit ad Eccleſiam B. Nicolai, quæ per unum milliare diſtat a Venetiis, & ibi tam ipſe, quam Archiepiſcopi, Epiſcopi, & alii Principes Teutonici Regni abrenunciantes ſchiſmati, per Fratres noſtros Epiſcopos, & Cardinales de mandato noſtro, præſentibus quibuſdam aliis, abſolutionis beneficium meruerunt. Deinde venerunt Venetias, & ibi ante Eccleſiam B. Marci prædictus Imperator, innumera multitudine virorum, & mulierum præſente, & alta voce reddente gratias, & laudes Altiſſimo, Nobis, ſicuti Summo Pontifici, obedientiam, & reverentiam humiliter, & reverenter exhibuit; & recepto a nobis pacis oſculo, nos devote dextravit, & cum reverentia, qua decuit, & devotione uſque ad altare in Eccleſiam introduxit. Sequenti vero die, in feſto B. Jacobi, ab eodem Imperatore rogati, ad prædictam Eccleſiam S. Marci ſolemnia celebraturi Miſſarum accepimus. Et nobis illuc venientibus præfatus Imperator extra Eccleſiam obviam venit, & dextero latere noſtro devote ſuſcepto, nos in Eccleſiam introduxit, & peractis Miſſarum ſol-*

sollemniis, *nos usque ad ipsius Ecclesiæ portam dextravit*, *& cum ascenderemus palafrenum nostrum ibi paratum*, *stapham tenuit*, *& omnem honorem*, *& reverentiam nobis exhibuit*, *quam Prædecessores ejus nostris consueverunt Antecessoribus*.

Lo stesso Pontefice Alessandro nella lettera scritta *ad Capitulum Generale* Cisterciense, che si legge nella Raccolta di Martene, e Durand Tom. 1. parlando di Federico, dice; *Venit Venetiam ad præsentiam nostram*, *& nobis sicuti Summo Pontifici reverentiam*, *& subjectionem impendit*: soggiunge in seguito: *Imperator*, *recepto pacis osculo*, *in Ecclesiam B. Marci usque ad Altare humiliter*, *& devote Nos dextravit*. Or ecco la minuta spiega di tutto l' avvenuto descritto con queste parole: *In festo B. Jacobi ab Imperatore rogati ad Ecclesiam S. Marci ivimus*, *ibi celebraturi Missarum solemnia*, *& cum audiret nos advenire*, *continuo nobis occurrit*, *et nos a dextero latere cum ea*, *qua decuit reverentia*, *et humilitate suscipiens*, *in præscriptam Ecclesiam introduxit*, *et finita Missa*, *quam a Nobis indignis audivit* (si noti qui la gran modestia del Venerando Pontefice) *nos usque ad portam Ecclesiæ dextravit*, *et omnem honorem*, *et reverentiam*, *exhibuit*, *quam Prædecessores ejus*.

Alla testimonianza di Alessandro non può accadervi dubbio alcuno, perchè le Croniche tutte, e gli Autori contemporanei concordano universalmente, e leggonsi questi sicuri monumenti

presso

presso Ruggiero Hovedemo *Annali d' Ingbilterra*, presso Cherubino nel *Bollario Romano Tom. I.*, presso Struvio *Syntag. hist. Germ. Differt. 17.* §. 47. In tanta dunque costanza, e certezza d' Istoria non so capire, come Fra Paolo Sarpi nelle contese insorte ne' principj dello scorso secolo disprezzò la Cronica di *Romoaldo Arcivescovo di Salerno*, che MSS. allora correva, prodotta dal Cardinal Baronio ne' suoi annali Ecclesiastici; e gli atti di Papa Alessandro riferiti dall' Anonimo, con queste parole „ „ Han prodotto per apparenza di testimonio „ uno straccio scritto a penna di un altro Regnicolo, ed un altro aprocrifo senza nome, „ tornati solamente a questo tempo tutti due a „ farsi leggere de' successi di quattrocento anni.

Troppo alterata, per sostenere piuttosto il merito della sua causa, che per iscoprimento del vero, sembrami l' opinione del P. Sarpi, il quale, scrivendo per ordine pubblico, avesse a bella posta pensato di tralasciare di leggere gli atti di questo congresso, e 'l cronografo Sassone nello anno 1177. il quale così scrisse: *Alexander Papa Venetias adveniens, Imperatorem in classe manentem expectat. In vigilia S. Jacobi Imperator Venetiam venit, ubi diu expectatus, et optatus a Cardinalibus, et Episcopis, et Nobilibus, et populi infinita multitudine, honestissime suscipitur, et ante Monasterium S. Marci cum Papa in osculo pacis in concordiam, et pacem firmam venit.*

Nella Cronica di Fossanova di Giovanni di

Ceccano ad ann. 1177. così leggesi. *Nono Kal. Augusti venit Imperator ad Papam Alexandrum ad Venetias, et receptus est honorifice a Papa.*

Nella Cronica di Goffredo Vorsciense cap. 70. lo stesso narrasi: *Nono Kal. Augusti venit Fridericus coram Papa Alexandro apud Venetiam, et incredibili honore receptus est. Fridericus ante Alexandrum prostratus, elevatus a Pontifice, et deosculatus est.*

Il Cronista di Monte Sereno ad annum 1177. racconta il medesimo. *Imperatoris animositas ad tantam mansuetudinem devecta est, ut in condemnationem erroris sui coram summi Pontificis pedibus prosterneretur. Fertur autem, quod cum sublevandi eum Papa moram faceret, Fridericus Orientalis Marchio, qui cum Imperatore aderat, quasi cum querela et redargutione exclamavit; Cur Imperialem auctoritatem tantæ injuriæ subjecisset? Papa vero idioma Teutonicum non intelligens, inquisivit, quid diceret Alemanus? quod cum didicisset, festinus accedens Imperatorem sublevavit, et ad osculum suum erexit.*

Nell' *Auctarium Aquicinctinum ad Ann.* 1177. concordemente si legge: *Primatus Regni cum Episcopis convenientes, Fridericum Imperatorem ad Dominum Papam Alexandrum discalceatum, et Regiis ornamentis nudatum in Venetia, in loco, qui Altus Rivus nuncupatur, adduxerunt. Ipse vero cum tanta humilitate, quod illi fuerat indictum, implevit, ut illius extitisse opus sine dubio credatur, de quo dicitur. Cor Regis in manu Dei. Sane quam timoratum Deo, et obedien-*

dientem Ecclesiæ , et Domino Papæ se curaverit exhiberi , lacrymisque pedes ejus deosculando , et Regiis muneribus honorando , magnifice demonstravit .

A questo proposito Gervasio Filberiense nella Dec. VII. *Otiorum Imperialium Cap.* 19. lasciò scritto : *Fridericum , quem atrocissimis morsibus in Gregem dominicum sævientem vidimus , in brevi vinctum conspeximus catenis Regni cælestis . In Concilio siquidem Veneto pænitentem Imperatorem ad sinum Matris Ecclesiæ regressum intuiti sumus , cum summa humilitate stolam per manus Sanctissimi Papæ Alexandri , quam dedit pater pænitenti filio , recepisse .*

Il Dottissimo Matteo Parisiense *ad annum* 1177. così riferisce questo fatto . *Eodem anno Fridericus Imperator venit ad pedes Alexandri Papæ , humiliatus satisfecit illi per omnia , & sic cessavit schisma .* Tralascio di rapportare tutti gli scrittori concordi su questo punto di Storia interessante il Dominio del Mare Adriatico, la dignità Imperiale di Federico , e la somma mansuetudine , e piacevolezza della veneranda memoria del Pontefice Alessandro III., mentre sono conformi Arnoldo Lubecense lib. 2. cap. 17. Roberto del Monte , Corràdo Urspergense *ad annum* 1177., Alberico *ad annum* 1179., Ottone di S. Blasio cap. 23. Guglielmo Neubringense cap. 2., e tutti gli altri Scrittori prossimi , o almeno non cotanto lontani a que' tempi .

Adunque in tanta certezza di Storia non bisogna seguire la fantasia de' Pittori , e pascersi di fa-

favole, che tramandano il vero opposto alla moderazione del Pontefice Alessandro, ed alla prudenza, e savia condotta della Veneta Repubblica, che onorevolmente accolse, e favorì l'Imperadore Federico. Quindi facilmente si scopre la origine di questa fantasia de' Pittori, e della favolosa narrazione adottata dagli scrittori del decimoquinto, e decimosesto secolo, quando la storia era in grandissimo avvilimento per la durezza de' tempi torbidi, e sediziosi, e per l'ignoranza dell' *Arte Critica*. In questo stato di cose fu facile a' Pittori, ed agli scrittori, descrivendo *Federico* prostrato a terra innanzi ad Alessandro con umile, e somesso atto, di aggiungere qualche scherzo di loro capricciosa fantasia. Non mancò in taluni acutezza d' ingegno in suggerire quel verso del Salmo: *super Aspidem, et Basiliscum, etc. et conculcabis Leonem, et Draconem*. Or sapendosi dalla Storia, che *Federico* stava prostrato a terra a' piedi di Alessandro, fu da ciò facile ritrovato di costituire il Pontefice in positura di calcare il piede su la cervice di Federico. In quei tempi sembrò speciosa questa pittura, ma ne' tempi avvenire passò per istoria vera. Nè è maraviglia a chicchesia, che conosce la feconda fantasia de' pittori, di sapere a quanta stranezza sieno giunti, come a tal proposito giustamente insegnò Orazio nella sua Arte Poetica, *Pictoribus, atque Poetis semper fuit æqua potestas*. Ad ognuno sono note le capricciose fantasie de' Pittori ne' Pellicani, nel Serpente, che tentò Eva, nel Sagrifizio d'Abramo, di Jefte, di Aman appeso ad

ad un altissima forca, di San Giorgio, San Girolamo, di San Luca Medico, divenuto Pittore. Tal favolosa pittura in quei secoli barbari, subito ricevè grata accoglienza presso la Corte Romana, perchè favoriva di molto i suoi interessi in una monarchia universale, la quale andava stendendo le sue radici nel far credere all'ignorante Volgo gli aspri trattamenti praticati dal Pontefice Alessandro all'Imperadore Federico, e con ciò si deprimeva la potestà Imperiale inalzandosi la Pontificia; da ciò non dee maravigliarsi ciascuno, se dopo tre secoli nel Pontificato di Pio IV. nel Palazzo Lateranense se ne fosse ordinata la pittura a *Giuseppe Salviati* chiamato da Venezia a quest'oggetto. Alle Città d'Italia, ed a' Principi supremi era ignoto, quanto in quei tempi si operava in Roma ad ingiuria della potestà Imperiale; quindi fu cosa facile far credere per sicura questa Storia registrandosi dagli scrittori. Il primo de' quali fu Ermanno Schedelio, che la registrò nel Cronico Vitembergense ricavandola da un supposto MSS. Veneto. Giov. Nauclero seguendo il suddetto scittore non si ritenne di scrivere nel *Vol.* 2. *Chronici memorabilium omnium Gentium* con queste parole: *Pontifex, universo adstante populo, Imperatori jussit, ut se humi prosterneret, & veniam denuo postularet. At summus Pontifex Cæsaris collum pede comprimens, ait: scriptum est, Super aspidem, & basiliscum ambulabis, et conculcabis leonem, & draconem. At Fridericus, non tibi, inquit, sed Petro, cui successor es, pareo: Et Pontifex respondit, &*

mi-

mihi, & *Petro*. Su la fede di costoro scrissero il medesimo il Sabbellico *lib.* 7. *Rer. Venet. dec.* 1., il Muzioli *lib.* 18. *ad ann.* 1177., Fortunato Elmo, il Frangipane, e tanti altri.

Suole l'errore star nascosto per qualche tempo, ma al fine scoprirsi, ed allora chi lo fomenta riceverne la ricompensa dell' infamia, e del disprezzo. Quindi fu, che nel fiero scisma dell'eresia di Lutero, quando la Chiesa di Dio soffrì le più orribili persecuzioni, allora i Novatori attaccarono il Pontificato Romano dell'abominevole macchia di Tirannia, mettendo in veduta il disprezzo fatto a Federico dal Pontefice Alessandro; sicchè nel 1545. pubblicò Lutero una empia prefazione al suo libro con questo titolo: *Della Tirannia di Alessandro III. praticata coll'Imperadore Federico Barbarossa*. In seguito uscì alla luce la disputazione Storica di Geremia Hofmanno, *de Tyrannica ignominia, quam Friderico Oenobarbo Imperatori intulit Alexander III.* Non guari dopo scrisse Giov. Artopeo in quella dissertazione: *Num Alexander III. Fridericum Barbarossam pedibus conculcaverat?* Ne' tempi successivi la disputa si produsse innanzi, quando col soccorso delle nuove Raccolte degli antichi monumenti, e per mezzo della vera Arte Critica fu scoperta la favola. Quindi a bella posta si posero a confutarla Giov. Nangeseil *in disputatio. circulari*, Lehmanno *Chron. Spiren.* lib. 5. cap. 56. Giorgio Remo nella dissertazione, *qua commentum esse putidum demonstratur conculcasse Fridericum I. Alexandrum III. Papam*. Giov. Burcardo Majo nella

nella dissertazione: *Imperatorem Fridericum Oenobarbum ab Alexandro III. Pontifice pede non esse conculcatum*. Cristoforo Augusto Heumanno scopre l'impostura con quella dissertazione Historico-Critica: *Fabulam de Friderico I. Imperatore a Pontifice Romano pedibus conculcato refellens*. Schiltero *de libertate Ecclesiastica* lib. 5. C. 4. §. 16. ed altri diligenti scrittori rapportati da Burcardo Struvio *Syntag. Hist. Germ. dissert.* 17. §. 47. non ci lasciarono ulteriormente da dubitare su tal impostura. Quindi fu, che gli stessi Romani Scrittori, ravveduti dell'errore, cominciarono a cangiar sentimento, riputando favoloso tutto il racconto. Così il Cardinal Baronio nell'ultimo Tomo de' suoi *Annali Ecclesiastici ad annum* 1177. §. 124. rifiutò questo disprezzo recato dal Pontefice Alessandro, e ciò scrisse per amor del vero poggiato su la costante storia dei tempi, non già su quel vano proposito riferito dal P. Sarpi *pag.* 208. cioè che egli „ parte per „ emmenda, e parte per rifacimento di quanto „ ha scritto contra la Monarchia di Sicilia, si „ è messo a questa impresa, ci ha prodotto per „ apparenza di testimonio uno straccio scritto da „ penna di un altro Regnicolo, ed uno altro „ Apocrifo senza nome, trovati solamente a „ questo tempo tutti due a farsi leggere di successi di 400. anni, vogliono anteporli a' scrit„ tori pubblici di quel tempo, a tante memorie „ antiche di marmi, e pitture antiche non mai „ contraddette „. Lo stesso dimostrò Giacomo Gretlero *in appendice ad Tractatum de munificentia*

tia Principum in sedem Apostolicam.

Ripugna alla Storia, ed alla Cronologia la pretesa vittoria navale, seguita nel 1177. con *Ottone* figlio di Federico, poichè in questa epoca non poteva succedere tal combattimento, tra la flotta Veneziana, e quella di Federico comandata da Ottone suo figlio, ma in tempi posteriori, mentre in questo anno 1177. furono i Veneziani pacifici mediatori dell' Imperadore Federico con Papa Alessandro III., non già nemici dichiarati, anzi niun bisogno eravi di combattimento navale, perchè non teneva allora Federico armata navale, che potesse resistere a quella de' Veneziani, e le Galere del Re Guglielmo spedite erano in Venezia per difesa del Papa. Similmente osta alla Cronologia de' tempi, mentre non poteva *Ottone* nell' infantile età di cinque, o sei anni, esercitare il comando dell' armata navale, poichè è certo dalla Storia, che Ottone fu quartogenito di Federico nato da Beatrice figliuola di Rinaldo Conte di Borgogna, la quale Federico impalmò nell' anno 1156. Similmente è indubitato dalla Storia, che *Errico* figliuolo di Federico, che gli successe all' Imperio, come nato nell' anno 1166., non avea nell' 1177. più che dodeci anni; ed *Ottone*, che era suo Fratello quartogenito, certamente che non poteva essere, che di cinque in sei anni. Su questo punto di Storia sono concordi il Sigonio, Struvio *Hist. Germ.*, Simone Federico Hahn *in Friderico I.*, ed altri Storici Germani. Prima di me giustamente di questa mentita vittoria Navale

vale ne hanno dubitato il Lehman *Chron. Spirens. lib.* 5. *cap.* 56., il Coringio *de finibus Imperii lib.* I. cap. II., Struvio *Syntag. Hist. Germ. dissert.* 17. §. 54. il Cardinal Baronio Tom. 12. *ad annum* 1177., §. 13., e molti altri.

Scopertosi dunque l' errore degli Scrittori, e la favola de' Pittori, che ne' tempi sediziosi, e torbidi commisero diversi eccessi nel rapportare, e nel dipingere, ragionevolmente gli Storici ne dubitarono. Non posso quì senza taccia del vero non lodare la prudenza di Urbano VIII., che nel suo Pontificato cercò di far sopprimere nella sala Regia del Vaticano l' elogio, che da molti anni ivi era stato posto per gratitudine, che la Sede Apostolica dovea alla Serenissima Repubblica di Venezia, per la di cui mediazione era stata restituita al Pontefice Alessandro la sua dignità, ed alla Chiesa la pace. Per questo fatto ne mostrò risentimento il Senato Veneto, allora quando rifiutò dall' udienza il Nunzio di Papa Urbano, sicchè fu obbligata la Corte di Roma lasciare le cose nello stato, in cui erano prima. Or perchè tanto risentimento per un favoloso capriccio de' pittori, e per un falso rapporto degli Storici. Abbastanza riluce la grandezza della Serenissima Repubblica di Venezia nella onorifica accoglienza prestata al Pontefice, a' di cui piedi nella Chiesa di S. Marco l' Imperador Federico prostrato a terra promise fede, ed ubbidienza.

Degna di eterna memoria parimente è la gran prudenza del Senato Veneto, il quale ricono-

ſcendo lo sregolato capriccio de' Pittori, e degli Storici in alterare i ſucceſſi avvenimenti degli ſcorſi ſecoli: E perchè la favoloſa tradizione ottiene preſſo il volgo più ſtabile memoria, la quale dal tempo edace e divoratore cambiar ſi ſuole, così il Senato Veneto riputò degno della veneranda antichità ſoſtituire al falſo il vero, mentre, al riferir di Gio: Fabricio *in Oratione de utilitate Itineris Italici*, oltre il Frangipane, narrali, che tra le coſe memorabili della Città di Venezia ſi vede nel Portico di S. Marco, dove l' Imperadore Federico adorò il Pontefice, queſto monumento così deſcritto. *Ante principem portam Templi, inter anciporti oſtia, lapis magnus rubeus quadratus eſt, in quo æris quadrata itidem lamina infixa foliis veſtita, in qua Alexander. III. Friderici Imperatoris collo pedem impoſuit, ubi propterea litteræ inciſæ leguntur: ſuper aſpidem & baſiliſcum ambulabis.* Che ſia o falſo, o vero queſto monumento, lo tralaſcio al giudizio de' Dotti; non può però metterſi in dubbio, che il Senato non curò far rinnovare quel favoloſo monumento deſtrutto dal tempo divoratore, anzi ripoſe un ſegno di una ſemplice figura romboide, lavorata di tarſia di marmo, ſiccome la deſcrive il Fabrizio, dicendo: *Exiguum eſſe lapidem ſolum pedis humani vix ſuperantem, operis texellati, & varii coloris.* Queſto monumenio ſolo baſta alla gloria della Sereniſſima Repubblica di Venezia in memoria di quel memorabile Atto.

Similmente oſta al vero il racconto deſcritto

nella

nella lettera di *Giorgio Vasari* nelle vite de' Pittori, come sostiene il Francipane dicendo, che ne' tempi antichi sul muro della porta della Chiesa di S. Marco eravi una pittura antica a fresco di Tiziano, dove era dipinto Alessandro, che metteva il piede sul collo dell'Imperadore. Dice il Frangipane, che questo monumento sia affatto perito per un casuale incendio avvenuto, ma che sia verissimo, lo pruova su la testimonianza del Vasari, che così scrisse: *Federico Barbarossa alla porta della Chiesa di S. Marco sta ginocchione dinanzi a Papa Alessandro III., che gli mette il piè su la gola.* Oggi però niuna pubblica memoria, o segno esiste, che ne dimostrasse la verità, anzi debbo lodare la gran prudenza del Senato Veneto, che non ha permesso la rifazione per non adottare una impostura de' secoli barbari.

Per quello, che riguarda la pittura sistente nella Sala del Maggior Consiglio di Venezia, rimasta un tempo dall'antico incendio consumata, dico, che questa ne' tempi successivi fu rifatta, ma il nuovo pittore non praticò la diligenza in dipingere il Pontefice, come lo descrive il Frangipane, facendolo a piedi ritti; ma si fece correre, come ora vedesi giusta la descrizione del Fabrizio: *Ipsa autem pictura, ut curiositati vestræ satisfaciam, ita se habet. Papa stans, brachiisque a Venetorum Duce et Cardinali quodam suffultus, pede sinistro cervicem Imperatoris, gradibus solii Pontificii incumbentis, comprimit, in eumque quasi hoc ipsi agendum esset*

R 2 *su-*

ſuperbos oculos intendit, maxima hominum multitudine ſacram Tragœdiam pariter ſpectante. Poſſo dunque conchiudere, che i riferiti Storici, e la prenarrata pittura ci rappreſentano piuttoſto una favola de' tempi antichi, che una Storia fedele degli avvenimenti paſſati, e queſto mio giudizio, qualunque ſieſi, viene comprovato da Jacopo Spicelio nelle note al *Ligurino* di Guntero, vedendo queſta pittura inſieme con Giorgio Merola, il quale così dice, *quod autem Fridericus apud Venetias ſub pedibus Alexandri ſuccubuerit veniam præteritorum petendo, dicens; non tibi, ſed Petro, ut exprimit pictura, quam ego ipſe vidi in Comitio, locus eſt in Palatio Veneti Ducis, in quo novi Magiſtratus creari ſolent, cùm ipſo Merula, poëticum magis argumentum, quam fidelem hiſtoriam crediderim*.

L'ultimo ſcampo de' Veneziani, per difendere il Dominio del Golfo, è la *preſcrizione*, e *l'immemorabile poſſeſſo*. Queſto titolo è uſurpativo, ed ingiurioſo ad una Repubblica libera, ad un Principe Supremo, ed a qualunque Aſſoluto Signore. Poichè la preſcrizione è ſtata introdotta dal gius Civile, e ſi definiſce, *Tit.6. Inſt., lib.II. adjectio dominii per continuationem poſſeſſionis temporis a lege definiti*. A'Principi Supremi, ed a'Popoli liberi non compete la preſcrizione, la quale non ha luogo ne'caſi contrarj al diritto Naturale, e delle Genti, anzi lo ſteſſo gius Civile la riputa abuſiva, come dottamente dimoſtra *Ugon Donello* ne' ſuoi Commentarj ſu *l. 5. cap. 22. e ſeg.*, *l. 6. d. de contrah. emt.*, *l. 9. d.*

de

de usucap. , *l.* 25. *d. eod. l.* 28. *d. de Verb. signif.* , *l. ib. d. de fund. dot.* Non è soggetto alla prescrizione tutto ciò , che non spetta al Dominio, al possesso, o quasi possesso de' privati, nè può distrarsi. Il mare, e suo uso sono cose Pubbliche, cioè appartengono al Popolo, e perciò a nulla giova la prescrizione, o l'immemorabile possesso, o qualunque preteso privilegio contra il gius Naturale, e delle Genti. A tal oggetto insegnò Papiniano nella *l.* 45. *d. de usucap. l.* 6. *d. de oper. public. l.* 9. *C. de aquaeductu*, *l.* 2. *d. de via publ. & itin.*, *l. ult. d. de usucap. Praescriptionem longae possessionis ad obtinenda loca juris gentium publica concedi non solere*. Chi fabbrica nel lido del mare , è padrone dell' edificio , finchè questo esista ; se perisce la fabbrica , ed altri ne occupano il suolo , non compete l'eccezione. La pescagione da alcuno lungamente esercitata nel fiume non induce dominio per escluderne altri , quando ne trascura l'esercizio , e l'uso . Nella controversia tra i Veneziani, e Genovesi non mancarono Giureconsulti , che difendessero la prescrizione essere titolo legittimo per avere il dominio del mare circoscritto ne' lidi di ciascuna Repubblica . A sostenerne le ragioni travagliava ognuno, piuttosto per amor della Padria , che della verità , come in simili casi spesso avviene , quando non della ragione , nè della giustizia , ma dell'amor proprio , e della protezione de' Potenti s' impegnono gli Scrittori per essere adoperati , come falsamente sostiene il *P. Sarpi* nella *pag.* 193.

contra i Giureconsulti Napolitani , i quali sostengono la Pubblica Ragione della Monarchia , e de' Popoli , non per incontrar brighe , nè per muover guerra a' vicini , o procedere per cupidiggia di Regno a soverchiare , ed affliggere i Popoli convicini , *pag.*211., ma per non offendere la Pubblica Ragione del Principe , e l' Utilità de' Privati .

Insegna il Giureconsulto Marciano nella *l.* 7. *d. div. & temp. præscr.*, che nelle cose Comuni il diritto di escludere altri dura, finchè siavi l'occupazione, la quale tralasciata non compete ulterior ragione , ancorchè siavi possesso immemorabile . Questa sentenza di Marciano ha mira soltanto nel pubblico uso del fiume , al di cui interesse tende una sola Popolazione , non già nel pubblico uso del Mare, ove tutte le Nazioni vi rappresentano diritto. Nella prescrizione l'immemorabile possesso non dà maggior diritto di quello, che la legge prescrive nel tempo legittimo , poichè le cose imprescrittibili non acquistano vigore, e ragione dal lunghissimo decorso de' secoli eccedenti la memoria degli uomini, ma dall'autorità della legge, che ne ammette la prescrizione. Nel possesso immemorabile fingesi, che sia preceduta la Concessione di qualche Principe per convalidare il titolo della prescrizione nelle cose Comuni, le quali, appartenendo a tutti gli uomini, non possono prescriversi, poichè l'uso di esse è comune ad ognuno, e perciò nè proprietà, nè Dominio possono altri esercitarvi. Inoltre l'immemorabile possesso disgiunto dal giusto ti-

to-

tolo, e dalla buona fede distrugge la prescrizione, poichè il popolo rappresentando un corpo continuato non ammette nella successiva continuazione del tempo emmenda di buona fede, dovendosi questa supporre sempre mala, quando vacilla il titolo. Finalmente è indubitato assioma presso i Giureconsulti, che gli atti facoltativi sono imperscrittibili.

Al dottissimo P. Sarpi erano ben note queste disposizioni di diritto. Così egli difendendo il Dominio del Mare Adriatico a favore della Serenissima Repubblica di Venezia conobbe essere titolo inefficace quello della Donazione di Alessandro III., come quello della prescrizione. Nel primo *pag.* 200. che la Repubblica non fonda il Dominio del suo Golfo sopra privilegio Pontificio; ma dice, che 'l Papa sia in possesso di fare simili concessioni, e chi pretende, che ciò sia senza ragione, vada in giudizio petitorio, dia il suo conto, e faccia far giustizia. In questa risposta si è alcerto il P. Sarpi dimenticato de' diritti de' Principi, e delle ragioni Pontificie, mentre egli stesso nel trattato su *i Diritti dei Sovrani Vol. 2. di questa Raccolta pag.* 109. sostiene, che 'l Papa non poteva dare ciò, che non era suo, nè far contratto di cosa, sopra la quale non mai aveva mostrato Signoria alcuna. Nel secondo caso conosce non aver luogo la prescrizione nelle cose Comuni, ma sostiene il Dominio del Golfo nella *immemorabile consuetudine*, e perciò bisogna mantener il possesso a chi lo tiene. Or quest' acutezza d' ingegno a nulla giova,

mentre la consuetudine non differisce dalla prescrizione, poichè nella prescrizione il Dominio di uno si acquista all' altro, e nella consuetudine non si toglie ad uno ciò, che spetta all' altro. Il diritto della navigazione è comune a tutti, ed escludendosi quelli, si usurpano le ragioni degli altri. Diede occasione alla confusione di consuetudine, e di prescrizione Accursio nella mala interpretazione della sentenza di Paolo, credendo, che tutto ciò, che non poteva prescriversi, poteva benvero ottenersi per consuetudine, la quale, non essendo vivificata dalla ragione, chiamasi abuso, ed usurpazione. Non giova qualunque immemorabile consuetudine, che resiste al diritto Naturale, e delle Genti, poichè essendo quella stata introdotta dal gius positivo, perciò non può derogare al costante diritto della Natura, che stabilisce le cose comuni essere fuori del Dominio de' privati. La consuetudine non ammette privilegio umano, poichè niuno può togliere quello, che a tutti gli uomini appartiene. Con ragione sostiene il Vasquio, *Controv. Illust. cap. 89. n. 12. e seq.*, *loca publica*, *& jure gentium communia*, *præscribi non posse*. Il diritto delle Genti niente altera il diritto della Natura, mentre se da questo si allontana, allora le sue conseguenze saranno inumane, abusive, ed usurpative, come dottamente dimostra Alfonso Castrense *de potestate legis pœnalis lib. 2. cap. 14. pag. 572.* nella controversia tra i Ge-

no-

novesi, ed i Veneziani: *Ex quibus apparet, quam suspecta sit sententia eorum, quos supra retulimus, existimantium, Genuenses, aut etiam Venetos posse non injuria prohibere alios navigare per Gulfum, aut pelagus sui maris, quasi æquora ipsa præscripserint, id quod non solum est contra leges* [a] *sed etiam est contra ipsum jus naturæ, aut gentium primævum, quod mutari non posse diximus. Quod sit contra illud jus, constat, quia non solum maria, aut æquora eo jure communia erant, sed etiam omnes res immobiles. Et licet ab eo jure postea recessum fuerit ex parte, puta quoad dominium, & proprietatem terrarum, quarum dominium jure naturæ commune, distinctum, & divisum, sicque ab illa communione segregatum fuit* (b): *tamen diversum fuit, et est in dominio maris, quod ab origine mundi ad hodiernum usque diem est, fuitque semper in communi, nulla ex parte immutatum, ut est notum. Et quamvis ex Lusitanis magnam turbam sæpe audiverim in hac esse opinione, ut eorum Rex ita præscripserit navigationem* Indici *Occidentalis* (*forte Orientalis*); *ejusdemque*

(a) *L.* 14. *d. de adq. rer. Dom.*, *l. fin. in princ. d. de usucap.*, §. 2. *verb. omnibus Inst. de rer. divis.*, *l.* 7. *d. de div. et temp. præscrip. l.* 14. *d. de injuriis.*

(b) *L.* 5. *d. de Just. & Jur.* §. 2. *V. Jus autem gentium Inst. de Jur. Nat.*

que vastissimi maris, *ita*, *ut reliquis gentibus*, *æquora illa transfretare non liceat*, *et nostrismet Hispanis Vulgus in eadem opinione esse videatur*, *ut per vastissimum*, *immensumque pontum ad Indorum regiones*, *quas potentissimi Reges Nostri subegerunt*, *reliquis mortalium navigare*, *præterquam Hispanis*, *jus minime fit*, *quasi ab eis id jus præscriptum fuerit*, *tamen istorum omnium non minus insanæ sunt opiniones*, *quam eorum*, *qui quoad Genuenses*, *&* *Venetos in eodem fere somnio esse adsolent*, *quas sententias ineptire*, *vel ex eo dilucidius apparet*, *quod istarum nationum singulæ contra seipsas nequeunt præscribere*, *hoc est non Respubblica Venetiarum contra semetipsam*, *non Respubblica Genuensium contra semetipsam*, *non Regnum Hispanicum contra semetipsum*, *non Regnum Lusitanicum contra semetipsum* (c). *Esse enim debet inter agentem*, *&* *patientem*. *Contra reliquas vero Nationes longe minus præscribere possunt*: *Quia jus præscriptionum est mere Civile*, *ut fuse ostendimus supra*. *Ergo tale jus cessat cum agitur inter Principes*, *vel Populos Superiorem non recognoscentes in temporibus*. *Jura enim mere Civilia cujuscumque regionis*, *quoad exteros populos*, *Nationes*, *vel etiam homines singulos non magis sunt in consideratione*, *quam si revera non esset tale jus*, *aut nunquam fuisset*, *&* *ad jus* co-

(c) *L.* 4. §. 27. *d. de usucap.* §. *si itaque Inst. de action.*

comune Gentium primævum , vel secundarium recurrendum est , eoque utendum , quo jure talem maris præscriptionem , & Usurpationem admissam non fuisse , satis constat . Nam & hodie usus aquarum communis est non secus quam erat ab origine mundi . Ergo & in æquoribus , & aquis nullum jus est , aut esse potest , humano generi , præterquam quoad usum communem . Præterea de jure Naturali , & divino est illud præceptum , ut quod tibi non vis fieri , alteri non facias . Unde cum Navigatio nemini possit esse nociva , nisi ipsi naviganti , par est , ut nemini possit , aut debeat impediri , ne in re sua natura libera , sibique minime noxia , navigantium libertatem impediat , & lædat contra dictum præceptum , & contra regulam : præsertim cum omnia intelligantur esse permissa , quæ non reperiuntur expressim prohibita (d). *Quin immò non solum contra jus naturale esset , velle impedire talem navigationem , sed etiam tenemur contrarium facere , hoc est prodesse iis , quibus possumus , cum id sine damno nostro fieri potest .* Abbastanza dunque costa , che il mare non può prescriversi , nettampoco vantarsi nelle sue acque

(d) *L. libertas d. de stat. hom. §. libertas . Inst. de Jur. Pers. l. 1. & 2. d. de hom. lib. exhib. l. 1. §. qua oneranda d. quar. rer. act. non datur , l. si quod. §. illud verb. adstring. C. de inoffic. testam. l. nec non §. quod eis d. ex quib. caus. major.*

acque Dominio per l'immemorabile consuetudine, come lo stesso Castrense dimostra. *Ex superioribus etiam apparet suspectam esse sententiam Joannis Fabri, Angeli, Baldi, & Francisci Balbi, existimantium loca jure gentium communia, etsi acquiri non possint præscriptione, posse tamen acquiri consuetudine, quod omnino falsum est, eaque traditio cæca & nubila est, omnique rationis lumine carens, legemque verbis, non rebus imponens. In exemplis enim de mare Hispanorum, Lusitanorum, Venetorum, Genuensium, & reliquorum constat, consuetudine jus tale navigandi, & alios navigare probibendi, non magis acquiri, quam præscriptione* (e) *Utroque enim casu, ut apparet, eadem est ratio. Et quia per jura, & rationes supra relatas illud esset contra naturalem æquitatem, nec ullam induceret utilitatem, sed solam læsionem, sicque ut lege expressa introduci non posset, ita etiam nec lege tacita, qualis est consuetudo* (f). *Et tempore illud non justificaretur, sed potius deterius, & injuriosius in dies fieret.*

Soffrono contraddizione le ragioni allegate sul Dominio del Mare Adriatico a favore della Repubblica di Venezia per *lo jus belli*, poichè le vittorie non sono state sempre costanti, come abbiamo dimostrato; ma senza riandare le cose dette ci fermeremo nella pretesa disfatta dell'esercito di Fe-

(e) *L. illud d. ad leg. Aquil.*
(f) *L. 1. & 2. d. de legib. l. de quibus d. eod.*

Federico. E' favolosa la rotta di Federico, la prigionia di Ottone, la vittoria del Doge Ziani, e la dichiarazione fatta dal Pontefice Alessandro sul Dominio del Mare Adriatico, poichè tra la Repubblica, e l'Imperadore non vi fu mai guerra formale, dunque succeder non potea la prigionia di Ottone, nè tanpoco il glorioso trionfo del Doge, che incontrandosi col Pontefice, lo avesse salutato *Dominator del Mare*, e con gran festa gli avesse posto l'anello nel dito, ed avesse istituito la solenne festività dello sposalizio del mare, acciocchè tutti intendessero, che la possessione del mare, che Voi tenete *jure belli*, sia dovuta al vostro Imperio, il quale abbia il perpetuo dominio del golfo. Non posso però mettere in dubbio, che nelle controversie insorte tra l'Imperadore, e 'l Pontefice abbia la Repubblica prestato efficaci mezzi per sostenere Alessandro, vero Vicario di Cristo, contra gli Antipapi, e che con sommo zelo siasi adoperato a sbandire lo scisma, che travagliava la Chiesa di Dio.

Nelle paterne accoglienze del Pontefice usate al Doge Ziani conveniva il generoso saluto: *Salve* DOMINATOR MARIS, *et accipe annulum aureum, et singulis annis in die Ascensionis Domini desponsabis mare, sicut vir mulierem*, ma non perciò deducesi, che nel Pontifizio indulto stia il Dominio del Golfo al Principato Veneto, poichè queste parole dinotano enunziazione, non già costituzione di Dominio, altrimenti era necessaria l'espressione di qual mare gli apparteneva la Signoria. La voce universale *Dominator*

tor Maris significa un Dominio universale di tutto il Mare ristretto nel Mondo. Ben dunque ravvisasi, che un generoso saluto non induce Dominio, mentre se questo fosse spettato alla Corte di Roma, non avrebbe tralasciato le solite formole giurisdizionali: *damus*, *concedimus*, *indulgemus*. Tutta la concessione Pontifizia è ben impiegata nella cerimonia dello sposalizio del mare, e nella consegna dell'anello, affinchè ne' secoli successivi non sembrasse tal cerimonia una superstizione, ed in ciò i termini furono costitutivi, non già enunciativi: *Desponsabis mare, sicut vir mulierem*; non però *Dominaberis mari*, il che dicendo avrebbe dovuto richiedere il consenso di tutt'i Principi, e di tutti i Popoli, agl' interessi de' quali appartiene la libera navigazione del mare. E siccome non può esservi tra due matrimonio senza il consenso dei contraenti, così non può convenire al solo Principato Veneto il dominio dell' Adriatico senza il consenso degli altri Principi. E spezialmente della Monarchia di Sicilia, i di cui diritti sono più validi sì per le ragioni legali, come per la floridezza delle sue Armate Navali, che valerebbero a vivificare la ragione con la forza del Cannone. Nè la continuata solennità nel dì dell' Ascensione praticata dal Doge, che va col Bucentoro fuor de' Castelli a sposare il mare col gettarvi dentro un' anello d' oro con queste parole: *desponsamus te mare in signum perpetui dominii*, induce dominio; nè la presenza degli Ambasciadori de' maggiori Principi assistenti al-

la

la solennità presta consenso, non avendo essi nè questa volontà, nè questo Diritto. Sicchè dunque la gelosia del Principato Veneto in custodire questa prerogativa di Dominio sul Mare Adriatico non poggia su valide ragioni legali, nè puole togliere alla floridissima Monarchia di Sicilia le supreme Regalie, e Prerogative dovute alla Regal Corona Siciliana per le tante Città marittime, Terre, Castelli, e sicurissimi Porti, che posti nel cratere del Mare Adriatico custodiscono il Regno, ed i sudditi, e difendono il commercio e la navigazione dalle fiere incursioni de' Barbari Corsari.

La libera navigazione, e mercatura per diritto naturale è comune à tutti gli uomini, nè puole privativamente da altri usurparsi. Nella divisione de' Dominj non venne in distinzione di proprietà il mare, e la negoziazione, come sottilmente dimostrò Aristotile nel *lib. 1. de Republ. cap. 9.* poichè nella mercatura uno supplisce a' bisogni dell'altro. Da se medesimo è chiaro questo articolo, nè richiedesi dimostrazione, come può leggersi presso Grozio *de mari libero cap. VIII.* Il diritto costante delle Genti niente si è dipartito dal dettame delle leggi naturali. I Veneziani non possono escludere dalla negoziazione nel golfo gli altri popoli sul titolo di *occupazione*; poichè l'invenzione, o l'occupazione non ha luogo nella mercatura, mentre non contiene cosa corporale, che avessero potuto essi la prima volta occupare. Nè è certo, che avessero loro i primi esercitato il commercio con le nazioni este-

estere, mentre cominciarono i popoli a negoziare per soccorrere la vita umana ne' bisogni naturali, nè con tal esercizio acquistarono diritto privativo di commercio. Nè possono vantare esclusione degli altri popoli per indulto Pontifizio, poichè il Papa non può concedere ad uno quello, che non gli si appartiene. E' noto a' Savj, che il Pontefice non è il Padrone universale di tutto il Mondo nelle cose temporali, nè gli compete diritto sul Commercio. Dunque, ancorchè sia vero l' Indulto Pontifizio, il che è falso, non essendosi mai esibito in valida forma, non possono con questo pretendere i Veneziani la privativa di Commercio sul Golfo. Alla negoziazione appartengono tutte le derrate, le quali si proccurano per ragione di guadagno, nè contengono cosa spirituale, dunque non sono soggette alla Pontificia autorità. Ma di grazia fingiamo, che potuto avesse il Papa dare a' Veneziani la privativa del Commercio, e toglierla ad altri, avrebbe egli in questo caso commesso doppia ingiuria, cioè avrebbe tolto agl' altri quello, che per natura loro si appartiene, ed avrebbe sottoposto alla sua giurisdizione tutte quelle nazioni, che non gli spettano. Sieno pure Cristiani questi negozianti, non perciò senza cognizione di causa, nè senza diritto di subordinazione possono privarsi de' preziosi doni della natura. Dunque il preteso Indulto Pontifizio non poteva nè dare, nè togliere a' Veneziani maggiori prerogative di quelle, che spettano al Principato di quella Serenissima Repubblica.

E'

E' per ultimo da notarsi, che 'l titolo della immemorabile prescrizione, e consuetudine, è abusivo, ed usurpativo, poichè tra le Nazioni libere, ed i Principi Supremi non compete la prescrizione contra le cose concedute a tutti per Ragione Originaria. Il diritto della mercatura non è sottoposto alla qualità di proprietà. La prescrizione in questo caso non ha luogo, perchè manca il titolo, e la buona fedè, onde dicesi abuso, ed usurpazione. Il quasi possesso di una negoziazione non procede dal diritto proprietario, ma bensì dal gius comune delle genti, il quale per universale utilità ha riputato necessaria la mercatura. Se una nazione ne abbia intrapreso l'esercizio, che poi per altri riguardi abbandonasse, non può essa vantare su questa libera negoziazione l'immemorabile prescrizione, e consuetudine, poichè per comune sentimento de' Giureconsulti gli atti facoltativi non possono mai prescriversi: *In his quæ sunt arbitrii, seu mere facultatis, ita ut per se actum tantum facultatis ejus, non autem jus novum operentur, nec præscriptionis, nec consuetudinis titulo annos etiam mille valituros*. Ciocchè taluno liberamente una volta opera, non può essere astretto di perpetuamente fare, o tralasciare. Se una volta i Veneziani nella floridezza delle loro armate navali giunsero ad escludere le nazioni estere dalla libertà di Commercio nel Mare Adriatico, non possono con ciò pretendere diritto privativo di navigazione senza urtare nella marca di usurpazione, ed abuso.

Dalle ragioni fin quì allegate chiaramente costa, che il Dominio del Mare Adriatico, e la privativa del Commercio in forza delle nostre memorie Napolitane, della ragion naturale, e Civile non appartenga al solo Principato Veneto. La giustizia universale; e la pubblica felicità non prendono ragione dalla privata utilità, e dal vantaggio di una sola popolazione, la quale viene obbligata ad aumentare le proprie derrate senza dolo, danno, ed ingiuria del vicino. Ma alcerto offendesi la Natura, la quale, al dir di Aristotele *lib.1. de rep. cap.9.*, perchè ugualmente liberale verso tutti, non soffre, che il Commercio sia ristretto tra pochi, mancando agli altri il bisognevole. Con ragione sdegnossi S. Ambrogio. *V.Hex. cap.*10. *lib.*4. *q.* 44. *sup. Num.* contra coloro, che vantano del Mare il Dominio assoluto. Quindi i Saviissimi Principi per sostenere la libertà del Commercio con le Potenze estere hanno stabilito diversi trattati ora di pace, ora di tregua, e finalmente sono anche divenuti agli atti di sanguinosa guerra, giusta l' insegnamento del Re Teodorico: *veniendum tunc ad arma, cum locum apud adversarium justitia non posset reperire.*

F I N E.